



ANNO XXXVII • N. 4/5 LUGLIO-OTTOBRE 2021

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

ISSN 1593-5795

Direttori

Pietro Rescigno
Guido Alpa
Vincenzo Zeno-Zencovich
Tommaso Edoardo Frosini
Francesco Cardarelli
Giorgio Resta

Direzione e redazione

Largo dei Fiorentini 1
00186 Roma tel. 06-456.503.66
www.fondazionecalamandrei.it
dirinf@hotmail.it

Amministrazione

Via Busto Arsizio 40
20151 Milano
tel. 02-38.089.200

NUMERO MONOGRAFICO

4/5

La quantificazione e liquidazione
del danno alla reputazione
in 620 sentenze del Tribunale civile di Roma
(2015-2020)



RIVISTA PROMOSSA DALLA FONDAZIONE
CENTRO DI INIZIATIVA GIURIDICA PIERO CALAMANDREI

Consiglio di amministrazione
Guido Alpa, Silvia Calamandrei, Francesco Cardarelli, Corrado De Martini,
Tommaso Edoardo Frosini, Pietro Rescigno, Giorgio Resta,
Vincenzo Zeno-Zencovich (presidente)

IL DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELL'INFORMATICA

Direttori

Pietro Rescigno
Guido Alpa
Vincenzo Zeno-Zencovich

Tommaso Edoardo Frosini
Francesco Cardarelli
Giorgio Resta

Comitato Internazionale

Francesca Bignami
(*George Washington*)
Jean-Michel Bruguière
(*Grenoble*)
Ian Cram (*Leeds*)
David Lametti (*McGill*)
Pierre-Emmanuel Moysé
(*McGill*)

Karl-Nikolaus Peifer
(*Koeln*)
Antonio Enrique Perez Luño
(*Sevilla*)
Yves Pouillet (*Namur*)
Gerald Spindler (*Goettingen*)

Comitato dei Referenti

Andrea Barenghi
Roberto Bocchini
Claudio Chiola
Giuseppe Corasaniti
Pasquale Costanzo
Oreste Dominioni

Giovanni Giacobbe
Lorenzo Picotti
Salvatore Sica
Giovanna Visintini
Andrea Zoppini

Redazione

Francesco Barra Caracciolo
Mario Carta
Lorenzo Cavalaglio
Margherita Colangelo
Giovanna Corrias Lucente
(*responsabile sezione penale*)

Roberto D'Orazio
Giorgio Giannone Codiglione
Alessandro Mantelero
Elena Poddighe
Pieremilio Sammarco
(*segretario di redazione*)

Direttore Responsabile
Vincenzo Zeno-Zencovich

Direzione e redazione
Largo dei Fiorentini 1 - 00186 Roma
tel. 06-32.111.680
www.fondazionecalamandrei.it
dirinf@hotmail.it

Registrazione del Tribunale di Roma n° 351 del 3 luglio 1985
R.O.C. n. 6569 (già RNS n. 23 vol. 1 foglio 177 del 2/7/1982)

Condizioni di abbonamento per il 2021

Unione Europea € 145,00

Paesi extra Unione Europea € 217,00

Prezzo di un singolo numero € 24,00 (Extra U.E. € 36,00).

Le annate arretrate dal 2015 fino al 2019 sono disponibili fino ad esaurimento scorte.

Rivista on-line all'interno di "Biblioteca riviste" dal 1985

Rivista on-line € 115,00*

* IVA esclusa

La rivista on-line riproduce, in pdf, i contenuti di ogni fascicolo dall'anno indicato fino all'ultimo numero in pubblicazione.

La sottoscrizione dell'abbonamento garantisce un accesso di 365 giorni dalla data di sottoscrizione.

In seguito alla sottoscrizione sarà inviata all'abbonato una password di accesso.

Il sistema on-line Biblioteca Riviste permette la consultazione dei fascicoli attraverso ricerche:

- full text
- per estremi di pubblicazione (numero e anno fascicolo)
- per data

Publicità

Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Servizio Pubblicità
20151 Milano - Via Busto Arsizio 40
Tel. (02) 38.089.380 - fax (02) 38089426
e-mail servizio.pubblicita@giuffrefl.it

L'abbonamento alla rivista cartacea decorre dal 1° gennaio di ogni anno e dà diritto a tutti i numeri relativi all'annata, compresi quelli già pubblicati.

Il pagamento può effettuarsi direttamente all'Editore:

- con versamento sul c.c.p. 721209, indicando chiaramente gli estremi dell'abbonamento;
- a ricevimento fattura (riservata ad enti e società);
- acquisto on-line tramite sito "shop.giuffre.it";
- oppure tramite gli Agenti Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. a ciò autorizzati (cfr. <https://shop.giuffre.it/agenti>).

Il rinnovo dell'abbonamento deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

I fascicoli non pervenuti all'abbonato devono essere reclamati al ricevimento del fascicolo successivo. Decorso tale termine si spediscono, se disponibili, contro rimessa dell'importo.

Le comunicazioni in merito a mutamenti di indirizzo vanno indirizzate all'Editore.

Per ogni effetto l'abbonato elegge domicilio presso Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. - Via Busto Arsizio, 40 - 20151 Milano.

Tel. 02/38.089.200 - Fax 02/38089432

Sito Internet <https://www.giuffrefrancislefebvre.it>

e-mail vendite@giuffrefl.it



Copie omaggio stampate da Tip. Colitti - Roma

per conto della Fondazione Centro di iniziativa giuridica Piero Calamandrei

**Criteria per la revisione dei contributi da pubblicare
su “*Il diritto dell’informazione e dell’informatica*”**

La Direzione di *Il Diritto dell’informazione e dell’informatica* nel rilevare che da sempre è tradizione delle migliori riviste giuridiche italiane sottoporre a revisione i contributi da pubblicare e che questo è il primo dei compiti dei direttori, ha accolto l’indicazione di referaggio anonimo proveniente dal Ministero per l’Università e dal Consiglio Universitario Nazionale come la formalizzazione di questa secolare prassi. La istituzione del Comitato dei referenti — che sostituisce i precedenti Comitato scientifico e Comitato per l’informatica giuridica — introduce una ulteriore garanzia sulla qualità dei contributi e sul progressivo arricchimento nelle varie stesure, in linea con la trentennale storia della Rivista.

Qui di seguito sono riportati i criteri che sono seguiti nella procedura di revisione.

1. La valutazione dei saggi e delle ricerche inviati a *Dir. Inf.* per la pubblicazione è affidata ad un componente del Comitato dei referenti scelto dalla direzione sulla base della specifica competenza nella materia e della assenza di legami con l’autore del contributo, ove possibile secondo criteri di rotazione. Per ragioni di celerità non vengono sottoposte alla presente procedura le note di commento alla giurisprudenza.
2. Il contributo viene inviato al revisore senza indicazione del nome dell’autore e vengono soppressi i riferimenti che ne consentono l’identificazione.
3. Il revisore, oltre ad esprimere un giudizio netto (favorevole/contrario) potrà indicare quelle modifiche ed integrazioni che ritiene necessarie per la pubblicazione. In tal caso l’autore è tenuto ad adeguarsi a tali indicazioni.

Nel ranking delle riviste giuridiche effettuato dall’ANVUR, ai fini della verifica della qualità della ricerca per i periodi 2004-2010, 2011-2014 e 2015-2019 nonché nelle Abilitazioni Scientifiche Nazionali 2012, 2016, 2018 e 2021, *Il Diritto dell’Informazione e dell’Informatica* risulta collocata in classe A fra le riviste interdisciplinari.

INDICE

		Pagina
I. RICERCHE	1.1. INFORMAZIONE	
PIEREMILIO SAMMARCO VINCENZO ZENO-ZENCOVICH	La quantificazione del danno alla reputazione; ricognizione su 620 sentenze del Tribunale civile di Roma (2015-2020)	663
	Quadro riassuntivo delle vicende, dei motivi e dei criteri liquidatori nelle decisioni del Tribunale di Roma 2015-2020 in materia di lesione della reputazione	672
	Tavola sinottica delle sentenze di accoglimento di domande per lesione della reputazione - Tribunale di Roma (2015/2020)	812
	Tavola sinottica delle sentenze di rigetto di domande per lesione della reputazione - Tribunale di Roma 2015/2020	863

PIEREMILIO SAMMARCO - VINCENZO ZENO-ZENCOVICH

LA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO ALLA REPUTAZIONE: RICOGNIZIONE SU 620 SENTENZE DEL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA (2015-2020)

SOMMARIO: 1. Metodologia e dati complessivi. — 2. Gli importi liquidati. — 3. I beneficiari. — 4. I Percossi. — 5. I criteri utilizzati. — 6. Il rapporto fra illecito e danno alla reputazione. — 7. Gli effetti della obbligatorio della preventiva procedura di mediazione.

1. METODOLOGIA E DATI COMPLESSIVI.

La presente ricerca è la sesta in ordine di tempo effettuata sul *quantum* risarcitorio nelle cause per lesione di diritti della personalità decise dal Tribunale civile di Roma.

Rispetto alle precedenti rilevazioni (1988/1994; 1994/1997; 1997/2000; 2003/2008; 2013)¹ sono opportune alcune precisazioni.

a) Il campione riguarda le sentenze depositate negli anni 2015/2020.

b) Le sentenze sono state acquisite presso il CED del Tribunale di Roma. Si tratta dunque di una ricognizione abbastanza completa e fedele. Come nella precedente rilevazione, le sentenze sono state previamente anonimizzate dal CED nella identità delle persone fisiche attrici e convenute. Peraltro, in taluni casi la notorietà delle parti ha reso tale misura superflua (e comunque non giova alla comprensione del caso). Rimangono identificate le persone giuridiche.

c) Data l'ampiezza del periodo analizzato non si sono potute considerare le decisioni in materia di lesione dei dati personali,

* Si ringraziano il Presidente del Tribunale di Roma Antonino La Malfa e la Direttrice del CED cons. Angela Damiani per il reperimento dei dati. Le tabelle analitiche e la sintesi dei casi sono state predisposte dalla dr.ssa Sofia Di Filippo.

¹ Le precedenti rilevazioni sono state pubblicate su questa *Rivista* 1995,701; 1998, 823; 2002, 109; 2009, 263; 2014, 405.

come pure non sono incluse le decisioni su altri aspetti della personalità (tipicamente sfruttamento del nome e della immagine) anche se in talune decisioni tali profili emergono.

d) Il sistema informatico registra le sentenze. Le ordinanze che concludono i procedimenti introdotti con il rito sommario dell'art. 702-bis c.p.c. stentano ad assumere una chiara fisionomia statistica (addirittura non hanno un numero). Pertanto, si è preferito non inserirle nella rilevazione.

SENTENZE ESAMINATE

	Totale	Accoglimento	Rigetto
Sentenze reperate	628	223	405

Delle 405 sentenze di rigetto praticamente tutte decidono nel merito negando l'illecito. Vi sono poche decisioni su questioni preliminari, tipicamente la competenza territoriale, ovvero di inammissibilità del giudizio oppure sulla sua estinzione.

Valutando l'intero universo esaminato, vi è un riequilibrio del rapporto fra decisioni di accoglimento e decisioni di rigetto, che torna sul livello della rilevazione 2003/08.

Accoglimento	36%
Rigetto:	64%

L'andamento è reso evidente con il raffronto con il passato:

	1988/94	1994/97	1997/2000	2003/08	2013	2015/20
Accoglimento	60%	57%	63%	37%	27%	36%
Rigetto	40%	43%	37%	63%	73%	64%

In estrema sintesi, quasi 2 domande su 3 vengono rigettate, anche se il dato deve essere calibrato considerando che si sono indicate come sentenze di accoglimento anche quelle contenenti un parziale rigetto nei confronti di taluni convenuti, ovvero di rigetto della domanda di taluni attori.

Al par. 3 che segue si prospetteranno alcune ipotesi sulle ragioni del ritorno alla proporzione accoglimento/rigetto di 15 anni fa.

2. GLI IMPORTI LIQUIDATI.

Gli importi liquidati vanno da un minimo di € 700/1.000 (10.11.2015 *CFP c. DataneWS*; 30.8.2017 *C.P. c. Gruppo l'Espresso*; 1.7.2019 *L.R.T. c. G.M.*) ad un massimo di € 100.000

(1.4.2019 *BL c. R.T.I. S.p.A.*; 26.7.2017 *C.D. c. Ministero dell'Interno.*). Non si registrano, dunque, le grandi variazioni delle precedenti ricerche.

L'importo complessivo di tutti i risarcimenti liquidati è di circa € 4.511.000. Va peraltro segnalato che in un certo numero di casi la liquidazione è rimessa a separato giudizio. Deve poi considerarsi il peso della eventuale riparazione pecuniaria *ex art. 12 L. 47/1948* che dal punto di vista del soccombente costituisce un onere ulteriore.

Se si ripartisce l'importo complessivo del risarcimento fra i 213 attori destinatari di importi risarcitori la media è supera di poco gli € 20.000 (21.179) in linea con la precedente rilevazione (€ 19.259).

La media (espressa in migliaia di euro) sembra dunque normalizzarsi:

1988/94	1994/97	1997/2000	2003/08	2013	2015/20
15	22,5	27,2	29	19,3	21,1

Tali dati possono, indicativamente, essere confrontati con quelli rilevati in una relazione dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano che, con riferimento ad una ricognizione su un campione di 89 sentenze del 2018 emesse da vari Tribunali italiani, indicava una media di € 26.290².

3. I BENEFICIARI.

L'ampiezza delle sentenze reperite (oltre 600) consente di effettuare una analisi che nella precedente rilevazione si era potuta solo abbozzare. In concreto, sembra opportuno combinare la media dell'importo liquidato in relazione alla qualifica dell'attore con il tasso di successo di quel gruppo di danneggiati. Va peraltro segnalato che la previa anonimizzazione dei dati delle persone fisiche non consente sempre una corretta qualificazione, soprattutto quando l'addebito diffamatorio non riguarda profili professionali dell'attore. Con tali avvertenze è possibile presentare la seguente tabella:

² Vedila alla pagina <http://milanosseratorio.it/wp-content/uploads/2021/03/OSS-MI-TABELLE-2021-LIQUIDAZIONE-DA>

NNO-NON-PATRIMONIALE-ALLA-PERS
ONA.pdf.

Qualifica	N° attori	Accoglimento	Rigetto	Tasso accoglimento
Dirigenti (pubblici e privati)	63	18	45	29%
Docenti	9	4	5	44%
Giornalisti	19	7	12	37%
Imprenditori	38	13	25	34%
Imprese	52	9	43	17%
Magistrati	73	52	21	71%
Militari e polizia	19	9	10	47%
Persone comuni	139	40	99	29%
Personaggi pubblici	34	12	22	35%
Persone giuridiche	41	16	25	39%
Politici	68	21	47	31%
Professionisti	71	15	56	21%
Religiosi	1	1	-	100%
Sindacalisti	5	3	2	60%

È subito evidente come nel caso dei magistrati in sette casi su dieci la domanda viene accolta. Con riferimento a tutte le altre categorie la media normalizzata, è inversa: in sette casi su dieci la domanda è respinta. Dunque, se si scorporano i 73 casi riguardanti magistrati, il rapporto fra accoglimenti e rigetti è sostanzialmente invariato (71%) rispetto alla precedente rilevazione (73%).

Con riguardo al *quantum* liquidato e confrontando le categorie omogenee con la precedente rilevazione (fra parentesi, in corsivo), questi sono i risultati:

Qualifica	N° attori	Importo complessivo (000)	Importo pro capite (000)
Personaggi pubblici	12	150	12,5 (10,9)
Imprenditori	13	298	23 (18)
Magistrati	52	1367	26,3 (35,2)
Militari e polizia	9	331	36 (10)
Persone comuni	40	694	17,3 (9,7)
Persone giuridiche	16	403	25 (16)
Professionisti	15	281	18,7 (22,5)
Religiosi	1	5	5 (17)

Per le altre categorie non presenti nella precedente rilevazione.

Qualifiche	N. attori	Importo complessivo (000)	Importo pro-capite (000)
Dirigenti (pubblici e privati)	18	287	16
Docenti	4	37	9
Giornalisti	7	95	12
Imprese	9	205	22,7
Politici	21	453	21,5
Sindacalisti	3	63	21

Confrontando la media liquidata si constata che quella più alta (€ 36.000) riguarda i militari.

Nei confronti dei magistrati le liquidazioni si tengono invece nella media (€ 26.000), tenendo conto del fatto che dei € 1.367.000 liquidati ai componenti questa categoria ben € 578.000 sono andati ad un unico soggetto, attore in 23 cause.

In ogni caso occorre anche tenere conto del fatto che la liquidazione è influenzata da una serie di altri fattori che prescindono dalla qualità del soggetto leso, come la gravità dell'accusa, la prominenza della notizia, la diffusione del mezzo.

4. I PERCOSSI.

Nelle cause per lesione della reputazione il convenuto è solitamente un mezzo di comunicazione di massa, che poi corrisponde l'importo liquidato in quanto debitore di ultima istanza, anche rispetto ai propri giornalisti.

Va peraltro segnalata la presenza di non poche decisioni in cui la contesa è fra persone fisiche, generate da offese diffuse attraverso i social media.

Tenendo conto della sede di taluni editori a Roma e delle regole sulla competenza territoriale³ i dati che qui si forniscono sono meramente indicativi, in quanto non possono tenere conto degli importi liquidati da altri Tribunali, sede della persona giuridica convenuta, ovvero dove uno dei convenuti è residente, ovvero ancora luogo di residenza dell'attore.

Con queste avvertenze le risultanze sono le seguenti (in migliaia di euro, tra parentesi il dato della precedente rilevazione che però è relativa ad un solo anno):

³ In base a Cass. 13.10.2009, n. 21661 nei casi di lesione della reputazione attraverso mezzi di comunicazione di massa ai

fori generali si aggiunge quello della persona offesa, con conseguente decentramento delle controversie.

Gruppo Editoriale l'Espresso (<i>L'Espresso e Repubblica</i>)	781	(132)
Società Europea Editrice (<i>Il Giornale</i>)	302	
RCS	290	(45)
Il Fatto Quotidiano	245	
Il Messaggero e Caltagirone Editore	187	(100)
RTI	160	(138)
Editoriale Libero	116	
Il Tempo	86	
RAI	79	(50,5)

5. I CRITERI UTILIZZATI.

Considerata la non elevatissima entità media degli importi liquidati il rilevamento dei criteri utilizzati assume una importanza relativa.

Per completezza comunque va registrato che i criteri più comuni sono quelli della gravità del fatto addebitato (in senso sia positivo che negativo) e della diffusione del mezzo (anche qui in entrambi i sensi). Si citano anche la qualità della persona offesa e il rilievo della notizia nell'ambiente in cui vive e lavora. Talvolta, ma più raramente, rilevano la sofferenza psichica dell'offeso e la circostanza che la notizia sia (o non sia) stata rettificata.

Pertanto, vanno ricordati — perché sintetizzano bene i punti di riferimento che dovrebbero sovrintendere alla liquidazione e che la rendono insindacabile — quelli co-onestati da Cass. 30.8.2019, n. 21855 secondo cui “*Nel caso di risarcimento del danno arrecato alla reputazione attraverso il mezzo della stampa, costituisce motivazione logica ed adeguata la liquidazione, necessariamente equitativa, che utilizzi quali parametri 1) la natura del fatto falsamente attribuito alle parti lese; 2) l'intensità dell'elemento psicologico dell'autore; 3) il mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione e la diffusività dello stesso sul territorio nazionale; 4) il rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all'interno della pubblicazione in cui lo stesso è riportato; 5) l'eco suscitata dalle notizie diffamatorie*”.

In solo tre casi di accoglimento viene risarcito un danno patrimoniale (11.2.2016, *Società De Curtis c. Caffè Espresso*: € 8.000; 31.3.2016, *R.E. c. C.E.M.C.*: € 8000; 27.4.2020, *Domus Sapiens c. B.S.*: € 99.000).

In 28 casi viene disposta la pubblicazione della sentenza. In 69 (e dunque quasi un terzo) viene concessa la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa. Gli importi variano dai € 1.000 ai € 25.000, per un importo complessivo di (€ 298.000).

Le spese legali oscillano tra meno di € 1.000 ed i € 50.000 (ma quest'ultimo importo in un caso con pluralità di convenuti). Nel

complesso le spese legali liquidate ammontano a circa € 1.314.000. Se confrontate con quelle liquidate nel caso di rigetto (circa € 3.188.000) lo sbilancio negativo è di circa € 1.800.000, il che è inevitabile considerando che circa due terzi della cause si concludono con il rigetto della domanda e i casi di compensazione delle spese sono pochissimi.

6. IL RAPPORTO FRA ILLECITO E DANNO ALLA REPUTAZIONE.

Dall'analisi delle sentenze di rigetto pare superata la breve stagione nella quale — a causa di una non corretta interpretazione di Cass. 26972/08 — le domande venivano rigettate sulla base di una asserita mancata prova del danno.

Appare dunque confermata la ormai consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, proprio con riferimento al risarcimento del danno per lesione della reputazione, ha statuito che

“Unica forma di liquidazione per ogni danno che sia privo delle caratteristiche della patrimonialità è, infatti, quella equitativa, sicché la ragione del ricorso a tale criterio è insita nella natura stessa di tale danno e nella funzione del risarcimento realizzato mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare — costituente, in linea generale, la condizione per il ricorso alla valutazione equitativa (art. 1226 c.c.) — giacché intanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non potrà mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Cass. n. 11039/2006, Cass. n. 20320/2005)”.

Precisando che, d'altronde, *“una volta raggiunta la prova sull'esistenza dell'evento dannoso, la natura non patrimoniale del pregiudizio conseguente alla diffamazione, attendendosi soltanto agli aspetti relazionali dell'onore e della reputazione lesi, non può non aversi in via meramente equitativa (tra le altre, Cass., 12 maggio 2006, n. 11039)”* (Cass. 21.5.2013, n. 12403). E che *“In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e*

prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima" (Cass. civ. 26.10.2017, n. 25420; e nello stesso senso Cass. 18.2.2020, n. 4005).

7. GLI EFFETTI DELLA OBBLIGATORIETÀ DELLA PREVENTIVA PROCEDURA DI MEDIAZIONE.

Com'è noto con il D.Lgs. 28/2010 è stata prevista come condizione di procedibilità nelle cause di "diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità" il previo esperimento del procedimento di mediazione. Tale misura è stata animata da un chiaro intento deflattivo del contenzioso. Sembra, dai dati risultanti dal Ruolo Generale relativi alle cause con Codice oggetto 1.10.011 iscritte al Tribunale di Roma fra il 2012 e il 2020, che effettivamente, ma con andamento oscillante, vi sia stata una forte diminuzione delle controversie (nel 2020 appena un 28% del 2013). Occorrerebbe, per validare tale impressione, però confrontare i dati del Tribunale di Roma con quello di un altro grande Tribunale (ad es. Milano):

<i>Anno di iscrizione</i>	<i>Numero procedimenti codice 1.10.011</i>
2012	201
2013	252
2014	162
2015	135
2016	131
2017	178
2018	116
2019	111
2020	70

Inoltre sarebbe opportuno tenere conto anche di altri fattori, come la dispersione territoriale del contenzioso, l'intrinseco effetto dissuasivo delle ridotte possibilità di successo e della modestia delle liquidazioni.

* * *

In estrema sintesi, dai dati raccolti ed analizzati si può evincere una generale tendenza al contenimento degli importi liquidati ormai stabilizzati da molti anni (almeno dalla rilevazione del 2013) e dunque della scarsa attendibilità delle ricorrenti lamentazioni in ordine a pretese "cause (o querele) milionarie".

La stabilità dei dati consentirebbe, se solo le imprese di comunicazione avessero un approccio più imprenditoriale alla que-

stione, una copertura assicurativa idonea a trasformare, come per ogni altra attività economica non improvvisata, il rischio del sinistro in certezza del premio assicurativo il cui costo verrebbe traslato, analogamente ad altri prodotti o servizi, sull'utilizzatore o consumatore finale. Le ragioni del perdurante rifiuto della cautela assicurativa rimangono oscure, ma sembrano indicare che le imprese non temano granché le condanne risarcitorie.

**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE VICENDE, DEI MOTIVI
E DEI CRITERI LIQUIDATORI NELLE DECISIONI
DEL TRIBUNALE DI ROMA 2015-2020
IN MATERIA DI LESIONE DELLA REPUTAZIONE**

1) Sent. 2053/2015 del 29 gennaio 2015, L.S. c. G.P., G.M., Società Europea di Edizioni s.p.a..

FATTO. In data 12 marzo 2009, veniva pubblicato un articolo sul quotidiano “Il Giornale”, dal titolo “Ricomparsa Strada e difende il boia del Sudan”, a firma P.G.. L’articolo criticava aspramente l’attore per aver espresso il proprio dissenso in relazione al provvedimento della Corte dell’Aja, costituito dall’emissione del mandato di cattura internazionale nei confronti di Bashir. Formulando valutazioni e commenti su tale fatto di cronaca, l’articolo esprimeva perplessità sulla figura di medico dell’attore e sui fini della missione umanitaria “Emergency” da lui fondata.

MOTIVAZIONE. Nel presente caso risulta travalicato il limite della continenza espositiva, imposto al legittimo esercizio del diritto di critica. Le espressioni con le quali l’attore viene descritto, in particolare come colui che esercita la professione di medico con i soldi raccolti dalla sua ONG all’esclusivo fine di travestire la sua attività politica al servizio di satrapi sanguinari, fuoriescono dai canoni della pertinenza e della correttezza, pregiudicando l’onore e la reputazione personale e professionale dell’attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà dell’attore; 2) gravità dell’offesa; 3) risalto dato alle notizie pubblicate dal quotidiano; 4) diffusione nazionale del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: I convenuti P.G. e G.M. sono condannati in solido al pagamento della sanzione civile, liquidata in € 8.000 a favore dell’attore.

2) Sent. 2050/2015 del 29 gennaio 2015, U.G. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., A.G., B.F.G., G.F.P..

FATTO. In data 28 giugno 2001, veniva pubblicato sul quotidiano “L’Espresso” un articolo dal titolo “Grembiulini sul principato” a firma B.F.G. e G.F.P.. Il Tribunale di Roma con sentenza n. 10621/2006 condannava gli autori dell’articolo per il reato di diffamazione a mezzo stampa ed il direttore responsabile del settimanale per omesso controllo. Il Tribunale condannava gli imputati in solido tra loro al risarcimento del danno in favore delle parti civili, rimettendo le stesse dinanzi al giudice civile per la liquidazione.

MOTIVAZIONE. Come evidenziato dal giudice penale, l'articolo in questione è certamente idoneo ad indurre il lettore a ritenere che l'odierno attore fosse sotto inchiesta per i gravi fatti illeciti ivi riportati: legami tra massoneria, criminalità organizzata e mal-funzionamento della giustizia, estorsioni, detenzioni di armi, pedofilia. L'odierno attore è risultato non essere mai stato indagato per i suddetti reati. Pertanto, le affermazioni riportate sono senza alcun dubbio gravi ed i comportamenti falsamente attribuiti all'attore sono fortemente disonorevoli.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza morale per le accuse infamanti insinuate; 2) notevole diffusione del settimanale; 3) riferimento alla quantificazione del danno non patrimoniale per la morte di un figlio di età compresa tra 0 e 20 anni (somma inferiore a € 350.000).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

3) Sent. 2255/2015 del 30 gennaio 2015, N.P.M. c. D.B.F, G.J.M., I.B., R.C.S. Mediagroup s.p.a..

FATTO. In data 25 agosto 2011, veniva pubblicato sull'edizione cartacea ed online del "Corriere della Sera" un articolo a firma G.J.M. e I.B., richiamato in prima pagina sotto l'occhiello "Lo scandalo dei fuori ruolo. Quei super dirigenti pagati per il mestiere che non fanno" e intitolato "Quei super dirigenti statali pagati con doppio stipendio. Lo scandalo dei fuori ruolo. Solo i magistrati sono 300". Nell'articolo veniva attribuita a N.P.M. la posizione di fuori ruolo e la percezione di un doppio stipendio, quello da Consigliere di Stato, oltre a quello, pari ad oltre 440.000 euro, quale giudice della Corte Costituzionale.

MOTIVAZIONE. La notizia offerta alla pubblica opinione è priva del requisito della verità, né tantomeno può essere invocata la verità putativa. È attestato infatti che N.P.M. non è fuori ruolo, ma in aspettativa non retribuita e non percepisce un doppio stipendio, ma solo il trattamento, omnicomprensivo, spettante ai giudici della Corte Costituzionale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) entità del fatto rispetto alla reputazione dell'attore nell'ambiente; 3) qualità e diffusione nazionale della testata; 4) intervenuta pubblicazione della smentita da parte dell'ufficio stampa della Corte Costituzionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: G.J.M. e I.B. condannati al pagamento di € 3.000 ciascuno.

4) Sent. 2335/2015 del 31 gennaio 2015, C.D. c. C.A., Aringoli Editori Associati s.r.l..

FATTO. Nel 2009 la casa editrice Aringoli Editori Associati s.r.l. pubblicava un libro dal titolo “Mai ci fu pietà. La Banda della Magliana dal 1977 a oggi”, a firma di C.A.. L’autrice riportava la storia di un esponente della malavita romana, legato alla Banda della Magliana, proseguendo con la descrizione dei presunti rapporti tra il quest’ultimo e l’attore. L’attore veniva descritto come “criminale finanziario” che aveva “rubato” alle banche una cifra astronomica.

MOTIVAZIONE. Il requisito relativo alla verità del passo pubblicato non risulta nel caso in esame soddisfatto, non avendo parte convenuta dimostrato che all’epoca della pubblicazione del libro (novembre 2009) nei confronti dell’attore fosse stata emessa pronuncia definitiva di condanna per reati finanziari, (circostanza che avrebbe potuto giustificare l’espressione “criminale finanziario”).

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) violazione del dovere di controllo delle fonti; 3) mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione; 4) scarso successo dell’opera; 5) scarso rilievo attribuito dai responsabili al pezzo contenente le notizie diffamatorie all’interno della pubblicazione (pubblicato in un breve passaggio del libro); 6) assenza di eco delle notizie diffamatorie.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000 a carico di C.A.

5) Sent. 2330 del 31 gennaio 2015, C.A.F. c. L’Espresso s.p.a., M.E., M.S., Z.A..

FATTO. In data 3 settembre 2010, veniva pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” un articolo dal titolo “*L’indagine sul Corda Fratres, centro al quale aderivano giudici, boss mafiosi e amministratori - Dai baroni dell’Università ai politici, così la massoneria manovra le carriere - Logge e circoli culturali, il sistema di potere dello Stretto*”. Nello scritto, la giornalista riferiva che la “Corda Fratres” costituiva “*il nuovo volto della massoneria*” descrivendo l’attore come coinvolto nel contesto massonico-criminale messinese. Affermava inoltre che “*i magistrati insabbiano le inchieste*”, non potendo far riferimento ad altri se non all’attore.

MOTIVAZIONE. La domanda attorea è fondata sotto il profilo del mancato rispetto del limite della verità della notizia pubblicata. La giornalista, senza aver fornito alcun concreto riscontro di ciò

che afferma, non si è limitata a dar conto dell'indagine in corso, ma ne ha anticipato l'esito in chiave colpevolista nella parte in cui ha riferito che C.A.F., in veste di socio della "Corda Fratres", faceva parte di un vero e proprio sodalizio criminale, composto tra l'altro da "esponenti di Cosa Nostra e alti magistrati", in grado di condizionare la vita politica, gli affari e le carriere dello stretto messinese.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualifica rivestita dal soggetto leso; 2) diffusione delle notizie all'interno del distretto; 3) notorietà del convenuto sia sotto il profilo professionale che per attivismo sociale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché il risarcimento pecuniario è da considerarsi completamente soddisfacente delle ragioni dell'istante.

6) Sent. 2317/2015 del 31 gennaio 2015, F.G. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F..

FATTO. In data 24 novembre 2015, veniva pubblicato sul quotidiano "Libero" un articolo dal titolo "*Fini si fa il pulmino blu*", con il sottotitolo "*acquistato dalla Camera per risparmiare sui viaggi dei deputati: lui l'ha acquistato e ha fatto oscurare i vetri. Se ne serve nei week-end per trasportare i giochi delle figlie e le bombole da sub*". Il giorno successivo veniva pubblicato sullo stesso quotidiano un altro articolo dal titolo "*Fini ci querela ma sul pulmino blu ha mentito anche al governo*", riportato anche sulla pagina online del quotidiano.

MOTIVAZIONE. Nel caso in esame, il diritto di cronaca non risulta lecitamente esercitato per la mancanza del rispetto del requisito fondamentale della verità della notizia. Non può essere riconosciuta neanche la verità putativa, in quanto i fatti divulgati sono stati appresi da una telefonata caratterizzata da ambiguità quanto alla fonte, al contenuto e alle modalità, resa da un soggetto non citato come teste, e inidonea a entrare nel processo come prova documentale o testimoniale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) turbamento creato nell'attore dalla pubblicazione della notizia, visto il ruolo pubblico ricoperto all'epoca dei fatti.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000

DOMANDA RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000, a carico di B.F..

7) Sent. 3302/2015 dell'11 febbraio 2015, C.P. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E..

FATTO. In data 24 settembre 2010, veniva pubblicato su “la Repubblica” un articolo nel quale all’attore era associata in qualità proprietario e direttore dell’Agenzia di Stampa “Il Velino” la pubblicazione di una notizia successivamente dichiarata artefatta. Il nucleo centrale dell’articolo riguardava una supposta “macchinazione” ordita da Berlusconi per eliminare politicamente un suo avversario e la pubblicazione da parte dell’attore di tale notizia falsa veniva inserito nel più ampio quadro di partecipazione di quest’ultimo ad una politica scorretta.

MOTIVAZIONE. Merita osservare che l’articolo non è incentrato sul ruolo di C.P. che viene citato erroneamente quale comproprietario e direttore de “Il Velino”. Il brano è diretto a svelare la “trama” ordita da Berlusconi, passando la vicenda della prima pubblicazione della notizia falsa da parte de “Il Velino” in secondo piano. Si rileva inoltre che lo stesso attore non ha avanzato nei confronti della testata giornalistica alcuna istanza di rettifica, che avrebbe eliminato ogni effetto sulla sua immagine derivante dall’errore commesso dall’autore dell’articolo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) danno generico derivante dalla propria notorietà; 2) autorevolezza dell’articolaista; 3) diffusione della testata utilizzata; 4) Mancanza di proposizione attorea di un’istanza di rettifica dell’articolo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000

8) Sent. 3828/2015 del 18 febbraio 2015, L.N. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., C.S., F.R., R.F..

FATTO. In data 28 giugno 2012, veniva pubblicato su “la Repubblica - Edizione Locale di Bari” un articolo a firma F.G. e R.F., dal titolo “*Gli scandali di Puglia. Affari e politica, le relazioni del boss*” e sottotitolato “*Labellarte puliva i soldi con D., ma faceva accordi con L.*”. Nell’articolo i giornalisti fornivano ai lettori notizie in ordine a rapporti tra Michele Labellarte, boss e imprenditore, qualificato come riciclatore del clan Parisi e l’attore.

MOTIVAZIONE. La domanda concernente i contenuti dell’articolo deve essere rigettata, risultando però la portata diffamatoria del titolo e del sottotitolo. Nel caso di specie il sottotitolo, letto insieme al titolo, induce il lettore a ritenere che il Labellarte, riciclatore dei proventi di attività illecite, avesse concluso accordi con L.N.. L’affermazione risulta difforme dal vero in quanto nelle richiamate indagini degli inquirenti sull’attività del Labellarte e dei suoi sodali, non si rinviene alcun cenno alla partecipazione del L.N. ad accordi con l’imprenditore colluso con la mafia. Il mancato rispetto dei principi della verità del fatto e della continenza impone

di ritenere che il titolo e il sottotitolo abbiano contenuto diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione del quotidiano; 2) pubblicazione nella cronaca locale nei territori del collegio elettorale di riferimento dell'attore 3) gravità del fatto evidenziato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 13.000, a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata invece rigettata.

9) Sent. 4738/2015 del 2 marzo 2015, D.P.E. c. Z.G.L..

FATTO. In data 6 giugno 2008, a seguito di un contrasto tra attore e convenuto in ordine a chi dovesse far parte della commissione di esame nella quale si sarebbe diplomata la signorina L.S., veniva pubblicato un commento sul sito web "myspace.com", sulla pagina personale di L.S., nel quale erano contenute, le seguenti espressioni rivolte all'attore "...*ma che vada in miniera, sta stronza, fetente, lei e tutti quei mediocri negati da Dio*".

MOTIVAZIONE. Le offese contenute nel commento sono univocamente rivolte contro l'attrice. Il tenore letterale volgare delle espressioni utilizzate, particolarmente rilevanti per il profilo professionale dell'attrice sono sicuramente lesive dell'onore e della reputazione. L'utilizzo del social network prova la sussistenza della consapevolezza che la frase giunga a conoscenza di più persone. Risulta quindi consumato il reato di diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) turbamento d'animo vissuto; 2) danno all'immagine professionale; 3) mezzo di diffusione utilizzato; 4) tempo in cui il commento è stato esposto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

10) Sent. 4920/2015 del 3 marzo 2015, S.U. c. R.A..

FATTO. Nel capitolo 17 di un libro pubblicato sul web dal convenuto, dal titolo "*Qui c'è qualcosa che non va! Nel nome dei padri, dei figli e degli spiriti saggi*", si riportava la dolorosa storia giudiziaria vissuta dall'autore, in relazione alla separazione dalla coniuge ed alla contesa tra i genitori in merito all'affidamento, alla collocazione ed alla frequentazione della figlia minorenni. Nella narrazione compariva un personaggio, dal nome inventato ma rievocativo del reale nome dell'attore, che aveva svolto il ruolo di consulente tecnico d'ufficio in detta vicenda giudiziaria.

MOTIVAZIONE. Nel narrare la propria vicenda personale l'autore si esprime spesso con toni satirici, che travalicano talvolta il limite del legittimo esercizio del diritto di critica e di satira, traducendosi in offese gratuite all'operato di soggetti, quali l'attore. In

riferimento all'operato di quest'ultimo l'autore affermava "*Capisci? La combriccola, l'inguacchio... diciamo lo schifo?*" insomma il CTU *senzacollo* era pure *senzafaccia*", accusando l'attore, anche in altri passaggi, di imperizia e di corruzione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarsa notorietà dell'attore; 2) danno morale soggettivo, patema d'animo del convenuto; 3) mancata allegazione di danno non patrimoniale oggettivo, ovvero di danno alla reputazione personale e professionale.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

11) Sent. 5127/2015 del 4 marzo 2015, M.V. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E. D.G..

FATTO. In data 24 settembre 2010, veniva pubblicato su "la Repubblica" un articolo a firma D.G., nel quale M.E. veniva descritto con le seguenti espressioni "*da sempre ritenuto pedina giornalistica dei servizi segreti e di manovre oscure e tossiche*", e "*lo si vede tra le quinte della stagione dei veleni che colpì alla fine degli anni ottanta Falcone e il Pool di Palermo*".

MOTIVAZIONE. Le espressioni riportate non rappresentano oggetto di legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica, in quanto non è rispettato il requisito della veridicità dei fatti narrati. Viene condannato inoltre il direttore del quotidiano, M.E., per omesso controllo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle affermazioni contenute nell'articolo; 2) autorevolezza dell'autore; 3) diffusione del quotidiano; 4) limitato spazio occupato dalle affermazioni lesive nel contesto dell'intero articolo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000. È stata rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza poiché in considerazione della natura del pregiudizio e del tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo il ristoro economico è integralmente compensativo del danno.

12) Sent. 6468/2015 del 27 marzo 2015, T.E. c. Editoriale Libero s.r.l., B.F., B.M..

FATTO. In data 24 febbraio 2012, veniva pubblicato sul sito internet "www.liberoquotidiano.it" un articolo a firma B.F., dal titolo "*T. travolta dai debiti: i guai della signora F.*". Nell'articolo il giornalista riferisce dell'intervenuta delibera di scioglimento dell'azienda immobiliare di proprietà della famiglia di T.E., a causa di perdite e debiti.

MOTIVAZIONE. Nel presente caso non può essere invocata l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica, data la man-

canza del requisito della verità della notizia. È accertato che T.E. non ha mai contratto debiti di alcun tipo, né in proprio né quale componente della società di proprietà della famiglia. Non sussiste inoltre un interesse pubblico alla divulgazione della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) violazione del dovere di controllo delle fonti; 3) mezzo di comunicazione utilizzato per commettere la diffamazione; 4) limitata diffusività del mezzo di comunicazione sul territorio nazionale; 5) eco delle notizie diffamatorie.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata rigettata a causa del tempo trascorso dalla pubblicazione.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500, a carico di F.B..

13) Sent. 7249/2015 del 1° aprile 2015, S.C. c. R.S., P.C..

FATTO. In data 16 febbraio 2009, l'avvocato R.S. inviava tramite fax all'avvocato P.C. delle missive relative alla proposta transattiva formulata da quest'ultima per conto della propria assistita RAS s.p.a. La corrispondenza riguardava la liquidazione del danno per un sinistro denunciato dalla cliente di R.S., di cui si occupava l'attore, giudice di pace, in qualità di liquidatore sinistri. Nelle lettere, R.S. esprimeva delle forti critiche nei confronti dell'attività esercitata dall'attore.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura oggettivamente diffamatoria delle affermazioni dell'attore. È esclusa invece la responsabilità dell'avvocato P.C., che in adempimento dei suoi doveri, ha trasmesso i fax ricevuti alla propria assistita RAS s.p.a.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata diffusività dei contenuti offensivi; 2) ristretta cerchia di persone destinatarie dei fax.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000.

14) Sent. 7308/2015 del 2 aprile 2015, T.L. c. Rai Radio-televisione Italiana s.p.a., P.R..

FATTO. In data 23 aprile 2005, nel corso della trasmissione televisiva "Un giorno in Pretura" in onda sul canale televisivo RaiTre, condotta dalla convenuta P.R., venivano trasmesse per intero le immagini del volto dell'attrice e le sue generalità, relative alla testimonianza resa nel processo a carico di Aral Gabriele. L'attrice, a seguito dell'episodio, inviava un telegramma alla redazione della trasmissione, con la diffida a non trasmettere in futuro la propria immagine. In data 7 gennaio 2012, nel corso

della medesima trasmissione, venivano nuovamente trasmesse le immagini dell'attrice per intero e senza l'adozione di accorgimenti tecnici che ne impedissero la riconoscibilità.

MOTIVAZIONE. La parte attrice ha fornito elementi gravi, precisi e concordanti dai quali può presumersi che non prestò alcun consenso alla ripresa televisiva della propria immagine nel processo a carico di Aral Gabriele. Di conseguenza, le condotte poste in essere dai convenuti costituiscono illegittime ingerenze che compromettono il diritto costituzionalmente garantito alla tutela della riservatezza dell'attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione nazionale della trasmissione; 2) reiterata diffusione a seguito della diffida dell'attrice; 3) grave stato di turbamento prodotto in capo all'attrice.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000 a carico dei convenuti in solido tra loro. I convenuti sono inoltre condannati ad astenersi dal riprodurre, con ogni mezzo, anche per fotogrammi o immagini parziali, l'immagine di T.L. resa nel processo a carico di Aral Gabriele.

15) Sent. 8031/2015 del 14 aprile 2015, T.E. c. T.Z.T.A..

FATTO. Nel corso del 2003, l'attrice, veniva nominata, in qualità di psicologa, CTU dal Tribunale di Roma in un procedimento di separazione personale. Tra i familiari dei coniugi T.E. provvedeva ad esaminare il nonno paterno della prole, odierno convenuto. Quest'ultimo in data 3 febbraio 2003, presentava una denuncia per falso nei confronti di T.E. Oltre alla denuncia penale, il convenuto presentava un esposto al consiglio dell'ordine degli psicologi, accusando T.E. di incapacità e di collusione con gli avvocati della controparte, chiedendone la radiazione dell'ordine. Sia il procedimento penale che quello disciplinare venivano archiviati.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'esposto presentato al consiglio dell'ordine degli psicologi è tale da travalicare i limiti della continenza e offendere la reputazione e la professionalità di T.E. La sentenza di primo grado n. 4754 dell'11 marzo 2009 (confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Roma n. 893/2010 e dalla sentenza n. 2633/2011 della Corte di Cassazione), nel dichiarare l'odierno convenuto colpevole del reato di diffamazione, lo ha condannato altresì a risarcire il danno, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la sua determinazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) entità del fatto, in relazione alla sua potenzialità offensiva; 2) durata dell'iter giudiziario che ne è conseguito (5 anni).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

16) Sent. 8181/2015 del 16 aprile 2015, S.O. c. T.G., L'Espresso s.p.a., H.D..

FATTO. In data 10 giugno 2010 veniva pubblicato sul settimanale L'Espresso un articolo, a firma di T.G. intitolato "A un notaio l'oscar dei furbi", nel quale, nel descrivere le numerose vicende giudiziarie che hanno visto protagonista il Notaio G.M., l'autore menzionava il nome difensore dello stesso notaio, S.O., con la seguente frase: "I legali di M., G.Q., C.B. e S.O (l'ex pm dei casi Eni-Petronim ed Enimont-Castellari, arrestato nel 1997 per corruzione)". L'attore lamentava quindi la violazione del diritto all'oblio facendo l'autore dell'articolo riferimento a fatti verificatisi 13 anni prima e privi di qualunque attinenza con i fatti narrati nell'articolo.

MOTIVAZIONE. Nel bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto alla riservatezza il giudice deve tener conto dell'essenzialità dell'informazione e dell'interesse pubblico delle notizie divulgate. Nel caso di specie, non risulta provato l'interesse effettivo ed attuale alle divulgazioni di fatti risalenti nel tempo relativi all'odierno attore, essendo il dato del tutto neutro rispetto alla vicenda di cronaca specificamente narrata nell'articolo. Mancando il requisito del diretto collegamento tra le risalenti vicende processuali dell'attore e i contenuti dell'articolo sussiste violazione del c.d. diritto all'oblio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) diffusione nazionale della testata giornalistica; 3) presenza della notizia in una parte limitata dell'articolo (una sola frase a pag. 59); 4) modesta gravità del fatto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000, a carico di T.G..

17) Sent. 8312 del 2015, I.G., c. C.G., C.M., R.D., N.P..

FATTO. A causa di alcuni articoli pubblicati nella rubrica dedicata alla "As Roma", l'attore veniva diffamato e denigrato da C.M e R.D. nel corso della trasmissione radiofonica "Te la do io Tokyo", edita dalla testata Radioincontro e diretta da C.G. Per tali condotte i convenuti venivano condannati dal Tribunale di Roma (sent. 11603/2005) al risarcimento del danno in favore dell'attore. Tali statuizioni civili venivano poi confermate dalla Corte di Appello (sent. 2252/2010). L'attore agiva dunque in giudizio per la quantificazione del danno non patrimoniale.

MOTIVAZIONE. Oggetto di giudizio è solamente la quantificazione del danno subito dall'attore, essendo l'illiceità delle dichiarazioni

rese dagli attori già accertata in sede penale. La domanda di risarcimento di danno patrimoniale non può essere accolta poiché l'attore, pur dichiarando di aver subito una lesione di carattere professionale, non ha dedotto né provato che dalla diffusione della trasmissione abbia subito un danno emergente e mancate occasioni di guadagno.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) modesta notorietà pubblica del danneggiato; 2) entità rilevante del fatto rispetto alla reputazione di un giornalista professionista; 3) diffusione in ambito locale della trasmissione radiofonica 4) diffusione delle dichiarazioni diffamatorie in altri contesti.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000. Non è accolta la domanda di riparazione pecuniaria poiché non applicabile ai reati commessi con il mezzo radio-televisivo.

18) Sent. 8351/2015 del 17 aprile 2015, Intersos c. M.M..

FATTO. Nel 2002 Intersos, organizzazione non governativa, veniva selezionata dall'UNFPA per la realizzazione di un progetto di ristrutturazione e risanamento di un ospedale in Afghanistan. Il 19 febbraio 2009, la testata giornalistica anglossassone "The Guardian" pubblicava sul proprio portale web un video intitolato "Where are Afghanistan missing millions?" in cui si commentava lo stato di degrado dell'ospedale, insinuando che Intersos avesse sottratto ingenti somme dal finanziamento ottenuto per il progetto. Il video veniva pubblicato anche sui portali web youtube, arcoiris Tv, e sul sito "Luogocomune", il cui responsabile era M.M. A seguito di diffida di Intersos indirizzata ai vari domini, il video veniva rimosso dal "The Guardian" e dalla piattaforma youtube, ma non da M.M. il quale invece pubblicava sul suo sito due articoli, dai titoli "Intersos respinge ogni accusa" e "Intersos tutto sdegno e niente arrosto" nei quali l'autore manifestava la volontà di mantenere il video sul suo sito e ribadiva i sospetti nutriti nei confronti della Ong.

MOTIVAZIONE. È necessario premettere che il video rappresenta un'inchiesta giornalistica con cui l'autore espone con taglio critico la situazione dell'ospedale di Kabul all'opinione pubblica. Al giornalismo di inchiesta deve essere riconosciuta ampia tutela ordinamentale, conformemente alla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, che si traduce in una meno rigorosa applicazione del criterio dell'attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell'interesse pubblico alla notizia e della continenza espositiva. Per quanto riguarda il video, il criterio della verità dei fatti quantomeno putativa, e il criterio della continenza espositiva sono rispettati. Per quanto attiene invece agli articoli pubblicati da M.M. si giunge a conclusione diversa. Le dichiarazioni volte ad ingenerare nel lettore il convincimento di un inter-

venuto accertamento di responsabilità per cattiva gestione dei fondi e l'utilizzo di espressioni denigratorie non rispettano i requisiti necessari per l'esercizio del diritto di critica. Al contenuto dell'articolo "Tutto sdegno, niente arrosto" è riconosciuta natura diffamante.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: La liquidazione del danno è rimessa, come richiesto dalla parte attrice, a separato giudizio.

19) Sent. 9663/2015 del 5 maggio 2015, A.P c. Editoriale il Fatto s.p.a., A.P, E.F..

FATTO. In data 4 settembre 2011, veniva pubblicato su "Il Fatto Quotidiano" un articolo intitolato "*I consigli preziosi dell'Ammiraglio Picchio*", correlato con l'articolo posto in prima pagina "*Anche i suoi ricatti li paghiamo noi*". Gli articoli in questione riguardavano una più complessa indagine che oltre all'attore coinvolgeva altri soggetti cui veniva attribuito un reato di estorsione ai danni di un noto politico. L'autore dell'articolo induceva dunque il lettore a ritenere un coinvolgimento dell'attore il tale vicenda.

MOTIVAZIONE. Si riconosce l'ipotesi diffamatoria in quanto l'autore dell'articolo non ha verificato l'attendibilità delle informazioni riportate, non potendosi invocare il diritto di critica in assenza del fondamentale requisito della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) particolare carica istituzionale dell'attore, 2) incidenza degli elementi diffamatori sulla sua persona e sulla sua attività.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000 in solido tra i convenuti; più pubblicazione della sentenza per due volte su "Il Fatto Quotidiano".

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per € 4.000, a carico di E.F.

20) Sent. 9661/2015 del 5 maggio 2015, D.P.A. c. D.D.M..

FATTO. In data 7 febbraio 2011, veniva pubblicata sul periodico in line Panorama.it un'intervista rilasciata da D.D.M. dal titolo "*D.P., il re sole dell'IDV*", intervista che aveva ad oggetto la recente pubblicazione di un libro a firma di D.D.M., dal titolo "Il colpo allo Stato. La legge è uguale per tutti, salvo alcuni". Il convenuto riferiva delle diffide inviate dall'attore per bloccare l'uscita dell'edizione come "forti pressioni esercitate da almeno un anno", accusandolo di "violenza privata, intimidazione e diffamazione". Nella chiosa dell'intervista affermava che a differenza di D.P.A., egli sarebbe solito onorare i propri debiti con le proprie risorse anziché "con i soldi degli inquisiti".

MOTIVAZIONE. Dall'analisi delle diffide inviate da D.P.A. emerge che le accuse di "forti pressioni" concretano non solo una rappresentazione oggettivamente offensiva, ma una vera e propria alterazione della realtà oggettiva, sì da non consentire di ricondurre quanto affermato dall'intervistato nell'alveo del diritto di critica. Altrettanto censurabile risulta la chiusura dell'intervista, contenente una palese allusione ad una sorta di vantaggio economico personale indebitamente conseguito dall'attore attraverso la propria attività di Pubblico Ministero, essendo anch'essa priva di riscontro. Non è dunque rispettato il fondamentale requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle affermazioni rese; 2) autorevolezza del veicolo mediatico utilizzato; 3) notorietà del personaggio diffamato; 4) sofferenza personale connessa alle offese ricevute; 2) lesione dell'onore e della reputazione dell'attore nel contesto sociale e professionale di appartenenza.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000.

21) Sent. 9883/2015 del 7 maggio 2015, A.D.P. c. V.S..

FATTO. In data 7 agosto 2012, durante la trasmissione televisiva "Quinta colonna" andata in onda su Canale 5, il convenuto riferiva dichiarazioni denigratorie nei confronti dell'attore, accusandolo di aver distratto fondi pubblici, destinati al suo partito per attività politiche, a fini arricchimento personale.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni va desunta dalla mancanza del requisito della verità dei fatti narrati. In assenza di tale elemento, le dichiarazioni non possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di critica politica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato e del convenuto; 2) entità del fatto rispetto alla reputazione dell'uomo politico nell'ambiente; 3) qualità e diffusione nazionale della trasmissione che ospitava il convenuto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è respinta in quanto il risarcimento pecuniario appare sufficiente al pieno ristoro del pregiudizio subito.

22) Sent. 10050/2015 del 9 maggio 2015, A.M. c. A.G, D.L., A.M.E, A.L., A.S., A.S..

FATTO. Nel corso del 1999, A.G. riferendosi alla testimonianza resa dall'attore durante il processo presso il Tribunale di Palermo, che vedeva imputato A.G. per suoi presunti legami con la mafia, lo descriveva come "pazzo" e "falso teste". Tali dichiarazioni offensive venivano quindi diffuse in breve sequenza tempo-

rale attraverso vari canali di informazione (stampa, televisione, radio). In seguito al decesso di A.G. ed alla conseguente interruzione del giudizio, l'attore provvedeva a rituale riassunzione nei riguardi degli eredi D.L., A.M.E, A.L., A.S., A.S..

MOTIVAZIONE. Le affermazioni rese da A.G. sono false, non essendoci alcun elemento desumibile dagli atti del processo del 1999 tale da indurlo al convincimento che A.M. avesse consapevolmente inteso rendere dichiarazioni testimoniali false. Inoltre, è da sottolineare che le espressioni usate nei riguardi del diffamato appaiono particolarmente violente e sprezzanti, ed in parte non risultano pertinenti rispetto all'oggetto della questione, bensì del tutto gratuite. Tali dichiarazioni arrecano un danno all'attore non solo sul piano personale ma anche su quello della sua reputazione in ambito lavorativo, in quanto accusato di aver commesso un reato contro l'amministrazione della giustizia, e per questo tacciato di inidoneità rispetto alle funzioni giudiziarie da lui esercitate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) fama e notevole autorevolezza dell'autore delle dichiarazioni; 2) ampia risonanza mediatica dei canali di informazione attraverso cui le dichiarazioni offensive sono state diffuse; 3) notorietà della persona offesa; 4) gravità dell'accusa.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 70.000 (convenuti condannati in ragione delle rispettive quote ereditarie).

23) Sent. 10089/2015 del 9 maggio 2015, Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (IMAIE) c. Associazione autori e artisti (IPAA).

FATTO. Il Nuovo Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori (Nuovo IMAIE) conveniva in giudizio l'Associazione autori e artisti (IPAA), associazione sindacale dei lavoratori dello spettacolo, contestando il contenuto diffamatorio degli articoli da quest'ultima pubblicati sul suo sito internet www.ipaa.it. In tali articoli l'associazione convenuta tacciava di inefficienza ed inadeguatezza il sistema di calcolo ed erogazione dei compensi di Nuovo IMAIE.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dei contenuti diffusi dalla IPAA è riconducibile alla attribuzione al Nuovo IMAIE di notizie non veritiere in ordine al sistema di calcolo dei passaggi cui ancorare i compensi degli artisti, evidenziata l'inaffidabilità della parte attrice in un sistema che si apriva alla liberalizzazione con presumibili ricadute negative in termini di generale credibilità ed efficienza dell'ente.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione delle notizie; 2) limitato numero di associati della parte convenuta.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.500. È accolta la domanda di rimozione dei contenuti dal sito internet della parte convenuta in quanto indispensabile a limitare gli effetti pregiudizievoli. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza per il tempo trascorso dalla condotta illecita. Non è accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale poiché non è stato provato dalla parte attrice.

24) Sent. 10311/2015 del 12 maggio 2015, A.D.P, M.S. c. S.V..

FATTO. In data 13 ottobre 2011, su “Radio24” veniva mandata in onda nel corso della trasmissione radiofonica “La Zanzara”, un’intervista nel corso della quale interveniva anche il convenuto che rendeva dichiarazioni diffamatorie riguardanti le parti attrici. Nello specifico, si criticava la gestione irregolare e l’appropriazione indebita di fondi pubblici. Veniva inoltre denunciata la presunta relazione sentimentale fra le parti attrici che avrebbe favorito l’ascesa politica di M.S..

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni rese dal convenuto devono essere considerate diffamatorie poiché non rispettano il principio della verità dei fatti. La portata diffamatoria di tali affermazioni emerge tanto più ove si consideri che sono state rese successivamente all’adozione di provvedimenti giudiziari che avevano escluso la verità dei fatti addebitati alle parti attrici. Il diritto di cronaca e di critica non risulta lecitamente esercitato per la mancanza di prova, anche presuntiva, del rispetto del limite, fondamentale della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell’offesa, sia professionale che personale 2) diffusività delle dichiarazioni (reperibili su internet), 3) autorevolezza del convenuto, posizione sociale delle parti attrici.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000, di cui € 25.000 per ciascun attore.

25) Sent. 10304/2015 del 12 maggio 2015, D.C. c. S.P..

FATTO. In data 8 luglio 2006, il convenuto presentava querela al Tribunale di Perugia sostenendo il coinvolgimento dell’attore in una vicenda giudiziaria, risalente al 2002 e archiviata dal p.m., che aveva coinvolto il figlio dello stesso. In data 4 giugno 2010, inoltre, presentava una memoria in opposizione alla richiesta di archiviazione del p.m. perugino. Mediante tali atti, il convenuto richiedeva espressamente l’apertura delle indagini a carico dell’attore per fatti penalmente rilevanti, integranti i reati di concorso nelle minacce telefoniche e di illecita interferenza nella vita

privata, che sapeva esser stati commessi esclusivamente dal figlio di quest'ultimo.

MOTIVAZIONE. Il carattere calunnioso della denuncia e della successiva memoria si evince dalla falsità dei fatti imputati all'attore e dalla consapevolezza di S.P. dell'estraneità dell'attore rispetto ai fatti commessi dal figlio. La querela e la successiva memoria presentate dal convenuto cagionano un danno morale all'immagine e alla reputazione dell'attore per essere stato quest'ultimo falsamente accusato di reati da cui era completamente estraneo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa legata alla falsità delle accuse rivolte al danneggiato; 2) rilevanza del fatto rispetto al prestigio ed alla credibilità del danneggiato in virtù della funzione di Magistrato da lui esercitata.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.000.

26) Sent. 10677/2015 del 15 maggio 2015, A.D.P c. Soc. Europea di Edizioni s.p.a., V.F., G.M.C..

FATTO. In data 19 gennaio 2010, "Il Giornale" pubblicava un articolo dal titolo "*Mafia, D.P. si "dimenticò" di indagare sugli appalti del nord*" anticipato da una foto dell'attore in prima pagina con il titolo "I misteri dell'ex Pm" "*Quando D.P si dimenticò di indagare*". Dall'articolo emergeva che l'omissione di indagini sul sistema di spartizione degli appalti risalente al periodo in cui l'attore ricopriva il ruolo di p.m., era segno della collusione di quest'ultimo con la mafia. Veniva inoltre denunciato il suo collegamento con i servizi segreti italiani e americani.

MOTIVAZIONE. Il contenuto diffamatorio degli articoli deve essere desunto dalla violazione dei parametri della verità e della contenenza espositiva. Particolare valore denigrante assumono i titoli e i sottotitoli posti a corredo della pubblicazione che, fortemente suggestivi sul coinvolgimento dell'attore in attività mafiose, rendono evidente lo scopo diffamante della redazione del quotidiano, oltre che dell'autore dell'articolo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa, 2) notorietà dell'attore, 3) risalto dato alle notizie pubblicate dal quotidiano (pubblicazione dell'articolo in prima pagina), 4) limitata diffusione del quotidiano nel territorio nazionale, 5) modalità indirette della diffamazione, 6) limitata cerchia di lettori.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000 in solido tra parti convenute.

RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 8.000, irrogata al giornalista autore dell'articolo e al direttore responsabile del quotidiano in solido tra loro (domanda di pubblicazione sentenza non accolta a causa del tempo trascorso dall'evento dannoso).

27) Sent. 10687/2015 del 15 maggio 2015, B.T c. Ryanair Ltd.

FATTO. In data 11 febbraio 2008, compariva contemporaneamente su più quotidiani tra cui “Il Corriere della sera” e “Il Messaggero” un inserto pubblicitario umoristico e satirico della Compagnia aerea Ryanair, nel quale veniva ritratta l’immagine dell’attore senza che quest’ultimo avesse dato il suo consenso.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione della foto, avvenuta senza il consenso dell’interessato, è lesiva del diritto all’immagine. Lo sfruttamento a fini commerciali di un’immagine richiede in ogni circostanza il necessario consenso del soggetto ritratto, per evitare che la compagnia che esegue la campagna pubblicitaria sfrutti l’altrui notorietà, provocando una svalutazione della persona nota.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della campagna pubblicitaria su quotidiani a tiratura nazionale e cartelloni pubblicitari nelle prossimità degli aeroporti di Ciampino e Fiumicino; 3) diffusione dell’immagine su internet; 2) scarsa notorietà dell’attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000.

28) Sent. 11348/2015 del 23 maggio 2015, O.D. c. T.E..

FATTO. Nei primi mesi del 2013, la convenuta inviava per sms e pubblicava sul social network facebook dei commenti offensivi concernenti il presunto furto di denaro che l’attrice avrebbe commesso a suoi danni nel corso di una crociera. I messaggi qualificavano l’attrice come “ladra”, “pezzente”, “morta di fame”.

MOTIVAZIONE. I contenuti hanno contenuto gratuitamente e reiteratamente ingiurioso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarsa diffusione dei contenuti diffamatori.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.500.

29) Sent. 11429/2015 del 25 maggio 2015, A.D.P. c. V.F. e Società Europea di Edizioni s.p.a..

FATTO. In data 7 febbraio 2010, sul quotidiano “il Giornale” veniva pubblicato un articolo dal titolo “*La Gola profonda, L’ex parlamentare “pentito” quante ombre sui fondi pubblici*”. L’articolo aveva come contenuto fondamentale le dichiarazioni di un membro del parlamento inerenti alla gestione da parte di A.D.P. di ingenti somme di denaro di finanziamento pubblico e rimborsi elettorali destinate al suo partito. Si insinuava che dette somme avessero avuto una destinazione non controllata, nient’affatto

trasparente, e riconducibile esclusivamente ad una gestione personalistica di A.D.P. e della sua famiglia.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dell'articolo va desunta dalla mancata dimostrazione della veridicità dei fatti, in esso riportati come certi. Accertato il suo contenuto diffamatorio ed essendo rimasto anonimo sia il giornalista che la sua fonte, residua la responsabilità del direttore del quotidiano. Tale responsabilità deriva dall'obbligo, posto in capo a quest'ultimo, di svolgere un'attività di vigilanza "ex post" sui contenuti degli articoli che per scelta editoriale siano rimasti anonimi, attività che implica la verifica della verità dei fatti e dell'attendibilità delle fonti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) intensità della lesione; 2) idoneità a ledere l'onore personale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: non accolta poiché la sanzione in questione può essere comminata solo all'autore materiale dell'illecito, che in questo processo non è stato citato in quanto rimasto anonimo.

30) Sent. 1298/2015 del 15 giugno 2015, A.D.P c. M.D.D..

FATTO. In data 11 giugno 2010, nel quotidiano "*Il Riformista*" veniva pubblicato un articolo intitolato "*Vi racconto chi è il vero Tonino*" contenente un'intervista rilasciata dal convenuto. Nell'intervista il convenuto suggestionava il lettore mettendo in dubbio la correttezza dell'attore in qualità di organo della magistratura per fatti risalenti agli anni '90, e in qualità di politico accusandolo di distrazione di risorse pubbliche e a fini privati.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni deve essere desunta dalla mancanza del requisito della veridicità dei fatti riportati. Gli altri due elementi individuati dalla giurisprudenza come integranti il diritto di cronaca, quali il criterio di pertinenza e il criterio di continenza sono invece soddisfatti. L'allegazione attorea di prove documentali, tra cui sentenze che accertano la non veridicità dei fatti, permette di riconoscere gli elementi integranti il reato di diffamazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto, 2) particolare diffusività del mezzo di diffusione dell'informazione, 3) contesto sociale in cui è inserita la persona offesa, 4) capacità economica del diffamante.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per € 3.000.

31) Sent. 13035/2015 del 15 giugno 2015, C.G. c. Il Fatto Quotidiano, N.S., A.P., G.H.P..

FATTO. In data 12 e 14 dicembre 2011, venivano pubblicati sul quotidiano “*Il Fatto Quotidiano*”, online ed in formato cartaceo, due articoli dai rispettivi titoli “*Moglie, cognata, cognato della moglie, nipote, e tata della famiglia: in Rai è famiglia Comanducci*” e “*Comanducci Style dalla moglie alla tata quanti parenti in Rai*” a firma N.S. L’autrice accusava l’attore di aver assicurato indebitamente ad una serie di membri della sua famiglia prestigiose carriere all’interno dell’azienda RAI, dove costui rivestiva il ruolo di vice-direttore generale.

MOTIVAZIONE. Si riconosce fattispecie diffamatoria poiché l’articolo non rispetta i noti criteri della continenza e della prudente valutazione delle fonti nella misura in cui indica con apparente incontestabile certezza l’indebita opera dell’attore nel favorire membri della propria famiglia, a scapito della Rai. In tal modo è stato squalificato al contempo il ruolo dell’attore e la sua attività professionale all’interno della Rai. Sono pertanto integrati i profili del reato di diffamazione per mezzo della stampa e di esso rispondono per il risarcimento del danno, congiuntamente all’articlista, i direttori delle due testate giornalistiche, per l’evidente omissione del controllo sul contenuto dell’articolo e sulla sua valenza diffamatoria, nonché l’editore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione del quotidiano; 2) intensità dell’offesa.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. Accolta la domanda di pubblicazione della sentenza. È disposto che il dispositivo della sentenza sia pubblicato per due volte sui quotidiani “*la Repubblica*” e “*Corriere della Sera*” a spese dei convenuti e sul sito internet del “*Il Fatto Quotidiano*” a cura dell’attore e gratuitamente.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 5000, a carico della giornalista N.S..

32) Sent. 14847/2015 del 7 luglio 2015, B.E. c. Il Messaggero s.p.a., Leggo s.p.a., N.R., L.G, P.L, F.C, Emmevi Photo s.n.c, Milestone Media s.r.l..

FATTO. In data 8 ottobre 2010, venivano pubblicati sul quotidiano “*Il Messaggero*”, sul quotidiano “*Leggo*” nonché sulla pagina internet www.leggo.it, articoli concernenti una vicenda di infanticidio e di tentato suicidio. Tutti i pezzi risultavano corredati della medesima fotografia della parte attrice, inserita per un errore legato alla omonimia dell’attrice con l’autrice del delitto riportato nella notizia. L’attrice domandava il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti, nei confronti dei giornalisti, dei

direttori responsabili delle testate e delle editrici. I giornali convenuti inoltre chiamavano in causa le agenzie fotografiche da cui avevano acquistato la fotografia pubblicata affinché fosse accertata la loro responsabilità.

MOTIVAZIONE. La domanda di chiamata in causa delle agenzie fotografiche non è stata accolta poiché le testate giornalistiche hanno l'onere di effettuare autonomamente tutte le verifiche di veridicità delle notizie e attendibilità delle fonti. Deve ritenersi che la decisione de "Il Messaggero" e di "Leggo" di pubblicare l'immagine dell'attrice senza effettuare le doverose verifiche, interrompa il nesso di causalità tra quella vendita e la pubblicazione. È inoltre infondata la domanda di risarcimento nei confronti degli autori degli articoli, i quali non partecipano alla scelta delle fotografie. Si riconosce la portata offensiva della pubblicazione della fotografia e la relativa responsabilità è attribuita ai due giornali e ai rispettivi direttori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarsa notorietà della parte attrice, 2) limitata accessibilità e divulgazione dell'immagine, 3) difetto di allegazione di altri pregiudizi oltre alla sofferenza morale, 4) pubblicazione della stessa immagine di carattere difamatorio già avvenuta prima della diffusione degli articoli.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico dei convenuti "Il Messaggero" e del suo direttore, in solido tra loro, e con ulteriori € 10.000,00 a carico dei convenuti "Leggo" e del suo direttore, anch'essi in solido tra le parti. Domanda di pubblicazione della sentenza respinta a causa del tempo trascorso dai fatti e della natura del danno.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: non accolta poiché tale sanzione civile può essere irrogata solo all'autore materiale del fatto. Non essendo i giornalisti responsabili per le foto accostate agli articoli e non riconoscendosi un'ipotesi di concorso dei direttori dei giornali, la sanzione non può essere irrogata.

33) Sent. 14846/2015 del 7 luglio 2015, P.F. c. Società Europea di edizioni s.p.a, S.A., C.F..

FATTO. In data 9 marzo 2013, veniva pubblicato un articolo sul quotidiano "Il Giornale" dal titolo "*Spariti 20 Pc, Rissa Tra Le Amazzoni Di Fli*", dal sottotitolo "*Volano gli stracci fra M. e P.F. Partito in rosso per un milione: Bocchino è il garante del debito*". Nell'articolo si insinuava che l'attrice si fosse illecitamente appropriata di un considerevole numero di apparecchiature informatiche, in particolare di venti computer, ai danni del suo partito politico di appartenenza.

MOTIVAZIONE. Il diritto di cronaca non risulta lecitamente eser-

citato per la mancanza di prova, anche presuntiva, del rispetto del limite fondamentale, della verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) turbamento creato nell'attrice dalla pubblicazione della notizia; 2) ruolo pubblico ricoperto all'epoca dei fatti; 3) diffusività del quotidiano; 4) notizia ripresa da altre fonti.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza a causa del tempo trascorso dall'evento dannoso.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000 a carico di C.F..

34) Sent. 15089/2015 del 9 luglio 2015, D.P.A. c. M.S..

FATTO. In data 7 novembre 2012, M.S. condivideva sulla home page del suo profilo ufficiale del social network Facebook un post pubblico dal titolo "*Clerici, malore in diretta alla Prova del cuoco: « Scusate, ho una colica »*", alludendo al fatto che i consigli di D.P.A., se seguiti, provocherebbero malori.

MOTIVAZIONE. Il commento diretto in modo esplicito nei confronti dell'attore è lesivo della sua reputazione professionale, considerando che l'attività professionale di D.P.A. è proprio legata al fornire "consigli" e indicazioni in materia di alimentazione e salute. La modalità "pubblica" di condivisione del post, che lo rende accessibile a tutti, è indice dell'intento diffamatorio dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'accusa mossa; 2) personalità del soggetto offeso ed incidenza dell'accusa sullo stesso; 3) diffusione su mezzo di informazione con ampio bacino di utenza.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

35) Sent. 15081 del 9 luglio 2015, D.M.C c. Edizioni Riformiste s.c., R.A., C.S..

FATTO. In data 2 aprile 2011, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Riformista" un articolo intitolato "*Dieci ragazze per lui non possono bastare*" riguardante gli sviluppi dell'inchiesta relativa al c.d. "caso Ruby". Nel corpo dell'articolo veniva citato il nome dell'attrice, inducendo il lettore a ritenere il suo coinvolgimento nella vicenda.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio dell'articolo poiché non viene rispettato il requisito della verità dei fatti narrati. Un'accurata ricerca da parte dell'autore dell'articolo avrebbe rivelato che le ultime notizie relative all'inchiesta relativa

al “caso Ruby” avevano escluso il coinvolgimento dell’attrice nella vicenda.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: scarsa rilevanza dell’offesa alla reputazione rispetto al range risarcitorio previsto dai sistemi tabellari del Tribunale di Milano per eventi luttuosi.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000, non è stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché il danno si considera interamente ristorato con il risarcimento.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico dell’autore dell’articolo e del direttore responsabile del quotidiano.

36) Sent. 15091/2015 del 9 luglio 2015, C.E. c. M.F..

FATTO. In data 9 febbraio 2011, nel corso di una discussione cui partecipavano diverse persone, la parte convenuta rivolgeva alla parte attrice espressioni offensive, alludendo a “una corrotta connivenza con le autoscuole e le agenzie addette alle pratiche automobilistiche”. Tali affermazioni venivano ripetute da M.F. nelle mail inviate all’ordine dei medici e al dirigente USL, nelle quali venivano ribadite le accuse di “collusione” con le agenzie automobilistiche e di non ottemperanza ai doveri dell’ufficio.

MOTIVAZIONE. Risulta provato che il convenuto abbia posto in essere una condotta prima ingiuriosa e poi diffamatoria. In occasione dell’episodio occorso in data 9 febbraio 2011, il convenuto rivolgeva alla parte offesa espressioni inequivocabilmente offensive dell’onore e del decoro, intesi quale complesso delle qualità morali della persona e delle condizioni che ne determinano il valore sociale, integrando l’elemento materiale del reato di ingiuria. La reiterata condotta lesiva tramite l’invio di mail all’ordine dei medici ed al dirigente USL integra l’elemento oggettivo del reato di diffamazione. Sotto il profilo soggettivo, il dolo è provato dalla consapevolezza di offendere l’altrui reputazione e decoro. Costituendo l’onore e la reputazione diritti della persona costituzionalmente garantiti, la loro lesione è suscettibile di risarcimento quale danno non patrimoniale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell’accusa mossa; 2) personalità del soggetto offeso ed incidenza dell’accusa sullo stesso; 3) bacino di utenza del mezzo di informazione.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

37) Sent. 15173/2015 del 10 luglio 2015, D.P.A c. M.C.P., P.A..

FATTO. In data 20 settembre 2010, veniva pubblicato sul blog

“retelevante”, con il nickname “Otras” (riconducibile a P.A.) e apparentemente a firma di M.C.P., un articolo intitolato “Ecco perché M.C.P è “scappata” dall’IDV! Lei è una persona “seria” e non vuole grane!!!”. Nell’articolo si imputava all’attore, D.P.A., l’acquisto a titolo personale, e attraverso manovre illecite, di immobili con denaro proveniente dai rimborsi elettorali. Pochi giorni dopo la pubblicazione dell’articolo, M.C.P. smentiva ad un giornalista del “Il Secolo XIX” le dichiarazioni ivi contenute, affermando la sua estraneità alla stesura dello stesso.

MOTIVAZIONE. Al contenuto dell’articolo va riconosciuta natura diffamatoria poiché non è rispettato il requisito della verità dei fatti narrati, essendo accertata la falsità di molteplici informazioni ivi contenute. Inoltre, il limite della continenza espositiva risulta violato poiché le informazioni sono riportate a mezzo di insinuazioni ed usando una terminologia offensiva. Si rileva inoltre che il testo è redatto in modo da rendere ambigua la sua paternità con il risultato di amplificare il risalto delle notizie, in apparenza provenienti da M.C.P. Si esclude il coinvolgimento di M.C.P, avvalorato dalle dichiarazioni rilasciate a “Il Secolo XIX”, dovendosi riconoscere solo la responsabilità di P.A..

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione dell’articolo, 2) entità dell’offesa subita, 3) qualità personali e condizioni sociali dell’offeso.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché il danno si considera interamente ristorato con il risarcimento.

38) Sent. 15168/2015 del 10 luglio 2015, S.V. c. P.M.B., Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., E.M..

FATTO. In data 21 giugno 2008, venivano pubblicati due articoli, uno sull’edizione cartacea del quotidiano “la Repubblica”, dal titolo “*Faremo cacciare quei poliziotti di Perugia*” e l’altro su quella on-line dal titolo “*Indagati i familiari di S. Volevano manipolare le indagini*”. In tali articoli si alludeva all’intenzione di S.V. di sfruttare le proprie conoscenze politiche per poter indirizzare le indagini a carico del fratello. Tali affermazioni sarebbero state fatte nel corso di una conversazione telefonica con il padre, che veniva intercettata.

MOTIVAZIONE. Il contenuto diffamatorio dell’articolo deve desumersi dal mancato rispetto del requisito della verità dei fatti. Le informazioni riportate non sono suffragate da corrispondenti atti di indagine. Le affermazioni attribuite all’attrice non emergono da alcuna intercettazione. Risulta invece rispettato il criterio della contenenza espositiva, avendo il giornalista un linguaggio

corretto e privo di espressioni offensive o gratuitamente denigratorie.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) natura del fatto falsamente attribuito alla parte lesa; 2) violazione del dovere di controllo delle fonti; 3) diffusività del mezzo di comunicazione utilizzato; 4) esposizione mediatica della parte attrice legata alla vicenda mediatica che coinvolgeva il fratello.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza a causa del tempo trascorso dalla pubblicazione.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500, sanzione a carico dell'autore dell'articolo P.M.B..

39) Sent. 13040/2015 del 15 luglio 2015, A.D.P c. V.S..

FATTO. In data 22 giugno 2012, veniva trasmessa su RAI 3 una puntata del programma televisivo "Agorà" nella quale gli ospiti si confrontavano sul tema dei costi della politica. Nel corso della puntata prendeva la parola il convenuto rendendo dichiarazioni relative all'utilizzo da parte dell'attore, politico già magistrato, di risorse pubbliche per l'acquisto di beni personali. Veniva inoltre denunciata la creazione di un'associazione a gestione familiare per l'utilizzo di tale denaro pubblico.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni del convenuto va desunta dalla mancata dimostrazione della veridicità dei fatti da lui stesso riportati e dalla consapevolezza dell'attore della non veridicità di tali fatti. Le affermazioni effettuate conducono ad una completa distorsione dell'immagine e della reputazione dell'attore e non possono ascrivarsi all'esercizio del diritto di critica, poiché travalicano il principio di continenza risolvendosi in un'aggressione personale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) particolare gravità dell'offesa, 2) autorevolezza della trasmissione e indice degli ascolti, 3) carattere nazionale della rete televisiva, 4) lesione permanente alla reputazione (reperibilità delle affermazioni diffamatore sul sito internet della Rai), 5) posizione sociale del diffamato, 6) autorevolezza del soggetto diffamante e reiterazione delle accuse anche in altre sedi.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000.

40) Sent. 16740/2015 del 29 luglio 2015, A.D.P c. D.D.M, Edizioni SI s.r.l., A.F, A.G, D.P.M..

FATTO. Nel mese di gennaio 2011, la casa editrice "Edizioni SI s.r.l." pubblicava il libro dal titolo "Il "colpo" allo stato — da

mani pulite a mani libere” avviandone la distribuzione a partire dal 7 febbraio 2011, data in cui l’autore del libro rilasciava un’intervista alla rivista online Panorama.it, rendendo dichiarazioni lesive della reputazione dell’attore. Il libro veniva pubblicato in allegato alla rivista quindicinale “SI”. Prima della pubblicazione, l’attore inviava documentazione giudiziaria a dimostrazione della falsità delle ricostruzioni contenute nel libro. In particolare, dal testo emergeva il collegamento dell’attore con i servizi segreti, informazione che risultava smentita da una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Milano (n. 688/96) di cui lo stesso autore del libro era a conoscenza. L’attore avanzava una domanda di risarcimento dei danni alla reputazione nei confronti dell’autore del libro, dell’editore e dei suoi rappresentanti legali e una domanda nei confronti di D.P.M. concernente il contenuto di un’intervista avente carattere diffamatorio, rilasciata all’autore del libro e ivi inserita.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni contenute nel libro hanno natura diffamatoria poiché non rispettano il requisito della verità dei fatti narrati e esorbitano il limite della continenza espositiva, in quanto vengono utilizzate parole intrinsecamente offensive e lesive della reputazione dell’attore. La verità dei fatti non è stata opportunamente verificata dall’autore del libro, essendo già esistenti al momento della sua pubblicazione delle sentenze passate in giudicato di accertamento della falsità di tali fatti, sentenze di cui per di più lo stesso autore era a conoscenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto, 2) elemento soggettivo dell’offesa (consapevolezza della non veridicità delle informazioni diffuse), 3) limitata diffusione del libro, 4) contenuto diffamatorio limitato ad alcune porzioni del testo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000 in solido tra le parti convenute D.D.M, Edizioni SI s.r.l., A.F, A.G.; più € 8.000 a carico del solo D.P.M. I convenuti Edizioni SI s.r.l., A.F, A.G sono stati condannati in solido alla pubblicazione della sentenza nel quindicinale “SI” per tre volte (non è stata accolta invece la domanda di pubblicazione della sentenza in altri giornali). La domanda di disporre il ritiro immediato del libro non è stata accolta poiché i contenuti diffamatori sono relativi ad una porzione minima del testo complessivo.

RIPARAZIONE PECUNIARIA: accolta per € 10.000, irrogata all’autore del libro.

41) Sent. 16742/2015 del 29 luglio 2015, L.P.G. c. Società Editrice Multimediale S.r.l., D.M., B.M..

FATTO. In data 9 gennaio 2010, veniva pubblicato sul portale “blitzquotidiano.it” a firma D.M. un brano che insinuava il

coinvolgimento di L.P.G. nel sistema di “policy maker”, dedito ad assunzione di personale all’esito di procedimenti illegittimi. Inoltre, parlando di aziende “governate da opachi ragionieri delle marchette” l’autore evocava anche scenari di vera e propria corruzione.

MOTIVAZIONE. Il brano deve ritenersi eccedente i limiti del diritto di critica, in quanto non giustifica in alcun modo la valutazione negativa dell’attore. Il brano non rispetta il requisito della veridicità dei fatti narrati e viola il criterio della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell’offesa arrecata; 2) entità della sofferenza morale subita dal danneggiato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico di D.M. e Società Editrice Multimediale s.r.l. Le domande nei confronti di B.M. sono invece rigettate poiché non può applicarsi l’art. 57 della legge sulla stampa in punto di responsabilità del direttore, in quanto si tratta di pubblicazione online. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza.

42) Sent. 16750/2015 del 29 luglio 2015, Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma c. G.R..

FATTO. L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma agiva in giudizio nei confronti di G.R. poiché quest’ultimo aveva proposto alla Regione Lazio domanda di inclusione nella graduatoria di medicina generale corredata da un certificato di iscrizione all’Ordine contraffatto. In data 18 aprile 2007, il Tribunale di Roma, sez. II penale, “condannava il Sig. Renato Gratta a sei mesi di reclusione”, a seguito di patteggiamento, per avere contraffatto i certificati di iscrizione all’Ordine e di laurea, nonché per il reato di cui falsa attestazione, in quanto nella domanda alla Regione Lazio dichiarava falsamente di essere medico chirurgo iscritto all’Ordine Provinciale di Roma.

MOTIVAZIONE. Fondamentale compito di un ordine professionale è quello della tenuta dell’albo professionale le cui risultanze devono rispondere a criteri di esattezza, precisione e trasparenza a tutela della sua credibilità, sia nei confronti degli associati sia dell’intera collettività. Quest’ultima deve poter contare sulla affidabilità dei dati circa l’iscrizione all’albo di ogni singolo professionista. Una falsa iscrizione circa la legittimazione all’esercizio della professione di un singolo appartenente è idonea a minare la fiducia dell’ordine che ha diritto di far valere il danno alla sua reputazione e all’immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del comportamento del convenuto; 2) diffusione degli interessi protetti; 3) diminuzione della considerazione dell’ente tra gli associati e il pubblico.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000. Non è accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale poiché l'attore non ha fornito prova dell'effettivo esercizio dell'attività professionale del convenuto.

43) Sent. 16741/2015 del 29 luglio 2015, V.G.E. c. Società Editrice Multimediale s.r.l, D.M., B.M..

FATTO. In data 9 gennaio 2010, veniva pubblicato sul portale "blitzquotidiano.it" a firma D.M. un brano che insinuava il coinvolgimento di V.G.E. nel sistema di "policy maker", dedito ad assunzione di personale all'esito di procedimenti illegittimi. Nel testo, parlando di aziende "governate da opachi ragionieri delle marchette" l'autore evocava anche scenari di vera e propria corruzione.

MOTIVAZIONE. Far riferimento all'elezione dell'attore quale presidente dell'azienda regionale come fatto che "non ha rappresentato certamente un elemento di innovazione" induce il lettore a ritenere il collegamento di quest'ultimo con il sistema di "policy maker", descritto nella prima parte dell'articolo. Nell'ambito di tale sistema vengono ipotizzati anche veri e propri illeciti, penalmente rilevanti. Pertanto, tale espressione eccede i limiti del diritto di critica e deve essere considerata diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa arrecata; 2) entità della sofferenza morale subita dal danneggiato.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico di D.M e Società Editrice Multimediale s.r.l. in solido tra loro.

44) Sent. 16877/2015 del 30 luglio 2015, C.M. c. V.F..

FATTO. Nel 2008, la convenuta pubblicava nel proprio blog un post offensivo nei confronti dell'attrice. Si riportava che quest'ultima, definita con un'espressione volgare ed offensiva, all'epoca assessore del Comune di Roma, aveva utilizzato denaro pubblico per scopi personali. All'epoca dei fatti una sentenza penale di condanna (sentenza n. 7938 del 31.3.2011, irrevocabile il 6.7.2011) aveva già accertato il reato di diffamazione commesso a mezzo internet a carico della convenuta. Quest'ultima presentava domanda riconvenzionale invocando la natura diffamatoria della pubblicazione di tale sentenza di condanna sul sito internet dell'attrice.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni va desunta dal mancato rispetto del criterio della verità e della continenza espositiva. Nei contenuti pubblicati sul blog si attribuiscono alla parte attrice condotte false, lesive della sua dignità e dell'onore personale e professionale, accompagnate da espressioni e

toni offensivi. Non deve accogliersi la domanda riconvenzionale promossa dalla convenuta poiché l'attrice si è limitata a condividere informazioni vere.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica della persona danneggiata; 2) entità del fatto rispetto alla reputazione politica della persona danneggiata. 3) limitato arco temporale di diffusione dei contenuti diffamatori (rimossi dopo 3 giorni dalla convenuta stessa).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

45) Sent. 16769/2015 del 30 luglio 2015, D.P.A. c. Società Europea di Edizioni S.p.a., V.F., C.G.M., B.P..

FATTO. In data 4 luglio 2010, veniva pubblicato sul quotidiano "il Giornale" l'articolo dal titolo "*Il compagno della cassiera Idr che compra alloggi per Tonino*" con il sovratitolo "*Belotti l'immancabile Jolly*", a firma di B.P. e C.G.M. L'articolo dipingeva l'attore, attraverso insinuazioni e allusioni, quale affarista con pochi scrupoli, che aggira la legge e si avvale di un "prestanome" per comprare una casa ad un'asta pubblica.

MOTIVAZIONE. Il contenuto diffamatorio dell'articolo deve essere desunto dal mancato rispetto del requisito della verità dei fatti narrati. Non si ritiene che sia stato correttamente esercitato il diritto di cronaca e di critica, in quanto sono state diffuse notizie abilmente travisate ed idonee a screditare l'onore dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'addebito insinuato; 2) qualità della testata giornalistica; 3) attività professionale e istituzionale dell'attore; 3) entità del risarcimento già ottenuto per fatti identici già pubblicati sul medesimo giornale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. Accolta la domanda di pubblicazione della sentenza sui quotidiani "Il Giornale" e "Libero", a cura e spese dei convenuti.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000 a carico dei giornalisti e del direttore del giornale.

46) Sent. 20217 dell'8 agosto 2015, V.G. in proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Professionale Studio Dell'avv. V.G. c. D.A.L..

FATTO. In data 30 gennaio 2012, D.A.L. inviava una lettera al presidente della confindustria siciliana accompagnata da una serie di mail trasmesse a quotidiani locali e nazionali. Nella lettera la convenuta narrava la sua storia imprenditoriale, ed in particolare di essere rimasta vittima di un gruppo di potere "*più forte della mafia*" riconducibile all'avvocato V.G.. In particolare, la

convenuta affermava che le iniziative giudiziarie da essa promosse rimanevano paralizzate a causa dell'intervento di detto "potere forte".

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dell'articolo va desunta dall'assenza di riscontri certi ed obiettivi che possano giustificare l'oggettivamente gravissima aggettivazione riferita al presunto comportamento dell'attrice, ancor più stigmatizzabile, in quanto la stessa svolge la professione di avvocato. La finalità gravemente diffamatoria della lettera enfatizzata dall'equiparazione della presunta attività dell'attrice nella vicenda ad un potere mafioso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:1) gravità dell'offesa; 2) limitata diffusione della lettera diffuso a mezzo stampa (trafiletti sintetici di minore intensità offensiva); 3) notorietà e rilevanza della convenuta a livello professionale.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000.

47) Sent. 17298/2015 del 25 agosto 2015, A.A. c. L.B, M.N.F, F.G, M.G, M.G.L..

FATTO. Dopo aver lavorato per nove anni presso un negozio di biancheria, giungendo ad assumere il ruolo di gerente del punto vendita, A.A. in data 8.06.2009 riceveva una contestazione disciplinare con cui l'Azienda la poneva in stato di sospensione cautelare, a causa di una asserita condotta aggressiva nei confronti della clientela e del personale. In data 25.6.09 A.A. riceveva una lettera di licenziamento per giusta causa, che impugnava dinanzi al giudice del lavoro. Esaminando i documenti depositati dall'azienda per tale procedimento, scopriva che le informazioni poste alla base del licenziamento erano dichiarazioni individuali rilasciate dalle parti convenute al Direttore del punto vendita.

MOTIVAZIONE. I fatti oggetto delle contestazioni delle parti convenute al direttore del punto vendita, consistenti in episodi di comportamento aggressivo con la clientela e il personale da parte di A.A., avvenuti tra il dicembre 2008 e maggio 2009, non sono stati dimostrati. Le parti convenute non hanno assolto l'onere di provare la verità di tali fatti, articolando una prova testimoniale inconferente e generica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) turbamento creato nella attrice dalla attribuzione degli addebiti e 2) conseguenze che ne sono derivate nella sua vita professionale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000 in solido tra le cinque parti convenute.

48) Sent. 17274/2015 del 25 agosto 2015, C.V. c. R.C.S. Libri s.p.a., S.G.A., R.S..

FATTO. Nel libro intitolato “*Vandali - L’assalto alle bellezze d’Italia*”, scritto dagli autori G.A. e S.R. per la casa editrice RCS Libri, l’attore, magistrato in pensione e titolare negli anni di importanti incarichi istituzionali, veniva descritto come persona appiccicata al potere, intenta a perseguire intendimenti non leciti e contraddistinti da un prevalente interesse personale.

MOTIVAZIONE. Trattandosi di un’opera letteraria il carattere diffamatorio delle affermazioni non si desume dai criteri stabiliti per il corretto esercizio del diritto di cronaca, essendo la scrittura letteraria un’attività connotata da spiccata creatività. Non può escludersi tuttavia il carattere diffamatorio del contenuto di un libro, nel caso in cui in esso vengano qualificate persone con modalità tali da lederne obbiettivamente l’onore, la dignità ed il decoro sociale, senza alcuna plausibile, ragionevole e verificabile giustificazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà degli autori; 2) significativa circolazione del testo; 2) idoneità del testo a permanere stabilmente sul mercato; 3) intensità dell’offesa idonea a pregiudicare l’intera vita professionale dell’attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000 (convenuti condannati in solido tra loro).

49) Sent. 17294/2015 del 25 agosto 2015, D.P.A. c. S.V..

FATTO. Nel gennaio 2009, il convenuto, nel corso di un’intervista rilasciata all’emittente Telecinforum e successivamente diffusa in internet sul portale YouTube, accusava l’attore di aver assicurato al figlio e alla propria “amante” incarichi politici in palese contrasto al principio di correttezza nelle competizioni elettorali. Il convenuto nel proferire tali dichiarazioni utilizzava un linguaggio infamante ed umiliante nei confronti dell’attore.

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni rese dal convenuto hanno natura diffamatoria. Non possono ritenersi coperte dalla scriminante del diritto di critica in quanto non rispettano né il requisito della verità dei fatti narrati, né quello della continenza delle espressioni adoperate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità rivestita dalla persona offesa; 2) diffusione delle dichiarazioni diffamatorie anche su internet; 3) notorietà del convenuto; 4) gravità dell’offesa perpetrata.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 35.000. Non è accolta la

domanda di pubblicazione della sentenza alla luce del lasso temporale trascorso rispetto ai fatti.

50) Sent. 18486/2015 del 18 settembre 2015, P.F c. L'Espresso s.p.a, M.E., M.M., B.P..

FATTO. In data 23 maggio 2010, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" un articolo intitolato "*E intorno alle regate della Maddalena rispunta lo staff della Protezione Civile*" nell'ambito di una rubrica intitolata "Lo scandalo G8" dedicata a un'inchiesta della magistratura inquirente sui lavori effettuati dalla Protezione Civile sull'isola della Maddalena in occasione del G8. Nell'articolo veniva attribuita all'attore un'attività di speculazione edilizia sull'isola e quest'ultimo veniva tratteggiato come personaggio che, grazie ai suoi rapporti di parentela, avrebbe goduto di favori nel corso della vasta operazione di appalti commissionati in relazione ad una serie di cd. "Grandi Eventi" tra cui il G8.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dell'articolo va desunta dal mancato rispetto da parte dell'autore dei requisiti di verità dei fatti e di continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarsa visibilità dell'articolo (nessun richiamo nella prima pagina del quotidiano) 2) limitata esposizione dedicata all'attore (capoverso finale dell'articolo) 3) ampia diffusione dell'articolo sul territorio nazionale 4) preventiva richiesta di rettifica avanzata dall'attore al quotidiano.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000 a carico dei convenuti in solido tra loro. È stata respinta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per il difetto di prova del lucro cessante e del danno emergente subiti dall'attore. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza a causa del tempo trascorso dalla commissione dell'illecito.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 6.000 a carico dei due autori dell'articolo B.P e M.M. Si esclude che la sanzione possa essere irrogata anche all'editore e al direttore responsabile per mancanza del requisito soggettivo di concorso doloso nel reato di diffamazione.

51) Sent. 18482/2015 del 18 settembre 2015, S.V. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..

FATTO. In data 7 settembre 2012, veniva pubblicato dal quotidiano "la Repubblica" un articolo dal titolo "*Il romanzo criminale della 'ndrangheta*". Il nome dell'attore compariva sia nell'occhiello del pezzo, qualificandolo come "Persona di fiducia", sia in un tioletto che lo descriveva come "Il Segretario Massone".

MOTIVAZIONE. Nell'articolo in esame il requisito della verità dei fatti riportati risulta pienamente rispettato in quanto gli autori del pezzo hanno rappresentato l'esistenza di un'informativa del ROS e i suoi contenuti. Il contenuto dell'articolo risulta conforme al requisito della continenza, mentre tale criterio appare violato con riferimento al titolo, ai contenuti dell'occhietto, ai sottotitoli, letti nel loro complesso. Questi ultimi inducono il lettore a ritenere la sussistenza di un collegamento tra l'attività illecita posta in essere da appartenenti ad associazioni criminali e S.V., che risulta, allo stato, totalmente estraneo alle indagini e non appartenente ad alcuna loggia massonica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della testata giornalistica; 2) rilevanza della notizia richiamata in prima pagina; 3) gravità del fatto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

52) Sent. 23376/2015 del 19 settembre 2015, D.P.A. c. S.L., D.B.P., G.P., Fallimento Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l..

FATTO. In data 3 giugno 2010, veniva pubblicato sul quotidiano "Nuovo Oggi" un articolo dal titolo "Affittopoli, D.P. c'è - due case gratis a Roma" nella sua versione "Nuovo Oggi Molise".

MOTIVAZIONE. Non può essere invocata l'esimente del diritto di critica in relazione all'articolo in esame, in quanto il requisito della veridicità dei fatti non risulta essere soddisfatto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'accusa; 2) diffusione della testata; 3) clamore provocato dalle pubblicazioni; 4) posizione sociale del soggetto diffamato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

53) Sent. 18604/2015 del 21 settembre 2015, L.A. c. M.S., P.F..

FATTO. In data 24 ottobre 1999, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Manifesto" un articolo che descriveva L.A. come uno dei capi di un'organizzazione eversiva, responsabile di azioni violente e terroristiche; inoltre, si riportava che l'attore fosse indagato nell'inchiesta relativa all'omicidio D'Antona.

MOTIVAZIONE. Il reato di diffamazione a mezzo stampa è stato accertato in sede penale dal Tribunale di Roma, con sentenza emessa in data 4 marzo 2005 (depositata il 15 marzo 2005), pertanto nel giudizio in questione è stata affrontata solo la questione relativa al quantum del risarcimento.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa all'onore e alla reputazione dell'attore; 2) diffusione del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: condanna per P.F. al pagamento della sanzione civile, liquidata in € 5.000.

54) Sent 18597/2015 del 21 settembre 2015, F.G. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M., M.M.G..

FATTO. In data 28 gennaio 2012, veniva pubblicato sul quotidiano “Libero” un articolo dal titolo “*Fini scrocca alla Shoah un passaggio per il comizio*”, a firma M.M.G. L’articolo faceva riferimento all’utilizzo da parte dell’attore di un volo privilegiato per giungere ad un incontro per la celebrazione della Shoah.

MOTIVAZIONE. Nel caso di specie non può essere invocata l’esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto risulta carente il requisito della verità della notizia pubblicata.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà del danneggiato; 2) ruolo istituzionale ricoperto dal danneggiato al momento della pubblicazione dell’articolo; 3) potenzialità lesiva della notizia pubblicata, ampliata ulteriormente da una vignetta satirica; 4) diffusività del quotidiano;

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 9.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata invece rigettata.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500, a carico di M.M.G.

55) Sent. 19137/2015 del 25 settembre 2015, D.P.A. c. S.G.D..

FATTO. In data 5 novembre 2011, durante la trasmissione “Quinta Colonna” andata in onda su Rete Quattro, la convenuta rilasciava dichiarazioni accusatorie nei confronti dell’attore. Le accuse addebitate riguardavano la distrazione di denaro destinato alla gestione dei rimborsi elettorali del partito dell’attore a fini di guadagno personale.

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni rese da S.G.D. appaiono prive del requisito della veridicità dei fatti. A dimostrazione di ciò è sufficiente citare i decreti di archiviazione resi dal GIP del Tribunale di Roma in data 26 maggio 2009 ed in data 14-23 dicembre 2010 che accertano la falsità di accuse analoghe già mosse in precedenza all’attore da altri esponenti politici. Mancando il requisito della verità e non essendo ravvisabile nemmeno la verità putativa dei fatti presentati all’opinione pubblica, non può essere invocata l’esimente della critica politica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica della convenuta; 2) entità del fatto rispetto alla reputazione

dell'uomo politico nell'ambiente; 3) qualità e diffusione nazionale della trasmissione che ospitava la convenuta.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. Respinta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché la riparazione risarcitoria appare sufficiente al pieno ristoro del pregiudizio subito.

56) Sent. 19356/2015 del 29 settembre 2015, EXEN s.p.a., B.V. c. RCS Quotidiani s.p.a., D.B.F., M.E..

FATTO. In data 23 e 24 gennaio 2011, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Corriere della Sera" due articoli, a firma M.E.: il primo dal titolo "*Il caso Orsi ed i misteri dell'Expo di Shanghai*" ed il secondo dal titolo "*Expo di Shanghai, Francesco Orsi non presenta nemmeno le ricevute*". Una versione parzialmente rivisitata degli articoli veniva pubblicata sull'edizione online del quotidiano. Il nome dell'attore e quello della sua società erano accostati allo scandalo che in quei giorni aveva come protagonista F.M. Orsi in relazione alla vicenda della Expo di Shanghai.

MOTIVAZIONE. È accertata la natura diffamatoria degli articoli, in quanto entrambi non rispettano né il requisito della continenza espositiva, né quello della verità dei fatti narrati, non essendo provato alcun coinvolgimento dell'attore in indagini di rilevanza penale connesse ad attività criminali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa; 2) sofferenza psichica causata dalla risonanza negativa della pubblicazione nell'opinione pubblica; 3) violazione dei limiti della continenza espositiva; 3) pluralità degli articoli pubblicati per due giorni consecutivi sull'edizione cartacea e diffusi altresì online con permanente accessibilità da parte del pubblico; 4) ridotto numero di lettori dell'edizione romana del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 8.000, a carico di M.E.

57) Sent. 20382/2015 del 12 ottobre 2015, D.P.A. c. S.V..

FATTO. In data 4 aprile 2012, S.V. rilasciava dichiarazioni riguardanti D.P.A. durante la trasmissione televisiva "Otto e mezzo" in onda su La7, poi aggiunta anche sul portale YouTube. In particolare, S.V. accusava D.P.A. di aver incassato finanziamenti destinati alla gestione dei partiti, alludendo ad un arricchimento personale di D.P.A. attraverso la sua attività politica.

MOTIVAZIONE. L'esimente del diritto di critica non può essere

invocata in quanto il fatto alla base non risulta provato come vero, bensì è smentito dalla documentazione versata in atti dall'attore. Il convenuto fonda la sua critica dando per scontata la verità di un fatto che non è mai stato appurato essere vero. Nemmeno può ritenersi sussistente l'esimente della verità putativa in quanto l'esito delle indagini giudiziarie in merito era all'epoca delle dichiarazioni ampiamente noto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusività della notizia attraverso il mezzo televisivo ed il web; 2) notorietà pubblica del danneggiato e del convenuto; 3) entità e natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'uomo politico.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000.

58) Sent. 21652/2015 del 27 ottobre 2015, F.G. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F., R.B., M.T., G.C., M.A., P.E., C.F., P.G., P.C., S.L..

FATTO. Nel corso dell'estate del 2012, venivano pubblicati sul quotidiano "Libero" una serie di articoli firmati da diversi giornalisti, in cui si faceva riferimento ad ingenti spese affrontate dall'attore per garantire che la sua scorta lo accompagnasse durante le vacanze estive. In particolare, in data 11 agosto 2012, veniva pubblicato un articolo sul medesimo quotidiano, a firma B.R., dal titolo "*Con l'Italia che tira la cinghia F.G. è uno scandalo vivente*" e dal titolo di apertura "*senza pudore*", dal sottotitolo "*... ma il presidente della camera continua ad usare la politica per farsi i fatti propri*".

MOTIVAZIONE. Il titolo ed il contenuto dell'articolo a firma B.R. travalicano i limiti della continenza, sfociando nell'offesa personale e nell'aggressione della persona dell'attore. Negli altri articoli citati non emergono palesi falsificazioni del reale a scopo denigratorio ed offensivo; in questi ultimi risultano pertanto rispettati i limiti della continenza e della veridicità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione del quotidiano; 2) intensità dell'offesa portata ad un'alta carica istituzionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 45.000 a carico di R.B., B.M. e L'Editoriale Libero s.r.l.

RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 4.000, a carico di R.B..

59) Sent. 22672/2015 del 10 novembre 2015, C.F.P., C.E., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.L. c. B.C., Datanews Editrice s.r.l..

FATTO. Sulla copertina del libro "*Apologia della scuola pubblica*

laica” scritto da B.C. ed edito dalla Datanews Editrice s.r.l., compariva una foto di C.L. congiuntamente a quella di altre due ragazze. I genitori della minore, C.F.P. e C.E. agivano in giudizio in nome proprio e in qualità di rappresentanti della figlia invocando l’illecito utilizzo della fotografia in assenza di autorizzazione.

MOTIVAZIONE. La domanda nei confronti dell’autore del libro deve essere rigettata non avendo quest’ultimo determinato o partecipato alla predisposizione della copertina del libro. Per quanto riguarda la casa editrice, si riconosce l’illiceità dello sfruttamento a fini commerciali dell’altrui immagine senza il consenso del colui che è ritratto.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarso rilievo commerciale del libro; 2) scarsa notorietà della minore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 700.

60) Sent. 22901/2015 del 12 novembre 2015, N.R. c. D.B.M., Il Messaggero s.p.a., M.O..

FATTO. In data 2 e 3 aprile 2011, venivano pubblicati sul quotidiano “Il Messaggero” due articoli dai rispettivi titoli: “*Offriva prostitute a Finanziere: arrestato*” e “*Finanza, prostitute gratis, nuovi guai per il comandante*”. Negli articoli l’attore, descritto come indagato per corruzione e frode in commercio, veniva accusato di collusione con un commerciante cinese, arrestato con l’accusa di sfruttamento della prostituzione. In particolare, l’articolo riportava che il commerciante cinese usasse le “escort come moneta di scambio per sdebitarsi con l’ufficiale della rete di copertura che questi gli garantiva per i suoi traffici illeciti”.

MOTIVAZIONE. La notizia riportata riguardante lo status dell’attore come indagato non corrisponde al vero, in quanto l’iscrizione nel registro degli indagati risale ad una data successiva alla pubblicazione degli articoli in questione. Per quanto riguarda le restanti parti dell’articolo, non è stata fornita la prova della verità dei fatti e si ritiene insussistente l’ipotesi di esimente putativa. Tali articoli non possono essere ricondotti al legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell’accusa; 2) diffusione della testata; 3) clamore provocato dalle pubblicazioni; 4) posizione sociale del soggetto diffamato; 4) ripercussioni negative sulla sua fama di correttezza e moralità dell’attore; 5) conseguenze negative nell’ambito familiare.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, di cui € 5.000 a carico di M.O., Il Messaggero s.p.a. e D.B.M. e € 5.000 a carico

del Messaggero s.p.a. e M.O. Domanda di riparazione pecuniaria: Accolta per € 2.000, a carico di D.B.M..

61) Sent. 23192/2015 del 17 novembre 2015, C.S., L.G., CGIL c. L'Espresso s.p.a., E.M., T.C., G.M..

FATTO. In date 12 e 13 febbraio 2012, venivano pubblicati su “la Repubblica” quattro articoli nei quali veniva riportata la notizia di un “vertice segreto” tenutosi tra il Segretario generale della CGIL, e l'allora Presidente del Consiglio al fine di raggiungere un accordo sulla delicata questione relativa alla riforma del diritto del lavoro, ed in particolare alla modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, argomento particolarmente delicato e al centro del dibattito politico dell'epoca. Governo e CGIL, avevano prontamente smentito la notizia, tuttavia nei giorni successivi il quotidiano continuava a pubblicare articoli nei quali confermava la veridicità della notizia.

MOTIVAZIONE. Se non può essere messo in discussione l'utilizzo negli articoli oggetto di causa di espressioni formalmente corrette e mai denigratorie ed offensive del singolo soggetto, tuttavia la pubblicazione risulta censurabile in quanto non è rispettato il requisito della verità dei contenuti pubblicati, né sussiste, un interesse della collettività alla conoscenza degli stessi. Non avendo i convenuti indicato la fonte dalla quale proveniva la notizia, hanno impedito il vaglio in merito alla veridicità del suo contenuto. La notizia, proveniente da fonte anonima, di cui non si conosce l'attendibilità è pertanto immeritevole di interesse pubblico alla sua diffusione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa; 2) risalto dato alla notizia (articoli pubblicati in prima pagina); 3) diffusione del quotidiano; 4) diffusione della notizia su altri quotidiani; 5) perseveranza del quotidiano nell'affermare la veridicità della notizia.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000. Considerato il tempo trascorso dalla pubblicazione degli articoli oggetto di causa, la domanda di pubblicazione della sentenza è stata rigettata.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000 a carico degli autori degli articoli T.C. e G.M. (€ 5.000,00 per ciascun attore).

62) Sent. 24564/2015 del 7 dicembre 2015, G.P. c. C.M.T..

FATTO. In data 18 febbraio 2013, la convenuta presentava un esposto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel quale accusava l'attore, avvocato, di compiere falsificazioni di atti giuridici e di avere una condotta contraria alle più elementari

norme di equità e di giustizia, facendo riferimento ad una vicenda giudiziaria che aveva coinvolto la convenuta e sua sorella, difesa dall'avvocato G.P..

MOTIVAZIONE. Nel caso di specie non vi è dubbio che l'esposto, trasmesso all'organo deputato al controllo disciplinare, se per un verso, è espressione dell'esercizio del diritto riconosciuto di segnalare comportamenti ritenuti censurabili da parte di un avvocato e di sollecitare verifiche dell'organo con competenze anche disciplinari, va però, detto che le espressioni contenute non appaiono funzionali a tratteggiare criticamente la condotta dell'avvocato G., in quanto trasmodano in espressioni gratuitamente offensive dell'onore e del decoro professionale del medesimo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sentimento di disagio dell'attore a fronte delle ingiuste affermazioni della convenuta.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

63) Sent. 24835/2015 dell'11 dicembre 2015, D.P.A. c. S.V..

FATTO. In data 14 dicembre 2011, veniva riportata sulla pagina online del Corriere della Sera, nella rubrica CorriereTV un'intervista rilasciata da S.V. ed intitolata "*Con Berlusconi al Governo i mentecatti. V.S. show davanti a palazzo Giustiniani*". Il convenuto affermava, senza mezzi termini che D.P.A. sarebbe un "vero ladrone", giacché smettendo di fare il magistrato avrebbe "preso", nell'arco di 15 anni, settanta milioni di Euro di rimborsi elettorali dividendoli poi con la moglie e "con un'amica".

MOTIVAZIONE. L'esercizio legittimo del diritto di critica postula come requisito minimale che le affermazioni rilasciate siano fondate su dati veri, o almeno putativamente purché frutto di una ricerca diligente. Nella specie, al contrario, la verità degli assunti di S.V. risultava non avere trovato riscontro all'esito di una pluralità di indagini compiute nella sede penale, e cioè in quella che consente il maggior grado di approfondimento degli accertamenti. Nonostante tali esiti, il convenuto ha continuato a sostenere pubblicamente le medesime, offensive opinioni in merito alla condotta dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità degli addebiti formulati; 2) notorietà del personaggio diffamato.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

64) Sent. 24849/2015 dell'11 dicembre 2015, M.P., M.M., M.D. c. V.E., V.B..

FATTO. In data 1° agosto 2011, andava in onda su Rai Uno, un

servizio sul “delitto di Olgiata”, realizzato dalla giornalista V.E. che divulgava delle fotografie del cadavere della congiunta delle parti attrici. Il corpo della vittima era ritratto straziato e seminudo con parti delle intimità scoperte e il lenzuolo con cui era stata strangolata attorno al collo. Le immagini erano già state dichiarate raccapriccianti e lesive del comune sentimento della morale e della dignità umana da sentenza passata in giudicato.

MOTIVAZIONE. Non può riconoscersi l'esimente del diritto di cronaca poiché esso trova un insuperabile limite nel rispetto della dignità umana, della riservatezza verso l'intimità fisica personale, del pudore della vittima e dei suoi familiari che hanno il diritto a conservare immutato il ricordo e l'immagine della vittima sua integrità. La divulgazione delle immagini non può considerarsi rispondente ad un interesse pubblico, né conforme al requisito della continenza espositiva essendo le fotografie del cadavere esorbitanti rispetto alla finalità informativa perseguita.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) elevato indice di ascolto della trasmissione “Porta a porta”; 2) reiterazione delle pronunce che avevano sanzionato simili condotte; 3) brevità del lasso temporale di scorrimento delle immagini.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 45.000 (€ 15.000 a favore di ciascun attore).

65) Sent. 25083/2015 del 16 dicembre 2015, L.N. c. Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., M.A., S.F., P.V..

FATTO. In data 28 giugno 2012, veniva pubblicato un articolo a firma di M.A. su “Il Fatto Quotidiano”, preceduto dal titolo “*Il Cassiere del Clan aiutò Latorre*”. Il titolo, non imputabile all'autore del pezzo, era espressivo del principale contenuto di esso, consistente nel fatto che il senatore L.N. si sarebbe consapevolmente avvalso dell'aiuto di un clan mafioso. Il giorno seguente veniva pubblicato un altro articolo, a firma di S.F. e V.P., nel quale l'attore veniva chiamato in causa solo in virtù di un richiamo al contenuto di quello pubblicato il giorno precedente.

MOTIVAZIONE. L'articolo a firma M.A. ed il titolo a corredo sono fortemente suggestivi del verosimile collegamento tra l'attore e la mafia barese; collegamento che non appare affatto dimostrato dall'informativa indicata come fonte della pubblicazione. Non risulta rispettato il requisito della veridicità dei fatti narrati, di conseguenza l'esercizio del diritto di cronaca giudiziaria non può essere invocato come esimente. L'articolo firmato da S.F. e V.P. appare privo sia di un'autonoma capacità offensiva, sia dell'idoneità a causare ulteriore sofferenza morale all'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle insinuazioni

contenute nell'articolo; 2) ruolo istituzionale dell'attore; 3) notevole diffusione del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, condannati in solido i convenuti M.A., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a..

66) Sent. 25146/2015 del 16 dicembre 2015, D.E. c. RCS Mediagroup s.p.a. D.B.F., S.I..

FATTO. In data 11 aprile 2013, sul quotidiano "Il Corriere della Sera" veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Sequestro da dieci milioni per l'ex boss della Magliana - Confiscati a D. hotel, case di lusso e azioni*". In esso l'attore, non soltanto veniva accostato al noto sodalizio criminoso della malavita romana, ma veniva qualificato come "boss".

MOTIVAZIONE. Nell'articolo in questione non sussiste il presupposto della veridicità dei fatti narrati, necessario affinché possa essere invocata l'esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica. L'attore risulta infatti essere stato assolto, con sentenze divenute irrevocabili, non solo nell'ambito del processo relativo alla banda della Magliana, ma anche in relazione ad altri procedimenti penali nei quali era stato imputato per associazione mafiosa. La qualifica di "ex boss" e "boss" è falsa, quindi diffamatoria nei confronti dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) reputazione già compromessa dell'attore, sottoposto a diversi giudizi penali per omicidio e associazione mafiosa, nonché condannato per ricettazione aggravata e continuata oltre che per favoreggiamento reale; 2) importanza della testata giornalistica sulla quale è apparso l'articolo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

67) Sent. 25575/2015 del 23 dicembre 2015, D.P.A. c. C.F., S.A., Società Europea di Edizioni s.p.a..

FATTO. In data 26 agosto 2012, veniva pubblicato sull'edizione cartacea e online del quotidiano "Il Giornale" un articolo dal titolo "*Il giustizialismo c'è da vent'anni e l'ha fabbricato Mani Pulite*", a firma di C.F. L'autore dell'articolo riconduceva all'inchiesta "Mani pulite" la creazione di un deteriore fenomeno di giustizialismo e populismo giudiziario. Si faceva inoltre riferimento ad omissioni compiute nel corso delle indagini da D.P.A. per ottenere favori politici.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura diffamatoria dell'articolo nel punto in cui attribuisce a D.P.A. un fatto determinato e illecito, consistente nell'aver volontariamente omesso appron-

dimenti di inchiesta nei confronti di un certo partito per trarre vantaggio politico. La condotta attribuita all'attore presuppone che egli sia venuto meno al principio di legalità, al principio di obbligatorietà nell'esercizio e dell'azione penale e ai doveri di imparzialità e terzietà nell'esercizio delle funzioni di magistrato. Non è rispettato il criterio della verità dei fatti narrati in quanto non risulta in alcun modo che D.P.A. abbia ottenuto un seggio o costituito un gruppo parlamentare quale retribuzione di favoritismi nell'esercizio delle sue funzioni di Pm.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) visibilità e notorietà pubblica dell'autore della condotta; 3) entità del fatto rispetto alla reputazione dell'uomo politico nell'ambiente; 4) qualità e diffusione ampia del quotidiano.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000, a carico di S.A. e Società Europea di Edizioni s.p.a. Si esclude la responsabilità di C.F ai sensi dell'art. 68 della costituzione, essendo quest'ultimo all'epoca dei fatti Presidente del gruppo Pdl alla Camera dei Deputati.

68) Sent. 387/2016 del 11 gennaio 2016, F.V. c. Il Sole 24 Ore s.p.a., G.C..

FATTO. In data 4 marzo 2014, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" una serie di articoli a firma G.C. In essi il giornalista realizzava un'inchiesta su questioni relative alle concessioni per la gestione delle lotterie nazionali e al ruolo che in esse aveva svolto l'attore nella sua qualità di capo di gabinetto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In particolare, l'articolista, facendo riferimento ad un "documento depositato presso la Corte dei Conti" definiva l'attore come responsabile di un danno erariale per mancati introiti nelle casse dello stato di 70 milioni di euro.

MOTIVAZIONE. L'articolista ha superato i limiti della continenza e della critica legittima all'esercizio di una pubblica funzione secondo lui sviata da scelte non legittime, allorquando ha deciso di prospettare profili di sostanziale disonestà professionale ed istituzionale dell'attore, senza nessun riscontro oggettivo, qualificandolo come portatore di interessi meramente personali nella gestione del settore della concessione di diritti nascenti dalla gestione delle lotterie.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: riferimento ai criteri equitativi di regola adottati dal Tribunale di Roma.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 4.000 a carico di G.C..

69) Sent. 591/2016 del 13 gennaio 2016, M.F. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.A..

FATTO. In data 6 febbraio 2012, veniva pubblicato un articolo sul quotidiano "la Repubblica", dal titolo "*I disastri di Gianni dal Tibet a Fascistopoli*", a firma S.A. Nell'articolo l'attore veniva qualificato come ex appartenente al gruppo terroristico di ispirazione neofascista dei NAR.

MOTIVAZIONE. L'articolo in questione non è rispettoso del requisito della veridicità dei fatti, necessario al fine del legittimo esercizio del diritto di critica e di cronaca giornalistica. L'appartenenza dell'attore alla formazione politica extraparlamentare "Terza Posizione", la cui azione non ha alcuna connotazione terroristica, non può essere considerata analoga all'appartenenza al gruppo terroristico dei Nuclei Armati Rivoluzionari. L'associazione con il suddetto gruppo terroristico determina una grave lesione dell'identità personale, dell'onore e della reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) diffusione del quotidiano; 3) qualità della parte lesa; 3) mancata deduzione di specifiche conseguenze del fatto sul piano relazionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000, a carico di S.A..

70) Sent. 727/2016 del 14 gennaio 2016, D.P.A. c. Società Europea di Edizioni S.p.a., F.V., C.G.M., P.F..

FATTO. Tra gennaio e marzo 2010, (16 gennaio, 17 gennaio, 10 marzo, 27 marzo e 28 marzo 2010), venivano pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" una serie di articoli a firma C.G.M., nei quali il giornalista, sulla scorta di dichiarazioni rese da F. P., destinatario di diversi mandati di cattura internazionali, aveva falsamente diffuso la notizia del coinvolgimento di D.P.A., al tempo in cui era pubblico ministero presso la Procura di Bergamo, in attività di spionaggio in collaborazione con i servizi segreti italiani nella cattura dell'allora latitante P..

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria degli articoli va desunta dal mancato rispetto del requisito della verità dei fatti narrati. L'interpretazione dei fatti proposta dal giornalista con linguaggio volutamente allusivo e tendenzioso, suggerisce che D.P.A., da pubblico ministero, abbia agito con l'avallo dei servizi segreti per

portare a termine una missione per la quale invece non era stato ufficialmente designato. In particolare, l'autore suscita nel lettore la convinzione che costui si sia recato alle Seychelles "per dare la caccia ad un superlatitante" rivelando informazioni segrete relative alle indagini.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita a seguito della diffusione dello scritto diffamatorio; 2) gravità dell'offesa; 3) notorietà di parte attrice e del ruolo di spicco avuto nella vita del Paese (all'epoca della diffusione delle notizie diffamatorie rivestiva l'incarico di parlamentare); 4) diffusione e risalto dato alle notizie anticipate in prima pagina.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000, a carico di C.G.M..

71) Sent. 727/2016 del 14 gennaio 2016, D.P.A. c. Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.G.M., P.F..

FATTO. Nel periodo compreso tra il 17 gennaio ed il 28 marzo 2010, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" una serie di articoli, in cui il giornalista C.G.M., sulla scorta di dichiarazioni rese da P.F., diffondeva la notizia del coinvolgimento di D.P.A., al tempo in cui era pubblico ministero presso al Procura di Bergamo, in attività di spionaggio in collaborazione con i servizi segreti italiani nelle operazioni di cattura dell'allora latitante P.F..

MOTIVAZIONE. Si riconosce ipotesi diffamatoria degli articoli in quanto non sussiste il criterio della veridicità dei fatti narrati. Il giornalista avrebbe dovuto adottare particolare cautela nel riportare le dichiarazioni rilasciate da un soggetto la cui credibilità è tutt'altro che acclarata e avrebbe dovuto verificare la fondatezza delle notizie oggetto di divulgazione, in particolare quella dell'appartenenza di D.P.A. ai servizi segreti, ove si consideri che già pregresse pronunce giurisdizionali l'avevano reputata infondata. L'interpretazione dei fatti proposta dal giornalista, con linguaggio volutamente allusivo e tendenzioso, suscita nel lettore la convinzione che l'attore abbia tenuto comportamenti incompatibili con il ruolo istituzionale rivestito, accusa assai grave per un magistrato, lesiva dell'onore professionale e del valore morale della persona.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa; 2) notorietà di parte attrice e ruolo di spicco avuto nella vita del Paese, essendo conosciuto sia come ex magistrato che come leader di un partito politico; 3) diffusione e risalto dato alle notizie, anticipate in prima pagina.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000 a carico dei convenuti condannati in solido (domanda di pubblicazione della sentenza: respinta. La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, anche alla luce del lasso temporale trascorso rispetto ai fatti, deve considerarsi satisfattiva delle ragioni dell'istante).

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000, a carico di C.G.M..

72) Sent. 1291/2016 del 21 gennaio 2016, F.F. c. C.M., C.P..

FATTO. In data 15 giugno 2000, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" un articolo dal titolo "*Quando F. era il re dei cuori dell'Ancona degli anni 80*" e sottotitolo "*Quando Piazza Diaz era ai piedi di F*". L'articolo riportava la vicenda della morte per overdose di una giovane donna con la quale F.F. aveva una relazione. L'articolo conteneva una descrizione dell'attore come un "vitellone", abituale frequentatore di locali notturni con passione per le belle donne, che collezionava "*garçonnière*" in giro per la città ed al quale piaceva il gioco, anche d'azzardo.

MOTIVAZIONE. La descrizione dell'attore contenuta nell'articolo esula dall'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica, in quanto è priva del requisito della veridicità dei fatti narrati. Pertanto, si riconosce la natura diffamatoria dell'articolo in questione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusività della notizia; 2) notorietà del danneggiato nell'ambito locale; 3) natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

73) Sent. 1289/2016 del 21 gennaio 2016, V.F. c. Excite Italia.

FATTO. Nel mese di maggio 2011, sul sito web della rivista "Magazine Excite" veniva pubblicata la notizia che V.F. fosse stata condannata in sede penale ad una pena detentiva in aggiunta alla pena pecuniaria, per aver diffamato un esponente politico capitolino. In particolare, il titolo dell'articolo riferiva: "*F.V. condannata a un mese di carcere per ingiurie*", ed il sottotitolo conteneva l'affermazione "*è finita in tribunale ed è stata condannata dal giudice R.C. ad un mese di reclusione e 300 euro di multa*".

MOTIVAZIONE. La notizia riportata dal suddetto sito web è falsa. La sentenza emessa nei confronti di V.F. non contiene condanna alcuna ad una pena detentiva. Excite Italia, dunque, pur cono-

scendo o dovendo conoscere il contenuto del dispositivo della sentenza penale, ha riportato con discreta evidenza la notizia falsa. Di conseguenza, stante la mancata sussistenza del requisito della verità dei fatti narrati, la scriminante del diritto di cronaca non può essere invocata e la pubblicazione deve ritenersi diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza personale connessa all'essere indicata come destinataria di una condanna a pena detentiva; 2) lesione della reputazione e dell'onore quale profilo della personalità che si manifesta nel contesto sociale e professionale di appartenenza; 3) peculiarità del mezzo di comunicazione telematica, la cui diffusività risulta difficilmente controllabile.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.000.

74) Sent. 1279/2016 del 21 gennaio 2016, V.M. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..

FATTO. In data 27 gennaio 2011, veniva pubblicato nel settimanale "L'Espresso" un articolo relativo alle serate organizzate presso le residenze dell'allora presidente del Consiglio B.S.. In particolare, il testo riferiva le generalità delle ragazze che vi avrebbero partecipato, denominandole "Olgettine". Tra i nomi delle ragazze vi era quello di V.I., individuata erroneamente con una foto che riproduceva in realtà l'odierna attrice. In data 10 febbraio 2011, la medesima foto compariva nuovamente in un articolo pubblicato nel settimanale.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione della foto riguardante l'attrice è avvenuta in violazione dell'art. 96 L. 633/41 senza il consenso dell'attrice e dunque lesiva del diritto all'immagine della stessa. Considerato il contesto descritto dagli articoli a corredo dei quali la foto è stata pubblicata, la pubblicazione deve ritenersi altresì idonea a pregiudicare l'onore e la reputazione di V.M..

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) natura della fotografia (che mostra solo il volto dell'attrice, coperto da un paio di occhiali da sole); 2) entità piuttosto relativa del fatto rispetto all'immagine dell'attrice, atteso che il lettore più attento poteva comunque comprendere che la persona coinvolta era la sorella dell'attrice; 3) ampia diffusione che la pubblicazione ha determinato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

75) Sent. 1553/2016 del 26 gennaio 2016, P.P.M.V., G.A., R.D., R.F., R.L., Romeo Immobiliare s.r.l. c. Libera Editrice s.r.l., C.C., Edizioni del Roma Società Cooperativa s.r.l., S.A., R.R., S.A., M.S., P.R., Il Mattino s.p.a., O.M., D.G.L., L.C.M.,

A.G., M.D., M.P., P.B., MRC s.p.a., M.A., P.A., Edizioni del Mediterraneo Società Cooperativa Giornalistica, R.A., Società Editrice Il Tempo s.r.l., S.G., Editoriale Libero s.r.l., F.V., E.L., Editrice La Stampa s.p.a., A.G., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., C.A., P.D., G.M., S.P..

FATTO. Diversi articoli venivano pubblicati all'esito di un procedimento penale, iniziato nel dicembre 2008, nei confronti di R.A., noto imprenditore fondatore del "Gruppo Romeo", composto tra le altre dalla società Romeo Immobiliare s.r.l., attiva nel settore della progettazione ed erogazione di servizi immobiliari a soggetti privati. Il procedimento penale nel quale era stato coinvolto A. R. aveva ad oggetto illeciti inerenti all'aggiudicazione di un appalto per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del Comune di Napoli. Alcuni degli articoli oggetto del presente giudizio indicavano la società Romeo Immobiliare, come società coinvolta nell'inchiesta "Global Service", ovvero nelle irregolarità contabili derivanti dalle procedure di gara per la gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli.

MOTIVAZIONE. Il carattere diffamatorio degli articoli impugnati e l'impossibilità di invocare l'esimente del diritto di critica giornalistica sono desumibili dal mancato rispetto del requisito della veridicità di fatti narrati. Nel caso di specie il grossolano errore in cui sono incorsi i giornalisti, è stato frutto di un superficiale accertamento, stante la facilità con la quale poteva essere verificata la reale identità della società coinvolta nelle indagini, in quanto contrattualmente obbligata alla gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Napoli. Gli atti di indagine si riferiscono ad un decreto di sequestro, a carico di A. R., delle quote da questi detenute della Romeo Immobiliare senza che sia evidenziato alcun coinvolgimento della società attrice nelle condotte contestate. Né può dirsi che l'appartenenza ad un medesimo gruppo giustifichi tale errore, stante la giuridica distinzione tra la società attrice e la società Romeo Gestione, ciascuna dotata di propria personalità giuridica, che non può far ritenere che trattasi della medesima persona giuridica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:1) diffusione delle testate; 2) modesto rilievo delle notizie diffamatorie, tenuto conto che queste ultime sono contenute in diversi articoli non pubblicati in prima pagina e ciascuno dei quali dedica alla Romeo Immobiliare poche righe; 2) mancato esercizio del diritto di rettifica.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 55.000 a carico dei convenuti Il Mattino s.p.a., O.M., D.G.L., A.G., M.D., M.P., Libra Editrice s.c.a.r.l., P.M., C.C., MRC S.p.A., S.P., M.A., Società Editrice Il Tempo s.r.l., S.G., R.A., S.A., R.R., in solido tra loro. Viene rigettata la domanda proposta dalla società Romeo Immobiliare nei confronti di L.C.M., B.P., G.M., P.A., P.R.,

M.S.; viene rigettata la domanda proposta da P.P.M.V., R.D., R.F., R.L., nei confronti di S.A., M.S. e S.A..

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 4.500 a carico di D.G.L., € 3.000 a carico di A.G., € 1.500 a carico di M.D., € 1.500 a carico di M.P., € 1.500 a carico di C.C., € 1.500 a carico di M.A., tutti in favore della Romeo Immobiliare s.r.l..

76) 1/02/2016 - Sent. 1995/2016 del 1° febbraio 2016, D.E. c. M.S., V.C., Il Messaggero s.p.a., Caltagirone Editore s.p.a..

FATTO. In data 11 aprile 2013, sul quotidiano “Il Messaggero” veniva pubblicato un articolo, a firma S.M., dal titolo “*Sigilli al patrimonio del boss della Magliana- Ipotesi di riciclaggio nel mirino il tesoro di D.E.*”. L’articolo qualificava l’odierno attore come “ex boss della Banda della Magliana” nel contesto della descrizione degli sviluppi delle indagini che avevano visto coinvolto D.E. per riciclaggio, con conseguente esecuzione di un sequestro per numerosi beni di sua proprietà.

MOTIVAZIONE. La falsità della notizia riportata fa ritenere integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa. Numerose sentenze precedenti alla pubblicazione dell’articolo hanno accertato l’estraneità dell’attore al sodalizio criminale della banda della Magliana. Il mancato compimento delle necessarie verifiche circa la verità dei fatti narrati da parte del giornalista, determina l’impossibilità di invocare la scriminante del diritto di cronaca giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità e diffusione nazionale della testata; 2) gravità del fatto nel contesto sociale evidenziato; 3) diffusione del quotidiano; 4) qualità della parte lesa; 5) mancata deduzione di specifiche conseguenze del fatto sul piano relazionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico di M.S., V.C. e Il Messaggero s.p.a. condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000, a carico di M.S., V.C. e Il Messaggero s.p.a. condannati in solido.

77) Sent. 2404/2016 del 5 febbraio 2016, D.P.A. c. S.V..

FATTO. In data 8 novembre 2011, durante la puntata radiofonica “Chiambretti Ore 10”, in onda sulle frequenze di Radio 2, S.V. accusava esplicitamente D.P.A. di essersi appropriato del finanziamento pubblico diretto al suo partito, attribuendogli una condotta integrante diversi reati. In particolare, S.V. alludeva ad un arricchimento personale di D.P.A. attraverso la sua attività politica, che gli avrebbe consentito di guadagnare cento volte di più di quello che avrebbe guadagnato come magistrato.

MOTIVAZIONE. L'esimente del diritto di critica giornalistica non può essere invocata, in quanto alla base della critica viene posto un fatto che non solo non è stato provato essere vero, ma che risulta smentito da numerosi provvedimenti di archiviazione adottati da diversi Tribunali in epoca precedente alle dichiarazioni del convenuto. Il convenuto riporta delle notizie non vere senza accennare alla circostanza che quanto affermato fosse stato oggetto di numerosi procedimenti penali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusività della notizia attraverso il mezzo televisivo ed il web (attraverso il podcast); 2) notorietà pubblica del danneggiato e del convenuto; 3) entità e della natura del fatto attribuito rispetto alla reputazione dell'uomo politico.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

78) Sent. 2401/2016 del 5 febbraio 2016, V.F. c. Uomini & Affari s.r.l., P.A.M., C.F..

FATTO. In data 21 maggio 2011, sulla testata giornalistica online "Affari Italiani.it" veniva pubblicato un articolo a firma C.F., dal titolo "*F. V. attacca: sei una mign.... Un mese di galera per diffamazione*", che riportava la notizia della condanna dell'attrice ad "un mese di galera" per diffamazione.

MOTIVAZIONE. La notizia riportata è difforme dalla pronuncia emessa dal Tribunale di Roma a carico dell'attrice in data 31 marzo 2011. La falsità della notizia rende impossibile l'invocazione della scriminante del diritto di cronaca. Inoltre, il fatto che l'articolista in un successivo passaggio precisi "F.V. in carcere non andrà grazie alle attenuanti generiche" non vale ad elidere l'impressione negativa generata nel lettore dalla prima parte del testo e soprattutto dal titolo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata notorietà dell'attrice ad un settore piuttosto definito della pubblica opinione; 2) diffusività difficilmente controllabile del sito web "Affariitaliani.it", che non rappresenta tuttavia un autorevole organo di informazione; 3) lesione della reputazione e dell'onore dell'attrice nel contesto sociale e professionale di appartenenza.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000, a carico di F.C. e Uomini & Affari s.r.l..

79) Sent. 2774/2016 dell'11 febbraio 2016, D.C.L., A.D.C.E.A., Società De Curtis s.r.l. c. Caffè Espresso a cialde s.r.l..

FATTO. La Società Caffè Espresso a cialde s.r.l. utilizzava illegittimamente l'immagine del noto artista Antonio De Curtis, in

arte Totò, per pubblicizzare i suoi prodotti, essendo le parti attrici le titolari esclusive del diritto di sfruttamento economico di tale immagine. Nel punto di vendita di Lido Ostia, la società convenuta aveva affisso una gigantografia di Totò, con pubblicizzazione della propria attività anche attraverso internet.

MOTIVAZIONE. È accertata la violazione del diritto all'immagine poiché le parti attrici non avevano prestato il proprio consenso al suo sfruttamento per attività economiche esercitate dalla società convenuta. La pubblicazione e la diffusione dell'immagine di una persona nota, quale è senza dubbio Totò, deve ritenersi vietata qualora non sia finalizzata a fornire alla collettività un'informazione su fatti di qualche utilità sociali.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata durata della lesione (circa 3 o 4 mesi per la commercializzazione delle cialde e delle tazzine e circa un mese per l'esposizione della gigantografia sulla serranda); 2) limitata diffusività dei prodotti.

LIQUIDAZIONE DANNO PATRIMONIALE: € 8.000.

80) Sent. 3585/2016 del 22 febbraio 2016, B.A., Ilo s.r.l. c. Il Messaggero s.p.a., M.O., A.M..

FATTO. In data 12 giugno e 7 settembre 2012, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Messaggero" due articoli entrambi a firma A.M., intitolati "*Tangenti ai Vigili, anche un hotel nel mirino del geometra corrotto*" e "*Sigilli a Piazza Venezia la Procura apre un fascicolo*". Gli articoli, nel riferire una vicenda di natura prettamente contrattuale, descrivevano l'attore come "un soggetto che si avvale delle prestazioni di ambigue figure, quali il geometra B., all'epoca dei fatti agli arresti domiciliari per tangenti pagate ai Vigili corrotti, e dunque anch'egli sospettabile di corruzione, nonché un evasore fiscale ed un personaggio senza scrupoli intenzionato a liberare ad ogni costo il suo immobile imbastendo uno sfratto senza giustificato motivo".

MOTIVAZIONE. La descrizione della vicenda è del tutto inveritiera. Nella loro narrazione, i giornalisti hanno offerto al lettore una ricostruzione parziale dei fatti. Dalle acquisite risultanze istruttorie, pienamente conoscibili dalla giornalista all'epoca della pubblicazione dei due articoli, emerge che l'attore aveva eseguito lo sfratto, a cui si fa riferimento negli articoli, mediante un regolare provvedimento giudiziario.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) posizione del danneggiato di cui viene menzionata la qualifica dirigenziale ricoperta all'interno di un ospedale pubblico; 2) gravità delle offese; 3) reiterazione del reato; 4) pubblicazione degli articoli nelle pagine della cronaca romana con conseguente diffusione limitata al solo territorio del Lazio; 5) marginale rilievo grafico del secondo articolo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000 a carico dei convenuti condannati in solido tra loro, di cui € 15.000 in favore di B.A. e € 15.000 in favore di Ilo s.r.l..

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000, a carico di M.A..

81) Sent. 4144/2016 del 26 febbraio 2016, D.C.L. c. Scatolificio Martinelli s.r.l..

FATTO. La convenuta, nell'esercizio della sua attività di produzione di scatole da asporto pizza, riproduceva illegittimamente su di esse l'immagine del noto artista Antonio De Curtis, in arte Totò, senza il consenso dell'attrice, erede legittima ed universale e di unica figlia di quest'ultimo. In data 20 dicembre 2011, il Tribunale di Roma emanava un'ordinanza cautelare con la quale disponeva l'immediata cessazione dell'illecita utilizzazione, a fini commerciali e pubblicitari, dell'immagine del noto artista.

MOTIVAZIONE. La condotta posta in essere dalla convenuta risulta lesiva del diritto all'immagine, in quanto consiste in un'abusiva pubblicazione dell'immagine del noto attore. L'illiceità della condotta è dovuta alla mancanza del consenso della persona ritratta, ovvero dei suoi familiari in caso di morte, necessario per la riproduzione o la messa in commercio dell'immagine.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) criterio del "giusto compenso" ovvero del "prezzo del consenso" che tiene conto della perdita, da parte dell'autore della possibilità di sfruttamento remunerato dell'opera riconducibile all'attività dell'autore della violazione; 2) entità circoscritta dell'illecito, considerata la sua breve durata e la limitata diffusività dei prodotti.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

82) Sent. 4167/2016 del 29 febbraio 2016, Associazione Fraternità di Comunicazione e Liberazione c. Gruppo Editoriale L'Espresso S.P.A, E.M.

FATTO. In data 13 Maggio 2012, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" un articolo dal titolo "*I conti segreti di Daccò in una fiduciaria svizzera è caccia al forziere di Cl — Nell'indagine spunta la massoneria ticinese*". L'articolo prendeva le mosse dalle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Milano e insinuava che l'associazione attrice avesse conseguito i profitti delle condotte criminose attribuite ai soggetti citati nel pezzo per il solo fatto che alcuni tra i soggetti indagati fossero appartenenti o in qualche maniera collegati all'associazione stessa.

MOTIVAZIONE. Pur se l'articolo non contiene l'esplicita affermazione del diretto coinvolgimento dell'associazione nell'inchiesta

“sui fondi neri della Maugeri”, né accuse dirette alla stessa o ai suoi rappresentanti, nondimeno riporta accostamenti tra le condotte degli imputati e scelte dell’associazione che appaiono strettamente connesse con i fatti criminosi. Non è stato, dunque, rispettato il criterio della continenza dell’esposizione e della verità della notizia, poiché alcune espressioni sono idonee a fuorviare e suggestionare il lettore ed a creare false rappresentazioni della realtà.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) attitudine offensiva della prospettazione contenuta nell’articolo; 2) natura dell’associazione avente vocazione “cattolica” e “missionaria”; 3) limitata visibilità (pubblicazione non in prima pagina).

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza in considerazione del risarcimento pecuniario e del lasso di tempo trascorso dalla pubblicazione.

83) Sent. 5278/2016 del 14 marzo 2016, F.P.F. c. S.A., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a..

FATTO. In data 22 maggio 2012, veniva pubblicato sul giornale “Il Fatto Quotidiano” un articolo dal titolo “*P. s’illumina di meno*” a firma S.A. In esso l’attrice, conduttrice televisiva, veniva criticata con le seguenti espressioni “Un pensiero a lei e a tutte coloro che tremano per le loro rughe”, “Eccellente nel remake de La morte ti fa bella. Enorme interpretazione”, “Me pare uno dei Kiss fra 20 anni”, “Sembra Miss Piggy dei Muppets Show”, “Pronta per un posto al Madame Tussaud”.

MOTIVAZIONE. L’articolo ha natura diffamatoria, senza minimamente possedere i requisiti indispensabili per l’esercizio legittimo del diritto di cronaca o di critica giornalistica, né tantomeno quelli del diritto di satira. Il diritto di satira non è soggetto al requisito della verità dei fatti narrati, ed il requisito della continenza espressiva subisce una deroga, tuttavia, essa non può risolversi, come avviene nell’articolo in questione, in un’aggressione gratuita e distruttiva della reputazione o dell’onore della persona.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) risalto delle notizie riportate nella pagina sportiva; 2) consistente diffusione nazionale del giornale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000 a carico dei convenuti condannati in solido tra loro. La domanda di pubblicazione della sentenza è rigettata poiché la liquidazione monetaria del danno costituisce sufficiente ristoro dei pregiudizi lamentati.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 5.000 a carico

di S.A. La relativa domanda è respinta nei confronti di P.A. e della Editoriale Il Fatto s.p.a.

84) Sent. 5275/2016 del 14 marzo 2016, San Marino RTV s.p.a. c. Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., L.E..

FATTO. In data 1° giugno 2013, veniva pubblicato sul giornale “Il Fatto Quotidiano” un articolo a firma di L.E. dal titolo “*Viale Mazzini e i 3.6 milioni della sede fantasma di San Marino*”, in cui si attribuivano alla società attrice, concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo della Repubblica di San Marino “sprechi”, “zero servizi e programmi”. Nell’articolo si faceva inoltre riferimento all’esagerata retribuzione del direttore generale.

MOTIVAZIONE. Va riconosciuto il contenuto diffamatorio di alcuni contenuti dell’articolo. Per quanto riguarda l’informazione relativa al direttore generale della società attrice non è rispettato il principio di verità dei fatti narrati. Risultano prive di fondamento anche le affermazioni relative agli sprechi e al limitato numero di servizi offerti. Complessivamente le critiche espresse nel testo non sono rispettose del principio di verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato e dei convenuti; 2) entità modesta del fatto rispetto alla reputazione della società attrice; 3) natura delle affermazioni svolte nell’articolo; 4) qualità e diffusione nazionale della testata.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000. La riparazione pecuniaria è sufficiente al ristoro del pregiudizio subito ed è pertanto respinta la domanda di pubblicazione della sentenza.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 4.000 a carico di L.E..

85) Sent. 5450/2016 del 16 marzo 2016, B.G.L., Azienda Ospedaliera “Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata” c. A.R..

FATTO. In data 2 novembre 2013, il Consigliere della Regione Lazio, A.R., rilasciava dichiarazioni a mezzo stampa come componente della Commissione “Politiche Sociali e Salute”, relativamente alla presunta indizione, da parte del Direttore Generale dell’ASL S. Giovanni Addolorata, di una gara d’appalto per l’affidamento esterno del servizio di “archivio e protocollo” dell’Azienda Ospedaliera citata. Inoltre, A.R., in ulteriori dichiarazioni, faceva riferimento al Presidente della Regione Lazio, al quale chiedeva di rimuovere l’odierno attore dal suo incarico “prima che faccia altri danni”.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria delle dichiarazioni rila-

sciata a mezzo stampa è desumibile dalla falsità dell'affermazione del convenuto, secondo la quale l'ASL S. Giovanni, tramite il suo Direttore Generale, avrebbe indetto una gara pubblica per l'affidamento esterno del servizio di "archivio e protocollo". Di conseguenza, le dichiarazioni rilasciate dal convenuto si rivelano completamente inesatte. Esse hanno determinato un completo travisamento dei dati fattuali riferiti, con conseguente lesione della reputazione degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) ruolo di rilievo pubblico assegnato sia all'attore che al convenuto all'epoca dei fatti; 2) durata della pubblicazione infamante; 3) limitata diffusione della stessa su diverse riviste online, oltre che sulla pagina Facebook del convenuto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

86) Sent. 6537/2016 del 31 marzo 2016, R.E. c. C.E.M.C..

FATTO. L'attrice lamentava di aver ricevuto sul proprio telefono cellulare, dal 16 settembre 2007 al 20 dicembre 2007, diversi sms contenenti le seguenti espressioni "se non hai e mai avrai un figlio il problema non è l'utero... quando ti hanno rapita e violentata è stato per più giorni?...vecchia bagascia ..", provenienti dall'utenza telefonica in uso alla convenuta, ex moglie del compagno dell'attrice. Quest'ultima lamentava inoltre di aver ricevuto telefonate da numeri telefonici sconosciuti con cui le si indirizzavano presunte ingiurie provenienti da una voce riconosciuta come quella della convenuta.

MOTIVAZIONE. Le espressioni rivolte all'attrice tramite sms integrano un'offesa al suo decoro ed onore. Non risulta provato che la convenuta sia stata indotta alla condotta offensiva in quanto non è dato ravvisare la commissione di alcun fatto da parte dell'attrice al quale la convenuta avrebbe prontamente reagito mediante l'invio degli sms offensivi. Con riferimento alle telefonate dal presunto contenuto ingiurioso, le stesse non risultano provate all'esito dell'istruttoria espletata.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) Danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita a seguito della ricezione dei messaggi offensivi.

LIQUIDAZIONE DANNO PATRIMONIALE: € 3.320, in ristoro delle spese sostenute dall'attrice per la tutela delle sue ragioni in sede penale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

87) Sent. 7093/2016 del 8 aprile 2016, C.M. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.L., S.F., C.A., C.F., G.D..

FATTO. In data 16 settembre 2012, sul quotidiano “la Repubblica” veniva pubblicato un articolo dal titolo “*Tor Bella Monaca, appalti senza gara per otto milioni*”, a firma S.L.. Nell’articolo l’attore veniva qualificato come avente un ruolo dirigenziale nella gestione degli interventi pubblici e come firmatario di tutti gli atti di appalto. All’attore veniva attribuita una precipua responsabilità nella asserita non trasparente gestione degli appalti commissionata nel Municipio di Tor Bella Monaca.

MOTIVAZIONE. La notizia divulgata è la riproduzione del contenuto di un dossier redatto da quattro consiglieri municipale che, al momento di pubblicazione dell’articolo, non era stato presentato alla magistratura. La formazione del dossier non legittima di per sé la sua pubblicazione o quanto meno non ne consente la divulgazione del suo contenuto come se si trattasse di verità accertata, visto che al momento della sua pubblicazione non erano state avviate indagini. La mancanza di riscontri oggettivi di quanto riportato rende l’articolo non rispondente alla verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) ruolo istituzionale di vertice ricoperto dal danneggiato all’interno della compagine comunale; 2) gravità dell’offesa; 3) pubblicazione dell’articolo nella sezione della cronaca romana e dunque limitata diffusione del quotidiano al solo territorio laziale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 5.000, a carico di S.L..

88) Sent. 7354/2016 del 12 aprile 2016, Ubiconnected s.r.l. in liquidazione, c. P.R.R., C.A.

FATTO. Nel mese di ottobre del 2012, veniva pubblicato sul periodico “La Voce delle Voci”, nonché sul sito internet www.lavocedellevoci.it un articolo a firma di P.R.R. dal titolo “*Telecom Italia- Fra Opus Dei e un partner in odor di mafia i milioni bruciati per le cabine “intelligenti”*” nel quale la parte attrice veniva descritta come società “popolata di personaggi [...] oggi sottoposti a pesantissime ipotesi accusatorie”. La società attrice contestava inoltre la natura diffamatoria dell’articolo, dal titolo “*Pompa magna*”, a firma di C.A..

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio dell’articolo a firma di P.R.R. in quanto non è fornito alcun riscontro dalle parti convenute circa la verità dei fatti narrati. La società attrice

è indicata come impresa infiltrata dalla mafia e partecipata da soggetti coinvolti nell'inchiesta sulle energie rinnovabili, accuse da considerare gratuitamente lesive della sua reputazione. Si esclude il contenuto diffamatorio dell'articolo a firma di C.A..

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata visibilità e notorietà pubblica della società danneggiata; 2) limitata rilevanza del fatto rispetto alla reputazione della società nell'ambiente; 3) qualità e diffusione modesta della testata.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000, a carico di Ubiconnected s.r.l. e P.R.R. in solido tra loro. È respinta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché la riparazione risarcitoria e la sanzione pecuniaria appaiono sufficienti al pieno ristoro del pregiudizio subito.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000 a carico di P.R.R..

89) Sent. 7360/2016 del 12 aprile 2016, N.P. c. RAI s.p.a., DAP Italy s.r.l..

FATTO. Nell'autunno del 2012, la Rai radiotelevisione italiana S.p.A. mandava in onda una fiction televisiva che ripercorreva la vita del commissario di polizia M.N.. Uno dei figli dell'illustre personaggio, N.P., conveniva in giudizio l'emittente televisiva e la società di coproduzione Dap Italy s.r.l., lamentando che lo spettacolo televisivo fosse stato prodotto e trasmesso senza preventivamente raccogliere il suo consenso.

MOTIVAZIONE. Risulta che la Dap Italy s.r.l. abbia acquisito due manifestazioni di consenso all'utilizzo dell'immagine del protagonista della fiction, una a firma di N.A. (l'altro figlio ed erede del defunto commissario) ed una apparentemente proveniente dall'odierno attore, ma da questi non riconosciuta come propria. Può dirsi pacifico in causa che la sottoscrizione a firma N.P. non appartenga al suo autore apparente. È presumibile che questa sia stata apposta dal fratello in sua vece e da questi trasmessa alla Dap Italy s.r.l.. L'acquisizione di una scrittura liberatoria contenente una firma apocrifia dell'odierno attore non è equiparabile ad una rituale acquisizione del consenso. Si può ritenere che l'attore abbia subito un danno economico commisurato a quello che viene usualmente definito "prezzo del consenso".

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) utilità perduta dall'attore per non essere stato tempestivamente coinvolto nella vicenda e direttamente interpellato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: 15.000. La Dap Italy s.r.l. è condannata a tenere indenne la Rai da quanto eventualmente

pagato da quest'ultima all'attore in esecuzione della presente decisione.

90) Sent. 7304/2016 del 12 aprile 2016, L.R. c. Gruppo Editoriale L'Espresso, V.F., Z.A., M.S..

FATTO. Nel corso del 2010, venivano pubblicati diversi articoli sul quotidiano "la Repubblica" e sul settimanale "L'Espresso" riguardanti un'inchiesta per mafia in cui era coinvolto L.R.. In particolare, il 12 maggio 2010 sulla prima pagina dell'edizione online del quotidiano "la Repubblica", veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Mafia. Chiesto l'arresto di L. Il governatore ora inquina le prove*", a firma V.F. Il medesimo giorno sull'edizione cartacea dello stesso quotidiano, veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Politici e imprese. La rete di L. Ecco perché i PM chiedono l'arresto del governatore e di due deputati regionali*", a firma Z.A..

MOTIVAZIONE. Tra tutti gli articoli contestati dall'attore, solamente i due risalenti al 12 maggio 2010 esulano dal legittimo esercizio del diritto di cronaca, in quanto diffondono una notizia risultata apertamente falsa, ovvero che diversi magistrati della Procura avessero depositato nella cancelleria del GIP una richiesta di custodia cautelare per L.R., motivata dalle esigenze specifiche del pericolo di fuga e del rischio di inquinamento delle prove. La domanda proposta nei confronti di M.S. è respinta per difetto di legittimazione passiva, poiché essendo capo redattore non può essere civilmente responsabile per i reati commessi a mezzo stampa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) patimento psicologico; 2) obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: 15.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500 a carico di V.F. e Z.A..

91) Sent. 7479/2016 del 13 aprile 2016, E.D. c. L'Espresso s.p.a., E.M., V.M.E..

FATTO. In data 10 aprile 2013, venivano pubblicati sul portale web "www.repubblica.it" due articoli dal titolo "*sequestrati beni per dieci milioni di euro a D. ex boss della banda della Magliana*" e titolo "*D. accusato di riciclaggio sigilli alla casa di Fontana di Trevi*".

MOTIVAZIONE. Non vi è dubbio che la qualifica di ex appartenente, se non addirittura boss, della cosiddetta banda della Magliana getta sull'attore una oscura ombra di discredito sociale,

una sorta di marchio non facilmente redimibile di un passato contraddistinto da scelte criminali. Si riconosce la natura diffamatoria dell'articolo in quanto non rispettoso del requisito della verità dei fatti narrati, essendo l'estraneità dell'attore dalla Banda della Magliana emersa in diversi procedimenti giudiziari, che non vengono riportati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) scarsa intensità della lesione all'onore, in considerazione del coinvolgimento dell'attore in diverse cronache giudiziarie.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000 a carico dei convenuti in solido tra loro. È disposta la pubblicazione della sentenza per una volta sul quotidiano "la Repubblica" e sul sito internet relativo al medesimo quotidiano a cura dell'attore e gratuitamente.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.000, a carico di V.M.E..

92) Sent. 7590/2016 del 14 aprile 2016, F.C. c. F.L., B.A., F.D..

FATTO. In data 23 luglio 2009, F.L., sorella dell'attore, presentava una denuncia querela alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in cui accusava il proprio fratello di essersi appropriato indebitamente di diversi oggetti di pregio che si trovavano all'interno della casa della loro defunta madre. Il relativo procedimento penale, nel quale venivano sentite a sommarie informazioni le altre parti convenute, veniva archiviato dal GIP in data 18 agosto 2010.

MOTIVAZIONE. Viene accertato incidentalmente il reato di calunnia, di cui è integrato l'elemento soggettivo in virtù della conoscenza dell'innocenza dell'attore per i fatti a lui imputati. Si esclude invece che siano integrati i requisiti del reato di diffamazione, mancando l'elemento della comunicazione dell'informazione e più soggetti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza interiore patita a seguito della condotta calunniosa delle convenute.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico delle parti convenute in solido tra loro.

93) Sent. 8110/2016 del 21 aprile 2016, C.G. c. Il Post.it s.r.l., S.L., C.F., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G., Z.V..

FATTO. In data 30 novembre 2010, veniva pubblicato sul sito internet Ilpost.it un articolo, a firma S.L., nel quale all'attore

veniva attribuita una raccomandazione esercitata presso la dirigenza dell'azienda radiotelevisiva Rai Radio Televisione Italiana s.p.a., volta a sostenere le ambizioni dell'artista M.B.. In seguito ad una diffida inviata dal padre dell'odierno attore, i convenuti provvedevano immediatamente alla rettifica dell'errore. In data 5 marzo 2003, veniva pubblicato sul sito internet di "la Repubblica", un articolo relativo alla medesima vicenda contenente la seguente frase "“gli è stata infatti raccomandata da un ex presidente calabrese della Corte costituzionale, papà dell'attuale accompagnatore della ragazza”".

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria dell'articolo pubblicato su Ilpost.it è desumibile dal mancato rispetto del requisito della verità dei fatti narrati. Sebbene i convenuti abbiano ammesso che si sia trattato di un errore, non è stato svolto scrupolosamente il controllo necessario a verificare la verità della notizia. Il collegamento ad altro articolo pubblicato sulla testata on line Repubblica.it non può considerarsi significativo, in quanto l'affidamento riposto in buona fede sulla fonte non è sufficiente ad integrare l'esercizio putativo del diritto di cronaca. Per quanto riguarda invece l'articolo pubblicato sul medesimo portale Repubblica.it, non può ravvisarsi nel pezzo alcun carattere diffamatorio o lesivo nei confronti dell'attore per carenza dell'elemento oggettivo, in quanto dalla frase ivi espressa non si desume in termini di certezza ed inequivocità che l'accompagnatore dell'attrice M.B. sarebbe l'odierno attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) incarico ricoperto dalla persona offesa; 2) rettifica 3) limitata diffusione effettiva.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico di S.L., C.F., Ilpost.it s.r.l. in solido tra loro. Viene rigettata la domanda nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G., Z.V..

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: F.C. è condannato al pagamento di € 3.000 a favore dell'attore.

94) Sent. 8111/2016 del 21 aprile 2016, S.R. in proprio e in qualità di legale rappresentante di A.S. Roma s.p.a., c. RCS Quotidiani s.p.a., M. A. O. V., C. A. e B.S..

FATTO. In data 29 dicembre 2010, veniva pubblicato un articolo, a firma di C.A. e B.S. intitolato "Da Mexes ad Adriano è di nuovo caos Roma", concernente la cessione di alcuni calciatori dell'AS Roma. Nel testo si specificava che "La S. avrebbe già trovato l'acquirente, il Milan" e che: "Diverse fonti, tutte attendibili, raccontano lo stesso retroscena: la S. avrebbe offerto M. all'amico Galliani, ad un prezzo di favore, e in cambio, il sostegno per conservare un ruolo importante nel calcio o nello sport italiano".

In articolo pubblicato il giorno successivo, a firma del solo C.A., si riportava il contenuto di un'intervista rilasciata dall'attrice che, commentando l'articolo pubblicato, avrebbe avuto "uno sfogo con un unico bersaglio" cioè i giornalisti, tutti "brutti e cattivi".

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura diffamatoria degli articoli in virtù del mancato rispetto del requisito della verità dei fatti narrati. La gravità della diffamazione è data dalla prospettazione del preteso accordo collusivo tra i rappresentanti delle società sportive, al quale la S. sarebbe addivenuta in palese conflitto di interessi con la società da lei rappresentata. Le affermazioni contenute negli articoli sono lesive anche della reputazione della A.S. Roma poiché l'offesa diretta al presidente della società ha indubbi riflessi sulla medesima per il discredito che viene gettato sulla sua organizzazione e gestione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) la gravità del danno; 2) risalto della notizia; 3) consistente diffusione nazionale del giornale; 4) dolo degli autori degli articoli (mancata indicazione delle fonti della notizia).

DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000 a favore di S.R. e € 25.000 a favore di A.S. Roma s.p.a.. È accolta la domanda di pubblicazione della sentenza pubblicazione della sentenza sui quotidiani la Gazzetta dello Sport e il Corriere dello sport.

95) Sent. 8109/2016 del 21 aprile 2016, R.G. c. Il Messaggero s.p.a., O.M., E.V..

FATTO. In data 16 aprile 2011, veniva pubblicato un articolo sul quotidiano "Il Messaggero", dal titolo "*Ecco la lista dei novanta truffati che avevano precedenti penali*", a firma E.V. La giornalista riportava gli sviluppi di un'indagine per truffa per svariati milioni di euro ai danni di migliaia di soggetti avviata dalla Procura di Roma, nota anche come "truffa dei Parioli; riferiva quindi che l'attore vittima della truffa aveva precedenti per false fatturazioni.

MOTIVAZIONE. Il riferimento all'attore nel citato articolo esula dal legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica in quanto non rispetta il requisito della veridicità dei fatti narrati. L'inequivoca espressione utilizzata dalla giornalista, che ha riferito di "precedenti" penali, è lesiva della reputazione dell'attore, in quanto idonea a generare nel lettore il convincimento che R.G. sia stato destinatario di un provvedimento giudiziario contenente un accertamento positivo della sua colpevolezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della notizia nell'ambito professionale e relazionale dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 (convenuti condannati in solido).

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 3.000 a carico di E.V..

96) **Sent. 8590/2015 del 28 aprile 2016, A.C. c. L.R.I.**

FATTO. In data 1° novembre 2011, durante una “kermesse” cinematografica presso l’Auditorium di Roma, durante il Festival del Cinema, all’ingresso di L.R.I., all’epoca Ministro della difesa, ma invitato alla manifestazione in forma privata, si era originata una contestazione degli astanti. Le fonti di stampa riportavano che A.C., a fronte della contestazione nei confronti del L.R.I., sollevava le braccia nell’atto di incitare i presenti. L.R.I. rilasciava ripetutamente delle dichiarazioni con cui, oltre a censurare A.C. per la sua condotta di “aizzatore” della folla, gli dava dello “str...”.

MOTIVAZIONE. È evidente che L.R.I. abbia utilizzato pubblicamente un linguaggio volgare. Pertanto, unica conseguenza dannosa che può ritenersi subito da A.C. è quella rappresentata dal disagio psicologico, comunque transitorio, avvertito nel prendere atto dell’offesa pubblicamente indirizzatagli da L.R.I.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) danno morale soggettivo causato dall’offesa pubblicamente indirizzata all’attore; 2) esclusione di conseguenze dannose per la reputazione ed identità professionale dell’attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

97) **Sent. 9447/2016 del 10 maggio 2016, C.E. c. RCS Mediagroup s.p.a., F.F., D.B.F..**

FATTO. In data 20 luglio 2013, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera” un articolo dal titolo “*Costruttori, showmann, artisti e la falsa residenza anti-tasse*”, a firma del giornalista F.F. Nell’articolo il giornalista descriveva C.E. come autore di reati di evasione fiscale, facendo riferimento a riscontri documentali della Guardia di Finanza.

MOTIVAZIONE. L’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica non può essere invocata, in quanto non appare rispettato il requisito della veridicità dei fatti narrati. Dagli atti di indagine non emerge il coinvolgimento dell’attore, bensì dell’omonimo E.F.C. La falsità della notizia riportata e la tardività dell’allegazione della prospettata omonimia tra il soggetto sottoposto ad indagine e l’odierno attore fa ritenere integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità e diffusione nazio-

nale della testata; 2) gravità del fatto nel contesto sociale dell'attore, noto imprenditore; 3) elemento soggettivo colposo; 4) mancata deduzione di specifiche conseguenze del fatto sul piano relazionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 6.000 a carico dei convenuti di F.F. e D.B.F. (€ 3.000 ciascuno). È rigettata invece la domanda di riparazione pecuniaria nei confronti di RCS Mediagroup s.p.a.).

98) Sent. 9980/2016 del 17 maggio 2016, B.F. c. Standart SH. P.K., S.D..

FATTO. A partire dal mese di novembre 2012, venivano pubblicati sull'edizione online del quotidiano albanese "Standard", una serie di articoli e reportages contenenti commenti a riguardo del progetto imprenditoriale albanese del gruppo di società facente capo a B.F.. In particolare, B.F. veniva accusato di aver posto in essere un'operazione fraudolenta nel gestire il progetto di costruzione di una centrale idroelettrica a Kalivaç.

MOTIVAZIONE. Negli articoli e reportages oggetto del presente giudizio, sono state effettuate considerazioni e gravi valutazioni che non risultano corrispondenti a verità. Non risulta che sia stato mai avviato alcun procedimento penale per frode, corruzione o truffa dalle competenti autorità nei confronti dell'attore. Inoltre, non risulta rispettato il limite della continenza espositiva risolvendosi le espressioni utilizzate in una vera e propria aggressione personale, intrinsecamente offensiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusività delle informazioni riportate su internet (pubblicate sul sito ufficiale della testata giornalistica, accessibile gratuitamente); 2) contenuto delle affermazioni divulgate; 3) durata della diffusione; 4) notorietà degli attori; 5) limitato numero dei soggetti destinatari delle notizie diffamanti in ragione della lingua impiegata negli articoli e reportages (albanese).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Rigettata. La riparazione risarcitoria appare sufficiente al pieno ristoro del pregiudizio subito.

99) Sent. 10529/2016 del 24 maggio 2016, S.P. c. Il Messaggero s.p.a.

FATTO. Su un quotidiano locale veniva pubblicato un articolo che dava notizia di un procedimento a carico della madre dell'at-

tore, all'epoca dei fatti minorenni, accusata di violenza in suo danno.

MOTIVAZIONE. Risulta violato il diritto alla riservatezza, che nel caso di notizie concernenti minorenni, deve prevalere rispetto al diritto di cronaca, con il solo limite del pubblico interesse. Nella fattispecie in esame, non emerge l'interesse pubblico alla conoscenza di ipotesi di reato di maltrattamenti in famiglia. Non rileva evidenziare la mancata indicazione del nome del minore coinvolto nel procedimento penale poiché, essendo citati i nomi dei suoi genitori, la notizia consente l'univoca individuazione del minore all'interno della cerchia di conoscenti e amici.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione del giornale (a carattere locale); 2) natura della notizia, collegata ad un processo pubblico; 3) luogo di svolgimento della vita del soggetto leso, coincidente con luogo di vasta diffusione del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 6.000.

100) Sent. 11191/2016 del 1° giugno 2016, P.E. c. R.P..

FATTO. In data 10 e 12 aprile 2014, il convenuto, avvocato del Foro di Ischia, pubblicava tramite il proprio profilo Facebook frasi ed epiteti che attribuivano all'attore comportamenti istituzionalmente scorretti e penalmente rilevanti, quali la corruttibilità e lo scambio di favori con avvocati compiacenti.

MOTIVAZIONE. L'esimente del diritto di critica non può essere invocata dal convenuto, in quanto le sue pubblicazioni non rispettano il requisito della veridicità dei fatti e travalicano il limite della continenza espositiva. L'autore dello scritto, oltre a essersi espresso in termini poco lusinghieri nei confronti dell'amministrazione della giustizia, ha attribuito all'attore, giudice della suddetta sezione distaccata, comportamenti di grave scorrettezza, rivolgendosi ad egli con epiteti altamente offensivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto nel contesto sociale evidenziato; 2) elemento soggettivo del convenuto; 3) professione svolta dalla parte lesa e dall'offensore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000.

101) Sent. 11286/2016 del 3 giugno 2016, Unione Italiana Sport per Tutti Comitato territoriale Monterotondo c. F.F., D.B.F., Res Mediagroup.

FATTO. In data 11 giugno 2012, veniva pubblicato sull'edizione romana del quotidiano Il Corriere della Sera un articolo a firma di F.F. dal titolo "*Piscina modello bloccata dagli appelli*". L'articolo induceva il lettore a ritenere che l'asserita inoperatività

dello stadio del nuoto di Monterotondo ed il conseguente disagio ed aggravio di costi a carico dei cittadini fosse ascrivibile all'operato della parte attrice avendo imputato ai ricorsi da costei effettuati alla giustizia amministrativa la causa della paralisi della piscina. Nell'articolo si riferiva che la UISP gestiva il polo natatorio in forma gratuita, in violazione delle norme disciplinanti la concessione pubblica e che, nonostante un'intimazione di sgombero dei locali, avesse aperto le iscrizioni per il nuovo anno, mettendo a repentaglio l'effettiva fruizione degli abbonamenti pagati.

MOTIVAZIONE. È accertato il contenuto diffamatorio dell'articolo poiché non risulta rispettato il criterio della veridicità dei fatti. È smentita l'affermazione della gratuità della concessione sfruttata dalla società, a fronte della presentazione da parte di quest'ultima della prova dei canoni pagati. Anche la notizia relativa all'apertura delle iscrizioni per il nuovo anno non risulta provata e, per come espressa, risulta travalicare il limite della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'offesa; 2) pubblicazione dell'articolo in prima pagina; 3) limitata notorietà dell'ente; 4) diffusione dell'inserito nel solo territorio laziale.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000 a carico dei convenuti in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 4.000 a carico di F.F..

102) Sent. 11766/2016 del 9 giugno 2016, D.P.A. c. S.V..

FATTO. Nel corso di un'intervista resa nell'ambito della trasmissione radiofonica "La Zanzara", e trasmessa da "Radio 24", il convenuto affermava che "... i politici italiani non conoscono l'italiano, a partire da D.P., ovviamente, che doveva essere bocciato in terza elementare, ma un maestro corrotto ... un maestro corrotto, la concussione, lo ha promosso. Quindi, lui, da sempre porta con sé un reato oltre ad essere, come dire, tecnicamente uno str... e anche ... questo è un fatto tecnico!".

MOTIVAZIONE. Il contenuto delle dichiarazioni ha natura diffamatoria poiché esse, non riguardando minimamente il ruolo politico dell'attore, si sostanziano in un'aggressione chiaramente *ad hominem*, diretta semplicemente a porre in ridicolo la figura dell'attore medesimo. Si tratta tuttavia di mere contumelie, idonee non già a menomare la reputazione pubblica dell'offeso bensì solo a suscitare in coloro che già non nutrivano stima personale per l'attore un immediato istinto di ridere di lui.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) patema d'animo subito dall'attore.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

103) Sent. 12620/2016 del 21 giugno 2016, S.F. c. T.M., C.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..

FATTO. Nel corso del 2001, apparivano sul quotidiano "la Repubblica" alcuni articoli relativi alla vicenda della scomparsa della contessa F.V.A.. In data 11 febbraio 2001, veniva pubblicato un articolo a firma T.M., dal titolo "*Contessa un nuovo giallo*" e dal sottotitolo "*Prima dei carabinieri è stato avvertito il notaio*", che evocava il coinvolgimento nella vicenda di S.F., notaio di famiglia. In data 14 marzo 2001, un altro articolo a firma di C.M. riportava una presunta intervista ad S.F. sui contrasti tra gli eredi della contessa, esponendo il notaio ad un provvedimento di censura da parte dell'ordine professionale per violazione del segreto professionale.

MOTIVAZIONE. I contenuti degli articoli non rispettano il requisito della verità dei fatti narrati. All'attore non risulta ascrivibile alcun comportamento illecito. Le notizie divulgate possono ritenersi pertanto gravemente lesive del suo onore e reputazione, in quanto descrivono l'attore come connivente o addirittura coautore in attività apertamente estorsive.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) reputazione professionale dell'attore, in ragione dello specifico ruolo di pubblico ufficiale da lui rivestito; 2) particolare curiosità che l'episodio della scomparsa della ricca nobildonna e dei retroscena successivi ha suscitato nell'opinione pubblica all'epoca dei fatti; 3) ampia diffusione di tutte le notizie relative, apparse su organo di informazione particolarmente diffuso e ritenuto comunemente autorevole.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 38.854, di cui € 8.000 a carico di T.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. in solido tra loro e € 30.854 a carico di C.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. in solido tra loro.

104) Sent. 13672/2016 del 6 luglio 2016, V.F., c. Julie Italia s.r.l., New Information s.r.l., T.A..

FATTO. In data 20 maggio 2011, veniva pubblicato sul sito web www.julienews.it un articolo dal titolo "*F.V. in carcere*" con occhio "*Un mese di reclusione e 300 euro di multa*" a firma di T.A. in cui veniva riportata la condanna dell'attrice per aver rivolto epiteti ingiuriosi ai danni di un personaggio politico.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura diffamatoria del titolo dell'articolo, derivante dalla falsità della notizia relativa alla con-

danna alla reclusione dell'attrice. La vicenda giudiziaria in cui era stata coinvolta si era invece conclusa con la condanna al pagamento di una multa, senza applicazione di pena detentiva. La presenza di tale notizia falsa, che getta discredito sulla persona dell'attrice, rende non invocabile l'esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) elevata diffusione della notizia; 2) indiscussa notorietà dell'attrice nel mondo dello spettacolo; 3) gravità del fatto attribuito all'attrice; 4) correttezza delle informazioni riportate nel corpo dell'articolo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000 a carico di Julie Italia s.r.l. e di T.A. in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.000 a carico di T.A.. Sebbene si tratti di testata giornalistica online, il giudice ritiene comunque applicabile l'art. 12 della legge 8 febbraio 1948 n. 47.

105) Sent. 13988/2016 del 12 luglio 2016, F.R., S.C. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., N.D., A.G..

FATTO. In data 2 dicembre 1999, veniva pubblicato sul settimanale "L'Espresso" un articolo dal titolo "*Fate la carità al povero nero. F. e M. Italiani. Ex terroristi. Controllano i charity shop di Londra. E con i proventi fondano la nazicità ideale*". L'articolo ripercorreva le vicende giudiziarie di F.R. e M.M., rievocando le ideologie di estrema destra di cui si erano fatti portatori e riferiva che gli stessi, rifugiatisi in Inghilterra, avessero dato vita a due trust, che dietro l'apparente ispirazione cattolica, avrebbero celato un'intensa attività di stampo neonazista.

MOTIVAZIONE. L'articolo in questione e la sua portata diffamatoria, sono già stati oggetto di valutazione in sede penale, a seguito della querela presentata dagli interessati. Il giudizio penale si è concluso in primo grado, con l'accertamento della responsabilità penale di D.N., autrice dell'articolo e A.G., direttore responsabile, sulla base della accertata falsità delle notizie riportate. Il mancato rispetto del requisito della veridicità dei fatti narrati rende impossibile invocare l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) posizione personale del diffamato; 2) obiettiva offensività della notizia; 3) autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione; 3) mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione della sentenza, imposto ai convenuti dalla sentenza penale di condanna.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000

106) Sent. 15268/2016 del 27 luglio 2016, I.G.A., c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a..

FATTO. Nel 2009 l'attore si vedeva citato in un articolo reperibile in rete e riferibile alla data del 21 marzo 1999, pubblicato sulla testata del giornale "Il Tirreno". Nell'articolo si riportava la notizia del coinvolgimento dell'attore in un traffico internazionale di stupefacenti con una banda di albanesi.

MOTIVAZIONE. L'informazione riportata nell'articolo concernente il coinvolgimento dell'attore nel traffico di droga internazionale è frutto di un errore di archiviazione di due articoli dai quali emerge che l'attore fu coinvolto in un una "maxi frode con giro di argento" ma mai in traffici di droga. Nell'archiviazione le due vicende sono state unite per errore. L'attore ha lamentato non già la natura diffamatoria dell'articolo, bensì l'utilizzo illecito dei suoi dati personali. Si riconosce il diritto di quest'ultimo a vedere ripristinata nell'archivio la reale consistenza dei due articoli.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà del danneggiato (limitata); 2) rilevanza del fatto rispetto alla reputazione dell'attore nel suo ambiente (mitigata dalla circostanza che l'attore era coinvolto in altri traffici illeciti nel settore dell'argento; 3) qualità e diffusione nazionale della testata (l'errore è comparso solo nell'archivio online).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000. Viene inoltre disposta la correzione dei due articoli nell'archivio online de "Il Tirreno".

107) Sent. 15277/2016 del 27 luglio 2016, Consob c. L.E..

FATTO. Da maggio 2012 a giugno 2013, L.E. rilasciava una serie di dichiarazioni riguardanti la Consob, mediante comunicati stampa in qualità presidente di Adusbef (Associazione per la Difesa degli Utenti dei Servizi Bancari e Finanziari), nonché mediante il social network Twitter, ingenerando il dubbio, nell'opinione pubblica, che l'Autorità in questione agisse con il fine di difendere gli interessi dei soggetti vigilati. La Consob, in particolare, veniva accusata di collusione con taluni operatori del mercato finanziario colpevoli di gravi illeciti.

MOTIVAZIONE. L'improcedibilità derivante dall'esercizio da parte del convenuto delle funzioni di Parlamentare riguarda le dichiarazioni rese sino al momento in cui ha rivestito tale carica, ossia sino al 14 marzo 2013. Nelle dichiarazioni rese successivamente, il limite della continenza deve ritenersi superato: la parte convenuta non si è limitata ad esercitare il proprio diritto di critica, analizzando l'operato della Consob, ma ha fatto ricorso ad espressioni gratuitamente offensive e denigratorie, attribuendo alla parte attrice condotte illecite e moralmente disonorevoli.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione dello scritto; 2) rilevanza dell'offesa considerando che si riferisce alla parte attrice una attività illecita opposta e contrastante con quelle che sono, invece, le sue specifiche finalità ed attività di vigilanza e controllo; 4) reiterazione delle dichiarazioni; 5) capacità di penetrazione del mezzo di diffusione.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

108) Sent. 15124/2016 del 27 luglio 2016, L.A., S.A., c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., Rotosud s.r.l.

FATTO: In data 11 agosto 2011, veniva pubblicato sul settimanale l'Espresso, un articolo dal titolo "*Operazione Lari*" nel quale si riportava che R.M., segretario dell'Udc in Liguria e Presidente del Consiglio Regionale, era stato "*sfiurato dall'inchiesta*" condotta dal Pubblico Ministero L.A. della Procura di Genova, nell'ambito di una operazione finalizzata allo smantellamento di una cosca locale della 'ndrangheta. L'articolo riferiva che M. "*forse sperando di ingraziarsi i magistrati*" aveva nominato come dirigente del Consiglio regionale una dipendente provinciale "*la signora L.S.*".

MOTIVAZIONE. Nel caso di specie gli accostamenti tra fatti veri, costituiti da importanti indagini dirette dal PM L.A., e fatti rivelatisi difforni dal vero, quali il coinvolgimento seppure marginale del politico M. nelle indagini, il rilevante aumento dello stipendio di L.S. letti alla luce di quanto riportato nel titolo inducono il lettore medio a ritenere che l'intera vicenda fosse stata "orchestrata" dagli odierni attori, a fronte della totale estraneità di L.A. e della piena competenza professionale di L.S., nominata in ruoli dirigenziali per meriti acquisiti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà pubblica dei danneggiati; 2) qualità e diffusione nazionale della testata; 3) limitata dimensione dell'articolo; 4) gravità del fatto nel contesto sociale; 5) elemento soggettivo colposo dei convenuti.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 24.000, di € 12.000 a favore di ciascun convenuto. È accolta la domanda di pubblicazione della sentenza sul quotidiano "la Repubblica", a carico dei convenuti in solido tra loro. È rigettata invece la domanda di riparazione pecuniaria, non riconoscendosi l'elemento soggettivo doloso nel direttore del giornale.

109) Sent. 15529/2016 del 1° agosto 2016, C.G., G.M. c. Gruppo Editoriale L'Espresso, M.E., A.F..

FATTO. In data 2 agosto 2013, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" un articolo dal titolo "*I business e le coperture*

dei clan quell'indagine bloccata 10 anni fa", accompagnato dal sottotitolo *"avevano scoperto la cupola ma i detective furono rimossi"*, a firma di A.F. L'articolo faceva riferimento all'indagine "Nuova alba" del 2013 e citava lo stabilimento "Il Capanno", che aveva acquisito da Duilio s.r.l. l'affitto di tale attività, implicando il coinvolgimento degli attori, in quanto amministratori di tali società nell'inchiesta e in attività di stampo mafioso.

MOTIVAZIONE. Nel caso di specie, il criterio di verità oggettiva o putativa posto a limite del libero esercizio del diritto di cronaca giornalistica è travalicato nel momento in cui l'autore dell'articolo, non si attiene fedelmente agli atti giudiziari che era chiamato a visionare diligentemente. È pur vero che il "Il Capanno" era al centro delle indagini legate al fenomeno mafioso sul litorale di Ostia, tuttavia dagli atti non si riscontra alcun atto giudiziario che ne disponesse il sequestro. I giornalisti avrebbero dovuto vagliare diligentemente ed attentamente il contenuto degli atti investigativi prima di divulgare una notizia, destinata ad un vasto numero di lettori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) discredito sociale derivante dall'attribuzione agli attori di un provvedimento penale di sequestro inesistente; 2) notorietà e larga diffusività del giornale la Repubblica; 3) la figura di spicco degli attori nell'ambito del turismo balneare laziale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000 a carico di A.F..

110) Sent. 15677/2016 del 2 agosto 2016, V.F., c. Quotidiano il Tempo s.r.l., D.C.F..

FATTO. In data 19 agosto 2007, veniva pubblicato sul sito web www.iltempo.it e sul quotidiano cartaceo "Il Tempo" un articolo dal titolo *"Nella regione circa il 17% dei beni confiscati in Italia alla mala"* in cui si riportava la notizia dell'appartenenza dell'attore ad un clan camorristico, benché all'epoca della pubblicazione quest'ultimo fosse già stato assolto, con sentenza passata in giudicato.

MOTIVAZIONE. Si riconosce ipotesi diffamatoria poiché non è rispettato il principio di verità della notizia. Il tenore della notizia è tale da provocare un danno alla reputazione dell'attore, gettando discredito sulla sua persona e avendo ingenerato nell'opinione pubblica la convinzione di un coinvolgimento di quest'ultimo in sodalizi criminali, mentre gli accertamenti giudiziari conclusi diverso tempo prima della pubblicazione avevano escluso radicalmente la sua colpevolezza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) falsità della notizia; 2) gravità dell'offesa; 3) ampia diffusione della notizia, divulgata a mezzo internet e tramite la stampa.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. È rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza poiché il risarcimento monetario risulta integralmente satisfattivo.

111) Sent. 16349/2019 del 2 settembre 2016, D.E. c. Quotidiano Il Tempo s.r.l., S.B..

FATTO. In data 11 aprile 2013, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Tempo" un articolo dal titolo "*Il tesoro della banda della Magliana, maxisequestro ad E.D.*". Nell'articolo l'attore veniva indicato come un ex componente della "banda della Magliana".

MOTIVAZIONE. L'articolo in questione non rispetta il requisito della veridicità dei fatti narrati. L'attore risulta essere stato assolto con sentenze irrevocabili, tutte antecedenti al suddetto articolo, dall'imputazione di associazione di stampo mafioso con i componenti del sodalizio criminale noto come "banda della Magliana". Di conseguenza, l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica non può essere invocata.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) tiratura modesta del quotidiano; 2) diffusione della notizia solo all'interno della zona di Roma e provincia; 3) scarsa rilevanza data alla notizia dall'editore, dovuta al fatto che essa si trovasse in un trafiletto di poche righe in calce ad una delle pagine di cronaca.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 6.000 a carico dell'editore Il Tempo s.r.l. La domanda nei confronti della convenuta B.S. è stata rigettata, non essendo l'articolo pubblicato in alcun modo riconducibile alla medesima.

112) Sent. 16342/2016 del 2 settembre 2016, M.P. c. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., A.G..

FATTO. L'immagine dell'attore veniva pubblicata sul settimanale Panorama in relazione ad un articolo relativo a traffici illeciti nell'ambito di una complessa indagine avente come protagonista un "faccendiere" campano, tale M.P., detto Polifemo. Il contenuto dell'articolo non riguardava affatto l'attore, che non veniva criticato sotto alcun riguardo.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione dell'immagine dell'attore, accostata all'articolo riguardante un soggetto descritto come autore di loschi ed illeciti traffici internazionali, è in grado di indurre i lettori ad ipotizzare che vi sia una relazione fra i due. Tale pubblicazione ha minato la reputazione dell'attore, all'epoca Segretario Generale Nazionale CISL dei Vigili del Fuoco. La

domanda nei confronti di A.G. è infondata, in quanto l'autore dell'articolo non è responsabile in alcun modo della veste editoriale del proprio articolo, tra cui la scelta del corredo fotografico, ascrivibile solamente alla redazione della rivista.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) transitorie conseguenze pregiudizievoli subite dall'attore, limitate al proprio ambiente lavorativo; 2) sofferenza morale soggettiva transitoria.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000. La domanda nei confronti di A.G. viene rigettata.

113) Sent. 16810/2016 del 13 settembre 2016, Associazione Politica Nazionale "Lista Marco Pannella", S.D., c. Popolo della Libertà.

FATTO. Tra il 1 e il 13 marzo 2010, numerosi organi di stampa e reti televisive riportavano una campagna denigratoria da parte di vari esponenti del partito politico "Popolo della libertà" (P.d.l.) ai danni della lista Pannella. In particolare, venivano attribuite ai delegati della lista Pannella condotte false e non veritiere, tra cui quella di aver ostacolato fisicamente la presentazione da parte dei delegati del P.d.l. delle liste di partito nei termini stabiliti. I delegati del P.d.l. a seguito dell'episodio sorgevano denuncia per reato di violenza privata, procedimento che veniva archiviato da G.i.p. del Tribunale di Perugia.

MOTIVAZIONE. La natura diffamatoria della campagna portata avanti dagli esponenti del P.d.l. emerge dalle successive dichiarazioni rilasciate degli stessi i quali, ritrattando le dichiarazioni relative all'utilizzo della violenza da parte dei delegati alla presentazione delle liste del partito di Pannella, hanno rivelato che si trattava di una linea comune scelta e imposta dal P.d.l. In particolare si riconosce un danno alla reputazione di S.D., che seppur non indicato per nome negli articoli, è facilmente individuabile.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) particolare gravità dell'offesa; 2) vasta diffusione della campagna denigratoria, attraverso giornali e reti televisive.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000 in favore della Associazione attrice e di euro € 10.000 in favore di S.D. Spese: € 16.000 a carico del Popolo della libertà in favore di parte attrice.

114) Sent. 16809/2016 del 13 settembre 2016, D.P.A., Italia Dei Valori c. G.C., P.G..

FATTO. In data 14 gennaio 2009, veniva pubblicato in prima pagina del quotidiano "Nuovo Molise" un articolo, siglato "Redpol", dal titolo "*I buoni affari di D.P.*", preceduto dall'oc-

chiello di apertura “*L’Italia dei...Lavori - Una lettera di incarico, due versioni: qual è quella falsa?*”, seguito dal sottotitolo “*Il leader del partito della moralizzazione sembra avere grande maestria nel cambiare le carte. Come più gli pare*”. L’articolo evidenziava presunte irregolarità commesse dall’attore nella gestione economica del partito, consistenti in reati di falso documentale e di truffa.

MOTIVAZIONE. L’articolo è offensivo sia per D.P.A. che per l’“Italia dei Valori”, in quanto ne colpisce l’immagine, la reputazione e l’identità personale con espressioni che integrano la fattispecie del reato di diffamazione a mezzo stampa. Il convenuto G.C. non può appellarsi ai diritti di cronaca o di critica, stante la mancanza assoluta del requisito della verità dei fatti. P.G., redattore dell’articolo, non ha esercitato il doveroso controllo sulla fonte delle notizie, fonte che avrebbe dovuto essere vagliata con particolare attenzione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del danno, desumibile dal risalto delle notizie riportate nella prima e terza pagina dell’edizione, dai caratteri di stampa e dal contesto in cui le informazioni sono inserite; 2) diffusione locale del giornale. (In relazione a tali criteri appare equo differenziare l’entità della somma da corrisponderci agli attori tra D.P.A. e “Italia dei Valori”. L’articolo, infatti, colpisce direttamente la posizione sociale e politica di D.P.A. e solo di riflesso l’“Italia dei Valori”).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000 a favore di D.P.A. e € 20.000 a favore di “Italia dei Valori”.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: P.G. è condannato al pagamento in favore di D.P.A. della somma di € 15.000 e di “Italia dei Valori” della somma di € 10.000.

115) Sent. 18721/2016 del 10 ottobre 2016, Fallimento Groundcare s.p.a. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., M.E..

FATTO. In data 1° febbraio 2011, veniva pubblicato sul quotidiano “la Repubblica” un articolo a firma di S.F., dal titolo “*Il fallimento della FlightCare, troppe imprese in concorrenza*”. Nel testo venivano riportate notizie relative all’esistenza di una situazione economica di grave crisi della società.

MOTIVAZIONE. Nel caso di specie, il requisito della verità, anche putativa, dei fatti narrati non risulta essere stato rispettato. In considerazione del carattere oggettivo dei dati riferiti, quali il numero dei lavoratori coinvolti nelle procedure di licenziamento o cassa integrazione, i finanziamenti ricevuti, l’intervenuta dichiarazione di fallimento, viene in rilievo la mancata effettuazione da parte dell’autore dell’articolo giornalistico di un serio accer-

tamento al fine di verificare l'attendibilità di quanto pubblicato. La notizia pubblicata è pertanto connotata da una natura diffamatoria e lesiva della reputazione della parte attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) presumibili ricadute negative in termini di credibilità economica della società attrice; 2) larga diffusione del quotidiano; 3) pubblicazione nei giorni successivi di una lettera, da parte del medesimo quotidiano, che ridimensionava la portata della precedente pubblicazione.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è rigettata in ragione del tempo trascorso dalla pubblicazione dell'articolo.

116) Sent. 19341/2016 del 17 ottobre 2016, G.A., B.A. c. Società Europea di Edizioni s.p.a., Società Il Giornale Online s.r.l., S.A..

FATTO. In data 24 ottobre 2012, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" e sul corrispondente sito Internet un articolo, a firma S.A., dal titolo "*Infamie e Falsità*" con sottotitolo "*Se affidata a mani indigene la giustizia rischia di essere violenta e falsa. S., definito delinquente dalla Cassazione: La vostra sentenza è un'infamia*". L'articolo conteneva la critica del convenuto S.A. alla motivazione della sentenza resa dalla Corte di Cassazione in data 26 settembre 2012, presieduta dall'odierno attore G.A. e composta, tra gli altri, dal consigliere estensore B.A.

MOTIVAZIONE. Il complessivo tenore dell'articolo è tale da far ritenere superato il limite della continenza. I commenti del giornalista, riferiti specificamente a G.A. e B.A., più che al contenuto del provvedimento giudiziario, hanno come precipua finalità quella di aggredire la sfera della moralità individuale e della dignità professionale dei soggetti coinvolti. Il linguaggio utilizzato, estremamente aggressivo ed offensivo, veicola un chiaro disprezzo nei confronti degli attori, inducendo il lettore a ritenere che la decisione assunta sia frutto di mero arbitrio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) funzioni giurisdizionali esercitate dalle persone offese al momento della pubblicazione dello scritto; 2) ampia diffusione delle dichiarazioni diffamatorie in virtù della loro pubblicazione anche sulla testata telematica del quotidiano; 3) autorevolezza del soggetto diffamante; 4) gravità dell'offesa perpetrata.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000. È ordinata la cancellazione dell'articolo in questione dal sito www.giornale.it a cura e spese della convenuta società Il Giornale On Line s.r.l..

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 10.000 per ciascuno degli attori.

117) Sent. 201596/2016 del 4 novembre 2016, T.M., G.M..

FATTO. In data 25 settembre 2009, il convenuto veniva intervistato nel corso del programma “*Il Caffè di Rainews24*” e rilasciava dichiarazioni concernenti la presunta vacanza in Sicilia che l’attore avrebbe fatto a spese di un condannato per mafia. In data 28 settembre 2009 e a più riprese nel corso del mese di ottobre, il convenuto rilasciava ulteriori dichiarazioni relative alla vicinanza dell’attore alla criminalità organizzata.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rese dall’attore poiché non risulta essere stato in alcun modo verificata da parte del convenuto la reiterata affermazione secondo cui l’attore sarebbe andati in vacanza in Sicilia a spese di un condannato per mafia. Non è dunque rispettato il requisito della verità dei fatti narrati, posto alla base del legittimo esercizio del diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) attività professionale del soggetto danneggiato; 2) grave entità del fatto; 3) diffusività del messo utilizzato, radiotelevisivo e di stampa. 4) reiterata attribuzione di fatti determinati, affermati in termini di assoluta certezza.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000. Non è accolta invece la domanda di riparazione pecuniaria in quanto esclusivamente destinata all’autore dell’articolo di stampa ritenuto diffamatorio.

118) Sent. 20619/2016 del 4 novembre 2016, T.M. c. M.E., F.F., La7 s.r.l..

FATTO. In data 25 e 26 giugno 2013, venivano trasmessi dall’emittente televisiva La7 dei servizi giornalistici a firma F.F., in cui M.T., sacerdote, veniva descritto come coinvolto in uno scandalo di prostituzione minorile. Detti servizi giornalistici si basavano sulla denuncia di tale Don P., riguardante un vero e proprio presunto giro di prostituzione minorile, che avrebbe visto coinvolti alcuni sacerdoti, tra cui l’odierno attore.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dei suddetti servizi giornalistici non rispetta il requisito della veridicità dei fatti narrati; non può essere ritenuto quindi espressione del diritto di critica giornalistica. L’attendibilità e genuinità delle dichiarazioni di tale Don P., già oggetto di un verbale di indagine, avrebbero dovuto essere attentamente vagliate in virtù delle conseguenze diffamatorie della diffusione della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) lesione alla dignità sacerdotale; 2) breve durata dell’apparizione del nome dell’attore nel servizio giornalistico.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 2.000 a carico di F.F..

119) Sent. 11768/2016 del 9 settembre del 2016, F.V. c. P.R., C.A., Associazione Voce delle Voci.

FATTO. Nell'aprile del 2012, il periodico "La voce delle voci" pubblicava un articolo a firma della giornalista P.R., dal titolo "ESCLUSIVO! Scenari inediti su indagini e naufragio - Costa Concordia - L'ombra della P3", corredato da un fotomontaggio in cui sullo sfondo del relitto della Costa Concordia appariva il primo piano di V.F., Procuratore di Grosseto.

MOTIVAZIONE. Nessuna delle informazioni rese sulla figura di V.F. può considerarsi falsa, dato che V.F. compare nelle indagini della procura di Roma sulla loggia massonica detta P3. Si deve riconoscere tuttavia il contenuto diffamatorio dell'articolo poiché l'attore viene individuato quale unico elemento di collegamento tra il naufragio della Costa Concordia e la loggia massonica. Il risultato finale della comunicazione è pertanto quello di indurre nel lettore il sospetto di una contiguità tra V.F. ed il gruppo di malaffare, e di ingenerare un'ombra sulla stessa conduzione delle indagini sul naufragio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale del diffamato; 2) limitata autorevolezza, notorietà e diffusione dell'organo di informazione su cui è apparso l'articolo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 18.000, a carico dei convenuti in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500 a carico di P.R..

120) Sent 23093/2016 del 12 dicembre 2016, H.J.W. c. S.V., Società Europa Edizioni s.p.a..

FATTO. In data 25 ottobre 2012, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Giornale" un articolo dal titolo "È l'ora di un'inchiesta sull'auto blu del pm" nel quale erano contenute affermazioni lesive dell'onore e reputazione dell'attore, quali "Non è un abuso essere "incompetenti"?" E "l'incompetenza non comporta uno spreco maggiore di un'auto blu?" Inoltre nell'articolo si faceva riferimento all'esercizio illegittimo da parte dell'attore dell'azione penale nei confronti di A.P., suo collega ex magistrato per finalità di vendetta personale.

MOTIVAZIONE. Nell'articolo vengono trattati fatti di cronaca e critica in parte giudiziaria e, in parte, sociale e di costume,

tuttavia, non si verte in ipotesi di esercizio legittimo dei diritti di cronaca e critica. Non perché l'articolo difetti di continenza espositiva ma perché non è rispettato il requisito della verità dei fatti. Questi ultimi sono infatti manipolati e per tale motivo gravemente lesivi della reputazione del magistrato, accusato di esercitare l'azione penale per finalità di vendetta e di aver commesso reati con condotte intenzionali, quali, quanto meno, l'abuso di ufficio per l'impiego della "auto blu" al di fuori delle strette esigenze dell'ufficio e per essersi occupato di indagini per le quali non aveva competenza.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni valutative diffamatorie inserite nell'articolo; 2) risalto delle notizie riportate (il brano occupa la metà di una pagina); 3) ricorrenza del reato di diffamazione a mezzo stampa pluriaggravato con attribuzione di fatti determinati; 4) svolgimento della attività di magistrato appartenente all'ufficio del Pm; 5) diffusione del quotidiano "Il Giornale" su tutto il territorio nazionale con distribuzione di un consistente numero di copie 5) dolo intenzionale dell'attore; 6) sofferenza morale del convenuto con riflessi sulla vita professionale e familiare.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 60.000, a carico dei convenuti in solido tra loro. È accolta inoltre la domanda di pubblicazione della sentenza, per estratto, per una volta, sui quotidiani "Il Giornale" e "la Repubblica".

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000, a carico di S.V..

121) Sent. 24356/2016 del 30 dicembre 2016, P.F. c. D.I.B.

FATTO. In data 17 ottobre 2013, la convenuta rilasciava pubblicamente dichiarazioni riguardanti P.F., definendola "lesbica", "non interessata agli uomini" e dunque legata al suo compagno B.S., da una relazione fittizia e meramente apparente, caratterizzata da aspri e violenti contrasti e dal suo atteggiamento minaccioso, ricattatorio, ambizioso, arrivista ed interessato.

MOTIVAZIONE. La diffusione di dati sensibili di natura sessuale riguardanti l'attrice risulta dannosa e lesiva del suo diritto alla riservatezza. Nessuna delle circostanze riportate dalla convenuta ha trovato adeguato riscontro istruttorio circa la verità dei fatti narrati. Di conseguenza, l'esimente del legittimo diritto di critica giornalistica non può essere invocata. L'intera ricostruzione effettuata dalla convenuta è dunque, oltre che lesiva della riservatezza di P.F., anche diffamatoria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni lesive utilizzate nell'intervista in quanto inerenti la vita privata ed

intima dell'attrice; 2) risalto delle notizie riportate nella nota trasmissione televisiva; 3) ruolo rivestito dall'attrice quale compagna di noto politico; 4) estrema diffusione delle notizie tramite del mezzo televisivo.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000. La convenuta è condannata alla pubblicazione della sentenza, per una volta, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "la Repubblica".

122) Sent. 1514/2017 del 26 gennaio 2017, M.R. c. Gruppo Editoriale L'Espresso, M.E., B.C., A.D., Z.C..

FATTO. In data 7 novembre 2013, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" e sul relativo sito internet un articolo, a firma di A.D. e B.C., dal titolo "*Biglietti clonati e fondi neri per finanziare la politica; è il Sistema romano dei trasporti*". L'articolo, nel riportare la truffa dei titoli di viaggio falsi stampati dall'azienda comunale del trasporto pubblico ATAC, riferiva del coinvolgimento di M.R. In data 10 novembre 2013, sul medesimo quotidiano e sul relativo sito internet, veniva pubblicato un articolo, a firma di Z.C., nel quale l'autore, riprendendo la vicenda trattata nell'articolo del 7 novembre, sosteneva che M.R. "sarebbe stato arrestato per le tangenti sui filobus Breda".

MOTIVAZIONE. Negli articoli in questione non risulta rispettato l'elemento della verità dei fatti narrati, requisito necessario ai fini del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica. I convenuti non hanno rivelato le fonti, né tantomeno hanno allegato elementi idonei ad attestare l'attendibilità delle stesse. Deve ritenersi che le pubblicazioni censurate siano idonee a recare nocuo all'onore ed alla reputazione dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) posizione ricoperta e notorietà dell'attore; 2) ampia diffusione del giornale; 3) effetto di risonanza determinato dalla pubblicazione sul web; 4) qualità di indagato rivestita dall'attore all'epoca di pubblicazione degli articoli.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.500 a carico di ciascun giornalista: Z.C. A.D. e B.C..

123) Sent. 2149/2017 del 3 febbraio 2017, V.F. c. R.M., Elemedia s.p.a..

FATTO. In data 19 maggio 2011, sul sito internet Kataweb.it veniva pubblicato un articolo, dal sottotitolo "*La showgirl condannata per offese all'ex delegato Sindaco per i diritti degli animali. Un mese di galera e 300 euro di multa*". Nell'articolo si

riportava la notizia della condanna dell'attrice per diffamazione aggravata. Nell'incipit compariva la seguente affermazione "Durante la lettura della sentenza c'è chi racconta che abbia perso il suo proverbiale sorriso da intellettuale".

MOTIVAZIONE. Il mero raffronto del contenuto dell'articolo con il dispositivo della sentenza, resa dal Tribunale di Roma in data 31 marzo 2011, consente di evincere la mancanza di veridicità di quanto pubblicato. V.F. è stata condannata soltanto al pagamento di una multa e non anche ad un mese di reclusione. Di conseguenza la notizia così diffusa, deve ritenersi offensiva per l'onore e la reputazione dell'attrice. L'assenza del requisito della verità oggettiva dell'informazione divulgata rende impossibile invocare la scriminante del diritto di cronaca giudiziaria.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà del soggetto danneggiato; 2) rilevante numero di visualizzazioni del portale Katabweb.it, come attestato dai dati di audience prodotti da parte attrice.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

124) Sent. 2457/2017 del 7 febbraio 2017, A.G. c. P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a..

FATTO. Dal 13 settembre 2013 al 28 novembre 2013, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Fatto Quotidiano" diversi articoli contenenti varie accuse nei confronti di A.G. In data 13 settembre 2013, veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Io ti aiuto alla presidenza ABI. Tu finanzia il mio torneo*". Il medesimo giorno, venivano pubblicati altri due articoli nei quali l'attore veniva definito come "emblema del compromesso" e "signore della Casta"; veniva inoltre accusato di percepire un "cospicuo vitalizio da parlamentare, una pensione colossale e un superstipendio".

MOTIVAZIONE. Il contenuto degli articoli pubblicati risulta discriminatorio e non può essere considerato espressione del legittimo esercizio del diritto di cronaca. Non risulta rispettato il fondamentale requisito della verità dei fatti. Gli articoli riportano notizie false, lesive della reputazione dell'attore. Inoltre, l'espressione secondo cui la nomina di A.G. a giudice della Corte Costituzionale avrebbe gettato fango sulla Consulta e sulla Presidenza della Repubblica va oltre i limiti della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni diffamatorie inserite negli articoli; 2) il risalto delle notizie riportate; 3) ricorrenza del reato di diffamazione a mezzo stampa pluriaggravato con attribuzione di fatti determinati; 4) svolgimento dell'attività di magistrato; 4) diffusione del quotidiano "Il

Fatto Quotidiano” su tutto il territorio nazionale con distribuzione di un più che consistente numero di copie vendute

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 70.000 a carico dei convenuti condannati in solido. È stata accolta la domanda volta ad ottenere la cancellazione dalla versione online del giornale “Il Fatto Quotidiano” degli articoli diffamatori; accolta la richiesta di condanna dei convenuti alla pubblicazione della sentenza sui quotidiani “Il fatto Quotidiano”, “Il Corriere della Sera”, “Il Giornale” e “la Repubblica”.

125) Sent. 4014/2017 del 28 febbraio 2017, L.G. c. CISL Università Federazione Nazionale, M.C., CISL Università Federazione Provinciale di Napoli.

FATTO. In data 13 dicembre 2012, M.C. inviava un esposto al Ministro dell’Istruzione e al Sottosegretario all’Istruzione, nonché a numerose altre autorità, contenente un’accusa di concussione a carico dell’attore in danno al Direttore del Conservatorio. Nell’esposto si riportava inoltre un’ambigua “contiguità” dell’attore con la nuova direttrice del Conservatorio, grazie alla quale avrebbe ricevuto numerosi incarichi difensivi da parte di dipendenti dell’istituto ma soprattutto sarebbe stato nominato docente.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio dell’esposto presentato da M.C., poiché non risulta rispettato il requisito della verità dei fatti narrati. Si rileva che da un lato l’autore ha omesso di riportare delle notizie attinenti al nucleo essenziale della vicenda riportata e dall’altro ha dichiarato fatti di cui è accertata la falsità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del danno; 2) diffusione delle informazioni non vere nell’ambiente di lavoro; 3) limitata diffusione dei fatti.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000, a carico di Cisl Università Federazione Provinciale e di M.C. È rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza poiché la liquidazione monetaria costituisce sufficiente ristoro dei pregiudizi lamentati.

126) Sent. 7285/2017 del 11 aprile 2017, M.V. c. RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., F.F..

FATTO. In data 3 giugno 2013, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della sera” un articolo dal titolo “*Il Business nel Lazio attira gli appetiti della ‘ndrangheta. Appalti e criminalità. I collegamenti tra alcuni uomini legati ai boss e l’ex assessore M.V.*”. L’articolo veniva affiancato da una foto dell’attore in primo piano, suggerendo la vicinanza di quest’ultimo agli ambienti della criminalità organizzata.

MOTIVAZIONE. È accertato il contenuto diffamatorio dell'articolo poiché non risulta rispettato il limite della verità della notizia pubblicata. In quest'ultimo infatti viene riportata come accertata la notizia dell'esistenza di contatti tra l'attore e la 'ndrangheta, notizia che non risulta da alcun atto di indagine e non può pertanto essere presentata al pubblico come vera.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà del soggetto leso; 2) gravità dell'offesa; 3) limitata diffusione dello scritto apparso nella sezione "Cronaca di Roma".

DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000. Non è accolta la domanda di pubblicazione della sentenza in quanto il risarcimento pecuniario si ritiene integralmente satisfattivo delle ragioni dell'istante.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.000, a carico di F.F..

127) Sent. 7305/2017 del 12 aprile 2017, G.P. c. M.G..

FATTO. Nel corso di un'intervista televisiva, rilasciata durante la trasmissione televisiva "La Gabbia", trasmessa sull'emittente LA7 in data 15 gennaio 2014, successivamente diffusa anche sul corrispondente sito web, M.G. rilasciava dichiarazioni in merito alla massiva infiltrazione del mondo massonico nelle massime istituzioni della Repubblica. Il convenuto cita l'attore tra i soggetti appartenenti alla massoneria.

MOTIVAZIONE. Il contenuto dell'intervista, mancando qualsiasi riscontro della sua rispondenza al vero, può dirsi senz'altro diffamatorio. Sebbene non sia riscontrata la violazione del limite della continenza, la lesione della reputazione può dirsi grave, in ragione della modalità assertiva con cui viene affermata l'affiliazione dell'ex magistrato, della notorietà e professionalità della persona danneggiata, del suo ruolo istituzionale apicale e dell'autorevolezza del veicolo mediatico utilizzato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) notorietà e professionalità del soggetto danneggiato; 2) notorietà e diffusione del mezzo di informazione; 3) diffusività della notizia sul web; 4) apparente attendibilità del soggetto intervistato.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000. Viene ordinata al convenuto la rimozione dal proprio sito internet di tutti i passaggi in cui cita l'attore come appartenente alla massoneria. Viene ordinata la pubblicazione della sentenza nel medesimo sito internet.

128) Sent. 9173/2017 del 9 maggio 2017, M.U. c. Il Messaggero s.p.a., C.V., A.M..

FATTO. In data 15 marzo 2014, veniva pubblicato sul quotidiano

“Il Messaggero” un articolo dal titolo *“Valle occupato, la grande bruttezza del premio europeo all’illegalità”* a firma di A.M. Nell’articolo si riferiva di un convegno giuridico tenutosi all’interno del Teatro Valle. La notizia era accompagnata dalla foto di un personaggio buffo e malvestito che avrebbe rappresentato l’attore come fomentatore di folle.

MOTIVAZIONE. Sebbene l’articolo presenti con taglio critico la notizia relativa all’occupazione del teatro Valle, si ravvisano elementi nel suo contenuto e nell’impaginazione che travalicano i limiti in tema di diritto di critica e di cronaca giornalistica. L’articolo ha attribuito all’attore frasi mai pronunciate, avendo il giornalista ricostruito una personale sintesi del pensiero dell’attore, effettuata in modo e con tono volutamente gretto e semplicistico, al fine di offrirne una versione ridicola. Anche la pubblicazione della fotografia di un personaggio esagitato e sudato che arringa dinanzi a una folla è volto a criticare e mettere in ridicolo la partecipazione dell’attore al convegno.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) discreta entità del fatto rispetto alla reputazione dell’attore nell’ambiente; 2) qualità e diffusione della pubblicazione, di primo piano e con richiamo in prima pagina.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000

129) Sent. 9553/2017 del 12 maggio 2017, R.G., R.R., D.F.D. c. C.F. Tele A s.r.l., C.B., Retesole s.p.a., A.R..

FATTO. R.G. veniva contattata nel 2004 dalla società Alpa Model Agency, dalla quale era stata assunta come modella, al fine di realizzare un servizio video-pubblicitario che avrebbe dovuto essere utilizzato all’interno di un programma televisivo, denominato “Linea Telefonica Amicizia”. Verso la fine dell’ottobre del 2004, R.G. apprendeva da amici e conoscenti che, durante la fascia notturna compresa tra la mezzanotte e le quattro di mattina, le reti televisive Tele A e Retesole trasmettevano un video raffigurante la minore R.G. nell’atto di pubblicizzare “chat line” erotiche.

MOTIVAZIONE. Con sentenza di primo grado, il Tribunale Penale di Roma ha dichiarato la responsabilità penale di C.F. e di C.B., per il reato di diffamazione, rimettendo la liquidazione dei danni in sede civile. La Corte di appello ha riformato la sentenza di primo grado, dichiarando di non doversi procedere nei confronti degli imputati, ma confermando la responsabilità di costoro a fini civili, condannandoli al pagamento di una provvisoria di € 10.000. È stato accertato l’utilizzo illegittimo delle immagini della minore R. G. “al di fuori dei limiti imposti dagli aventi diritto, ovvero dalla parte offesa e dai genitori, avendo costoro concor-

demente negato tutti di avere concesso autorizzazione alcuna all'uso del video per linee erotiche", avendo anzi avuto "assicurazioni circa la esclusione della utilizzazione del filmato a tale scopo".

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) quantificazione della Corte d'Appello del danno morale in € 10.000, come provvisoria immediatamente esecutiva; 2) danno alla vita di relazione; 3) particolare risonanza che la diffusione del filmato ha avuto tra gli amici, i compagni di classe e gli insegnanti, con conseguente riprovazione morale nei confronti della minore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000, a carico di C.B., Retesole s.p.a., A.R. È stato dichiarato estinto il giudizio nei confronti di C.F. e di Tele A s.r.l poiché è intervenuta tra le parti la definizione transattiva del contenzioso.

130) Sent. 10564/2018 del 24 maggio 2017, AS Roma s.p.a., B.M., S.W. c. M.M., T.U..

FATTO. In data 29 maggio 2013, il convenuto T.U. rilasciava alcune dichiarazioni relative agli attori, come ospite della trasmissione radiofonica quotidiana condotta da M.M. in onda sull'emittente "Retesport". In particolare, affermava "dovrebbero calarsi le mutande davanti alla gente e non dovrebbero cammina' pe' strada! Non si devono far incontrare in giro, perché meritano lo sputo in faccia come si faceva ai vecchi tempi". In data 27 maggio 2013, T.U., nel corso della stessa trasmissione accusava i dirigenti B.M. e S.W. di aver acquistato giocatori "per accontentare i procuratori amici".

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni e le accuse mosse vanno ben oltre la normale animosità propria del tifo calcistico ed il diritto di critica. Il linguaggio utilizzato nella fattispecie in questione non rispetta in alcun modo il principio di continenza espositiva. Di conseguenza tali dichiarazioni e commenti non possono essere ricondotti né al diritto di critica calcistica, né tantomeno a quello della satira sul mondo del calcio, presentandosi piuttosto come un'aggressione dai toni volgari, gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) intensità delle frasi offensive rivolte; 2) onorabilità di una squadra di serie A.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 35.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

131) Sent. 10827/2017 del 29 maggio 2017, Italia dei Valori c. C.R., N.A.B., R.M.E., A.G., F.A., Edizioni Si s.r.l., MC s.r.l..

FATTO. Nel mese di marzo 2011, veniva distribuito in allegato al periodico “Si” un libro dal titolo “*Immobiliare Montecitorio*” che conteneva due capitoli riguardanti il partito politico Italia dei Valori. Nel libro si riportavano le innumerevoli iniziative giudiziarie intraprese da D.D.M. a danno di Italia dei Valori, ritenute infondate dalla magistratura come ancora attuali. Si riferiva inoltre della gestione opaca e consapevolmente confusiva dei patrimoni e degli interessi del partito con la posizione persona di D.P.A.

MOTIVAZIONE. Il contenuto oggettivamente denigratorio e la mancanza di qualsiasi prova della verità dei fatti narrati, impediscono di ricondurre lo scritto all’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, nella sua espressione del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) modesta autorevolezza del periodico che si occupa della diffusione di pettegolezzi e notizie scandalistiche; 2) discredito derivante dalle affermazioni contenute nel libro; 3) considerazione della natura degli interessi coinvolti rispetto al risarcimento previsto per eventi di gravità massima quali la perdita di un figlio.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, a carico di C.R., MC s.r.l., Edizioni Si s.r.l..

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di C.R.

132) Sent. 12071/2017 del 13 giugno 2017, P.N. c. D.G.R.M.L., Corriere della Sera, Mediagroup s.p.a., D.B.F..

FATTO. In data 5 marzo 2012, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Corriere della Sera” e sull’edizione web del medesimo giornale un articolo a firma di D.G.L. dal titolo “*Favori agli amici e abusi. I carabinieri di Fiumicino accusano il loro comandante*”, mentre occhio e sommario rispettivamente riportano “*Aeroporto Diciannove militari e due video contro il capitano P*”. Accanto all’articolo veniva pubblicata una foto dell’attore, all’epoca capitano dell’arma dei carabinieri. L’attore secondo quanto presentato dall’articolo, avrebbe di fatto utilizzato indebitamente del personale a lui sottoposto e delle vetture di servizio al fine di agevolare le partenze di amici.

MOTIVAZIONE. Le accuse mosse nei confronti dell’attore nell’articolo si basano su informazioni contenute in un esposto presentato da alcuni carabinieri chiedendo di avviare delle indagini nei confronti dell’attore. Tale esposto, essendo anonimo, non può

essere considerato fonte di notizie veritiere, poiché probabilmente artefatto. Era onere del giornalista verificare l'attendibilità di tale documento prima di pubblicare la relativa notizia. Non risulta pertanto rispettato il requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) incarico ricoperto dall'attore; 2) conseguenze sulla vita di relazione e in particolare nella sfera professionale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 35.000. Viene disposta la pubblicazione della sentenza sul "Corriere della Sera" e su "Il Messaggero", anche nelle rispettive edizioni online.

133) Sent. 12124/2017 del 14 giugno 2017, M.G., c. News 3.0 s.p.a..

FATTO. Nelle date del 24 maggio e 27 ottobre 2014, venivano pubblicati due articoli anonimi sul sito www.lettera43.it, il primo dei quali dal titolo "*Omicidio I. A., scontro Sisde-Sismi su M.*", in cui si insinuava il possibile ruolo di mandante di un omicidio dell'attore. Nel secondo si diceva che "M. sarebbe pure coinvolto nel progetto di cooperazione tra Italia e Somalia Somib, schermo di copertura per contrabbandare armi in Somalia".

MOTIVAZIONE. Affiché l'informazione data possa considerarsi vera, l'autore dell'articolo deve accertarsi di fornire delle notizie aggiornate e complete. Nel caso di specie, nel dare conto dei contenuti degli atti giudiziari desecretati l'autore degli articoli doveva anche riferire che la commissione parlamentare di inchiesta sull'omicidio di I.A. aveva approfondito era giunta alla conclusione di affermare la netta esclusione di qualsiasi coinvolgimento di M. sia nell'omicidio sia nei traffici di armi Italia — Somalia. Non risulta pertanto rispettato il requisito della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del danno; 2) risalto delle notizie riportate; 3) continuità della diffusione; 4) consapevolezza dell'autore degli articoli dell'informazione omessa.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 35.000. È accolta l'istanza volta alla rimozione definitiva dal sito web dell'articolo.

134) Sent. 13758/2017 del 6 luglio 2017, S.A. c. B.M..

FATTO. L'attore, nell'ambito della procedura per il conferimento del titolo di Professore emerito, riceveva un parere sfavorevole da parte del convenuto B.M., membro del Senato accademico. Il convenuto definiva l'attore come "figura discussa", criticata dalla comunità scientifica per l'uso distorto delle fonti nella propria produzione storiografica, che avrebbe gettato discredito sull'Università se nominato professore emerito. In particolare, B.M.

dichiarava che S.A., nei suoi scritti sugli eccidi delle foibe, avrebbe utilizzato in modo strumentale delle fotografie per donare una rappresentazione distorta dei fatti.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio delle affermazioni rese dall'attore. Per quanto riguarda l'accusa di utilizzare in modo inappropriato le fonti, la critica mossa da B.M. è fondata su un fatto non dimostrato e non rispondente a verità. L'aver attribuito all'attore, professore universitario, un utilizzo disinvolto e strumentale di fonti storiografiche senza alcun fondamento vale ad integrare gli estremi di un illecito diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e notorietà pubblica del danneggiato; 2) entità del fatto rispetto alla reputazione dell'attore nell'ambiente; 2) natura delle affermazioni in questione; 3) diffusione del dibattito in sede di Senato accademico; 4) considerazione che tali affermazioni non sono certo state da sole decisive a negare a S.A. il titolo di professore emerito.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.000.

135) Sent. 13912/2017 del 7 luglio 2017, B.M., M.A., c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., D.A..

FATTO. In data 2 novembre 2011, veniva pubblicato sul settimanale "L'Espresso" un articolo dal titolo "*Lega furbona: cartoline dalla Nuova Zelanda*". Nell'articolo si riportava che il cognato dell'attrice, parlamentare europea della Lega nord, aveva ricoperto prima l'incarico di suo assistente a Strasburgo e dopo il matrimonio tra il fratello e la parlamentare era stato nominato funzionario del gruppo parlamentare europeo e ciò in spregio allo statuto della lega che non avrebbe permesso di "mettere a contratto parenti stretti".

MOTIVAZIONE. Il pezzo giornalistico, inquadrabile più come trafiletto che non come articolo, è diffamatorio proprio nella sua stringatezza. La finalità palese è quella di gettare un'ombra di sospetto sull'attività parlamentare dell'attrice per la quale si sarebbe palesata un'indebita commistione tra attività istituzionale e favoritismi di tipo familiare. Non può riconoscersi l'esimente dell'esercizio del diritto di critica o di cronaca poiché non risulta rispettato il criterio della verità dei fatti narrati. Si ritiene fondata la pretesa risarcitoria solo nei confronti dell'attrice, non emergendo alcun profilo diffamatorio nei confronti del marito.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) carica istituzionale ricoperta dall'attrice; 2) scarsa portata giornalistica dell'articolo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di D.A..

136) Sent. 13915/2017 del 7 luglio 2017, RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a. c. D.L.P.

FATTO. Nelle date del 19 marzo e del 21 maggio 2014, il convenuto rilasciava alcune interviste alla testata on-line “L’Ultima Ribattuta” e pubblicava al contempo video su sei social network nei quali denunciava presunti scandali di tangenti ed infiltrazioni malavitose all’interno della Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A..

MOTIVAZIONE. Le accuse gravi e gratuite mosse dal convenuto attraverso lo strumento informatico, risultano lesive della reputazione e dell’immagine sociale dell’ente, specie con riferimento alla funzione pubblica che lo stesso realizza e presiede nella sua attività istituzionale. Tali accuse, formulate e diffuse ancor prima di ogni doveroso e necessario accertamento, determinano il mancato rispetto del requisito della veridicità dei fatti narrati e l’impossibilità di invocare l’esimente del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle accuse; 2) diffusione attraverso lo strumento informatico; 3) immagine sociale dell’ente, con riferimento alla funzione pubblica che lo stesso realizza.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000.

137) Sent. 13909/2017 del 7 luglio 2017, S.M., S.D. c. P.M., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.

FATTO. In data 20 marzo 2010, veniva pubblicato un articolo sul giornale “Il Fatto Quotidiano”, dal titolo “*IMAIE pozzo senza fondo*” e dal sottotitolo “*Nel fondo privato dello spettacolo, decine di milioni di euro svaniti nel nulla*”, riguardante alcune vicende connesse alla gestione dell’ente dal 2003 al 2009. Nell’articolo si riferiva della gestione inoculata delle risorse finanziarie da parte del Direttore generale e del dirigente amministrativo dell’IMAIE, parti attrici.

MOTIVAZIONE. Relativamente alla posizione dell’attrice S.M., i passaggi dell’articolo nei quali si fa riferimento ad una sua “passione smodata per le auto sportive” ed al fatto che essa spendesse importi rilevanti “in lungo e in largo tra auto, noleggi e alberghi”, collocati subito dopo il richiamo del grave sperpero e sparizione delle risorse dell’ente per 120 milioni di euro, sono fortemente insinuanti ed allusivi, suggerendo al lettore una falsa rappresentazione della realtà. S.D., la quale è solamente nomi-

nata nella parte in cui il giornalista fa riferimento al nepotismo, non può ritenersi danneggiata.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni diffamatorie; 2) risalto delle notizie riportate; 3) ricorrenza del reato di diffamazione a mezzo stampa pluriaggravato con attribuzione di fatti determinati; 4) notevole diffusione del giornale sul territorio nazionale (domanda di pubblicazione della sentenza).

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 35.000 a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 7.000 a carico di P.M. in favore di M.S..

138) Sent. 14031/2017 del 10 luglio 2017, M.A., M.A. c. B.G..

FATTO. Nelle date del 21 giugno e del 19 luglio 2014, il convenuto pubblicava sulla sua pagina personale all'interno del social media Facebook e sul sito www.intravino.it alcuni commenti con espliciti riferimenti agli attori, nei quali riferiva che questi ultimi, investiti di una carica all'interno dell'associazione nazionale e del Lazio dei sommelier, avessero utilizzato un metodo antidemocratico e mafioso nella gestione delle elezioni all'interno di tale associazione.

MOTIVAZIONE. Nei commenti in parola non è dato rinvenire una articolata e motivata critica all'operato degli attori, quanto un reiterato sfogo e attacco personale. Deve quindi attribuirsi carattere diffamatorio ai commenti del convenuto il cui linguaggio è offensivo, allusivo e insinuante. L'esimente del diritto di critica giornalistica non può essere invocata, in quanto non vi è rispetto né del limite della continenza espositiva né del requisito della verità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) ingiuria rivolta agli attori, personaggi investiti di una carica all'interno dell'associazione nazionale e del Lazio dei sommelier; 2) carattere intenzionale dell'offesa in assenza di possibilità di replica; 3) assenza di giustificazione per l'azione compiuta e mancata allegazione di elementi specifici sulla risonanza che i post hanno avuto.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000 in favore di ciascun attore.

139) Sent. 14145/2017 dell'11 luglio 2017, C.M.G.A., Confapi Confederazione Italiana della piccola e media industria privata c. Confapi Calabria.

FATTO. Nel corso del 2014, Confapi Calabria inviava a vari

organi associativi due missive, nelle quali esprimeva aspre critiche nei confronti gestione personalistica della Confederazione da parte dell'attore, presidente di quest'ultima.

MOTIVAZIONE. Nessuna censura sembra potersi muovere ai passi dello scritto ove Confapi Calabria esprime disapprovazione per l'andamento personalistico ed autoritario della gestione Casasco; diversa conclusione deve trarsi rispetto ai passaggi in cui la missiva trasmoda nella attribuzione di condotte più specifiche, quali la commissione ai danni dei confederati di soprusi e vessazioni. Le affermazioni rivestono contenuto palesemente denigratorio in quanto alludono ad una gestione della Confederazione non trasparente, non imparziale o addirittura al di fuori della legalità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) assenza di prova della diffusione via internet delle missive; 2) limitata propagazione (interna alla Confederazione); 3) genericità e grossolonia degli addebiti mossi.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, di cui € 10.000 a favore di ciascun attore.

140) Sent. 15214/2016 del 26 luglio 2017, C.D. c. Ministero dell'Interno.

FATTO. In data 13 luglio 2012, venivano pubblicate delle informazioni relative all'attrice in una relazione redatta dalla Commissione nominata dal Prefetto di Reggio Calabria per verificare la sussistenza di infiltrazioni mafiose nello stesso capoluogo. In particolare, veniva attribuita a C.D. la cotitolarità di uno studio commerciale destinatario di pagamenti eseguiti da parte di una società multiservizi collusa con ambienti di malaffare, controllata dal comune di Reggio Calabria.

MOTIVAZIONE. È incontestato che l'attrice non sia la professionista associata nello studio commerciale nominato nella suddetta relazione e che si sia verificato un errore di persona. Il Ministero dell'Interno ha attribuito a soggetti ignoti l'abusiva divulgazione della relazione, non essendo in grado di dimostrare di avere adottato le cautele necessarie per garantire la riservatezza del documento. Ne consegue che quest'ultimo debba essere riconosciuto responsabile di un duplice illecito: l'acquisizione e l'archiviazione di notizie non vere e la colposa divulgazione della relazione redatta dalla suddetta Commissione. Rappresentare una persona come collusa con ambienti di malaffare, ove non vero, integra un'evidente lesione della sua reputazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) intrinseca gravità della notizia diffamatoria; 2) diffusione su scala nazionale della notizia.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 100.000.

141) Sent. 15743/2017 del 3 agosto 2017, C.G.R.G. c Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., M.D.

FATTO. In data 15 gennaio 2014, veniva pubblicato su “Il Fatto Quotidiano” un articolo dal titolo “*I FORTUNATI, Totò Cuffaro, il boss Ribisi il poliziotto del G8: fuori tutti*”, affiancato da una foto dell’attore in primo piano. M.D., autore dell’articolo, affermava nel pezzo che l’attore, ex capo dello Sco, era stato condannato in via definitiva per le violenze perpetrate ai danni degli occupanti della scuola Diaz durante il G8 di Genova del 2001 e che avrebbe beneficiato anche lui come gli “uomini della mafia” degli arresti domiciliari per effetto del c.d. decreto “svuota-carceri”, approvato dal governo poche settimane prima della pubblicazione in esame.

MOTIVAZIONE. Pur considerato pacifico che l’attore sia stato coinvolto nella vicenda del G8 di Genova, in quanto condannato per falso ideologico, non può riconoscersi fondatezza alla notizia secondo la quale sarebbe stato condannato per le “violenze” commesse in quella sede. Tale notizia è idonea a suscitare nel lettore una riprovazione maggiore rispetto alla condanna per falso ideologico, trattandosi di un reato contro la persona. Appare inoltre non pertinente rispetto alla notizia diffusa l’accostamento della posizione dell’attore e della sua fotografia, con quella dei boss mafiosi che avevano usufruito dello sconto di pena per effetto del c.d. decreto svuota carceri. La falsità delle notizie pubblicate rende inapplicabile la scriminante dell’esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) bilanciamento tra la gravità dell’offesa e l’esistenza della precedente condanna riportata dall’attore, che aveva già minato la reputazione di cui godeva presso la collettività.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 3.000 a carico di M.D..

142) Sent. 15748/2017 del 3 agosto 2017, S.A., S.P. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F..

FATTO. In data 9 gennaio 2014, veniva pubblicato sul quotidiano “Libero” un articolo a firma B.M., dal titolo “*Spese pazze a Palazzo Chigi. Salta l’uomo degli appalti*”, con sottotitolo “*Trasferito il capo del dipartimento S.A.: aveva dato l’ok a spendere 25 mila euro per la poltrona del premier. Ma nessuna scenata: è vicino a Montezemolo*”, affiancato da una foto dell’attore in primo piano. L’articolo offriva al pubblico l’immagine dell’attore

come di un soggetto che, responsabile di una non oculata gestione del denaro pubblico, veniva rimosso dal proprio incarico.

MOTIVAZIONE. Si rileva che la notizia prende spunto da alcuni fatti veritieri, come l'avvenuto passaggio ad altro incarico dell'attore sempre all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la spesa riferita dal giornalista di circa 25.000 euro. Viene, tuttavia, affermata l'esistenza di un collegamento diretto tra tali "spese pazze" e la rimozione dall'incarico che non risulta suffragato da alcun concreto riscontro, rappresentando il frutto di una deduzione del giornalista. La reputazione dell'attore è inoltre minata dall'ulteriore notizia di un favoritismo riconosciuto all'attore nella scelta del suo successivo incarico, inducendo il lettore a credere che tale attribuzione sia avvenuta per contiguità politiche. La falsità delle notizie pubblicate rende inapplicabile la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) incarico di dirigente pubblico del soggetto leso; 2) gravità dell'offesa; 3) pronta rettifica pubblicata dal giornale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000 a carico dei convenuti condannati in solido. È stata respinta la domanda di pubblicazione della sentenza poiché l'importo liquidato a titolo di risarcimento è da considerarsi completamente soddisfacente delle ragioni dell'istante.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 2.000 a carico di B.F..

143) Sent. 16256/2017 del 22 agosto 2017, S.S.L. c. Caltagirone s.p.a., Il Messaggero s.p.a.. V.V.C., M.A.

FATTO. In data 18 luglio 2013, veniva pubblicato sul quotidiano "Il Messaggero" un articolo dal titolo "*La moglie di S.L. rischia 4 anni di carcere*", con sottotitolo "*imputata S.R., ricattava l'ex amante: rivelerò la nostra relazione*". Nell'articolo, che riferiva del processo istruito a carico di S.R., imputata di estorsione in danno di un uomo con cui nel passato aveva avuto una relazione, compariva il nome dell'attore, figlio di un noto economista, coniuge di S.R..

MOTIVAZIONE. La menzione del nominativo dell'attore nel testo non ha alcuna funzione narrativa o esplicativa della vicenda. Il suo utilizzo è meramente strumentale, quale elemento di richiamo dell'attenzione in ragione della risonanza del cognome. Trattandosi nel caso di specie di personaggio sconosciuto, e privo del minimo collegamento con la vicenda di cronaca riportata, si deve concludere che la propalazione del suo nominativo non risponda ad alcun effettivo interesse della collettività.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) pubblicazione su un quoti-

diano di tiratura nazionale, ma sulla pagina di cronaca locale, quindi con diffusione più contenuta; 2) assenza di rilievo pubblico dell'attore personaggio; 3) menzione del nome dell'attore in qualità di coniuge dell'imputata, in assenza alcun accenno offensivo od ironico nei suoi confronti.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

144) Sent. 16291/2017 del 23 agosto 2017, E.A. c. M.V., Associazione Noi Meridionali.

FATTO. In data 15 ottobre 2013, M.V., presidente dell'associazione "Noi Meridionali", presentava una denuncia per violazione degli artt. 111 Cost. e 323 c.p. nei confronti dell'attore, magistrato presso la Corte di Cassazione. Successivamente, il 25 ottobre 2013, nel corso di una conferenza stampa, organizzata da M.V. per conto dell'associazione da lui diretta, quest'ultimo esternava pubblicamente le ragioni della denuncia medesima, cui successivamente veniva data ampia risonanza mediatica.

MOTIVAZIONE. M.V., non limitandosi a presentare una denuncia, ha accompagnato la notizia con un'ampia dissertazione, che contiene una serie di proposizioni di tenore assertivo che attribuiscono a E.A. condotte specifiche di estrema gravità. Tali condotte non risultano rispondenti ad alcuna verifica circa la loro verità. Risultano poi prive di legame funzionale con la denuncia numerose valutazioni negative espresse a carico del magistrato, che per il loro contenuto apertamente denigratorio esorbitano dal diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente tutelato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'accusa rivolta all'attore; 2) incidenza diretta dell'accusa sulla onorabilità personale e sulla integrità professionale dell'attore; 3) utilizzo di un mezzo di incontrollabile diffusione; 3) reiterazione dell'offesa.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 45.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza per due volte e per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale.

145) Sent. 16428/2017 del 30 agosto 2017, C.P., c. R.P., V.M.E., M.E., L'Espresso s.p.a..

FATTO. Nel giugno del 2013, veniva pubblicata sul quotidiano "la Repubblica" una fotografia dell'attore, a corredo di una serie di articoli riguardanti vicende attinenti alla banca IOR sulle quali era in corso sia un'indagine da parte delle autorità del Vaticano, che da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

MOTIVAZIONE. La pubblicazione della foto ritraente l'attore è avvenuta per errore di persona legato ad omonimia. Non si

riconosce ipotesi diffamatoria, bensì il diritto dell'attore ad ottenere la rettifica da parte del quotidiano. Quest'ultima appare idonea a ripristinare la verità dei fatti ed assorbire eventuali fraintendimenti che avrebbero potuto coinvolgere l'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata gravità del fatto considerando che coloro che avrebbero potuto valutare negativamente il coinvolgimento dell'attore nelle vicende descritte negli articoli, erano al corrente che costui non fosse il direttore generale della banca vaticana.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 1.000.

146) Sent. 16725/2017 del 7 settembre 2017, M.A. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., M.L., G.M.

FATTO. In date 7 e 16 gennaio 2013, venivano pubblicati sul quotidiano "la Repubblica" due articoli dai rispettivi titoli "Arriva la carica dei 95 indagati. Ecco i parlamentari uscenti che reclamano ancora un seggio" e "I dieci falsi del Cavaliere/2", a firma di M.L. e G.M. Gli articoli riferivano che la forza politica Popolo della Libertà (Pdl) nella sua lista avrebbe riportato 95 parlamentari condannati o indagati, tra cui veniva menzionato l'attore. Quest'ultimo inviava alla redazione una lettera di smentita che veniva pubblicata in data 8 gennaio 2013. Nel successivo articolo del 16 gennaio, tuttavia, la notizia smentita veniva riproposta.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura diffamatoria degli articoli poiché è carente il parametro della verità della notizia pubblicata, smentita dalla dichiarazione resa dallo stesso attore e pubblicata il successivo 8 gennaio. L'autrice del primo articolo, pubblicato il 7 gennaio 2013, non ha in alcun modo accertato la veridicità e la fondatezza della notizia prima di pubblicarla, mentre l'autore dell'articolo pubblicato il successivo 16 gennaio non ha tenuto in alcuna considerazione la dichiarazione di smentita precedentemente resa dall'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) rilevanza pubblica e sociale del ruolo rivestito dall'attore; 2) pubblicazione della smentita da parte dell'attore; 3) diffusione nazionale del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 4.000, di cui € 2.000 a carico di M.L. e € 2.000 a carico di G.M..

147) Sent. 16784/2017 del 8 settembre 2017, D.P.A. c. D.D.M., F.A., A.G.

FATTO. In data 29 febbraio 2012, veniva pubblicata un'intervi-

sta rilasciata dall'avv. D.D.M. al giornalista G.M. dal titolo "*Misteri d'Italia - Poveri col-LUSI*" sulla testata "Si". Le dichiarazioni rese nell'intervista contenevano accuse rivolte all'attore relative ad appropriazioni indebite, abusi, uso personale del denaro ricevuto dallo Stato a titolo di rimborso per spese elettorali.

MOTIVAZIONE. Le dichiarazioni rese nel corso dell'intervista non sono rispettose del requisito della verità dei fatti, requisito necessario affinché possa essere invocata l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica. D.P.A. è stato scagionato da qualsiasi ipotesi di accusa mossa nei suoi confronti nell'articolo. Da tali elementi è desumibile il carattere diffamatorio delle suddette dichiarazioni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) mancanza di dati certi, non allegati, in ordine alla tiratura e al numero di copie vendute del giornale "Si"; 2) notorietà del danneggiato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.500, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

148) Sent. 17707/2017 del 21 settembre 2017, L.C. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.S., M.B..

FATTO. In data 28 e 31 luglio 2014, veniva pubblicato un articolo rispettivamente sull'edizione online e su quella cartacea del settimanale "L'Espresso". Nell'articolo compariva una fotografia che ritraeva l'attrice al fianco di altri magistrati nel corso del procedimento di appello contro S.B. in relazione al c.d. processo Ruby. La fotografia che riguardava il collegio giudicante conteneva una didascalia suggestiva della parzialità dei giudici nel processo di appello, i quali avevano pronunciato una sentenza "da barzelletta". I magistrati venivano definiti "attori di cabaret", "buffoni" o comici.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio degli articoli pubblicati, per i quali si esclude che siano espressione del legittimo esercizio di satira politica. La satira non può infatti risolversi in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato. L'accusa rivolta di mancanza di imparzialità è la più grave che possa essere rivolta ai magistrati, per definizione deputati a svolgere le loro funzioni in modo imparziale. È accertato incidentalmente il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità e ruolo istituzionale di magistrato rivestito dall'attrice; 2) risalto nazionale e anche internazionale della notizia dell'assoluzione di B.S.; 3) grande diffusione del settimanale "L'Espresso"; 4) qualità del giornalista di nota professionalità riconosciuta nell'ambito del mondo della

stampa; 5) mezzo di comunicazione utilizzato, con particolare riferimento all'edizione online.

LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000, a carico dei convenuti in solido tra loro. Le parti convenute sono inoltre condannate ad annotare a margine dell'articolo in oggetto l'accertata diffamatorietà e la pronuncia risarcitoria.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 10.000, a carico di S.M..

149) Sent. 22493/2017 del 30 novembre 2017, C.D. c. Quotidiano Il Tempo s.r.l., S.G., Il Messaggero s.p.a., N.R., Editoriale La Provincia s. coop. r.l., G.M..

FATTO. In data 17 e 18 giugno 2007, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Tempo" due articoli, nei quali si riportava che l'attore fosse indagato per gravi delitti, tra i quali il reato di partecipazione ad associazione a delinquere volta al traffico di armi e di stupefacenti. Gli stessi giorni, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Messaggero" una serie di articoli contenenti riferimenti espliciti all'attore, che veniva individuato come una delle "menti" della organizzazione criminale in questione. In data 19 giugno 2007, veniva pubblicato sul quotidiano "La Provincia" un articolo contenente le medesime accuse sopra descritte nei confronti dell'attore.

MOTIVAZIONE. Gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Tempo" sono diffamatori, in quanto attribuiscono all'attore reati a costui mai contestati quali il traffico di droga, il traffico di armi e la partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso. Dal mancato rispetto del requisito della verità dei fatti narrati deriva l'impossibilità per i convenuti di invocare l'esimente del legittimo esercizio del diritto di critica giornalistica. Anche gli articoli pubblicati sul quotidiano "Il Messaggero" in data 17 e 18 giugno 2018 e sul quotidiano "La Provincia" in data 19 giugno 2007, riportando la falsa notizia relativa all'arresto dell'attore, non sono rispondenti al requisito della verità.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dei fatti attribuiti all'attore; 2) numero degli articoli diffamatori; 3) riflessi negativi delle notizie divulgate nell'ambito sociale dell'attore; 4) pregiudizio nella sfera morale per il patema d'animo sofferto con ricadute nella vita di relazione, lavorativa e familiare.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 80.000, di cui € 30.000 a carico di Quotidiano Il Tempo s.p.a. e S.G., in solido tra loro; € 30.000 a carico del Messaggero s.p.a. e N.R., in solido tra loro; € 20.000 a carico di Editoriale La Provincia soc. coop. a r.l. e G.M., in solido tra loro.

150) Sent. 1709/2018 del 24 gennaio 2018, S.M. c. Il Messaggero s.p.a., V.C.V.G., C.S., M.S.

FATTO. In data 3 dicembre 2014, veniva pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero” un articolo dal titolo “*Ci siamo comprati anche C. Terremoto sul PD*”. L’articolo in questione riportava stralci delle intercettazioni relative all’inchiesta nota al pubblico come “Mafia Capitale”, e in particolare nell’ultimo paragrafo riferiva la notizia secondo cui S.M. era direttamente indagato per tale inchiesta.

MOTIVAZIONE: Si riconosce ipotesi diffamatoria dell’articolo poiché non risulta rispettato il criterio della verità dei fatti. Alla luce della gravità della notizia si imponeva agli articolisti un particolare obbligo di prudenza ed attenzione nella puntuale verifica dei fatti. Sin dal giorno prima della pubblicazione dell’articolo, la Polizia giudiziaria procedente per le indagini aveva chiarito, con una espressa nota di rettifica, che M.S. non risultava indagato nel procedimento.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000. È disposta la pubblicazione della sentenza per due volte sul quotidiano “Il Messaggero” e sul sito internet del medesimo giornale.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 4.000 a carico di C.S. e M.S..

151) Sent. 5891/2018 del 20 marzo 2018, C.G. c. D.A.M.

FATTO. In data 17 settembre 2001, il convenuto inviava al Sovrintendente, al Segretario generale della CISL, al Segretario generale dell’UNSA, al Segretario Generale della CGIL, a tutti i lavoratori della sovrintendenza BAAS L’Aquila, un fax, contenente le seguenti espressioni rivolte all’attore: “Ad alcuni (i cosiddetti nemici) hai contribuito a stravolgere la vita, le abitudini ad altri (gli amici) li hai spalleggiati, aiutati a dove volevano Ora se la gente ti rispetta, ti avvicina e per quello che rappresenti e non per quello che sei e anche perché forse qualcuno ha il timore di finire chissà dove, considerato quello che succede a chi cerca di contrastarti, di pensarla diversamente da te”.

MOTIVAZIONE. Con sentenza del Giudice di Pace di Roma (n. 667 del 2008) il convenuto è stato ritenuto civilmente responsabile del danno cagionato a C.G. attraverso la diffusione di affermazioni offensive della sua reputazione, per il tramite del fax indirizzato a diversi destinatari.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) contenuto altamente pregiudizievole del fax per l’attore nell’ambiente lavorativo; 2) incarico di dirigente sindacale ricoperto dall’attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

152) Sent. 6052/2018 del 21 marzo 2018, C.V. c. D.G.E., B.P., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., F.E., D.O.C., Arnoldo Mondadori s.p.a..

FATTO. In data 29 aprile 2011, D.G.E. e T.F. rilasciavano un'intervista a "Repubblica Radio TV", poi pubblicata sul corrispondente portale Internet della testata e sul relativo quotidiano cartaceo. Nell'intervista veniva denunciato il "giro di soldi" gravitante intorno alle case-famiglia ed agli operatori del sistema. In particolare, D.G.E. riferiva "C'è un bambino rinchiuso in una casa famiglia ed un giudice minorile che impedisce a chiunque di avvicinarlo". Inoltre, accusava esplicitamente il giudice C.V. di aver sfruttato un collocamento di minore in una casa-famiglia, trascurando a lungo il relativo fascicolo, al fine di lucrare 70 euro giornalieri, costo giornaliero per l'ente pubblico per la permanenza di un minore in una casa-famiglia.

MOTIVAZIONE. Le espressioni usate da D.G.E. nell'intervista sono gravemente offensive della reputazione e dell'onore dell'attrice, e non rispettano i limiti del diritto di critica, in particolare il criterio della verità dei fatti narrati. I presupposti per il legittimo esercizio dei diritti di cronaca e critica non sussistono neanche con riferimento al comportamento del giornalista B.P., il quale avrebbe dovuto formalmente dissociarsi dalle dichiarazioni della intervistata, nonché verificare l'attendibilità delle dichiarazioni della stessa. B.P. invece crea uno stretto legame fra l'intervista e l'articolo redatto e così dando l'impressione ai lettori dell'adesione da parte dell'intervistatore ai contenuti dell'intera intervista e quindi anche alle critiche nei confronti della Presidente del Tribunale per i minorenni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni diffamatorie consistenti nella attribuzione di illeciti penali inserite nell'articolo/intervista; 2) notorietà sia di D.G.E. volto televisivo conosciuto, sia Di C.V. quale presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila; 3) diffusione del quotidiano "la Repubblica"; 4) pubblicazione dell'articolo anche sulla edizione online che assicura una sua permanenza protratta indefinitamente nel tempo; 5) elemento soggettivo dell'illecito, consistente nella consapevolezza e nella volontà di offendere; 6) sofferenza morale e patema d'animo con riflessi sulla vita professionale, sociale e familiare dell'attrice.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 65.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 10.000, a carico di B.P..

153) Sent. 14755/2018 del 17 luglio 2018, Formica Ambienti s.r.l., F.V. c. E.P., Provincia di Brindisi, Regione Puglia.

FATTO. In data 2 dicembre 2014, P.E. rilasciava una serie di dichiarazioni dinanzi alla Commissione Parlamentare di Inchiesta “sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad essi correlati”. P.E. riferiva le seguenti dichiarazioni nei confronti della Formica Ambiente s.r.l., a cui era stata affidata la gestione di una discarica nel territorio di Brindisi, con la conseguente gestione dei rifiuti e del loro smaltimento: “Secondo quanto emerge dalle indagini giudiziarie che sono state svolte, la discarica Formica Ambiente per un certo periodo è stata gestita dalla camorra. Dopo la camorra è subentrata la banda della Magliana. Da quello che mi risulta il gestore precedente all’amministrazione giudiziaria era un prestanome del magnate dei rifiuti romano C., che sta dove sta...”.

MOTIVAZIONE. Il convenuto in qualità di pubblico funzionario era tenuto a riportare notizie contraddistinte da assoluta trasparenza, rigore nella narrazione dei fatti, obbiettività, e pronta verificabilità. Da dove risulti che l’attività della società attrice, sia riferibile prima alla “camorra” e quindi alla cosiddetta “banda della Magliana”, non è dato sapere, né il convenuto ha inteso produrre gli esiti di quelle indagini giudiziarie alle quale con colpevole superficialità ed ingiustificabile genericità ha fatto cenno. Di conseguenza, tali valutazioni e commenti risultano idonei certamente ad inficiare l’immagine e l’onorabilità degli attori.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: riferimento ai criteri equitativi di regola adottati dal Tribunale di Roma.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000 a carico di P.E. in favore di ciascuno degli attori.

154) Sent. 1527/2018 del 20 luglio 2018, S.R, c. Società Editrice Multimediale s.r.l., B.M.

FATTO. Nel 2014, veniva pubblicato sul quotidiano on line Blitz Quotidiano un articolo che riportava il coinvolgimento dell’attore in inchiesta giudiziaria in quanto imprenditore in rapporti con famoso boss mafioso superlatitante.

MOTIVAZIONE. La notizia diffusa nell’articolo non è rispondente a verità. In ragione della gravità di quest’ultima il giornalista avrebbe dovuto compiere attenta verifica. Si riconosce pertanto la natura diffamatoria dell’articolo in questione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità della notizia; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo di comunicazione; 4) posizione sociale della parte offesa.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000, a carico dei convenuti in solido tra loro. Viene disposta inoltre la pubblicazione della sentenza sul medesimo settimanale sul quale è stato pubblicato l'articolo e su un quotidiano a tiratura nazionale a scelta e cura dell'attore e a spese dei convenuti.

155) Sent. 15943/2018 del 31 luglio 2018, S.R. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G..

FATTO. In data 20 settembre 2013, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" e sul corrispondente sito Internet un articolo a firma di S.G. L'articolo riportava la notizia relativa al coinvolgimento dell'attore in inchiesta giudiziaria poiché avrebbe acquistato un immobile con i proventi di una truffa ai danni dello stato.

MOTIVAZIONE. La notizia contenuta nell'articolo risulta falsa, non risultando alcuna indagine relativa all'acquisto dell'immobile. Si riconosce dunque il contenuto diffamatorio dell'articolo poiché non rispettoso del criterio della veridicità dei fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda divulgata; 3) limitata evidenza data alla notizia, contenuta in un trafiletto delle pagine di cronaca.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000, a carico dei convenuti in solido tra loro. È accolta la domanda di pubblicazione della sentenza su un quotidiano a tiratura nazionale e sul quotidiano "la Repubblica".

156) Sent. 16197/2018 del 3 agosto 2018, M.I. c. RCS Mediagroup s.p.a., F.L., R.S., Editoriale del Mezzogiorno s.r.l., D.E.E..

FATTO. In data 18 gennaio 2016, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Corriere del Mezzogiorno" veniva pubblicato un articolo dal titolo "*La Sicilia delle Porsche e delle Ferrari con 23 miliardi che sfuggono al Fisco*", a firma R.S. L'articolo riportava la notizia del sequestro di numerose auto di lusso in Sicilia, richiesto dalla società Riscossioni Sicilia, al cui vertice vi era F.A., intervistato da R.S. Il giornalista, richiamando un rapporto scritto da F.A. ed inviato al presidente dell'"Anticorruzione", riportava numerosi dati quali l'ammontare di debiti fiscali da tempo in sofferenza nella regione Sicilia, nonché i nomi di alcuni soggetti ritenuti gravemente morosi, tra cui quello di M.I., cui veniva attribuito un debito di circa seicentomila euro.

MOTIVAZIONE. La notizia come riportata è parziale ed incompleta, tanto da suggerire un'immagine di M.I. come un importante

evasore fiscale, specie valutata la sua professione di avvocato molto noto in Sicilia ed ex parlamentare. Il fatto assume la connotazione di illecito allorquando il nome dell'attore viene collocato alla fine dell'articolo affianco ai nominativi di una serie di soggetti collegati alla criminalità mafiosa ed imprenditoriale. Tale accostamento conduce alla diffusione di una notizia falsa, che preclude la possibilità di invocare la scriminante del diritto di critica e cronaca giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) riferimento ai criteri equitativi di regola adottati dal Tribunale di Roma; 2) intensità dell'offesa, valutabile per l'indebito e voluto accostamento dell'attore ad evasori di ben altro spessore criminale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000, a carico dei convenuti condannati in solido. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta, per una volta in entrambi i quotidiani convenuti e nei siti internet riferibili agli stessi, a cura dell'attore.

157) Sent. 16283/2018 del 6 agosto 2018, D.P.A. c. GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., M.E..

FATTO. In data 25 maggio 2012, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" un articolo, a firma di M.C., dal titolo "*Il sacrificio con il trucco*". Nell'articolo l'attore veniva accusato di aver commesso "una bella porcata", consistente nell'"incassare decine di milioni di danaro pubblico destinato ad un partito attraverso una società parallela, intestata al leader e ai suoi famigli. Esattamente come D.P.A. ha fatto per anni".

MOTIVAZIONE. Sin da epoca antecedente alla pubblicazione dell'articolo in questione, D.P.A. è stata scagionata anche in fase di indagine da qualsiasi ipotesi di accusa mossa a tale titolo nei suoi confronti. La mancanza della veridicità dei fatti narrati rende impossibile l'invocazione del diritto di critica giornalistica come scriminante della condotta lesiva posta in essere dai convenuti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) tiratura nazionale del giornale "la Repubblica"; 2) notorietà del danneggiato.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

158) Sent. 16398/2018 dell'8 agosto 2018, P.M., C.C. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su P.S., P.F., R.P., P.M., C.G., S.S., S.C. c. Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a..

FATTO. Nel telegiornale Tg1 di prima serata del 26 settembre 2013, venivano mandate in onda immagini catturate nelle adiacenze del policlinico di Tor Vergata di Roma, ritraenti scene degli

attori, familiari e amici della defunta B.S.. Le inquadrature della bara e del carro funebre venivano poste a corredo di un servizio giornalistico relativo ad altro fatto di cronaca.

MOTIVAZIONE. Si riconosce l'utilizzo illegittimo delle immagini ritraenti gli attori, in assenza di un interesse pubblico della divulgazione di tali scene. Si rileva tuttavia che tale diffusione non è idonea a ledere l'onore e la reputazione degli attori. Solo con riferimento ai genitori della defunta, S.S. e C.G. le immagini riprodotte ritraggono momenti destinati a rimanere riservati, ledendo il diritto alla riservatezza.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 4.000 di cui € 2.000 a favore di S.S. e C.G..

159) Sent. 16507/2018 del 13 agosto 2018, G.E. c. T.M., B.D..

FATTO. In data 27 marzo 2013, il dottor T.M. inviava una nota al Direttore sanitario e al Direttore generale dell'azienda Policlinico Umberto I, nella quale accusava il dottor G.E. di aver disposto il trasferimento della paziente C.R., poi deceduta, "al solo scopo di liberare il letto di terapia intensiva", "senza chiedere il parere del responsabile dell'Unità Coronarica e del chirurgo operatore, che conoscendo la situazione polmonare della paziente, avrebbe negato il trasferimento". Inoltre, G.E. veniva accusato di aver falsificato la firma del convenuto T.M. sul programma operatorio, eludendo così il controllo e la sorveglianza di quest'ultimo.

MOTIVAZIONE. I fatti diffamatori ascritti all'attore, lesivi della sua immagine professionale ed indirizzati al gruppo di soggetti con i quali l'attore condivideva la vita professionale, sono privi di qualsiasi riscontro. Tale esposto alle autorità, non costituisce un legittimo esercizio del diritto di critica, in quanto privo della verità dei fatti narrati. T.M., pur non avendo riconosciuto la firma come propria, non aveva alcun elemento sul quale fondare l'asserzione di una contraffazione eseguita dal dottor G.E.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità del soggetto leso; 2) ambito di diffusione delle notizie false diffamatorie; 3) potenziali ricadute delle notizie sulla crescita professionale dell'attore; 4) particolare gravità degli addebiti mossi; 5) assoluta assenza di elementi a dimostrazione della buona fede di T.M.; 6) entità della sofferenza morale di G.E. come conseguenza delle infondate accuse, in esito alle quali sono state aperte inchieste e procedimenti disciplinari dal Policlinico Umberto I e dall'Università La Sapienza di Roma.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, a carico di T.M. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata respinta

poiché gli eventi in argomento sono stati riportati dalla stampa locale come riferiti ad un caso di malasanità, senza riferimenti al nome dell'attore.

160) Sent. 16617/2018 del 27 agosto 2018, Z.L.N. c. L.G.L., Rai s.p.a., M.V..

FATTO. In data 4 settembre 2012, veniva mandata in onda sul canale televisivo Rai 1 una videochat, condotta dal giornalista M.V. in occasione di una intervista a L.G.L., nota artista italiana. Nel corso dell'intervista, l'attore veniva accusato di aver orchestrato una truffa ai danni di L.G.L., ordinando la produzione di sculture false realizzate da quest'ultima poi poste in vendita da una "ditta di cristali". Per i fatti oggetto dell'intervista era stato avviato procedimento penale, definito con l'assoluzione dell'attore.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate poiché non rispettose del criterio della verità dei fatti narrati. È accertata la responsabilità del giornalista che, non può riportare dichiarazioni altrui contenenti gravi accuse diffamatorie quando queste ultime non siano suffragate da alcun elemento di prova. Dal contesto dell'intervista è evidente che il giornalista fosse a conoscenza della vicenda e ne abbia stimolato il racconto.

DANNO NON PATRIMONIALE: La liquidazione del danno è da determinarsi in separato giudizio. Viene disposta la pubblicazione della sentenza per una volta su due quotidiani a tiratura nazionale.

161) Sent. 16689/2018 del 29 agosto 2018, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali c. P.R., R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., B.C..

FATTO. In data 3 marzo 2015, nel corso del programma televisivo "Mattino Cinque" su Canale 5, veniva mandato in onda un servizio dal titolo "*Ridatemi mia figlia, l'appello disperato di un madre*" al cui temine il giornalista P.R., affermava di aver svolto approfondimenti su vicende analoghe di sottrazione della responsabilità genitoriale e affidamento di minori ad apposite strutture. Riferiva che "c'è un business dietro ai figli che vengono portati via alle famiglie...ci guadagnano le case di accoglienza, ci guadagnano le case famiglia, ci guadagnano gli assistenti sociali...". Inoltre, riferendosi alla categoria degli assistenti sociali, qualificava questi ultimi come "persone laureate "in quattro e quattr'otto". Il giornalista proseguiva con aspre critiche nei confronti degli assistenti sociali.

MOTIVAZIONE. Le gravi affermazioni del convenuto non possono ritenersi scriminate dal legittimo esercizio del diritto di critica, in

quanto l'elemento della verità dei fatti narrati non sussiste e il limite della continenza espositiva viene ampiamente travalicato. Il giornalista oltre ad aver sminuito il valore della laurea che viene richiesta per esercitare la professione di assistente sociale, ha attribuito all'intera categoria ruoli non propri, perché è un Tribunale e a decidere di "portare via" i bambini. I toni utilizzati, eccedono i limiti della continenza essendo intrinsecamente offensivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) rilevante diffusione della trasmissione e elevata diffusività del mezzo televisivo; 2) gravità dell'elemento soggettivo; 3) modesta lunghezza della frase pronunciata; 4) natura della trasmissione televisiva (non di informazione ma di confronto su temi di rilevanza sociale); 5) mancata deduzione di specifiche conseguenze sul piano delle attività svolte dalla categoria degli assistenti sociali; 6) pubblicazione del dispositivo della sentenza.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico di P.R. in favore del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta ed è disposta per una volta sul quotidiano 'la Repubblica' a cura e spese del convenuto P.R..

162) Sent. 16722/2018 del 30 agosto 2018, A.G. c. M.G., S.A..

FATTO. Tra l'8 settembre 2005 e il 26 febbraio 2006, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia" diversi articoli contenenti atti facenti parte delle indagini relative alla scomparsa dell'agenda di Borsellino, nonché i verbali di sommarie informazioni rese da A.G. L'attore veniva descritto come implicato direttamente nella vicenda della sparizione dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino.

MOTIVAZIONE. Il Tribunale di Catania accertava la responsabilità penale di S.A. e M.G. in quanto, redigendo i tre articoli apparsi sul quotidiano "Il Giornale di Sicilia", essi pubblicavano il contenuto di atti delle indagini coperte da segreto istruttorio. Gli articoli pubblicati dai convenuti hanno inoltre contenuto gravemente e palesemente diffamatorio in quanto volti a fornire una falsa rappresentazione ed informazione circa il ruolo ricoperto dall'attore nella suddetta vicenda.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata del patimento psicologico; 2) obiettivo pregiudizio alla reputazione, personale e professionale dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 80.000, di cui € 40.000 a carico di ciascun convenuto.

163) Sent. 18623/2018 del 1° ottobre 2018, A.B. c. GEDI Gruppo Editoriale Espresso s.p.a., C.G., M.E.

FATTO. In data 8 giugno 2014, sul quotidiano “la Repubblica”, appariva un articolo a firma di C.G., che intitolato “*L’INCHIESTA MOSE /2 “Giudici comprati al Consiglio di Stato” - Gli imprenditori del Mose compravano le sentenze. E per farlo si affidavano ad un avvocato cassazionista, C. C. (...)*”. Il seguito dell’articolo si apriva con un titolo di notevole evidenza grafica, così declinato: “*Comprati anche i Giudici del Consiglio di Stato...*” seguito dal sottotitolo “*Ci fu un pagamento per A.B, presidente del Tar del Veneto*”. Inoltre, l’articolo era accompagnato da alcune immagini fotografiche, tra cui quella dell’attore A.B. mentre stringeva la mano al sindaco di Venezia O.G., anch’egli coinvolto nell’indagine.

MOTIVAZIONE. L’articolo, in forma di cronaca giudiziaria, è proposto al lettore non in veste di ipotesi investigativa propria dello stesso autore, bensì in forma di resoconto storico sullo stato delle indagini. Esso rappresenta quindi un’ipotesi in cui l’esigenza di rispetto del criterio della verità deve ritenersi particolarmente stringente. La pubblicazione ha un contenuto diffamatorio che non può dirsi giustificato dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto non sussiste l’elemento della verità dei fatti narrati. Nessuna accusa risulta formulata nei riguardi di A.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza patita, apprezzabile, oltre che in via presuntiva, anche dalla documentazione medica prodotta che attesta uno stato di profonda afflizione del danneggiato in conseguenza del suo pubblico accostamento alla figura del corrotto; 2) posizione apicale ricoperta dall’attore all’interno della magistratura amministrativa; 3) notoria autorevolezza e ampia diffusione dell’organo di informazione su cui è apparso l’articolo, che è indubbiamente uno dei principali quotidiani nazionali.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 70.000. È stata accolta la domanda di pubblicazione della sentenza di cui viene ordinata la pubblicazione per una volta sullo stesso quotidiano “la Repubblica” e “Il Corriere della Sera” a titolo di ulteriore riparazione dell’illecito.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 4.000 a carico di C.G..

164) Sent. 18996/2018 del 5 ottobre 2018, I.M.C. c. L.M., P.A., G.P., T.M., Editoriale Il Fatto Quotidiano s.p.a..

FATTO. In data 29 e 31 dicembre 2013, venivano pubblicati sul quotidiano “Il Fatto Quotidiano” due articoli a firma L.M. e T.M. Questi ultimi riportavano la notizia dell’acquisto da parte dell’attrice di quote societarie della NIE s.p.a., società detentrici di

quote della PEI s.r.l., editrice del quotidiano “L’Unità”, che si apprestava a varare un aumento di capitale, riservato ai soci, al fine di consentire il “salvataggio” della testata. I giornalisti in entrambi gli articoli rimarcavano l’amicizia dell’attrice con il “faccendiere” L., suggerendo ai lettori che quest’ultima avrebbe acquistato le quote sociali per conto di L.

MOTIVAZIONE. La notizia che l’attrice avrebbe acquisito quote azionarie per conto del L. non è comprovata. Nessun elemento risulta in atti giudiziari a conferma di dette affermazioni. Il contenuto degli articoli deve ritenersi diffamatorio, e non scriminato dal legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica alla luce della non veridicità della notizia diffusa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità della notizia; 2) portata disonorevole della vicenda divulgata; 3) larga diffusione del mezzo; 4) posizione sociale della parte offesa.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, a carico dei convenuti condannati in solido. È accolta la domanda di pubblicazione della sentenza. Viene ordinata la pubblicazione del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale, a scelta e cura di parte attrice e a spese dei convenuti e sul quotidiano che ha pubblicato gli articoli oggetto di causa.

165) Sent. 19497/2018 del 11 ottobre 2018, D.P.A c. MC s.r.l., R.M.E., B.N.A., Edizioni SI s.r.l., A.G., F.A..

FATTO. Nel 2011 veniva pubblicato un libro dal titolo “*Immobiliare Montecitorio*”, dell’autore C.R. ed edito da MC s.r.l., in cui si facevano molteplici riferimenti all’attore. Il nominativo dell’attore compariva nei titoli dei capitoli “*F. come D. P. e come i tesoriери DC*”, “*Immobiliare Italia dei Valori, gli affari del Bell’Antocri*”. D.P.A. veniva accusato di aver utilizzato fondi pubblici, “forzando” bilanci e violando regole e statuti societari, per l’acquisto di numerosi immobili.

MOTIVAZIONE. I riferimenti all’attore presenti nel suddetto libro devono ritenersi oggettivamente lesivi della sua immagine e reputazione. La descrizione dell’attore come di un soggetto che sfrutta la propria posizione istituzionale e politica per organizzare operazioni illecite è priva di elementi probatori a sostegno. La mancanza della veridicità dei fatti narrati preclude l’invocazione della scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica giornalistica. La responsabilità dell’illecito deve essere ascritta all’autore del testo, alla società editrice e alla società distributrice. A.G. e F.A., soci della SI s.r.l., non possono ritenersi legittimati passivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata disonorevole della vicenda divulgata in relazione alla reputazione, personalità e

attività sociale e professionale dell'offeso; 2) diffusione del mezzo, che nel caso di specie appare limitata, in quanto avvenuta unicamente tramite allegato alla testata "Si".

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000 a carico di MC s.r.l. Edizioni, SI s.r.l. e C.R. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta. Viene ordinata la pubblicazione dell'epigrafe e del dispositivo del provvedimento su un quotidiano a tiratura nazionale, a scelta e cura di parte attrice, a spese dei convenuti C.R., MC s.r.l. Edizioni e SI s.r.l. e sulla rivista "SI".

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di C.R..

166) Sent. 19767/2018 del 16 ottobre 2018, E.A. c. Società Editrice Sud s.p.a., N.A., B.A.

FATTO. In data 12, 13 e 15 dicembre del 2013, venivano pubblicati sul quotidiano "Gazzetta del Sud" diversi articoli, sia nella versione cartacea che online, nei quali veniva addebitato all'attore, magistrato, un quadro di rapporti stretti, di amicizie scomode, di cene e di "consigli" con un sindaco e un avvocato imputati entrambi per avere rapporti con la mafia. Negli articoli non emergevano responsabilità penali in capo all'attore.

MOTIVAZIONE. Il contenuto degli articoli in questione è diffamatorio, e non può ritenersi scriminato dal diritto di critica, il quale ha come indefettibile presupposto la presentazione della notizia nella sua realtà e veridicità oggettiva. La circostanza che il giornalista abbia tenuto a precisare, nei vari articoli, che nessuno dei fatti narrati fosse penalmente rilevante, non vale a scriminare l'illiceità della sua condotta, caratterizzata da insinuazioni, allusioni, accostamenti fuorvianti ed un uso suggestivo ed in virgolettato. Tali elementi, per come rappresentati, portano suggestivamente alla formazione nel lettore di idee difformi dalla realtà.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) pubblicazione della dichiarazione di rettifica fatta pervenire dall'attore, da parte della testata giornalistica; 2) qualità del soggetto leso, che al tempo della pubblicazione presiedeva la Sezione II della Corte di Cassazione, in sede penale; 3) diffusione delle notizie allusive anche sul quotidiano online.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000 a carico dei convenuti condannati in solido.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500 a carico di B.A. e E.A..

167) Sent. 21118/2018 del 2 novembre 2018, D.C. c. Rai-

Radiotelevisione Italiana s.p.a., ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop..

FATTO. In data 14 aprile 2011, nel corso del telegiornale Tg3 veniva trasmesso un servizio giornalistico che riferiva della nota vicenda denominata il “caso Ruby”. Nel servizio compariva l’immagine dell’attrice, che risultava, nel complesso, come soggetto coinvolto nella vicenda.

MOTIVAZIONE. Il servizio è pregiudizievole per l’immagine personale dell’attrice poiché compaiono immagini di quest’ultima, pur se assolutamente estranea alla vicenda. La scriminante del diritto di cronaca non può essere invocata, in quanto non sussiste l’elemento della verità dei fatti riportati. Non può ritenersi che presente neanche verità putativa stante il difetto di verifica da parte del giornalista. La circostanza di avere acquistato l’immagine dall’Ansa, nella veste di agenzia fotografica, non giustifica la condotta della convenuta, tenuta a controllare personalmente la verità della notizia.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) mancanza di intento denigratorio e mera condotta colposa e superficiale da parte della convenuta; 2) insussistenza di elementi per ritenere una incisiva e duratura lesione del decoro e della reputazione sociale dell’attrice.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000

168) Sent. 21385/2018 del 7 novembre 2018, So.co. stra.mo s.r.l. c. B.V..

FATTO. In data 26 aprile 2016, andava in onda sul canale televisivo Rai Tre nel programma dal titolo BGR Calabria Buongiorno Regione un’intervista rilasciata da B.V., presidente della provincia di Catanzaro. Quest’ultimo, richiamando espressamente il nome della società attrice affermava che il mancato completamento dei lavori volti alla realizzazione di una strada di collegamento tra due superstrade, attribuito alla società attrice fosse dovuto all’esecuzione da parte di una ditta “non seria” e che dopo la sua elezione fosse riuscito a recuperare il controllo nella situazione “mandando a casa” la società attrice “inquisita in tutta Italia”.

MOTIVAZIONE. Si riconosce il contenuto diffamatorio delle dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista, costituendo esse l’espressione di giudizi personali del convenuto, prive di qualsiasi argomentazione e giustificazione di quanto affermato. La mancanza di motivi espressi nell’intervista rende il giudizio critico privo del requisito della pertinenza, cioè dell’interesse pubblico a conoscere quel tipo di critica che si manifesta in maniera del tutto apodittica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità delle espressioni diffamatorie; 2) risalto delle notizie riportate; 3) diffusione nei confronti di un bacino di utenza notevole, ancorché limitato a livello regionale; 4) ricorrenza del reato di diffamazione a mezzo televisivo pluriaggravato con attribuzione di fatti determinati; 5) svolgimento dell'attività di impresa da parte della società attrice.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000.

169) Sent. 21356/2018 del 7 novembre 2018, G.A. c. Società Europea di Edizioni s.p.a., S.A..

FATTO. Nel periodo ricompreso tra il 20 febbraio e il 14 ottobre 2014, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Giornale" diversi articoli, nei quali si denunciava la condotta illecita di G.A., Senatore della Repubblica, consistente in abusi della propria posizione politica e istituzionale, al fine di censurare la stampa, in particolare il quotidiano "L'Ora della Calabria". L'attore avrebbe utilizzato metodi intimidatori per evitare la pubblicazione di un articolo riguardante indagini sul figlio. Inoltre, veniva suggerito che l'attore fosse stato sottoposto ad indagini e che per tale motivo fosse stato costretto a dimettersi da incarichi politici.

MOTIVAZIONE. Gli articoli a cui si fa riferimento non rispettano il limite della verità dei fatti narrati, necessario affinché possano essere considerati rientranti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica. Non risulta che G.A. sia stato sottoposto ad indagini relativamente alla vicenda della censura della testata giornalistica sopra indicata. Di conseguenza, il comportamento in esame integra gli elementi di una fattispecie diffamatoria, lesiva dell'onore, del decoro e del diritto all'immagine personale dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità della notizia e portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 2) diffusione del mezzo, quotidiano nazionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: I convenuti sono condannati al risarcimento del danno patito da G.A., da liquidarsi in separato giudizio. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta, ed è disposta per due volte, a cura e spese dei convenuti, sul quotidiano "Il Giornale".

170) Sent. 21359/2018 del 7 novembre 2018, M.G., Assunta Madre s.r.l. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. M.B., T.G., A.L..

FATTO. In data 12 dicembre 2013, venivano pubblicati nel settimanale "L'Espresso" due articoli dai titoli "La mafia è servita", "Tutti a cena da Johnny", "Politici, ministri, calciatori e

attricette accanto ai tavoli dei boss. Succede da Assunta Madre dove malavita e potere si sfiorano”, a firma T.G. e A.L. I giornalisti portavano all’attenzione dei lettori la personalità di M.G. e del locale gestito dalla famiglia dello stesso, specificando che M.G. era stato in passato interessato da procedimenti penali definiti con assoluzioni ed era anche stato implicato in un tentato omicidio.

MOTIVAZIONE. I giornalisti hanno operato accostamenti suggestivi e inserito accadimenti “neutri” in un contesto preconstituito a dimostrare e insinuare connivenze dell’attore con la criminalità organizzata. Le notizie ed i commenti diffusi esulano da una critica satirica civile e costruttiva, risolvendosi in una costruzione ingiuriosa e diffamatoria non supportata da elementi oggettivi di rilievo, ma fondata su opinioni personali. Di conseguenza il comportamento delle parti convenute esula da un legittimo esercizio del diritto di cronaca e critica, in quanto le accuse rivolte all’attore sono prive di qualsiasi riscontro oggettivo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) pregiudizio arrecato all’immagine personale dell’attore e all’immagine della società di gestione del locale “Assunta Madre”.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: I convenuti sono condannati al risarcimento del danno patito da G.A., da liquidarsi in separato giudizio. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta. Ne viene ordinata la pubblicazione su due quotidiani a tiratura nazionale, a scelta e cura di parte attrice e a spese dei convenuti e per sue volte su “L’Espresso”.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 5.000 di cui € 2.500 a carico di T.G. e € 2.500 a carico di A.L..

171) Sent. 22597/2018 del 22 novembre 2018, D.L.C. c. Il Mattino s.p.a., B.A., L.V..

FATTO. In data 6 giugno 2013, sul quotidiano “Il Mattino” veniva pubblicato un articolo dal titolo “*Pm nei guai per la cartomante*”. Nell’articolo si affermava che D.L.C., sostituto procuratore presso la Procura di Napoli nel 2011, era stata condannata con rito abbreviato, a un anno e sei mesi per il reato di peculato, per aver effettuato, in soli tre mesi, 65 telefonate a un numero a pagamento per i consulti di una cartomante utilizzando il cellulare di servizio. A seguito della pubblicazione, l’attrice inviava richiesta di rettifica senza alcun esito.

MOTIVAZIONE. Nell’articolo in questione viene omesso che la vicenda processuale a carico dell’attrice si concluse con sentenza di assoluzione “perché il fatto non sussiste”, pronunciata dalla Corte di appello di Catanzaro il 29 novembre 2012. L’omissione dell’esito processuale, precedente all’articolo, favorevole all’at-

trice, altera la percezione del nucleo essenziale del fatto narrato e lede l'onore e la reputazione professionale dell'attrice, senza rispettare il canone della verità del fatto narrato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) visibilità e funzioni ricoperte dall'attrice; 2) rilievo dell'articolo all'interno della pubblicazione (quattro colonne che occupano la maggior parte della pagina); 3) diffusione della testata, che pur essendo nazionale, è comunque limitata; 4) rettifica inviata dall'attrice.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico dei convenuti condannati in solido.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di L.V..

172) Sent. 22628/2018 del 23 novembre 2018, S.M., c. L.S.M.

FATTO. Nell'aprile 2012, il convenuto affiggeva in vari condomini un volantino contenente la fotografia dell'attore con il quale si invitavano i condomini a non nominarlo amministratore in quanto "cacciato via", in tale qualità da altri fabbricati e denunciato alle autorità. Il convenuto proponeva domanda riconvenzionale nei confronti dell'attore che diffondeva a sua volta un volantino contenente informazioni false e diffamatorie nei suoi confronti. Inoltre l'attore registrava un'assemblea condominiale con la motivazione che il verbale sarebbe stato falsificato da L.S.M..

MOTIVAZIONE. La domanda attorea viene rigettata per assenza di prove della condotta diffamatoria del convenuto. È invece accolta la domanda riconvenzionale promossa dal convenuto, del quale è provata la diffusione del volantino intitolato "Leggimi". In quest'ultimo, l'attore affermava con certezza che dai bilanci sarebbe risultato un ammanco di cassa imputabile all'amministratore L.S.M. Le accuse rivolte al convenuto, relative alla falsificazione di verbali assembleari e all'ammanco di cassa non hanno trovato alcun riscontro, con la conseguenza della piena responsabilità dell'attore in ordine all'illecito diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità dell'addebito mosso; 2) risalto delle accuse, riportate in un'assemblea condominiale; 3) svolgimento da parte dell'attore dell'attività professionale di amministrazione di condominio in numerosi fabbricati in proprietà; 4) qualità della persona offesa, svolgente la stessa attività professionale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, a carico di S.M..

173) Sent. 23669/2018 del 11 dicembre 2018, C.I. c. La7 s.p.a..

FATTO. In data 25 marzo 2015, nel corso del programma televisivo “L’aria che tira” dell’emittente La7, veniva trasmesso un servizio giornalistico dal titolo “*Mafia Capitale, Dirigente spostata ma non rimossa*”, successivamente replicato in data 28 marzo 2015. Tale servizio riprendeva un articolo del quotidiano “Il Messaggero”, del quale mandava in onda l’immagine con la relativa foto dell’odierna attrice, evidenziando come C.I. sarebbe stata collegata al clan di “mafia capitale”, motivo per cui sarebbe stata rimossa dall’incarico sino ad allora ricoperto, quale Direttore apicale del Dipartimento delle Politiche Sociali ed assegnata al Dipartimento Sport e Qualità della Vita.

MOTIVAZIONE. La notizia del coinvolgimento dell’attrice con gli ambienti malavitosi di “mafia capitale” risulta non rispondente al requisito della verità dei fatti, anche nella nozione di verità putativa, non essendo tale notizia corroborata da indagini serie e rigorose. La mancata sussistenza della verità dei fatti narrati determina il superamento dei limiti entro i quali il diritto di cronaca può essere legittimamente esercitato, causando una lesione dell’onore e della reputazione dell’attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata del patimento psicologico; 2) obiettivo pregiudizio alla reputazione personale e professionale di una persona che presta servizio da quasi vent’anni nell’amministrazione comunale, ricoprendo numerosi incarichi dirigenziali; 3) modalità dell’azione lesiva, realizzata con il mezzo televisivo, caratterizzato da elevate potenzialità di diffusione.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata rigettata. Il ristoro assicurato con la attribuzione della somma sopra indicata è ritenuto pienamente soddisfacente.

174) Sent. 23767/2018 del 12 dicembre 2018, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. c. B.G., Codacons, R.C..

FATTO. B.G. rilasciava una serie di dichiarazioni criticando la contabilizzazione di alcune operazioni da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena. Il convenuto contestava che tali operazioni, contabilizzate come titoli di stato, dovessero invece essere considerate derivati, con l’effetto di sottostimare le perdite, non offrendo una rappresentazione veritiera e corretta della situazione economica della società. In data 23 dicembre 2013, B.G. interveniva nell’assemblea convocata per la delibera di aumento del capitale e, facendo riferimento alla decisione della Commissione Europea con cui era stata rilasciata l’approvazione degli aiuti di Stato concessi a BMPS, riferiva che: “quello che hanno detto nella

decisione e nei fatti è che gli aiuti sono stati attuati dagli amministratori in modo abusivo...”, dichiarando inoltre “Quindi la Commissione Europea ha bocciato gli aiuti come originariamente sono stati attuati”.

MOTIVAZIONE. Per quanto attiene alla critica relativa alla contabilizzazione di alcune operazioni, non può ritenersi diffamatoria poiché a più riprese la Banca d'Italia e la Consob indicavano che operazioni di tal genere dovessero essere contabilizzate conformemente alla tesi dell'attore. Le affermazioni rilasciate nel corso dell'assemblea non possono ritenersi scriminate dall'esercizio del diritto di critica, in quanto non sussiste la verità oggettiva del fatto oggetto di valutazione. Tali dichiarazioni, rilasciate in un momento in cui la Banca Monte dei Paschi s.p.a. affrontava una difficile fase di risanamento, devono ritenersi diffamatorie.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO:1) diffusione di affermazioni inveritiere e suggestive; 2) contesto di diffusione delle dichiarazioni, considerando che nel medesimo era garantita la possibilità alla Banca di esprimere il suo dissenso.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000. La domanda di pubblicazione della sentenza è stata rigettata.

175) Sent. 1693/2019 del 23 gennaio 2019, M.R. c. M.M., R.L.G..

FATTO. In data 11 dicembre 2013, i convenuti rilasciavano dichiarazioni dinanzi al collegio dei Probiviri della Confcooperative di Lucca, nell'ambito di un procedimento avverso la delibera di scioglimento degli organi sociali dell'unione Provinciale di Lucca. Essi affermavano che M.R. sarebbe “venuto alle mani” con il presidente dell'ente G.B. e che lo stesso avrebbe riferito la circostanza.

MOTIVAZIONE. Non vi è alcuna prova che i fatti attribuiti all'attore siano realmente avvenuti. Vi sono documenti che smentiscono la circostanza provenienti dallo stesso G.B. Si riconosce dunque ipotesi diffamatoria poiché non è rispettato il criterio della verità dei fatti narrati. Dubbi sorgono anche sull'esistenza di un interesse alla divulgazione della vicenda.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata disonorevole delle espressioni utilizzate; 2) diffusione del mezzo; 3) posizione sociale della parte offesa.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

176) Sent. 2432/2019 del 4 febbraio 2019, G.S. c. G.A..

FATTO. La convenuta offendeva l'attore, dentista, con due mis-

sive indirizzate allo stesso e nella sala d'aspetto alla presenza della segretaria e di alcuni condomini, qualificando l'attore come "incapace", "medico da strapazzo", "privo di professionalità tanto da non dover dare il medico". Nelle missive affermava che l'attore fosse stato negligente, superficiale e privo di professionalità.

MOTIVAZIONE. Le espressioni utilizzate dalla convenuta hanno travalicato la forma di dissenso motivato espresso in termini corretti, misurati ed obbiettivi, pure esprimibile quale diritto di critica dell'operato professionale di un soggetto, se fondato su considerazioni mediche o fatti obbiettivi.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: riferimento ai criteri equitativi di regola adottati dal Tribunale di Roma.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 1.500.

177) Sent. 3046/2019 del 11 febbraio 2019, E.A. c. Quotidiano Il Tempo s.r.l., C.G.M., R.L..

FATTO. A partire dal dicembre del 2013, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Tempo" una serie di articoli sull'edizione cartacea e online, relativi ai contatti di E.A., all'epoca magistrato Presidente di sezione della Suprema Corte, con la mafia. L'attore veniva descritto come "il magistrato che aveva condannato S.B." e dall'altro come magistrato "in stretti, intimi e confidenziali rapporti con persone arrestate per mafia".

MOTIVAZIONE. Dagli articoli ed in particolare dai titoli e sottotitoli emerge l'immagine di E.A. quale magistrato parziale, poco raccomandabile, legato da rapporti di amicizia con mafiosi e pertanto moralmente indegno di esercitare la propria funzione. Le notizie contenute negli articoli non sono rispettose del criterio della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) tiratura media del giornale; 2) diffusione nazionale del giornale; 3) pubblicazione cartacea e online; 4) collocazione delle notizie quasi sempre in prima pagina; 5) qualità del soggetto leso all'epoca dei fatti (Presidente di sezione della Suprema Corte); 6) mancato esercizio della rettifica da parte dell'attore.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 3.000, a carico di R.L..

178) Sent. 4646/2019 del 1° marzo 2019, S.M.G.C. c. GEDI Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., Z.V., B.C., S.C., S.F.M., B.P..

FATTO. Nel periodo compreso tra il 13 febbraio e il 9 marzo 2010, sul quotidiano "la Repubblica" venivano pubblicati otto

articoli di cronaca, all'interno dei quali venivano fornite notizie circa indagini giudiziarie relative alle vicende degli appalti per la ricostruzione post terremoto de L'Aquila. In particolare, nell'articolo pubblicato in data 13 febbraio 2010, l'attore veniva qualificato come solito distribuire brochure di un'impresa edile "che profuma di mafia e camorra". Nell'articolo del 18 febbraio 2010, l'attore veniva descritto come soggetto attivo nel favorire il consorzio di sciacalli interessati alla ricostruzione de L'aquila dopo il terremoto e come soggetto "eccitato dal terremoto" e "appendice petulante della cricca". Tali accuse venivano ripetute negli articoli pubblicati in data 19, 20, 22 febbraio ed in data 5 e 9 marzo 2010.

MOTIVAZIONE. Gli elementi evidenziati dai giornalisti sono posti come dati accertati senza alcun conforto probatorio determinante. Le espressioni usate per illustrare la vicenda sono allusive e insinuanti. Il commento non appare obiettivo e appare travalicare i limiti della contenenza espositiva. Di conseguenza, il comportamento dei convenuti esula da un legittimo esercizio del diritto di cronaca ed integra gli elementi di una fattispecie diffamatoria, lesiva dell'onore, del decoro e del diritto all'immagine personale dell'attore. Quanto al direttore della testata, è evidente la condotta omissiva dello stesso, certamente venuto meno ai suoi doveri di controllo.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità di parte delle notizie riportate come certe; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) diffusione del mezzo, quotidiano nazionale.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro. Viene disposta la pubblicazione della sentenza per estratto sui quotidiani "la Repubblica", "Il Corriere della Sera" e "Il Mattino" a cura e spese delle parti convenute, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di ciascun giornalista B.C., S.C., S.F.M., B.P..

179) Sent. 5013/2019 del 6 marzo 2019, B.G., c. Leggo s.p.a., R.G..

FATTO. In data 30 ottobre 2009 e 2 novembre 2009, sul quotidiano "Leggo" e sul corrispondente sito Internet, venivano pubblicate le seguenti notizie e titoli: "*GF10, caccia al trans sul web: È G. da lunedì nella casa*"; "*Grande Fratello, Il B. di essere trans*"; sul giornale veniva anche pubblicata la foto di G.B. con accanto la seguente didascalia "*G.B., a destra da bimba*"; "*Il trans del Grande Fratello poi arriva la Gialappa's*". Le fotografie

dell'attore venivano pubblicate per un errore dovuto ad omonimia.

MOTIVAZIONE. È pacifico ed incontestato che la foto pubblicata sul quotidiano "Leggo" ritrae l'attore e non il "vero" G. B. protagonista del Grande Fratello. Tramite la pubblicazione in esame accostata a notizie volte a dare ampio risalto a orientamenti e inclinazioni sessuali che normalmente richiamano l'attenzione e la curiosità dei lettori, i convenuti hanno leso diritti personalissimi dell'attore, quali quello all'immagine, alla riservatezza, all'identità personale, in totale assenza del preventivo consenso del Belli.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione del quotidiano sul territorio nazionale; 2) conseguenze provocate dalla notizia nella vita relazionale dell'attore; 3) sofferenza morale derivante dall'errore commesso dal quotidiano.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

180) Sent. 6254/2019 del 23 marzo 2019, S.M.G.C. c. Caltagirone s.p.a., N.R., M.M.G., C.I., E.V.

FATTO. Tra febbraio e giugno del 2010, venivano pubblicati sul quotidiano "Il Messaggero" una serie di articoli che riportavano notizie circa indagini giudiziarie relative alle vicende degli appalti per la ricostruzione post terremoto de L'Aquila, che si assumevano ottenuti illecitamente da gruppi di imprenditori legati alla criminalità organizzata. L'attore veniva descritto come il "punto di riferimento di imprenditori dediti alla corruzione". Si riferiva che egli avrebbe sponsorizzato il Consorzio Stabile Novus, ente di riferimento di imprenditori legati alla criminalità organizzata.

MOTIVAZIONE. La lettura complessiva degli elementi che vanno a comporre il messaggio giornalistico suggerisce che l'attore, magistrato contabile, abusi della propria posizione istituzionale al fine di sostenere gruppi criminali. Le affermazioni contenute negli articoli non hanno riscontro probatorio e non sono pertanto rispettose del criterio della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non veridicità delle notizie; 2) portata altamente disonorevole della vicenda divulgata; 3) diffusione del mezzo, quotidiano nazionale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico del Messaggero s.p.a., N.R., M.M.G., C.I., E.V. Viene inoltre disposta la pubblicazione della sentenza per una volta sui quotidiani "la Repubblica", "Il Corriere della sera", "Il Messaggero e sul quotidiano online Il Messaggero.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500 (€ 500 a carico di ciascun giornalista).

181) Sent. 6971/2019 del 1° aprile 2019, B.L. c. Reti Televisive Italiane s.p.a..

FATTO. In data 12 gennaio 2013, nel corso del programma “Le Iene show”, in onda sul canale televisivo Italia Uno, veniva trasmesso un servizio dal titolo “*Il molestatore di minorenni*”, replicato il giorno successivo nel corso della trasmissione “Pomeriggio Cinque” in onda su Canale 5, consultabile online sul sito www.videomediaset.it. Nel servizio, veniva riportata la vicenda di una sedicenne che, dopo aver ricevuto numerose telefonate con proposte sessuali, da un uomo che dichiarava di avere 35 anni, aveva chiesto aiuto ai propri genitori, i quali avevano fissato un appuntamento con il molestatore informandole la troupe di “Le Iene”. Nel corso del servizio l’attore veniva ripreso al primo incontro con la giovane, ammettendo tranquillamente la sua condotta e dichiarandosi abituale frequentatore di minorenni. L’attore, in cura presso un centro di salute mentale, era stato sottoposto ad amministrazione di sostegno, poiché affetto da “disturbo della personalità”.

MOTIVAZIONE. Si riscontra che il servizio televisivo ha travalicato i limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, ancorché esercitato nella forma del c.d. giornalismo di inchiesta per il quale, la condotta attiva di acquisizione diretta della notizia da parte del giornalista risulta prevalente sull’interesse dei soggetti coinvolti, in vista della finalità di pubblico interesse. Le modalità di acquisizione della notizia non appaiono nel caso di specie rispettose delle caratteristiche personali del soggetto coinvolto, psichicamente debole. Risulta la violazione da parte del giornalista dei suoi doveri nei riguardi di soggetti fragili.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità della lesione; 2) diffusività del mezzo utilizzato; 3) audience della trasmissione televisiva; 4) reiterazione della diffusione del servizio; 5) condizione sociale del soggetto leso; 6) grave violazione dei doveri di tutela delle persone deboli.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 100.000.

182) Sent. 8996/2019 del 29 aprile 2019, Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro (CNOCL) c. M.E., Associazione Mevaluate Onlus, Mevaluate Italia s.r.l..

FATTO. In data 15 settembre 2016, a seguito del provvedimento di revoca del patrocinio da parte del CNOCL, il Presidente di Mevaluate S.R.L., M.E., dichiarando di agire anche quale “braccio operativo dell’Associazione Mevaluate Onlus” inviava, a tutti i consulenti del lavoro iscritti, una comunicazione via e-mail, nella quale accusava il CNOCL di “plateale pretestuosità e falsità” indicando quale reale motivazione della revoca del patrocinio il

“malcontento di quei consulenti del lavoro che non dispongono dei severi pre-requisiti Mevaluate di valore reputazionale, sia a carattere penale...sia a carattere professionale”. Il giorno seguente la lettera veniva pubblicata anche sul sito on-line di Mevaluate.

MOTIVAZIONE. I contenuti nella missiva sono idonei ad ingenerare nel lettore la suggestione che il CNOCL abbia agito non per perseguire scopi istituzionali ma per favorire una parte degli iscritti, e che tra i consulenti del lavoro una parte abbia “opaca” reputazione professionale. L’assoluta gratuità delle affermazioni, di contenuto offensivo in quanto in grado di gettare discredito sia sul CNOCL sia su una parte di consulenti del lavoro, fanno ritenere integrata la lesione della reputazione della parte attrice.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) rilevante diffusione della missiva; 2) discredito prodotto dalla falsità e offensività delle notizie diffuse; 3) particolare ruolo dello CNOCL, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000.

183) Sent. 10564/2019 del 20 maggio 2019, Casa Eoma & C. Di Rocco Pennetti s.a.s., U.L. c. U.L.

FATTO. In data 17 novembre 2013, il convenuto pubblicava sul proprio profilo del social network Facebook della società attrice un commento “ATTENZIONE! se potete evitate questa agenzia, sono solo dei truffatori!!!! Ps. Non è uno scherzo! il 23 novembre veniva pubblicato un ulteriore commento “attenzione!!! Questa agenzia chiede sulle ville ad Anzio l’8% di provvigione, quando la legge ne permette di chiedere fino a 6% ... ho avuto a che fare con loro e si sono spariti con il mio assegno ...ATTENZIONE, state lontano da loro!!! Ps: non è uno scherzo”. Il 24 novembre il convenuto commentava “Fate solo schifo voi e quel maiale d’agente che ho conosciuto”.

MOTIVAZIONE. L’attribuzione all’attrice e ai suoi soci degli epiteti di “truffatori”, “maiale d’agente”, al pari dell’attribuzione di condotte contrarie alle norme che disciplinano la materia dell’intermediazione immobiliare in ordine alla percentuale delle provvigioni che può essere richiesta ai clienti sono, secondo il comune sentire, gravemente offensivi della reputazione e dell’immagine di una persona fisica al pari di una persona giuridica, risolvendosi, peraltro, nella specie nell’attribuzione di condotte delittuose. Il convenuto, contumace, non ha fornito alcuna prova della ricorrenza dei presupposti fondanti il diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) mancanza di elementi in ordine alla diffusione e risonanza dei messaggi diffamatori.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

184) 29/05/2019 - Sent. 11322/2019 del 29 maggio 2019, S.M. c. B.M..

FATTO. B.M. presentava un esposto al Presidente del Tribunale di Napoli, al CSM - Consiglio Superiore della Magistratura, nonché al Ministero della Giustizia, nel quale segnalava presunte anomalie e irregolarità in ordine alla designazione dei giudici all'assegnazione delle sezioni, alla composizione del collegio, al mancato rispetto delle regole tabellari, alla mancata imparzialità di giudizio e in generale alla gestione dei diversi procedimenti instaurati tra esso in qualità di attore e B.M.

MOTIVAZIONE. L'ipotesi diffamatoria è riconosciuta per il tono e contenuto dell'esposto presentato dal convenuto, poiché emergono profili incontestabili di sospetto nei confronti della condotta dell'attore, ritenuto responsabile di interventi indebiti presso i colleghi e nei confronti del consulente tecnico che si era occupato di uno dei procedimenti in cui erano coinvolte le parti. Si tratta di accuse disancorate da una realtà verificabile o riscontrabile. Non è rispettato dunque il criterio della verità dei fatti riportati.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: 1) ruolo pubblico dell'attore; 2) ricaduta dell'esposto sulla vita professionale dell'attore.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DELLA SANZIONE PECUNIARIA: € 35.000.

185) Sent. 11966/2019 del 6 giugno 2019, S.M. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F.

FATTO. In data 19 dicembre 2014 veniva pubblicato sulla testata on-line "Liberoquotidiano.it" un articolo dal titolo "*La Mafia romana aveva stretto amicizia con il segretario di I.M.*", a firma di B.F. Nell'articolo si riportava che S.M. fosse indagato in quando "amico dei mafiosi" e che avesse dei rapporti confidenziali con i capi della mafia romana.

MOTIVAZIONE. Si riconosce ipotesi diffamatoria per difetto della veridicità dei fatti narrati. L'attore non è mai stato indagato all'interno del procedimento noto come "Mafia Capitale", come può evincersi dalla nota diffusa prima della pubblicazione dal ROS del Carabinieri che condusse le operazioni su delega della Procura di Roma.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) personalità dell'attore e della sua qualifica; 2) gravità del fatto; 3) diffusività del mezzo utilizzato.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.500, a carico di B.M..

186) Sent. 13876/2019 del 1° luglio 2019, L.R.T. c. G.M..

FATTO. In data 7 gennaio 2019, avveniva uno scambio di messaggi di posta elettronica tra lo studio A. ed il convenuto M.G.. L'attore inoltrava al convenuto un messaggio per informarlo che l'avvocato A. aveva rinunciato al mandato in relazione ad un giudizio che lo vedeva coinvolto. Pochi minuti dopo, il convenuto rispondeva con un messaggio dal seguente contenuto "puoi mandare a fare in culo questo L.R. una volta x tutte". la trasmissione del messaggio offensivo raggiungeva mail generale dello studio ove egli prestava la sua attività di avvocato.

MOTIVAZIONE. Appare evidente che anche a fronte di un generale scadimento dei costumi e del linguaggio, l'espressione utilizzata dal convenuto in risposta ad una comunicazione dai contenuti strettamente professionali, e leggibile dall'intero staff di uno studio legale, appaia oggettivamente offensiva, e non trovi alcuna giustificazione nella circostanza che vi fosse stato uno scadimento dei rapporti tra l'autore del messaggio ed un componente del medesimo studio legale.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) assenza di notorietà dei protagonisti della vicenda; 2) diffusione del messaggio contenuta in ambito ristretto; 3) assenza di conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e professionale dell'offeso.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 1.000.

187) Sent. 14007/2019 del 3 luglio 2019, A.M.V. c. Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.-divisione la Repubblica, R.c.s Mediagroup s.p.a. - divisione quotidiani, Google Inc..

FATTO. In data 16 marzo 2006, venivano pubblicati sul sito on-line di "la Repubblica" due articoli dal titolo "*Spie, indagato il portavoce di Storace*" e "*Lo 007 scarcerato: non posso parlare*". Sul sito de "Il Corriere della sera" veniva pubblicato un articolo dal titolo "*Spionaggio, spuntano nuove talpe. Controlli illegali su 60 telefonini*". L'attore inviava a entrambi i giornali e al motore di ricerca Google una diffida volta alla cancellazione o all'aggiornamento di detti articoli, alla luce della intervenuta pronuncia di sentenza di assoluzione.

MOTIVAZIONE. Sono rispettati i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di critica e di cronaca. La notizia risulta corrispondere a verità, di pubblico interesse e presentata nei limiti della continenza espositiva. Risulta violato invece il diritto all'oblio dell'attore, essendo le testate tenute ad operare un aggiornamento attraverso strumenti idonei, per segnalare gli sviluppi della vicenda giudiziaria. Si esclude la responsabilità di Google Inc. poiché digitando nel motore di ricerca il nome e cognome dell'at-

tore non è dato rinvenire il link con alcuno degli articoli oggetto di contestazione.

DANNO NON PATRIMONIALE: La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non può essere accolta attesa l'assenza di allegazioni in merito al danno causato dalla divulgazione dello scritto non aggiornato. Viene disposto in capo a L'Espresso s.p.a. e a R.c.s. Mediagroup s.p.a. l'obbligo di predisporre un sistema idoneo per segnalare l'intervenuta sentenza di assoluzione dell'attore.

188) Sent. 14017/2019 del 3 luglio 2019, B.G. c. F.G..

FATTO. Il convenuto inviava una serie di sms a direttori sportivi, amministratori di società calcistiche ed operatori del settore, dipingendo l'attore, avvocato e consulente di sportivi e società calcistiche come un "noto mafioso", operatore scorretto e in conflitto di interessi con i clienti rappresentati.

MOTIVAZIONE. Si rileva la natura oggettivamente offensiva delle dichiarazioni contenute negli sms. La denigrazione dell'attività dell'attore tramite espressioni ingiuriose e lesive della sua immagine personale, si risolve in un giudizio personale offensivo e denigratorio, al di fuori di alcuna dinamica critica socialmente utile. Risultano travalicati i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica politica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata disonorevole delle espressioni usate, provenienti da soggetto qualificato; 2) limitata diffusione del mezzo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

189) Sent. 14493/2019 del 9 luglio 2019, M.I. c. Editoriale Libero s.r.l., B.M. A.G.O..

FATTO. In data 22 marzo 2015, veniva pubblicato sul quotidiano "Libero" un articolo, a firma di A.G.O., dal titolo "2.5 milioni alla "banca del buco" di Tonino" e dal sottotitolo "Per l'arbitrato che ha provocato allo stato un danno da 1.5 miliardi abbiamo pure pagato onorari salati agli amici di D.P., Tra i quali figura anche l'attuale segretario IDV. Che ammette "Certo, si tratta di incarichi di fiducia". Nell'articolo si riferiva che l'ingente danno allo stato fosse stato provocato dall'arbitrato in cui l'attore era stato nominato membro del collegio arbitrale, grazie ai suoi rapporti personali. Si faceva inoltre riferimento all'esistenza di un sodalizio criminale con D.P.A. e altri soggetti non identificati.

MOTIVAZIONE. Le espressioni contenute nell'articolo in esame oltre a contenere accuse false si traducono in una offesa all'onore e alla reputazione personale e professionale dell'attore, avvocato

e uomo politico, attraverso l'attribuzione di fatti determinati, gravi in quanto evocativi di conferimenti di importanti incarichi non già per meriti ma per rapporti di amicizia e conoscenza e per di più produttivi di un ingente danno allo Stato e alla collettività tutta dei contribuenti. Si riconosce il contenuto diffamatorio delle notizie riportate poiché non aderenti al criterio della verità dei fatti. Difetta inoltre il limite della continenza, ovvero della correttezza formale dell'esposizione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) tiratura a livello nazionale del quotidiano "Libero"; 2) personalità dell'attore, esponente politico ed avvocato.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 6.000, a carico dei convenuti in solido tra loro.

190) Sent. 15577/2019 del 25 luglio 2019, Cisl c. T.C..

FATTO. In data 18, 20 e 27 luglio 2016, il convenuto pubblicava alcuni commenti sulla propria pagina Facebook, affermando "La Cisl è il sindacato della casta. È il sindacato i cui rappresentanti sono mossi dalla politica e cambiano casacca in tutte le stazioni... è il sindacato in cui la carica dei segretari generali nazionali sembra che da tempo si tramandi. È il sindacato che vuole perpetrare gli interessi di una vecchia e desueta Calabria. Tale commento, pubblicato poco dopo un post relativo alla 'ndrangheta ingenerava nei lettori l'idea di una vicinanza tra la Cisl e la criminalità organizzata.

MOTIVAZIONE: Dalla lettura complessiva dei commenti emergono profili di sospetto circa presunti legami tra la Cisl ed i suoi dirigenti e la 'ndrangheta, nonché riguardo alla modalità di conferimento degli incarichi più rilevanti da parte della suddetta organizzazione sindacale. Tali gravi affermazioni sono risultate del tutto disancorate da una realtà verificabile o riscontrabile, determinando una grave lesione alla reputazione ed immagine del sindacato Cisl.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) provenienza delle affermazioni da un soggetto investito di funzioni pubbliche.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000.

191) Sent. 15611/2019 del 26 luglio 2019, C.A. c. Gedi gruppo editoriale s.p.a..

FATTO. In data 17 ottobre 2012, veniva pubblicata sul quotidiano "la Repubblica" una fotografia dell'attrice che la ritraeva in divisa da assistente di volo. L'immagine era posta a corredo di

un articolo avente ad oggetto la crisi di Alitalia e il piano per il taglio del personale in esubero.

MOTIVAZIONE. È accertato che la fotografia pubblicata sia stata scattata all'attrice in occasione di un evento promozionale organizzato da Alitalia, al quale aveva partecipato come assistente di gruppi. Non risulta che l'attrice abbia prestato consenso alla diffusione dell'immagine. Per tale motivo e per l'insussistenza dell'esercizio del diritto di cronaca, la diffusione dell'immagine è abusiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) sofferenza morale; 2) disagio cagionato.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 2.500.

192) Sent. 15818/2019 del 1° agosto 2019, D.G.G. c. Rai s.p.a., B.B., M.M., C.A., G.P., M.E., V.L., G.A.S.M., D.B.A., R.M.I., O.M., C.G., M.F., C.C., M.F., M.A.G., T.F..

FATTO. Tra il 3 e il 13 aprile del 2016 venivano mandati in onda sui programmi radiofonici e televisivi GR1, GR Sicilia, Rai News, Tg2, alcuni servizi nei quali veniva riportata la notizia che l'attore, capo di Stato Maggiore della Marina, fosse indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza per i reati di associazione a delinquere e traffico d'influenze illecite. Le notizie divulgate erano tratte da uno scritto anonimo inviato alle Procure di Potenza e Roma, alla Magistratura Militare e al Ministero della Difesa. In tale scritto anonimo si faceva inoltre riferimento a comportamenti di sperpero di denaro pubblico.

MOTIVAZIONE. Al momento dei fatti descritti nei servizi giornalistici, era stata depositata una richiesta di proroga delle indagini, dunque la contestazione all'attore del reato di associazione per delinquere e traffico di influenze illecite è consistente con il criterio della verità putativa della notizia. Per quanto riguarda lo scritto anonimo, si ritiene che quest'ultimo non potesse essere divulgato in assenza dell'accertamento da parte del giornalista delle verità delle notizie riportate.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità del soggetto leso; 2) carattere particolarmente infamante delle accuse, 3) reiterata diffusione delle notizie; 4) gravità dei fatti attribuiti; 5) risalto della notizia nell'apertura dei vari notiziari; 6) entità della sofferenza morale.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, a carico di Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a. Si dispone che i convenuti nella qualità di direttore responsabile (D.B.A., O.M., M.F., M.M., B.B.M.) rispondano in solido con gli altri ma nei limiti di 1/5 dell'intero per ciascuno di loro e i convenuti quali giornalisti (G.A.S.M., C.A.,

G.P., M.F., M.A.G., T.F.) nei limiti di 1/10 dell'intero per ciascuno dei medesimi.

193) Sent. 15951/2019 del 1° agosto 2019, S.R. c. Il Mattino s.p.a., B.A..

FATTO. In data 20 novembre 2014 venivano pubblicati sul quotidiano “Il Mattino”, nell’edizione cartacea e online, un gruppo di articoli relativi a un reportage fotografico effettuato dall’attrice tra le popolazioni civili della striscia di Gaza. Nella prima pagina della cronaca di Napoli veniva pubblicato un articolo dal titolo “*Gloria ai martiri palestinesi-buferà sulla mostra di Portici. Eventi pagato dal Comune. Su facebook la curatrice loda i terroristi*” in cui l’autrice rappresentava in sostegno dell’attrice a violente iniziative filo-terroristiche. Nell’articolo, l’autore estrapolando un post di facebook e ignorando i contenuti umanitari della denuncia dell’attrice, lasciava intendere che quest’ultima fosse vicina alle posizioni terroristiche. Inoltre, nella versione online del quotidiano veniva pubblicato un fotomontaggio in cui compariva l’effigie dei terroristi sul cancello della Villa Savonarola di Portici.

MOTIVAZIONE. Si rileva che l’impostazione dell’articolo, tra cui il titolo il sottotitolo e le foto utilizzate, sono tali, per il loro accostamento suggestivo e per la natura delle immagini fornite, da indurre il lettore a ritenere che S.R. sia una sostenitrice dei gruppi armati palestinesi. La forza suggestiva delle immagini e dei titoli e sottotitoli utilizzati lascia intendere chiaramente che S.R. abbia utilizzato l’evento-mostra a Portici proprio per esprimere tale adesione. Le successive dichiarazioni di “presa di distanza” hanno avuto un risalto grafico certamente inferiore rispetto agli articoli. Si riconosce ipotesi diffamatoria poiché non è rispettato il criterio della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) qualità e diffusione della testata giornalistica.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. Viene disposta la pubblicazione della sentenza per una volta ssul quotidiano “Il Mattino”, sia nella versione cartacea che on-line.

194) Sent. 16056/2019 del 5 agosto 2019, F.M. c. S.G..

FATTO. In data 31 marzo 2016, nel corso di un’assemblea sindacale, il convenuto definiva l’attore soggetto “psicolabile” affermando “lui per me non è un uomo”, “io ti avrei licenziato il giorno dopo, devi ringraziare il tuo direttore”. Il convenuto proseguiva rivolgendosi ai presenti in assemblea “siete venuti a rompere i co...i, adesso mi devo prendere in carico anche le problematiche psicologiche di questo signore”, riferendosi a F.M.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni oggettivamente offensive, la palese denigrazione dell'attività dell'attore integrano espressioni ingiuriose e lesive dell'immagine dell'attore, risolvendosi in un giudizio personale offensivo e denigratorio del professionista. I parametri per il legittimo esercizio del diritto di critica risultano travalicati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata offensiva e disonorevole delle espressioni usate; 2) provenienza delle affermazioni da soggetto qualificato; 3) limitata diffusione della vicenda.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

195) Sent. 16263/2019 del 9 agosto 2019, S.A. c. V.E..

FATTO. In data 26 maggio 2018, l'attore pubblicava sulla propria pagina Facebook un commento di critica nei confronti del Presidente della Repubblica. Il convenuto commentava con affermazioni offensive nei confronti dell'attore. In occasione di un commento pubblicato da S.A. il 1° giugno 2018, il convenuto interveniva definendolo "vigliacco", "borioso" e "tracotante".

MOTIVAZIONE. Da quanto emerge dagli estratti della pagina FB prodotti dall'attore in giudizio, la vicenda ha preso le mosse da una esternazione di critica politica dello stesso S.A., formulata in modo pertinente e con toni appropriati e linguaggio corretto. Il ricorso da parte del convenuto all'insulto ed al dilleggio al fine di marcare una distanza ideologica dall'autore non può ritenersi giustificato, neppure dal comprensibile intento di intervenire in difesa della massima istituzione nazionale. Risulta decontestualizzato il tono aggressivo utilizzato traducendosi in una gratuita manifestazione di disprezzo, più che un motivato atto di dissenso.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) Provenienza delle offese da autore del tutto privo di notorietà ed autorevolezza; 2) destinazione ad una platea contenuta di utenti; 3) la totale assenza di risonanza mediatica dell'accaduto; 4) complessiva banalità delle offese, generiche, non puntuali, non circostanziate, non validamente argomentate.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

196) Sent. 16262/2019 del 9 agosto 2019, Brioni S.p.a., Roman Style S.p.a., M.F., M.J.F.A. c. Società Editrice SL Mediainvest S.r.l, A.S., D.A.M.

FATTO. Nel periodo tra marzo e ottobre 2017 comparivano sulla testata on-line CorriereQuotidiano.it 18 articoli, incentrati su alcune vicende della società attrice, con particolare attenzione allo stabilimento di Penne (PE), sito industriale nel quale Brioni produceva rinomati abiti sartoriali. I giornalisti dipingevano un quadro dirigenziale lontano dalle esigenze di operai e territorio,

restio dal replicare le buone prassi delle precedenti amministrazioni e dai risultati gestionali in costante decremento occupazionale, nonché finanziario.

MOTIVAZIONE. Gli articoli rappresentano al lettore una realtà aziendale “alla deriva”, caratterizzata da numerosi contenziosi, abbassamento degli standards di qualità e spese dirigenziali inopportune. Le notizie riportate risultano prive di riscontro circa la loro veridicità. L’attacco personale agli amministratori, descritti come rapaci ed inadeguati, nonché in procinto di distruggere la realtà aziendale, risulta eccedente ed arbitrario rispetto alla legittima critica operata a partire dai fatti storici riportati. Si può affermare che l’organo di informazione abbia costruito una vera e propria campagna stampa con la chiara finalità di screditare il management della Brioni s.p.a..

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) limitata diffusione per pubblicazione degli articoli nella Sezione di CorriereQuotidiano.it denominata “CQ24 - Pescara”; 2) assenza di deduzioni sulla effettiva diffusione e risonanza degli scritti oggetto del giudizio; 3) disagio subito dalle parti attrici per essere state oggetto di una campagna diffamatoria.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 12.000.

197) 9/08/2019 - Sent. 16264/2019 del 9 agosto 2019, B.S. c. M.M., S.A..

FATTO. In data 3 novembre 2015, veniva pubblicato sul sito web del quotidiano “Il Giornale” un articolo dal titolo “*Mafia Capitale, ecco la lista dei 101*”. Seguiva l’elenco dei personaggi citati nella relazione, accompagnati ognuno da una didascalia che nel caso dell’odierna attrice recitava: “l’ex vicesindaco della giunta Alemanno è indagata”. L’articolo di giornale seguiva al disvelamento, ad opera delle autorità di polizia, di un elenco dei nomi allegato alla relazione stesa dalla Commissione prefettizia nominata nel dicembre 2014 per fare il punto sulla sull’inchiesta di “Mafia Capitale”.

MOTIVAZIONE. Posto che è fatto storico incontestato che B.S. non sia mai stata indagata nell’ambito dell’inchiesta “Mafia Capitale”, l’articolo non risulta rispettoso del criterio della verità dei fatti narrati e non è invocabile la scriminante del legittimo esercizio del diritto di cronaca politica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) media notorietà della danneggiata in ambito pubblico, come personaggio impegnato nell’amministrazione locale; 2) non irrilevante portata dell’offesa; 3) diffusività del mezzo di propagazione della notizia; 4) assenza di conseguenze negative nel percorso professionale dell’attrice; 5) breve cenno all’interno dell’articolo alla figura dell’attrice.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 21.000.

198) Sent. 1834/2019 del 27 settembre 2019, E.A. c. Il Messaggero s.p.a., C.V.V..

FATTO. In data 15 dicembre 2013, veniva pubblicato su “Il Messaggero” un articolo dal titolo “*Nuova polemica su Esposito. Telefonate con un legale in cella per mafia*” contenente un’intercettazione telefonica che evidenziava il coinvolgimento dell’attore, magistrato, con la mafia in quanto questi avrebbe avuto contatti telefonici con un avvocato arrestato nell’ambito di un’indagine su sodalizi mafiosi con il quale avrebbe avuto rapporti amicali.

MOTIVAZIONE. Il cronista ha operato un accostamento della persona dell’attore a vicende giudiziarie alle quali questi era completamente estraneo, amplificando il coinvolgimento di E.A. tramite la titolazione dell’articolo e la pubblicazione della foto. Nel testo si allude evidentemente ad un coinvolgimento dell’attore nel sodalizio mafioso oggetto delle indagini. Le notizie riportate non hanno alcun riscontro e risultano pertanto non rispettose il criterio della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) lesione del diritto all’immagine personale; 2) diffusione di notizie false.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000, a carico dei convenuti in solido tra loro. È disposta la pubblicazione della sentenza su due quotidiani a tiratura nazionale, nonché sulla testata che ha pubblicato l’articolo e sul medesimo quotidiano on-line.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.500 a carico di C.V.V..

199) Sent. 20659/2019 del 28 ottobre 2019, L.P. c. P.V..

FATTO. In data 18 ottobre 2014, la convenuta rendeva dichiarazioni gravemente caluniose e diffamatorie in sede di sommarie informazioni dinanzi alla Questura di Latina, del seguente tenore: “il L. è stato allontanato circa un anno fa con revoca di tutti i mandati conferitogli perché durante l’esercizio delle sue funzioni presso la nostra associazione ha posto in essere avances di natura sessuale ad una nostra assistita minacciandola all’uopo di non assisterla se non avesse soddisfatto le sue richieste”.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la natura diffamatoria delle dichiarazioni rese per assenza di prove circa la verità dei fatti riportati. Si rileva invece, a riprova della falsità delle notizie diffuse che la presunta vittima delle avance dell’attore ha negato la verità dei fatti in sede di sommarie informazioni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) potenziale diffusione della notizia.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 7.000.

200) Sent. 183/2020 del 7 gennaio 2020, Avis Comunale di Roma c. N.N..

FATTO. Nel novembre del 2006, la convenuta trasmetteva, in qualità di rappresentante di “Lega nazionale contro la predazione di organi e la morte a cuore battente”, una missiva al preside del Liceo Virgilio di Roma, ai genitori degli studenti e al provveditorato, in cui accusava Avis di operazioni propagandistiche e di incetta “dell’essenza vitale” ad uso trapianti, di attività di ricerca e schedatura soggetti, di convocazione di studenti per essere indottrinati dai rappresentanti Avis, di operazioni di predazione di sangue. La missiva veniva anche pubblicata su Internet.

MOTIVAZIONE. Si riconosce la portata diffamatoria della missiva per l’utilizzo di toni denigratori eccedenti una critica civile, per le affermazioni dispregiative consistenti nell’accusa di attuare attività informativa per finalità illecite. Essendo già stato ravvisato in sede penale il contenuto diffamatorio della missiva, si riconosce la sussistenza della responsabilità civile per danni.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) non provata veridicità delle notizie diffuse; 2) gravità dei comportamenti attribuiti all’ente; 3) portata disonorevole delle espressioni usate; 4) diffusione del mezzo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

201) Sent. 196/2020 del 7 gennaio 2020, G.A. c. N.D..

FATTO. In data 29 giugno 2016, nel corso del reality “Parla con Lei”, N.D. pubblicava commenti via Twitter, apostrofando l’attore con le seguenti espressioni: “Non sei A. sei un rutto”, “Abbattete sto scemo a roncolate”.

MOTIVAZIONE. Le affermazioni rivolte dal convenuto all’attore sono oggettivamente offensive e dirette alla palese denigrazione di quest’ultimo tramite espressioni ingiuriose e lesive della sua immagine. Esse si risolvono in un giudizio personale offensivo e denigratorio del soggetto, suscettibile di fornire un’immagine distorta, al di fuori di alcuna dinamica critica, socialmente utile o eticamente accettabile. Devono ritenersi travalicati i limiti di continenza presupposti al legittimo esercizio del diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata offensiva e disonorevole delle espressioni usate; 2) provenienza da un soggetto non qualificato; 3) limitata diffusione della vicenda.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

202) Sent. 692/2020 del 13 gennaio 2020, Z.V., Z.V., N.A. c. RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a., R.A..

FATTO. In data 14 aprile 2010, durante la puntata del programma televisivo “Striscia la Notizia” diffuso da Canale 5, veniva mandato in onda un filmato riprodotto una conversazione tra Z.V., all’epoca dei fatti Sindaco di Latina e P.R., avvenuta in occasione dei festeggiamenti per l’elezione di quest’ultima a Presidente della Regione Lazio. In ragione della scarsa qualità dell’audio, nel filmato venivano inseriti dei sottotitoli, che rivelavano uno scoop sul malcostume delle raccomandazioni nell’ambito della politica. Il giorno successivo, il filmato veniva nuovamente mandato in onda durante nel medesimo programma televisivo.

MOTIVAZIONE. Il servizio in questione non può essere considerato legittimo esercizio dei diritti di satira e di critica. Pur essendo “Striscia la Notizia” essenzialmente un telegiornale satirico, si ritiene che mediante la trasmissione del servizio in questione, il programma abbia in realtà inteso svolgere una funzione di informazione rispetto ad un fatto prospettato come realmente accaduto. Di conseguenza, considerata l’assenza del requisito della verità dei fatti narrati, il fatto contestato come diffamatorio, non è scriminato dall’esercizio del diritto di cronaca ed appare lesivo della reputazione di Z.V. Le domande risarcitorie avanzate da N.A., Z.V. e Z.M. sono state disattese.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) posizione sociale e politica dell’attore (all’epoca dei fatti Sindaco di Latina e precedentemente membro della Camera dei Deputati, del Consiglio della Regione Lazio e del Consiglio comunale di Latina); 2) diffusione su scala nazionale della frase attribuitagli e della qualità del veicolo di informazione; 3) genericità e della brevità della frase diffamatoria nel contesto dell’intero servizio.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000, a carico di RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a.

203) Sent. 2541/2020 del 5 febbraio 2020, E.A. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., M.E..

FATTO. In data 15 dicembre 2013, sul quotidiano “la Repubblica” veniva pubblicato un articolo nel quale si riportava il coinvolgimento dell’attore, in quel momento magistrato presso la Corte di Cassazione, nelle vicende giudiziarie del cd. processo “Plinius”. Dalla lettura dell’articolo l’attore appariva come prossimo ad alcuni soggetti indagati e poi condannati in inchieste giudiziarie per gravi fatti di associazione a delinquere di stampo mafioso. Inoltre, egli veniva descritto come antagonista delle forze dell’ordine e della legalità.

MOTIVAZIONE. Nell'articolo in esame difetta del tutto il presupposto della verità oggettiva dei fatti narrati. Le accuse rivolte all'attore non sono accompagnate da riscontri oggettivi, non essendo lo stesso né iscritto nella lista degli indagati né indicato come semplice teste nel processo sopra indicato. Di conseguenza, l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca non può essere invocata ed il contenuto dell'articolo deve ritenersi diffamatorio.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) oggettivo discredito nei confronti dell'attore; 3) mancata diligenza del direttore responsabile che ha omesso il dovuto controllo nella diffusione di elementi di fatto difforni dalla realtà e dai fatti di cronaca citati; 4) diffusione nazionale del quotidiano.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 40.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta ed è disposta per una volta ed entro trenta giorni dalla pubblicazione, sul quotidiano "la Repubblica", sia nella versione cartacea che on-line, a cura e spese dei convenuti.

204) Sent. 2875/2020 del 10 febbraio 2020, S.A. c. D.V.G..

FATTO. In data 28 maggio 2018, l'attore pubblicava sul proprio profilo personale all'interno del social network Facebook alcune esternazioni critiche nei riguardi del Presidente della Repubblica Italiana. Il convenuto commentava il post pubblicato dall'attore con le seguenti espressioni: "S., ma vaff... Tu non sei nemmeno degno di leccare i piedi a Mattarella...".

MOTIVAZIONE. L'espressione "S., ma vaff..." deve considerarsi un'ingiuria non giustificata né dalla condotta dell'offeso, né dal contesto complessivo entro il quale è avvenuta la comunicazione. La volgarità in questione, per quanto sdoganata da un utilizzo diffuso, conserva una valenza obiettivamente denigratoria, quantomeno se utilizzata in risposta ad affermazioni di tutt'altro tenore linguistico ed al di fuori di contesti giocosi o di veri e propri scontri verbali. Le espressioni utilizzate travalicano il limite della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) momentaneo disagio che secondo *l'id quod plerumque accidit* consegue al vedersi rivolgere una parola scorretta.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 2.000.

205) 17/02/2020 - Sent. 3477/2020 del 17 febbraio 2020, L.S. c. A.F.

FATTO. In data 18 febbraio 2016, veniva trasmessa dal conve-

nuto, Commissario straordinario di Farmcap, una nota contenente accuse rivolte all'attrice, Direttore generale della stessa azienda Farmcap. Tali accuse erano relative al favoreggiamento di ditte in violazione della normativa degli appalti, a condotte illecite nella gestione dell'azienda, a false dichiarazioni e alla scarsa presenza dell'attrice sul luogo di lavoro. Con successive note il convenuto rimarcava le proprie accuse nei confronti di L.S..

MOTIVAZIONE. Il convenuto non si è limitato a una critica civile e continentale, ma si è lasciato andare ad espressioni di tenore offensivo e denigratorio non giustificate, che si sono risolte in notazioni gratuitamente caustiche, sfornite di alcun elemento oggettivo e riconducibile ad un giudizio personale palesemente offensivo e denigratorio della parte attrice, al di fuori di alcuna dinamica critica socialmente utile.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) portata altamente disonorevole delle espressioni usate; 2) qualificazione della parte attrice; 3) limitata diffusione del mezzo.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 15.000.

206) Sent. 4051/2020 del 25 febbraio 2020, Banca d'Italia c. Adusbef- Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari e assicurativi, L.E..

FATTO. Nel 2015 veniva pubblicato il libro *“La Banda d'Italia”*, il cui autore era L.E., presidente della Adusbef. Nel libro venivano imputato comportamenti illegittimi alla Banca d'Italia. L'opera veniva presentata dall'autore in numerosi incontri, oltre che attraverso post pubblicati su Twitter o Facebook. In tali incontri L.E. perpetuava le sue invettive nei confronti della Banca d'Italia affermando “non possiamo pagare lauti pasti a questi mafiosi che utilizzano la mafia per deprezzare il risparmio”.

MOTIVAZIONE. Le espressioni utilizzate da L.E. hanno superato il limite della continenza, accostando l'istituzione della Banca d'Italia alla mafia. Si riconosce il contenuto diffamatorio anche di molteplici commenti pubblicati su Twitter e Facebook, anch'essi eccedenti il limite della continenza. Tra gli altri “I banchieri protetti da Bankitalia, che truffano saccheggiano, devono cominciare ad andare in galera”. La domanda deve invece essere rigettata quanto alla Adusbef poiché L.E. non si è espresso in qualità di rappresentante dell'associazione.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) qualità del soggetto leso; 2) carattere gratuitamente diffamatorio delle affermazioni rese; 3) particolare diffusività del mezzo (Twitter e Facebook); 4) sede in cui sono state proferite le affermazioni diffamatorie, nella presentazione del libro presso il Senato della Repubblica.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000. Viene inoltre ordinata la rimozione dei commenti diffamatori dall'account dei social media Twitter e Facebook del convenuto.

207) Sent. 4941/2020 del 9 marzo 2020, C.A. c. GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., E.M., F.V., A.G.

FATTO. In data 23 e 24 maggio 2013, sul quotidiano "la Repubblica" venivano pubblicati due articoli aventi ad oggetto le vicende giudiziarie riguardanti i vertici dell'istituto di credito Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. L'attore veniva indicato come coinvolto nell'indagine e diretto responsabile dei gravi danni subiti dall'istituto.

MOTIVAZIONE. Il nucleo della notizia diffusa nei due articoli corrisponde a verità. C.A. risulta direttamente coinvolto nelle attività illecite a lui riferibili. L'informazione riportata negli articoli relativa alla sottoposizione dell'attore ad indagini da parte della procura di Siena non risulta vera. Allo stesso modo è falso che l'attore abbia concorso a procurare un danno economico al MPS. La condotta dei giornalisti, limitatamente al suddetto passaggio, non può ritenersi scriminata dal legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) mancato esercizio della facoltà di rettifica e dunque concorso del danneggiato nel verificarsi del danno; 2) minima portata differenziale che il passaggio inveritiero assume nel contesto generale della notizia; 3) indubbia notorietà della testata da cui l'informazione proviene; 4) diffusività connessa alla sua permanenza on-line.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000 a carico dei convenuti condannati in solido. La GEDI s.p.a. viene condannata a deindicizzare, entro 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza, gli articoli oggetto di causa in modo da impedire che i motori di ricerca operino in via automatica l'associazione tra il nominativo dell'attore e i link che rimandano a detti articoli.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: € 800 a carico di ciascun articolista E.M., F.V., A.G..

208) Sent. 5689/2020 del 2 aprile 2020, C.F.c. Agenzia Ansa soc. coop., C.L..

FATTO. In data 10 novembre 2011, veniva pubblicato sulla testata telematica *www.ansa.it*, un articolo anonimo dal titolo "Pantani, Cassazione assolve pusher per morte del Pirata" e dal sottotitolo "assolto perché il fatto non costituisce reato". L'articolo riguardava la vicenda giudiziaria relativa alla morte di P., che aveva visto l'attore accusato e condannato in primo grado,

con conferma della condanna in appello per aver ceduto la cocaina che aveva portato alla morte di P.

MOTIVAZIONE. Si osserva che per quanto riguarda C.F. è stata utilizzata la notizia non esatta dell'assoluzione dello stesso "perché il fatto non costituisce reato" e non la notizia corretta "per non avere commesso il fatto". È evidente che la differente formula assolutoria è suscettibile di screditare il personaggio a cui viene attribuito un ruolo nella vicenda anche dal titolo, che lo definisce "pusher", a fronte della pronuncia della Cassazione che ha stabilito l'estraneità dell'attore da tali fatti.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) lesione del diritto all'immagine personale; 2) pubblicazione di notizie non vere.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000.

209) Sent. 5687/2020 del 2 aprile 2020, C.S. c. T.I..

FATTO. Il convenuto pubblicava sulla propria pagina personale del social network Facebook "Sostenitori delle Forze dell'Ordine-Polizia di Stato Fan Site", di cui era responsabile, commenti che riferivano che l'attore, quale dipendente della Polizia di Stato, avrebbe svolto indagini patrimoniali sulle vittime di ricatti in cambio di favori sessuali.

MOTIVAZIONE. La circostanza che fosse in corso un'indagine su C.S., non autorizzava il convenuto a diffondere la notizia e ad apostrofare come certamente responsabile l'attore. La diffusione di tale notizia, disancorata del tutto dalla approfondita valutazione della veridicità dei fatti narrati, accompagnata da un giudizio di natura giuridica e morale, ha ingenerato volontariamente nei fruitori del sito una valutazione fortemente negativa dell'attore, sia sotto il profilo personale che professionale. La mancata sussistenza del requisito della veridicità dei fatti narrati rende impossibile invocare la scriminante del diritto di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della notizia dell'indagine avviata a carico di C.S.; 2) lesione sul profilo personale e professionale dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

210) Sent. 5992/2020 del 9 aprile 2020, B.R. c. D.L..

FATTO. In data 6 aprile 2003, la convenuta inviava un fax al direttore della polizia penitenziaria all'interno dell'istituto di Rebibbia, relativo ad una relazione di servizio nella quale veniva falsamente attestato che l'attrice le avrebbe fatto delle pesanti avances, dicendole che erano belle le calze autoreggenti ed alzandole la gonna.

MOTIVAZIONE. Risulta dimostrata la falsità dell'attestazione della convenuta contenuta nella relazione di servizio. Deve ritenersi che si tratti di frasi lesive dell'onore, del decoro e della reputazione dell'attrice, in vista del suo ruolo di agente di Polizia Penitenziaria e del fatto che il tutto si è svolto sul luogo di lavoro.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione dello scritto; 2) rilevanza dell'offesa; 3) posizione sociale della vittima.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 3.000.

211) Sent. 6586/2020 del 27 aprile 2020, Domus Sapiens s.r.l., T.C. c. B.S..

FATTO. Nel 2012, B.S. pubblicava sul suo blog personale una serie di messaggi diretti a screditare la società attrice, la Domus Sapiens s.r.l., descritta come società di "incompetenti, furfanti e bugiardi", che avevano "stuprato" il suo appartamento. Il convenuto utilizzava espressioni direttamente offensive quali "vaff...", "morta... loro" e simili. Inoltre, B.S. affermava di essere stato vittima di una truffa, riferendo che "tante persone leggono quello che scrivo e scappano dalle loro case; altri, non appena letto ciò che scrivo non affittano più le loro case a loro signori". Infine, aggiungeva: "a volte non serve essere violenti ... basta saper scrivere ... fa più danni questo che tutto il resto".

MOTIVAZIONE. Il requisito della continenza non risulta rispettato, poiché sono state usate espressioni dispregiative, volte a distruggere in modo consapevole e deliberato la reputazione dell'odierna attrice, nella piena consapevolezza della diffusività dello strumento di comunicazione utilizzato e delle gravi conseguenze di tipo economico che ciò avrebbe prodotto sull'attività imprenditoriale della Domus Sapiens, effetti che peraltro si sono verificati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto e della qualità e diffusione dei commenti di aperto oltraggio e discredito "postati" dal convenuto; 2) reiterazione degli insulti e della particolare aggressività del linguaggio utilizzato, sovente scurrile e irrispettoso della stessa dignità delle persone che si intendono colpire; 3) discredito prodotto quale operatore economico.

LIQUIDAZIONE DANNO PATRIMONIALE: € 99.360.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 50.000.

212) Sent. 6577/2020 del 27 aprile 2020, Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini c. GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., G.V., V.L..

FATTO. In data 8 e 14 luglio 2016, sul settimanale "L'Espresso" venivano pubblicati due articoli a firma di G.F. dai titoli "Italiani

ladri di bambini” e *“Tutte le bugie dei ladri di bambini”*. Gli articoli denunciavano una rete di trafficanti, operante in Congo insieme all’associazione Ai.Bi., che aveva consentito l’adozione da parte di coppie italiane di bambini non adottabili, avendo genitori o comunque altri familiari in grado di occuparsene. In particolare, l’Ai.Bi. veniva accusata di aver fornito false informazioni e omesso di rivelare quanto di sua conoscenza alle competenti autorità di vigilanza. Gli articoli in questione muovevano anche altre accuse nei confronti dell’associazione: essi ipotizzavano un’attività di boicottaggio ai danni della Commissione per le adozioni internazionali, accusando l’associazione di aver “tenuto in ostaggio” i minori congolesi adottati da coppie italiane, impedendo loro di giungere in Italia.

MOTIVAZIONE. Nel denunciare il coinvolgimento dell’associazione Ai.Bi. in un sistema di traffico di minori in Congo, gli articoli rispettano i requisiti imposti al giornalismo d’inchiesta. Non risponde, invece, a verità la notizia consistente nello svolgimento da parte di Ai.Bi., di un’attività di boicottaggio ai danni della C.A.I. Infine, bisogna ritenere che gli articoli in questione siano inidonei a rispettare il canone della continenza. L’uso di titoli volutamente enfatici come “Italiani ladri di bambini” o “Non liberate quei piccoli”, ovvero l’impiego di espressioni allusive, quali “abbiamo assistito a un film horror” o “tenuti in ostaggio” sono tali da rendere gli articoli difficilmente compatibili con la finalità informativa tipica della cronaca giornalistica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) finalità umanitaria dei compiti istituzionalmente svolti dall’attrice; 2) portata solo parzialmente diffamatoria degli scritti in questione; 3) considerazione del fatto che la reputazione di Ai.Bi. fosse già stata ampiamente compromessa dalla vicenda dell’orfanotrofio di Strahilovo in Bulgaria.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro. La domanda di pubblicazione della sentenza è accolta ed è disposta su due quotidiani a tiratura nazionale e su un quotidiano estero, selezionati da parte attrice.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.000, a carico di G.F..

213) Sent. 6872/2020 del 5 maggio 2020, G.A. c. Caltagirone Editore s.p.a., C.V.V., G.E..

FATTO. In data 9 giugno 2017, sulla cronaca di Latina del quotidiano “Il Messaggero”, veniva pubblicato un articolo a firma della giornalista G.E., intitolato “*Globo, chiusa l’inchiesta sul mega store*”. Nell’articolo l’attrice veniva menzionata in qualità

di architetto, destinataria dell'avviso di conclusione delle indagini in relazione alla vicenda menzionata nel titolo. In data 14 giugno 2017, il direttore responsabile del quotidiano, su richiesta dell'attrice, disponeva la rettifica della notizia.

MOTIVAZIONE. L'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca giornalistica non può essere invocata, in quanto le notizie riportate non rispondono a verità, non essendo l'attrice stata indagata in relazione a tale procedimento e non essendo stata destinataria di alcun avviso di conclusione delle relative indagini preliminari. La rettifica della notizia non scrimina la condotta diffamatoria posta in essere. È stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva della società convenuta, atteso che la società editrice della testata "Il Messaggero" risulta essere Il Messaggero s.p.a.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) diffusione della testata sull'intero territorio di Latina e diffusione on line dell'articolo pubblicato nell'edizione cartacea del 9.6.2017; 2) attribuzione di un fatto determinato non vero; 3) inserimento della notizia diffamatoria in articolo posto nella prima pagina; 4) ridotta portata della parte riferita all'attrice nel corpo del brano rispetto al testo intero.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 4.000, a carico di C.V.V. e G.E. condannati in solido.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 1.000, a carico di G.E..

214) Sent. 6884/2020 del 5 maggio 2020, D.M.L. c. GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., C.M., B.C..

FATTO. In data 14 e 15 febbraio 2017, sul quotidiano "la Repubblica" e sulla relativa testata on-line venivano pubblicati due articoli intitolati "*D.M. garante di M. la prova è nelle chat 'Lui è uno dei miei un servitore dello Stato'*" e "*Gli sms boomerang- la critica rimase solo sulla carta*". Nell'articolo il giornalista riportava i messaggi tra la Sindaca R. e M., accusando l'attore di aver mentito.

MOTIVAZIONE. L'articolo del 14 febbraio 2017 riporta il testo di un sms in modo non corrispondente al vero. Non risulta rispettato il criterio della corrispondenza tra la narrazione ed i fatti realmente accaduti, in quanto attraverso il testo del messaggio modificato, il giornalista ha accusato l'attore di aver mentito sulla vicenda M.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto lesivo; 2) qualità del soggetto leso, che all'epoca dei fatti era parlamentare

e Vice Presidente della Camera nonché esponente di vertice del Movimento 5S; 3) diffusione dell'addebito.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000, a carico dei convenuti condannati in solido.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 5.000, a carico di B.C..

215) Sent. 6869/2020 del 5 maggio 2020, Croce Rossa Italiana c. D.C..

FATTO. In data 8 novembre 2016, il convenuto pubblicava un articolo sul quotidiano italiano edizione di Bari, dal titolo "*Croce Rossa, situazione esplosiva: stipendi non pagati e zero trasparenza*". Nell'articolo il convenuto affermava che l'associazione non onorasse i suoi impegni economici, dipingendola come solita a non pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Inoltre, veniva proposto apertamente un accostamento tra la Croce Rossa e la criminalità organizzata, presentando l'associazione come un insieme di persone asservite, intimorite e omertose, pronte a isolare i dissenzienti ed a considerarli "infami". In data 25 aprile 2018, il convenuto pubblicava sul proprio sito web "www.degni.it" un articolo dal titolo "Croce rossa è proprio la tua?", nel quale veniva denunciata l'esistenza di un sodalizio commerciale di CRI con una fabbrica di componenti di armi.

MOTIVAZIONE. L'articolo dell'8 novembre contiene connotazioni offensive sia per l'Ente in sé considerato, sia per i singoli appartenenti. Dell'accostamento proposto nell'articolo, lesivo dell'immagine di CRI, non viene proposta dal convenuto alcuna ragionevole giustificazione, e stante la gravità della qualifica attribuita all'associazione, non si può certo ricondurlo ad un legittimo utilizzo di espressioni iperboliche, o satiriche. Il tono utilizzato non è scherzoso, le immagini evocate sono nette e degradanti, e riferite a comportamenti ben precisi. L'articolo è dunque diffamatorio. Anche nell'articolo del 25 aprile 2018 sono presenti affermazioni oggettivamente lesive del prestigio della CRI, che, pur essendo in linea teorica sorretti dal presupposto dell'interesse alla divulgazione della notizia, non rispondono al requisito della verità del fatto narrato.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: riferimento ai criteri equitativi di regola adottati dal Tribunale di Roma.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 8.000.

216) Sent. 7346/2020 del 19 maggio 2020, B.P. c. RTI s.p.a..

FATTO. In data 5 novembre 2013 e 2 aprile 2014 venivano

trasmessi nel corso del programma televisivo “Le Iene” in onda sul canale televisivo Canale 5 due servizi dal titolo “*i danni della malasanità*” e “*rovinati dal pediatra*”. Nei servizi veniva riportata la vicenda del piccolo paziente del dottor B.P., un bambino di 18 mesi colpito da una forma acuta di diabete mellito che lo aveva portato a rischiare di perdere la vita. Veniva attribuita al pediatra la responsabilità di non aver compreso la gravità dei sintomi che il bambino presentava, di aver tardato nell’effettuare i necessari esami diagnostici e di non aver sollecitato il suo immediato accesso al pronto soccorso.

MOTIVAZIONE. I due servizi veicolano un’immagine squalificante del dottor B.P. attribuendogli una condotta poco professionale, e rappresentandolo come incapace di riconoscere i propri errori. Sotto questo profilo si può affermare che il contenuto essenziale dell’informazione risponda nella sostanza al requisito della verità. I due programmi presentano tuttavia un profilo diffamatorio: come si apprende dalla lettura della sentenza penale di assoluzione, non è stato accertato il nesso causale tra la condotta del medico e l’edema cerebrale del bambino da cui sono derivate le conseguenze permanenti di cui è ancora oggi portatore. Gli autori hanno inteso veicolare negli ascoltatori della trasmissione la convinzione che l’esito drammatico della vicenda siano state conseguenza diretta della condotta del medico di base.

DANNO NON PATRIMONIALE: da determinarsi in separato giudizio.

217) Sent. 7533/2020 del 21 maggio 2020, A.A.M. c. M.M..

FATTO. In data 31 maggio 2011, nel corso di un’assemblea condominiale, M.M. si rivolgeva all’attore dicendo “non dire le bugie che ti si allunga il naso ... ascoltiamo ora il nasone che sei proprio un co...ne”, continuando nel corso della discussione a rivolgere all’attore le espressioni “stai zitto nasone, sei un co...ne”.

MOTIVAZIONE. Tenuto conto della obiettiva capacità offensiva delle frasi pronunciate da M.M. nei confronti dell’attore, con il consapevole e chiaro intento di oltraggiare il decoro di quest’ultimo, viene accertata la sussistenza di un fatto illecito qualificabile come ingiuria aggravata, poiché perpetrata alla presenza, oltre che dell’offeso, di più persone.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) contesto di esacerbazione dei rapporti fra le parti provocato dalla stessa M.M.; 2) considerazione del fatto che quest’ultima si è servita di ogni mezzo utile a creare intorno all’attore, fra i condomini e in sede assembleare, un clima di ostilità e repulsa; 3) effetti dell’illecito sulla sfera più strettamente familiare.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 5.000 a carico di M.M., condannata inoltre al pagamento nei confronti dell'attore della somma di € 1.000 ex art. 96 c.p.c..

218) Sent. 9631/2020 del 3 luglio 2020, S.N. c. D.A.R., AGI-Agenzia Giornalistica Italia s.p.a., I.R., L.E., ADUSBEF (Associazione Difesa Utenti servizi Bancari Finanziari Postali e Assicurativi), T.R., Federconsumatori.

FATTO. In data 4 giugno 2016, veniva pubblicato sul quotidiano "la Repubblica" un articolo intitolato "*Ispettori, magistrati e GdF, ecco la rete di protezione della Banca Popolare di Vicenza*". Il giorno successivo sul quotidiano "Libero" veniva pubblicato un articolo relativo alla medesima vicenda in cui si affermava "il capo del team ispettivo della Banca d'Italia, N.S., che dopo aver controllato i conti della Popolare di Vicenza, va a riposarsi nella tenuta chiantigiana del Presidente di quell'Istituto". Nei giorni seguenti veniva pubblicata su entrambi i giornali la precisazione che N.S. negava la verità della notizia. Il sito Dagospia pubblicava l'articolo di "Libero" e di "la Repubblica". Sul sito online dell'AGI veniva pubblicato un ulteriore articolo relativo alla medesima notizia.

MOTIVAZIONE. Si esclude il contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato su "la Repubblica" poiché quest'ultimo fa solo cenno ad un invito che l'attore avrebbe ricevuto dall'imprenditore Z., circostanza non smentita dall'attore. Per quanto riguarda invece l'articolo pubblicato su "Libero" se ne riconosce il contenuto diffamatorio per mancanza del requisito della verità dei fatti narrati. Si riconosce il contenuto diffamatorio dell'articolo pubblicato sul sito dell'AGI in cui si riporta che l'attore sarebbe stato "assoldato" da Z., poiché riporta una notizia falsa.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) parziale diffamatorietà degli articoli pubblicati da Dagospia; 2) personalità dell'attore e qualifica rivestita al momento di pubblicazione dell'articolo; 3) inserimento dell'attore in un determinato contesto sociale e professionale; 4) non particolare gravità dell'offesa; 5) assenza di conseguenze negative sul successivo percorso professionale dell'attore; 5) diffusività del mezzo utilizzato; 6) reperibilità attuale dell'articolo su Google.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000, di cui € 5.000, a carico di D.A.R. e Dagospia s.r.l.; € 15.000 a carico di L.E., T.R., ADUSBEF, Federconsumatori, I.R., AGI.

219) Sent. 11816/2020 del 1° settembre 2020, C.B. c. Gedi Gruppo Editoriale s.p.a., C.M., A.F..

FATTO. Nell'agosto 2016 venivano pubblicati sull'edizione car-

tacea e online di “la Repubblica” diversi articoli dai titoli “*Cemento nell’oasi sigilli al camping ma il cantiere riapre*”, “*Ostia, cemento nell’oasi sigilli al camping ma il cantiere riapre*”, “*Blitz dei vigili al camping Capitol “Nuovi abusi nell’oasi protetta”*”. Tali articoli riportavano l’inchiesta in merito al maxi villaggio turistico nella riserva protetta di Castel Fusano, che sarebbe stato ampliato senza permessi. Nei testi compariva il nome dell’attore venendo a lui attribuita la paternità del provvedimento autorizzativo dei lavori e si riportava il suo coinvolgimento nella vicenda di Mafia Capitale.

MOTIVAZIONE. Si riconosce ipotesi diffamatoria poiché non tutti gli articoli contenuti nell’edizione cartacea e online del quotidiano risultano rispettosi dei limiti del diritto di inchiesta giornalistica, in particolare per quanto attiene al profilo della verità della notizia. L’informazione relativa al rilascio da parte dell’attore della delibera autorizzatoria dei lavori risulta falsa e avrebbe dovuto essere oggetto di una più diligente verifica da parte della giornalista. D’altra parte, non si riscontra la diffamatorietà degli articoli che riportano il coinvolgimento dell’attore nel processo di autorizzazione dei lavori nel villaggio turistico, avendo quest’ultimo senz’altro avuto un ruolo nella vicenda.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) personalità dell’attore; 2) qualifica rivestita dall’attore al momento della pubblicazione; 3) inserimento dell’attore in un determinato contesto sociale; 4) assenza di ripercussioni negative sul successivo percorso professionale dell’attore; 5) diffusività del mezzo utilizzato; 6) parziale e limitata diffamatorietà degli articoli.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 6.000.

220) 19/10/2020 - Sent. 14305/2020 del 19 ottobre 2020, S.M. c. V.V.C., A.S..

FATTO. In data 9 ottobre 2014, sul quotidiano “Il Messaggero”, veniva pubblicato un articolo a firma S.A. dal titolo “*V. a B.: « attento, non esagerare »*”. Detto articolo si riferiva al procedimento penale denominato nelle cronache giornalistiche e giudiziarie come “Mondo di mezzo” o “Mafia capitale”. In esso l’attore veniva indicato quale “indagato per associazione di tipo mafioso”.

MOTIVAZIONE. La mancanza di veridicità nell’articolo oggetto di causa emerge dalla documentazione in atti. L’attore non risulta essere stato indagato nel procedimento penale a cui si fa riferimento nell’articolo. Di conseguenza, deve essere dichiarata la lesività di tale articolo, quanto all’onore e alla reputazione dell’attore, in assenza dei presupposti necessari per invocare il legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) mancata diligenza del direttore responsabile che ha omesso il dovuto controllo nella diffusione di elementi di fatto difformi dalla realtà e dai fatti di cronaca citati; 3) diffusione nazionale del quotidiano “Il Messaggero”; 4) reputazione professionale dell’attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 30.000, a carico dei convenuti condannati in solido tra loro. Viene disposta l’immediata pubblicazione della sentenza, una sola volta sul quotidiano “Il Messaggero”, sia nella versione cartacea che on line, a cura e spese dei convenuti.

221) Sent. 14808/2020 del 27 ottobre 2020, M.F. c. I.G., S.U., F.M..

FATTO. In data 30 gennaio 2019, veniva pubblicato sulla prima pagina del periodico on-line www.italiannetwork.it un articolo dal titolo “*Italiani all’estero-manifestazione a Marsiglia*”. L’articolo riportava le dichiarazioni rese da I.G., secondo il quale la manifestazione era legata ai numerosi problemi relativi alle decisioni del Console M.F. L’articolo proseguiva riportando le affermazioni di U.S. il quale attribuiva all’attore la distruzione del tessuto sociale italiano a Marsiglia.

MOTIVAZIONE. Le espressioni contenute nell’articolo, oltre a contenere accuse false, si traducono in una offesa all’onore e alla reputazione personale e professionale dell’attore. Il tono suggestivo e allusivo delle espressioni e delle frasi adoperate nel corpo, nel titolo e nel sottotitolo dell’articolo ledono la reputazione dell’attore, allorquando si utilizza ripetutamente l’espressione “sabotaggio della cultura italiana”. Si riconosce il contenuto diffamatorio dell’articolo poiché non rispettoso del criterio della verità dei fatti narrati e della continenza espositiva.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) contesto territoriale di pubblicazione dell’articolo; 2) diffusività del mezzo; 3) carica pubblica rivestita dall’attore

DANNO NON PATRIMONIALE: € 10.000.

222) Sent. 17240/2020 del 2 dicembre 2020, D.G.G. c. Gruppo Editoriale L’Espresso s.p.a., C.M., D.F.G., D.A.D., F.E.G., L.E., L.C., M.M., A.L..

FATTO. In data 12 e 13 aprile 2016, venivano pubblicati sul quotidiano “la Repubblica” e sulla relativa testata telematica due articoli dai titoli “*Spunta dossier contro D.G. - Tutte le spese folli della Marina*”, a firma M.M. e “*Il dossier su D. G. dai pm ed è giallo sulla ditta fantasma*”, a firma F.G.E e L.C. Negli articoli in questione, l’attore veniva descritto in qualità di indagato nell’am-

bito di un'indagine per i reati di associazione per delinquere e traffico di influenze illecite. Inoltre, negli scritti si denunciavano a suo carico spese folli e stili di vita ad altissimo tenore non giustificati, a seguito della cessazione dall'incarico di Capo di Stato Maggiore della Marina.

MOTIVAZIONE. Nel descrivere l'attore come indagato per i reati sopra menzionati i giornalisti hanno rispettato il requisito della verità dei fatti narrati, che sono stati esposti in maniera sostanzialmente conforme a quanto emergeva dalla richiesta di proroga indagini firmata dai P.M. di Potenza e dell'attività investigativa, riassumendone il contenuto ed attribuendo ai fatti una qualificazione giuridica del tutto coerente con i termini della notizia di reato. Per quanto riguarda invece le accuse di "spese folli", non sussiste la veridicità della notizia, né tale notizia può ritenersi controllata per il solo fatto che sia stata eventualmente aperta un'inchiesta giudiziaria sui fatti pubblicati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) personalità dell'attore e qualifica rivestita al momento della pubblicazione dell'articolo diffamatorio, nonché del suo inserimento in un determinato contesto sociale; 2) diffusività nazionale del mezzo utilizzato; 3) risalto dato alle notizie; 4) pubblicazione oltre che cartacea anche on line; 5) gravità delle accuse relative ad un non corretto utilizzo del denaro pubblico da parte di un altissimo funzionario; 6) assenza di conseguenze negative sul suo successivo percorso professionale e sulla sua considerazione pubblica dell'attore.

LIQUIDAZIONE DANNO NON PATRIMONIALE: € 25.000, a carico di M.M., F.G.E e L.C., condannati in solido tra loro nei limiti di 1/3 ciascuno.

223) Sent. 18400/2020 del 21 dicembre 2020, G.R. c. Il Messaggero s.p.a., V.V.C., A.M..

FATTO. In data 24 giugno 2014, veniva pubblicato su "Il Messaggero" un articolo dal titolo "*Inaffondabile Aci e le lobby dei frenatori*", a firma di A.M. Nell'articolo G.R., Consigliere di Stato, Capo di Gabinetto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'epoca, veniva presentato come appartenente alla "lobby dei frenatori" costituita dai Consiglieri di Stato i quali avrebbero agito contro il Governo per tutelare i propri personali interessi. Questi ultimi non avrebbero fatto inserire nel decreto-legge sulla Pubblica Amministrazione la norma che prevedeva "I consiglieri di Stato non possono fare i capi di gabinetto dei ministri".

MOTIVAZIONE. L'allusione relativa alla appartenenza dell'attore alle cosiddette Lobby dei Frenatori non si risolve solo in giudizio critico, ma suggerisce un suo coinvolgimento nell'azione di con-

trasto all'attività di governo per interessi personali. L'articolo riporta circostanze non veritiere poiché non esisteva alcuna norma che prevedesse l'incompatibilità tra coloro che ricoprono la carica di Consigliere di Stato e la carica di Capo di Gabinetto dei Ministri la cui approvazione sarebbe stata osteggiata dall'attore. Esso non risulta pertanto rispettoso del criterio della verità dei fatti narrati.

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO: 1) gravità del fatto; 2) elemento soggettivo colposo; 3) diffusione del quotidiano; 4) qualità della parte lesa.

DANNO NON PATRIMONIALE: € 20.000.

DOMANDA DI RIPARAZIONE PECUNIARIA: Accolta per € 2.000, a carico di A.M..

TAVOLA SINOTTICA DELLE SENTENZE DI ACCOGLIMENTO DI DOMANDE PER LESIONE DELLA REPUTAZIONE -
TRIBUNALE DI ROMA (2015/2020)

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
1	2055/2015	L.S.	G.P., G.M., Società Europea di Edizioni s.p.a.	Presunte condotte illecite nell'esercizio della professione di medico e nell'esercizio della missione umanitaria "Emergency".	€ 40.000		€ 8.000 ¹	€ 13.100	Personaggio pubblico
2	2050/2015	U.G.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., A.G., B.F.G., G.F.P.	Presunti legami con massoneria e criminalità organizzata	€ 40.000 ²			€ 5.620 ³	Professionista
3	2255/2015	N.P.M.	D.B.F. G.J.M., I.B., R.C.S. Mediagroup s.p.a.	Presunta percezione di un doppio stipendio	€ 15.000		€ 6.000 ⁴	€ 3.830 ⁵	Magistrato

¹ Sanzione civile a carico dei convenuti P.G. e G.M., condannati in solido tra loro.

² Condannati i convenuti in solido tra loro.

³ Spese a carico dei convenuti in solido tra loro.

⁴ Sanzione civile a carico di G.J.M. e I.B. condannati al pagamento di € 3.000 ciascuno.

⁵ Spese di lite compensate tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Condannati i convenuti in solido a rifondere l'attore della residua metà delle spese liquidata in € 3.830.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
4	31-gen-2015	C.D.	C.A.	Presunto collegamento con la Banda della Magliana	€ 5.000		€ 1.000 ⁶	€ 6.000	Imprenditore
5	31-gen-2015	C.A.F.	L'Espresso s.p.a., M.E., M.S., Z.A.	Connivenza con il contesto massonico-criminale messinese	€ 30.000 ⁷			€ 11.000 ⁸	Magistrato
6	31-gen-2015	F.G.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F.	Sfruttamento della carica istituzionale per ottenere vantaggi personali	€ 15.000		€ 3.000 ⁹	€ 3.500	Politico
7	11-feb-2015	C.P.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E.	Utilizzo del mezzo stampa per pratiche di politica scorretta	€ 5.000			Integralmente compensate ¹⁰	Giornalista
8	18-feb-2015	L.N.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., C.S., F.R., R.F.	Collusione con la mafia	€ 13.000			€ 12.000 ¹¹	Politico
9	2-mar-2015	D.P.E.	Z.G.L.	Diffamazione su social network	€ 3.000			€ 2.600	Docente

⁶ Sanzione civile a carico di C.A.

⁷ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁸ Di cui € 7.500 a carico dei convenuti in solido tra loro, ad eccezione di M.S. e € 3.500 a carico dell'attore in favore di M.S., di cui si dichiara il difetto di legittimazione passiva.

⁹ Sanzione civile a carico di B.F.

¹⁰ Le spese sono compensate tra le parti considerati i limiti molto ristretti di accoglimento della domanda.

¹¹ Di cui € 6.000 a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. a favore di L.N. e € 6.000 a carico di L.N. a favore di C.S., F.R., R.F..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
10	4920/2015	3-mar-2015	S.U.	R.A.	Corruzione e imperizia nello svolgimento dell'attività di consulente tecnico d'ufficio	€ 5.000		€ 2.430	Professionista
11	5127/2015	4-mar-2015	M.V.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., D.G.,	Presunte attività illecite nell'esercizio della professione di giornalista	€ 5.000		€ 2.250 ¹²	Giornalista
12	6468/2015	27-mar-2015	T.E.	Editoriale Libero s.r.l., B.F., B.M.	Grave situazione debitoria	€ 8.000	€ 1.500 ¹³	€ 5.800 ¹⁴	Persona comune legata affettivamente a Politico
13	7249/2015	1-apr-2015	S.C.	R.S., P.C.	Giudizi critici nei confronti dell'attività di liquidazione sinistri svolta dall'attore	€ 12.000		€ 7.500 ¹⁵	Magistrato

¹² Spese di lite compensate tra le parti nella misura di ½. Condannati D.G., M.E. ed il Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., in solido tra loro per il restante importo.

¹³ Sanzione civile a carico di F.B.

¹⁴ Spese di lite a carico di B.F. ed Editoriale Libero s.r.l. a favore della parte attrice; sono compensate invece le spese di lite tra quest'ultima e B.M.

¹⁵ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 4.000 a favore di S.C., e di € 3.500 a favore di P.C..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
14	7308/2015	T.L.	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., P.R.	Diffusione di immagine in assenza di consenso, violazione del diritto alla riservatezza	€ 20.000 ¹⁶			€ 7.000 ¹⁷	Persona comune
15	8031/2015	T.E.	T.Z.T.A.	Denuncia calunniosa e contenuto diffamatorio di un esposto all'ordine professionale	€ 10.000			€ 2.500	Professionista
16	8181/2015	S.O.	T.G., L'Espresso s.p.a., I.I.D.	Lesione del diritto all'oblio per riferimento a passate vicende giudiziarie dell'attore	€ 8.000		€ 3.000 ¹⁸	€ 6.000 ¹⁹	Magistrato
17	8812/2015	I.G.	C.G., C.M., R.D., N.P.	Dichiarazioni diffamatorie rese nel corso di trasmissione radiofonica, già accertate in sede penale	€ 25.000 ²⁰			€ 7.160 ²¹	Giornalista

¹⁶ Condannati i convenuti in solido tra loro.

¹⁷ Spese di lite a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁸ Sanzione civile a carico di T.G.

¹⁹ Spese di lite a carico dei convenuti condannati in solido tra loro, a favore dell'attore.

²⁰ Sono condannati in solido C.M., C.G. e R.D.

²¹ Di cui € 5.160 a carico di C.M., C.G. e R.D. in favore di I.G. (€ 4.500 per compensi legali e € 660 per esborsi) e € 2.000 a carico di C.G., a favore di N.P. per mancato accoglimento della domanda promossa da C.G. di esonero di responsabilità in virtù del contratto di collaborazione concluso con N.P.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
18	8851/2015	Intensos	M.M.	Appropriazione indebita di finanziamenti pubblici per la costruzione di un ospedale	Liquidazione del danno rimessa a separato giudizio			€ 7.000 ²²	ONG
19	9663/2015	A.P.	Editoriale il Fatto s.p.a., A.P., E.F.	Presunta collusione con soggetti indagati per aver commesso estorsione	€ 30.000 ²³	X	€ 4.000 ²⁴	€ 5.630 ²⁵	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
20	9661/2015	D.P.A.	D.M.M.	Presunto esercizio di "forti pressioni" per bloccare la pubblicazione di un libro	€ 30.000			€ 7.834	Magistrato / Politico
21	9883/2015	D.P.A.	V.S.	Affermazione relative ad appropriazione indebita di fondi pubblici	€ 25.000			€ 6.750	Magistrato / Politico
22	10050/2015	A.M.	A.G. D.L., A.M.E., A.L., A.S., A.S.	presunta falsa testimonianza	€ 70.000 ²⁶			€ 13.430	Magistrato

²² Spese a carico di M.M., pari al 50% delle spese processuali, essendo l'altra metà compensata tra le parti.

²³ Condannati i convenuti in solido tra loro. Accolta la domanda di pubblicazione della sentenza, per due volte su "Il Fatto Quotidiano".

²⁴ Sanzione a carico di E.F.

²⁵ Spese a carico dei convenuti in solido tra loro.

²⁶ Convenuti condannati in ragione delle rispettive quote ereditarie.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
23	10089/2015	Istituto mutualistico artisti interpreti ed esecutori	Associazione autori e artisti	Adozione di sistema sfavorevole di calcolo di compensi degli artisti	€ 7.500			€ 5.800	Istituto mutualistico
24	10311/2015	D.P.A., M.S.	S.V.	Presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici	€ 50.000 ²⁷			€ 7.000	Magistrato / Politico
25	10304/2015	D.C.	S.P.	Ripetute denunce ed esposti volte alla riapertura delle indagini archiviate per presunto coinvolgimento dell'attore	€ 7.000			€ 4.000	Magistrato
26	10677/2015	D.P.A.	Soc. Europea, V.F. G.M.C	Rappresentato ruolo colluso con la mafia e con i servizi segreti italiani e americani	€ 25.000 ²⁸		8.000 ²⁹	€ 7.800 ³⁰	Magistrato / Politico
27	10687/2015	B.T.	Ryanair Ltd	Pubblicazione fotografia in campagna pubblicitaria senza il consenso dell'interessato	€ 20.000			€ 8.000	Politico

²⁷ Di cui € 25.000 a favore di ciascun attore.

²⁸ Condannati i convenuti in solido tra loro.

²⁹ Sanzione irrogata al giornalista autore dell'articolo e al direttore responsabile del quotidiano in solido tra loro.

³⁰ Spese a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
28	11348/2015 23-mag-2015	O.D.	T.E.	Contenuto diffamatorio di sms e commenti pubblicati sui social network	€ 3.500			€ 1.646	Persona comune
29	11429/2015 25-mag-2015	D.P.A.	V.F. Società Europea di Edizioni s.p.a.	Gestione non trasparente e distrazione di risorse pubbliche a fini privati	€ 30.000 ³¹			€ 5.740 ³²	Magistrato / Politico
30	12984/2015 15-giu-2015	D.P.A.	M.D.D	Rappresentato ruolo colluso con la mafia, collegamento con i servizi segreti, distrazione di risorse pubbliche a fini privati	€ 10.000		€ 3.000	€ 3.000	Magistrato / Politico
31	13035/2015 15-giu-2015	C.G.	Il Fatto Quotidiano s.p.a., N.S., P.A., H.G.P.	Abuso del ruolo dirigenziale per favorire la carriera di membri della propria famiglia	€ 20.000	X	€ 5.000 ³³	€ 5.630 ³⁴	Giornalista

³¹ Condannati i convenuti in solido tra loro.

³² Spese di lite a carico dei convenuti in solido tra loro.

³³ Accolta la domanda di riparazione pecuniaria a carico di N.S.

³⁴ Condannati i convenuti in solido tra loro.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
32	14847/2015	B.E.	Il Messaggero s.p.a., Leggo s.p.a., N.R., L.G., P.L., F.C., Emmevi Photo s.n.c, Milestone Media s.r.l.	Publicazione di fotografia associata ad articolo di cronaca nera	€ 20.000 ³⁵			€ 24.944 ³⁶	Persona comune
33	14846/2015	P.F.	Società Europea di edizioni s.p.a., S.A., C.F.	Appropriazione illegittima di beni del partito	€ 12.000 ³⁷		€ 3.000 ³⁸	€ 3.800	Politico
34	15089/2015	D.P.A.	M.S.	Incompetenza professionale	€ 15.000			€ 3.600	Personaggio pubblico
35	15081/2015	D.M.C	Edizioni Riformiste s.c., R.A., C.S.	Coinvolgimento dell'attrice nell'inchiesta relativa al c.d. "caso Ruby"	€ 8.000		€ 1.000 ³⁹	€ 5.200	Personaggio pubblico
36	15091/2015	C.E.	M.F.	Presunta collusione tra aziende sanitarie ed agenzie addette alle pratiche automobilistiche	€ 3.000			€ 2.200	Professionista

³⁵ € 10.000 a carico dei convenuti "Il Messaggero" e di N.R., in solido tra loro, con ulteriori € 10.000 a carico dei convenuti "Leggo" e di L.G., anch'essi in solido tra le parti. Domanda di pubblicazione della sentenza respinta a causa del tempo trascorso dai fatti e della natura del danno.

³⁶ Di cui € 9.354 a carico della parte attrice da rifondere a P.L. e F.C.; € 15.590 a carico di Il Messaggero s.p.a., Leggo s.p.a., N.R., L.G., P.L., F.C., di cui € 7.795 a favore di Emmevi photo s.n.c. e € 7.795 a favore di Milestone Media s.r.l.

³⁷ Condannati i convenuti in solido tra loro.

³⁸ Sanzione a carico di C.F.

³⁹ Sanzione a carico di R.A. e di C.P. in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
37	15/173/2015	D.P.A.	M.C.P., P.A.	Acquisto a titolo personale di immobili con denaro proveniente da rimborsi delle spese elettorali	€ 80.000			€ 9.750 ⁴⁰	Magistrato / Politico
38	15168/2015	S.V.	P.M.B., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., E.M.	Presunto sfruttamento di conoscenze personali per influenzare indagini giudiziarie	€ 10.000		€ 1.500 ⁴¹	€ 5.600	Persona comune
39	13040/2015	D.P.A.	V.S.	Presunta distrazione di risorse pubbliche a fini privati	€ 80.000			€ 7.000	Magistrato / Politico
40	16740/2015	D.P.A.	D.D.M., Edizioni SI s.r.l., A.F., A.G., D.P.M.	Rappresentato ruolo colluso con la mafia e con i servizi segreti italiani e americani	€ 58.000 ⁴²	X	€ 10.000 ⁴³	€ 12.000	Magistrato / Politico

⁴⁰ Di cui € 3.250 a carico di D.P.A a favore di M.C.P. (corrispondenti alla metà delle spese di lite, considerandosi l'altra metà compensata tra le parti); e € 6.500 a carico di P.A. in favore di D.P.A.

⁴¹ Sanzione civile a carico dell'autore dell'articolo P.M.B.

⁴² € 50.000 in solido tra le parti convenute D.D.M, Edizioni SI s.r.l., A.F., A.G.; più € 8.000 a carico del solo D.P.M. Accolta la domanda di pubblicazione della sentenza per tre volte sul quindicinale "SI", a carico di Edizioni SI s.r.l., A.F., A.G. Non è stata la domanda di pubblicazione della sentenza in altri giornali e la domanda di disporre il ritiro immediato del libro.

⁴³ Sanzione a carico di D.D.M.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
41	16742/2015	L.P.G.	Società Editrice Multimediale s.r.l., D.M., B.M.	Condotta illecita nell'assunzione di personale	€ 10.000 ⁴⁴			Integralmente compensate ⁴⁵	Dirigente pubblico
42	16750/2015	Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Roma	G.R.	Contraffazione del certificato di iscrizione all'ordine professionale	€ 15.000			€ 5.500	Ordine professionale
43	16741/2015	V.G.E	Società Editrice Multimediale s.r.l, D.M., B.M.	Condotta illecita nell'assunzione di personale	€ 10.000 ⁴⁶			Integralmente compensate ⁴⁷	Dirigente Pubblico
44	16877/2015	C.M.	V.F.	Utilizzo di denaro pubblico a fini privati	€ 15.000			€ 7.254	Politico
45	16769/2015	D.P.A.	Società Europea di Edizioni S.p.a., V.F., C.G.M., B.P.	Presunta condotta illecita nella gestione dei fondi destinati a fini pubblici	€ 20.000 ⁴⁸		€ 3.000 ⁴⁹	€ 5.800 ⁵⁰	Magistrato / Politico

⁴⁴ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁴⁵ Spese compensate tra le parti, tenuto conto dell'accoglimento limitato della domanda e della complessità delle questioni relative alla legittimazione passiva del Direttore di testata giornalistica online.

⁴⁶ Obbligati in solido D.M e Società Editrice Multimediale s.r.l

⁴⁷ Spese integralmente compensate tra le parti in considerazione dell'accoglimento limitato della domanda e della complessità delle questioni relative alla legittimazione passiva del Direttore di testata giornalistica on-line.

⁴⁸ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁴⁹ Sanzione a carico di B.P., C.G.M. e V.F.

⁵⁰ Spese di lite a carico dei convenuti in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
46	20217/2015	8-ago-2015	V.G. ⁵¹	D.A.L.	Coinvolgimento in gruppo di potere "più forte della mafia" capace di influenzare le autorità giudiziarie	€ 40.000		€ 4.630	Professionista
47	17298/2015	25-ago-2015	A.A.	L.B, M.N.F., F.G, M.G, M.G.L.	Rappresentata condotta aggressiva con il personale e la clientela	€ 12.000 ⁵²		€ 3.500 ⁵³	Persona comune
48	17274/2015	25-ago-2015	C.V.	R.C.S. Libri s.p.a., S.G.A., R.S.	Prevalente interesse personale nello svolgimento di importanti ruoli istituzionali	€ 40.000		€ 3.920	Magistrato
49	17294/2015	25-ago-2015	D.P.A.	S.V.	Presunta condotta illecita nell'esercizio di funzioni istituzionali	€ 35.000		€ 7.500	Magistrato / Politico
50	18486/2015	18-set-2015	P.F.	L'Espresso s.p.a., M.E., M.M., B.P.	Coinvolgimento in attività di speculazione edilizia	€ 12.000 ⁵⁴	€ 6.000 ⁵⁵	€ 4.800	Dirigente pubblico

51 In proprio e in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Professionale Studio Dell'avvocato V.G.

52 Condannate le parti convenute in solido tra loro.

53 Spese di lite a carico delle parti convenute in solido tra loro, oltre a spese generali al 15% e contributi previsti dalla legge.

54 Condannati i convenuti in solido tra loro.

55 Sanzione a carico di B.P. e M.M.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
51	18-sett-2015	S.V.	L'Espresso s.p.a.	Collusione con appartenenti ad associazioni mafiose	€ 10.000			€ 6.000	Dirigente pubblico.
52	23376/2015	D.P.A.	S.L., D.B.P., G.P., Fallimento Editoriale Ciociaria Oggi s.r.l.	Coinvolgimento nello scandalo "Affittopoli"	€ 10.000			€ 3.235 ⁵⁶	Magistrato / Politico
53	18604/2015	L.A.	M.S., P.F.	Partecipazione in associazione eversiva, responsabile di azioni violente e terroristiche	€ 20.000		€ 5.000 ⁵⁷	integralmente compensate	Persona comune
54	18597/2015	F.G.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., M.M.G.	Sfruttamento della propria carica istituzionale per conseguire vantaggi personali	€ 9.000		€ 1.500 ⁵⁸	Integralmente compensate	Politico
55	19137/2015	D.P.A.	S.G.D.	Presunta distrazione di denaro pubblico per acquisto di immobili	€ 20.000			€ 5.660 ⁵⁹	Magistrato / Politico

⁵⁶ Spese a carico di D.B.P. e il Fallimento Editoriale Ciociara s.r.l. in solido tra loro. Nessuna statuizione sulle spese relativamente alla posizione di G.P.; Sono compensate le spese tra l'attore e la convenuta costituita S.L.

⁵⁷ Sanzione civile a carico di P.F.

⁵⁸ Sanzione civile a carico di M.M.G.

⁵⁹ Spese di lite a carico della parte convenuta, di cui € 5.000 per compensi legali e € 660 per esborsi e accessori.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
56	19856/2015	EXEN s.p.a., B.V.	RCS Quotidiani s.p.a., D.B.F., M.E.	Coinvolgimento nello scandalo della Expo di Shanghai	€ 40.000 ⁶⁰		€ 8.000 ⁶¹	€ 10.000 ⁶²	Imprenditore
57	20882/2015	D.P.A.	S.V.	Attività illecite nella gestione di finanziamenti destinati ai partiti	€ 20.000			€ 5.700	Magistrato / Politico
58	21652/2015	F.G.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F., R.B., M.T., G.C., M.A., P.E., C.F., P.G., P.C., S.L.	Presunto utilizzo di denaro pubblico per fini personali	€ 45.000 ⁶³		€ 4.000 ⁶⁴	€ 13.760 ⁶⁵	Politico
59	22672/2015	C.F.P., C.E., in proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale di C.L.	B.C., Datanews Editrice s.r.l.	Pubblicazione di fotografia in assenza del consenso della persona ritratta	€ 700 ⁶⁶			€ 3.250 ⁶⁷	Persone comuni

⁶⁰ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁶¹ Sanzione civile a carico di M.E.

⁶² Spese a carico dei convenuti in solido tra loro.

⁶³ Condannati R.B., B.M. e L'Editoriale Libero s.r.l.

⁶⁴ Sanzione civile a carico di R.B.

⁶⁵ Spese di lite a carico dell'attore in favore di L.S. Sono integralmente compensate le spese tra le altre parti.

⁶⁶ Condannata la società Datanews Editrice s.r.l.; è esclusa la responsabilità di B.C..

⁶⁷ Di cui € 1.680 a carico degli attori, a favore di B.C. di cui è esclusa la responsabilità e € 1.570 a carico della società convenuta Datanews Editrice s.r.l., a favore degli attori.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
60	22901/2015	N.R.	D.B.M., Il Messaggero s.p.a., M.O.	Cornuzione e sfruttamento della prostituzione	€ 10.000 ⁶⁸		€ 2.000 ⁶⁹	€ 3.285	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
61	23192/2015	C.S.L.G., CGIL	L'Espresso s.p.a., E.M., T.C., G.M.	Presunto "vertice segreto" tra il Segretario generale della CGIL, e l'allora Presidente del Consiglio	€ 50.000 ⁷⁰		€ 10.000 ⁷¹	€ 5.000 ⁷²	Sindacalista
62	24564/2015	G.P.	C.M.T.	Esposto all'ordine degli avvocati denunciante la dubbio professionalità dell'attore	€ 5.000			€ 2.000	Professionista
63	24835/2015	D.P.A.	S.V.	Appropriazione indebita di denaro pubblico destinato a rimborsi elettorali	€ 10.000			€ 3.897,50 ⁷³	Magistrato / Politico

⁶⁸ Di cui € 5.000 a carico di M.O., Il Messaggero s.p.a. e D.B.M. e € 5.000 a carico del Messaggero s.p.a. e M.O..

⁶⁹ Sanzione civile a carico di D.B.M..

⁷⁰ € 25.000 a favore di ciascun attore.

⁷¹ A carico degli autori degli articoli T.C. e G.M..

⁷² Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁷³ Spese di lite compensate per metà, e poste per l'altra metà a carico della parte convenuta.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
64	24849/2015	M.P., M.M., M.D.	V.E., V.B.	Diffusione di fotografie del cadavere della vittima relative al "delitto di Olgiata"	€ 45.000 ⁷⁴			€ 7.000	Persone comuni
65	25088/2015	L.N.	Editoriale II Fatto s.p.a., P.A., M.A., S.F., P.V.	Collusione con la mafia	€ 20.000 ⁷⁵			€ 2.417,50 ⁷⁶	Politico
66	25146/2015	D.E.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., S.I.	Accostamento del proprio nome al sodalizio criminale della "banda della Magliana"	€ 7.000 ⁷⁷			€ 5.000	Persona comune
67	25575/2015	D.P.A.	S.A., C.F., Società europea di Edizioni s.p.a.	Accuse di parzialità in relazione all'inchiesta "Mani Pulite"	€ 15.000 ⁷⁸			€ 4.700	Magistrato / Politico
68	387/2016	F.V.	Il Sole 24 Ore s.p.a., G.C.	Attribuzione di un danno erariale di 70 milioni di euro all'attività dell'attore	€ 50.000		€ 4.000 ⁷⁹	€ 2.930	Dirigente pubblico

⁷⁴ Condannati i convenuti in solido tra loro a risarcire € 15.000 a ciascun attore.

⁷⁵ Condannati in solido tra loro i convenuti M.A., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.

⁷⁶ Spese compensate tra le parti nella misura di 1/2. M.A., P.A. ed Editoriale Il Fatto s.p.a. sono condannati in solido tra loro, a rifondere a L.N. i restanti € 2.417,50.

⁷⁷ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

⁷⁸ A carico di S.A. e Società europea di Edizioni s.p.a..

⁷⁹ Sanzione civile a carico di G.C.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
69	13-gen-2016	M.F.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.A.	Accuse di appartenenza al gruppo terroristico NAR	€ 15.000 ⁸⁰		€ 3.000 ⁸¹	€ 4.000	Dirigente
70	14-gen-2016	D.P.A.	Società Europea di Edizioni S.p.a., F.V., C.G.M., P.F.	Collusione con i servizi segreti e rivelazione di informazioni segrete relative a indagini giudiziarie	€ 30.000		€ 10.000 ⁸²	€ 8.000	Magistrato / Politico
71	14-gen-2016	D.P.A.	Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.G.M., P.F.	Coinvolgimento in attività di spionaggio in collaborazione con i servizi segreti italiani	€ 30.000		€ 10.000 ⁸³	€ 8.000	Magistrato / Politico
72	21-gen-2016	F.F.	C.M., C.P.	Descrizione dell'attore quale persona dedita ad una vita di vizi	€ 15.000			€ 4.000 ⁸⁴	Professionista
73	21-gen-2016	V.F.	Excite Italia	Falsa notizia di condanna ad una pena detentiva	€ 7.000			€ 2.425	Personaggio pubblico

⁸⁰ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁸¹ Sanzione civile a carico di S.A.

⁸² Sanzione civile a carico di C.G.M.

⁸³ Sanzione civile a carico di C.G.M.

⁸⁴ Spese di lite a carico di C.M.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
74	1279/2016	V.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Erronea pubblicazione dell'immagine dell'attrice in un contesto di presunta prostituzione	€ 8.000			€ 2.770	Persona comune
75	1553/2016	P.P.M.V., G.A., R.D., R.F., R.L., Romeo Immobiliare s.r.l.	Libera Editrice s.r.l., C.C., Edizioni del Roma Società Cooperativa s.r.l., S.A., R.R., S.A., M.S., P.R., Il Mattino s.p.a., O.M., D.G.L., L.C.M., A.G., M.D., M.P., P.B., MRC s.p.a., M.A., P.A., Edizioni del Mediterraneo	Coinvolgimento della società attrice nello scandalo "Global Service"	€ 55.000 ⁸⁵		€ 13.500 ⁸⁶	€ 50.000 ⁸⁷	Imprenditori

⁸⁵ A carico dei convenuti Il Mattino s.p.a., O.M., D.G.L., A.G., M.D., M.P., Libra Editrice s.c.a.r.l., P.M., C.C., MRC S.p.A., S.P., M.A., Società Editrice Il Tempo s.r.l., S.G., R.A., S.A., R.R., in solido tra loro. Viene rigettata la domanda proposta dalla società Romeo Immobiliare nei confronti di L.C.M., B.P., G.M., P.A., P.R., M.S.; viene rigettata la domanda proposta da P.P.M.V., R.D., R.F., R.L., nei confronti di S.A., M.S. e S.A.

⁸⁶ Sanzione civile liquidata in € 4.500 a carico di D.G.L., € 3.000 a carico di A.G., € 1.500 a carico di M.D., € 1.500 a carico di M.P., € 1.500 a carico di C.C., € 1.500 a carico di M.A., tutti in favore della Romeo Immobiliare s.r.l.

⁸⁷ Spese di lite complessive liquidate in € 14.000 a carico dei convenuti Il Mattino s.p.a., O.M., D.G.L., A.G., M.D., M.P. Libra Editrice s.c.a.r.l., P.D., C.C., MRC s.p.a., S.P., M.A., Società Editrice Il Tempo s.r.l., S.G., R.A., S.A., R.R., obbligati in solido tra loro, in favore della Romeo Immobiliare s.r.l.; € 10.000 a carico dell'attrice Romeo Immobiliare s.r.l. in favore di L.C.M. e B.P.; € 8.000 a carico dell'attrice Romeo Immobiliare s.r.l. in favore di P.A.; € 8.000 a carico dell'attrice Romeo Immobiliare s.r.l. in favore di P.R., M.S.; € 10.000 a carico di P.P.M.V., R.D., R.F., R.L., obbligati in solido tra loro, in favore di S.A., M.S. e S.A.; Sono compensate le spese nei confronti di G.M..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
			Società Cooperativa Giornalistica, R.A., Società Editrice Il Tempo s.r.l., S.G., Editoriale Libero s.r.l., F.V., E.L., Editrice La Stampa s.p.a., A.G., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., C.A., P.D., G.M., S.P.						
76	1995/2016	D.E.	M.S., V.C., Il Messaggero s.p.a., Caltagire Editore s.p.a.	Appartenenza al sodalizio criminale della "banda della Magliana"	€ 10.000 ⁸⁸		€ 3.000 ⁸⁹	€ 6.000	Persona comune
77	2404/2016	D.P.A.	S.V.	Appropriazione indebita di fondi pubblici destinati al finanziamento di partito politico	€ 15.000			€ 4.700	Magistrato / Politico

⁸⁸ A carico di M.S., V.C. e Il Messaggero s.p.a. condannati in solido tra loro.

⁸⁹ Sanzione civile a carico di M.S., V.C. e Il Messaggero s.p.a. condannati in solido.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
78	2401/2016	5-feb-2016	V.F.	Uomini & Affari s.r.l., P.A.M., C.F.	Falsa notizia di condanna ad una pena detentiva	€ 8.000 ⁹⁰		€ 2.425 ⁹¹	Personaggio pubblico
79	2774/2016	11-feb-2016	D.C.L., A.D.C.E.A., Società De Curtis s.r.l.	Caffè Espresso a cialde s.r.l.	Utilizzo illecito dell'immagine del noto artista Totò per fini commerciali	€ 8.000 ⁹²		€ 2.600	Persone comuni e impresa
80	3585/2016	22-feb-2016	B.A., Ilo s.r.l.	Il Messaggero s.p.a., M.O., A.M.	Collusione, evasione fiscale ed abusivismo edilizio	€ 30.000 ⁹³	€ 10.000 ⁹⁴	€ 8.000	Professionista e Imprenditore
81	4144/2016	26-feb-2016	D.C.L.	Scatolificio Martinelli s.r.l.	Utilizzo illecito dell'immagine del noto artista Totò per fini commerciali	€ 8.000		€ 2.000	figlia di personaggio pubblico
82	4167/2016	29-feb-2016	Associazione Fratemità di Comunicazione e Liberazione	Gruppo Editoriale L'Espresso S.P.A., E.M.	Contiguità dell'associazione nell'inchiesta "sui fondi neri della Maugeri"	€ 15.000		€ 7.100 ⁹⁵	ente

⁹⁰ A carico di F.C. e Uomini & Affari s.r.l..

⁹¹ A carico di F.C. e Uomini & Affari s.r.l.; le spese sono compensate nei rapporti fra l'attrice e A.M.P. in ragione delle incertezze anche giurisprudenziali in merito alla posizione di garanzia di coloro che operano nel web in merito agli effetti della comunicazione che a vario titolo contribuiscono a diffondere.

⁹² Risarcimento riconosciuto a titolo di danno patrimoniale sofferto dalle parti attrici.

⁹³ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro, di cui € 15.000 in favore di B.A. e € 15.000 in favore di Ilo s.r.l.

⁹⁴ Sanzione civile a carico di M.A.

⁹⁵ Spese di lite a carico dei convenuti in solido tra loro.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
83	14-mar-2016	F.P.F.	S.A., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.	Critiche sull'aspetto fisico dell'attrice	€ 25.000 ⁹⁶		€ 5.000 ⁹⁷	€ 7.254 ⁹⁸	Personaggio pubblico
84	14-mar-2016	San Marino RTV s.p.a.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., L.E.	Critica dell'attività della società attrice per "sprechi" e scarsità di servizi e programmi trasmessi	€ 15.000		€ 4.000 ⁹⁹	€ 4.250 ¹⁰⁰	Impresa
85	16-mar-2016	B.G.L., Azienda Ospedaliera "Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata"	A.R.	Presunta indizione di una gara d'appalto	€ 10.000			€ 2.800	Dirigente pubblico
86	31-mar-2016	R.E.	C.E.M.C.	Contenuto diffamatorio di sms	€ 8.000			€ 5.000	Persona comune

⁹⁶ A carico dei convenuti in solido tra loro.

⁹⁷ Sanzione civile a carico di S.A..

⁹⁸ Spese di lite a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

⁹⁹ Sanzione civile a carico di L.E..

¹⁰⁰ Spese di lite compensate per metà. Condannati i convenuti a rifondere la restante metà in favore di parte attrice, liquidata in € 3.500 per compensi legali e € 750 per esborsi.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
87	7093/2016 8-apr-2016	C.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.L., S.F., C.A., C.F., G.D.	Gestione non trasparente di appalti pubblici	€ 20.000 ¹⁰¹		€ 5.000 ¹⁰²	€ 8.000	Dirigente pubblico
88	7354/2016 12-apr-2016	Ubiconnected s.r.l. in liquidazione	P.R.R., C.A.	Partecipazione nella società attrice di soggetti legati alla criminalità organizzata e coinvolti nell'inchiesta sulle energie rinnovabili	€ 12.000 ¹⁰³		€ 3.000 ¹⁰⁴	€ 4.200 ¹⁰⁵	Impresa
89	7360/2016 12-apr-2016	N.P.	RAI s.p.a., DAP Italy s.r.l.	Mancato consenso in relazione allo sfruttamento dell'immagine del padre in una fiction televisiva	€ 15.000 ¹⁰⁶			€ 3.117 ¹⁰⁷	Persona comune
90	7304/2016 12-apr-2016	L.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso, V.F., Z.A., M.S.	Presunta richiesta di custodia cautelare a carico dell'attore	€ 15.000		€ 1.500 ¹⁰⁸	€ 13.272 ¹⁰⁹	Politico

101 A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

102 Sanzione civile a carico di S.L..

103 A carico di Ubiconnected s.r.l. e P.R.R. in solido tra loro.

104 Sanzione civile a carico di P.R.R..

105 Spese di lite a carico di P.R.R. e Uniconnected s.r.l. in liquidazione, liquidate in € 4.200.

106 Risarcimento del danno non patrimoniale a carico della società DAP Italy s.r.l.

107 Spese di lite compensate tra le parti per metà, la restante parte è a carico dei convenuti in solido tra loro.

108 Sanzione civile a carico di V.F. e Z.A.

109 € 4.735 a carico di V.F. e Z.A. in favore dell'attore; € 8.537 a carico dell'attore in favore di M.S., di cui viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
91	13-apr-2016	E.D.	L'Espresso s.p.a., E.M., V.M.E.	Collusione con la Banda della Magliana	€ 5.000	X	€ 2.000 ¹¹⁰	€ 3.730	Persona comune
92	14-apr-2016	F.C.	F.L., B.A., F.D.	Denuncia calunniosa per appropriazione indebita dei beni della defunta madre	€ 10.000 ¹¹¹			€ 2.800 ¹¹²	Persona comune
93	21-apr-2016	C.G.	Il Post.it s.r.l., S.L., C.F., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G., Z.V.	Accusa di raccomandazione	€ 10.000 ¹¹³		€ 3.000 ¹¹⁴	€ 10.668 ¹¹⁵	Magistrato
94	21-apr-2016	S.R. in proprio e in qualità di legale rappresentante di A.S. Roma s.p.a.	RCS Quotidiani s.p.a., M.A. O. V., C.A. e B.S.	Accordo collusivo tra i rappresentanti di società sportive	€ 65.000 ¹¹⁶	X		€ 11.810	Ente e suo Dirigente

¹¹⁰ Sanzione civile a carico di V.M.E.

¹¹¹ A carico delle parti convenute in solido tra loro.

¹¹² Spese di lite a carico delle parti convenute in solido tra loro (corrispondenti alla metà delle spese, essendo l'altra metà compensata tra le parti).

¹¹³ A carico di S.L., C.F., Ipost.it s.r.l. in solido tra loro.

¹¹⁴ Sanzione civile a carico di F.C.

¹¹⁵ Di cui € 5.668 a carico di S.L., C.F. e Ipost.it s.r.l. a favore dell'attore e € 5.000 a carico di C.G. a favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G., Z.V.

¹¹⁶ Di cui € 40.000 a favore di S.R. e € 25.000 a favore di A.S. Roma s.p.a.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
95	21-apr-2016	R.G.	Il Messaggero s.p.a., O.M., E.V.	Addbitto di presunti precedenti penali	€ 10.000 ¹¹⁷			€ 5.000 ¹¹⁸	Imprenditore
96	28-apr-2016	A.C.	L.R.I.	Diffamazione a causa di insulti proferiti pubblicamente.	€ 5.000			€ 3.726	Personaggio pubblico
97	10-mag-2016	C.E.	RCS Mediagroup s.p.a., F.F., D.B.F.	Coinvolgimento in reati di evasione fiscale	€ 15.000		€ 6.000 ¹¹⁹	€ 6.000	Persona comune
98	17-mag-2016	B.F.	Standart SH. P.K., S.D.	Accuse di frode, corruzione e truffa relative al progetto di costruzione di una centrale idroelettrica in Albania.	€ 15.000			€ 2.000 ¹²⁰	Imprenditore
99	24-mag-2016	S.P.	Il Messaggero s.p.a.	Pubblicazione di notizia di maltrattamenti familiari aventi come protagonista l'attore, all'epoca dei fatti minorenni	€ 6.000			€ 2.300 ¹²¹	Persona comune

¹¹⁷ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹¹⁸ Spese di lite a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹¹⁹ Sanzione civile a carico dei convenuti di F.F. e D.B.F. (€ 3.000 ciascuno)

¹²⁰ Spese di lite corrispondenti ai tre quarti delle spese complessive, poste a carico dei convenuti in solido tra loro.

¹²¹ Spese processuali compensate per metà, la restante parte è a carico della parte convenuta in favore dello stato.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
100	1-giu-2016	P.E.	R.P.	Corruzione e scambio di favori con avvocati	€ 12.000			€ 5.000	Magistrato
101	3-giu-2016	Unione italiana sport per tutti comitato territoriale monterotondo	F.F., D.B.F., Res Mediagroup	Cattiva gestione del polo natatorio dello stadio di Monterotondo	€ 15.000 ¹²²		€ 4.000 ¹²³	€ 5.730	ente
102	9-giu-2016	D.P.A.	S.V.	Affermazioni volte a mettere in ridicolo l'attore per la sua presunta scarsa padronanza della lingua italiana	€ 3.000			€ 2.430	Magistrato / Politico
103	21-giu-2016	S.F.	T.M., C.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso	Accuse di comportamenti illeciti nell'esercizio della professione notarile	€ 38.854 ¹²⁴			€ 8.854,40 ¹²⁵	Professionista

¹²² Condannati i convenuti in solido tra loro.

¹²³ Sanzione civile a carico di F.F.

¹²⁴ Di cui € 8.000 a carico di T.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso in solido tra loro e € 30.854 a carico di C.M., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso in solido tra loro.

¹²⁵ Spese di lite a carico dei convenuti in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
104	13672/2016	6-lug-2016	V.F.	Julie Italia s.r.l., New Information s.r.l., T.A.	Diffusione di notizia falsa relativa a pena detentiva inflitta all'attrice	€ 8.000 ¹²⁶	€ 2.000 ¹²⁷	€ 3.000 ¹²⁸	Personaggio pubblico
105	13988/2016	12-lug-2016	F.R., S.C.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., N.D., A.G.	Accuse di travisamento di attività di beneficenza per realizzare propaganda neonazista.	€ 12.000		€ 4.529	Politico
106	15268/2016	27-lug-2016	I.G.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Utilizzo illecito di dati personali e collegamento con una banda di albanesi nell'ambito di traffico di droga internazionale	€ 8.000 ¹²⁹		€ 4.130 ¹³⁰	Imprenditore
107	15277/2016	27-lug-2016	Consob	L.E.	Descrizione della Consob come un'organizzazione mafiosa	€ 15.000		€ 3.200 ¹³¹	Personaggio pubblico

¹²⁶ A carico di Julie Italia s.r.l. e di T.A. in solido tra loro.

¹²⁷ Sanzione civile a carico di T.A.

¹²⁸ Spese di lite a carico di Julie Italia s.r.l. e di T.A. in solido tra loro. È dichiarato il difetto di legittimazione passiva della New Information s.r.l. con compensazione delle spese di lite.

¹²⁹ Viene inoltre disposta la correzione dei due articoli interessati dall'errore di archiviazione, nell'archivio online de "Il Tirreno".

¹³⁰ Spese di lite a carico della società convenuta, di cui € 3.800 per compensi legali e € 330 per esborsi e accessori come per legge.

¹³¹ Le spese processuali sono compensate per un terzo in quanto viene rigettata la domanda attorea con riferimento alle dichiarazioni del 15 marzo 2013.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
108	15124/2016 27-lug-2016	L.A., S.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., Rotosud s.r.l.	Sfruttamento del ruolo istituzionale per ottenere vantaggi personali	€ 24.000 ¹³²	X		€ 9.000 ¹³³	Magistrato e coniuge
109	15529/2016 1-ago-2016	C.G., G.M	Gruppo Editoriale L'Espresso, M.E., A.F.	Coinvolgimento nell'indagine "Nuova Alba" del 2013, per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.	€ 15.000		€ 1.000 ¹³⁴	€ 3.200	Imprenditori
110	15677/2016 2-ago-2016	V.F.	Quotidiano il Tempo s.r.l., D.C.F.	Appartenenza a clan camorristico	€ 20.000 ¹³⁵			€ 8.000	Persona comune
111	16349/2016 2-set-2016	D.E.	Quotidiano I Tempo s.r.l., S.B.	Partecipazione nelle attività criminali della "Banda della Magliana"	€ 6.000 ¹³⁶			€ 2.730 ¹³⁷	Persona comune

¹³² Di cui € 12.000 a favore di ciascun attore.

¹³³ Di cui € 6.000 a carico di M.B. e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., a favore degli attori e € 3.000 a carico di L.A. e L.S. a favore di Rotosud s.r.l. in virtù del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima.

¹³⁴ Sanzione civile a carico di A.F..

¹³⁵ Condannati i convenuti in solido tra loro.

¹³⁶ Risarcimento del danno a carico del Quotidiano Il Tempo s.r.l. La domanda nei confronti della convenuta B.S. è stata rigettata, non essendo l'articolo pubblicato in alcun modo riconducibile alla medesima.

¹³⁷ Spese di lite a carico del Quotidiano Il Tempo s.r.l. Le spese di lite tra l'attore e la convenute B.S. sono integralmente compensate.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
112	16342/2016	M.P.	Arnoldo Mondadori Editore s.p.a., A.G.	Coinvolgimento in traffici illeciti internazionali	€ 10.000 ¹³⁸			€ 8.704 ¹³⁹	Sindacalista
113	11768/2016	F.V.	P.R., C.A., Associazione Voce delle Voci	Coinvolgimento come membro della loggia massonica P3 nella vicenda della nave Costa Concordia	€ 18.000 ¹⁴⁰		€ 1.500 ¹⁴¹	€ 4.750	Magistrato
114	16809/2016	D.P.A., Italia dei Valori	G.C., P.G.	Attribuzione dei reati di falso documentale e di truffa nell'ambito della gestione economica del partito.	€ 70.000 ¹⁴²		€ 25.000 ¹⁴³	€ 10.000 ¹⁴⁴	Magistrato / Politico
115	16810/2016	Associazione Politica Nazionale "Lista Marco Pannella", S.D.	Popolo della Libertà	Campagna denigratoria a danno del partito dei radicali su giornali e reti televisive	€ 60.000 ¹⁴⁵			€ 16.000 ¹⁴⁶	

138 Riscarcimento del danno non patrimoniale a carico di Arnoldo Amadori Editore s.p.a. in favore dell'attore.

139 Di cui € 4.352 a carico Arnoldo Amadori Editore s.p.a. in favore di M.P.; e € 4.352,40 a carico di M.P. in favore di A.G.

140 Condannati i convenuti in solido tra loro.

141 Sanzione civile a carico di P.R..

142 € 50.000 per D.P.A. e € 20.000 per l'"Italia dei Valori".

143 Sanzione civile a carico di P.G., liquidata in € 15.000 a favore di D.P.A. e in € 10.000 a favore di "Italia dei Valori".

144 Spese di lite a carico di P.G.; mentre vanno compensate le spese tra gli attori e G.C., in considerazione della rilevata ambiguità sulla sua carica in seno al giornale.

145 Di cui € 50.000 in favore della Associazione attrice e di euro € 10.000 in favore di S.D..

146 A carico del Popolo della Libertà, in favore di parte attrice.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
116	18/21/2016	10-ott-2016	Fallimento Groundcare s.p.a.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E.	Falsa attribuzione di notizie che denotavano l'infidabilità economica oltre che patrimoniale della società attrice	€ 10.000		€ 5.800	Impresa
117	19/34/2016	17-ott-2016	G.A., B.A.	Società Europea di Edizioni s.p.a., Società Il Giornale Online s.r.l., S.A.	Esercizio illegittimo delle funzioni giurisdizionali	€ 40.000	€ 10.000	€ 7.000	Magistrati
118	201596/2016	4-nov-2016	T.M.	G.M.	Rilascio di dichiarazioni relative alla vacanza in Sicilia dell'attore a spese di un condannato per mafia.	€ 15.000		€ 10.000	Giornalista
119	20619/2016	4-nov-2016	T.M.	M.E., F.F., La7 s.r.l.	Coinvolgimento in uno scandalo di prostituzione minorile	€ 5.000 ¹⁴⁷	€ 2.000 ¹⁴⁸	integralmente compensate	Sacerdote

147 Condannati i convenuti in solido tra loro.

148 Sanzione civile a carico di F.F..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
120	28063/2016	W.H.J.	S.V., Società Europa Edizioni s.p.a.	Abusi di ufficio nell'esercizio dell'azione penale e nell'utilizzo dell'auto blu	€ 60.000 ¹⁴⁹	X	€ 10.000 ¹⁵⁰	€ 16.116	Magistrato
121	24356/2016	P.F.	D.I.B.	Rivelazione di dati personali riguardanti la sfera sessuale dell'attrice	€ 50.000	X		€ 7.000	Persona comune
122	1514/2017	M.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso, M.E., B.C., A.D., Z.C.	Coinvolgimento nella truffa dei titoli di viaggio falsi stampati dalla ATAC	€ 10.000 ¹⁵¹		€ 7.500 ¹⁵²	€ 4.000	Professionista
123	2149/2017	V.F.	R.M., Elemedia s.p.a.	Notizia relativa alla condanna dell'attrice per diffamazione	€ 8.000 ¹⁵³			€ 4.000	Personaggio pubblico
124	2457/2017	A.G.	P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.	Contenuto diffamatorio di articoli	€ 70.000 ¹⁵⁴	X		€ 20.000	Politico

¹⁴⁹ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁵⁰ Sanzione civile a carico di S.V.

¹⁵¹ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁵² € 2.500 a carico di ciascun giornalista: Z.C., A.D. e B.C..

¹⁵³ A carico dei convenuti in solido tra loro.

¹⁵⁴ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
125	4014/2017	28-feb-2017	L.G.	CISL Università Federazione Nazionale; M.C., CISL Università Federazione Provinciale di Napoli	Accusa di concessione a danno del Direttore del Conservatorio	€ 50.000 ¹⁵⁵		€ 4.800 ¹⁵⁶	Professionista
126	7285/2017	11-apr-2017	M.V.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., F.F.	Vicinanza con la 'ndrangheta	€ 8.000	€ 2.000 ¹⁵⁷	€ 3.750	Politico
127	7305/2017	12-apr-2017	G.P.	M.G.	Accostamento al mondo massonico	€ 40.000		€ 3.950	Magistrato / Politico
128	9173/2017	9-mag-2017	M.U.	Il Messaggero s.p.a., C.V., A.M.	Critica della partecipazione dell'attore a convegno svoltosi in teatro occupato	€ 12.000 ¹⁵⁸		€ 3.750	Docente
129	9553/2017	12-mag-2017	R.G., R.R., D.F. D.	C.F. Tele A s.r.l., C.B., Retesole s.p.a., A.R.	Indebito utilizzo dell'immagine di un minore per pubblicizzare "chat line" erotiche	€ 25.000		€ 12.000 ¹⁵⁹	Persone comuni

¹⁵⁵ A carico di CISL Università Federazione Provinciale e di M.C. È rigettata la domanda nei confronti della CISL Università Federazione Nazionale.

¹⁵⁶ Spese di lite a carico dei convenuti condannati. Sono compensate le spese tra l'attore e la CISL Università Federazione Nazionale.

¹⁵⁷ Sanzione civile a carico di F.F.

¹⁵⁸ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁵⁹ A carico di C.B., Retesole s.p.a., A.R.; sono compensate le spese nei confronti di C.F. e di Tele A s.r.l., in quanto è stato dichiarato estinto il giudizio nei loro confronti poiché è intervenuta tra le parti la definizione transattiva del contenzioso.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
130	16/201/2017	E.A.	M.V., Associazione Noi Meridionali	Assenza di imparzialità nell'esercizio della funzione giurisdizionale	€ 45.000 ¹⁶⁰	X		€ 7.250	Magistrato
131	10564/2018	AS Roma s.p.a., B.M., S.W.	M.M., T.U.	Dichiarazioni ed accuse offensive e volgari rese durante una trasmissione radiofonica	€ 35.000 ¹⁶¹			€ 4.160	Impresa e dirigenti
132	10827/2017	Italia dei Valori	C.R., N.A.B., R.M.E., A.G., F.A., Edizioni Sì s.r.l., MC s.r.l.	Gestione opaca dei finanziamenti del partito	€ 20.000 ¹⁶²		€ 1.000 ¹⁶³	€ 5.900 ¹⁶⁴	Partito politico
133	12051/2017	P.N.	D.G.R.M.I., Corriere della Sera, Mediagroup s.p.a., D.B.F.	Sfruttamento della posizione professionale per favoritismi personali	€ 35.000	X		€ 6.370	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
134	12124/2017	M.G.	News 3.0 s.p.a.	Coinvolgimento dell'attore in un omicidio in qualità di mandante e in attività di contrabbando di armi	€ 35.000			€ 4.355	Persona comune

¹⁶⁰ Convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁶¹ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁶² A carico di C.R., MC s.r.l., Edizioni Sì s.r.l.

¹⁶³ Sanzione civile a carico di C.R..

¹⁶⁴ Di cui € 4.940 a carico di C.R., MC s.r.l., Edizioni Sì s.r.l. e € 960 a carico dell'attore, in favore di N.A.B..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
135	13758/2017	S.A.	B.M.	Accusa relativa all'utilizzo strumentale di fonti storiografiche	€ 7.000			integralmente compensate ¹⁶⁵	Docente
136	13912/2017	B.M., M.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., D.A.	Commissione tra attività istituzionale e favoritismi di tipo familiare	€ 5.000 ¹⁶⁶		€ 1.000 ¹⁶⁷	Integralmente compensate	Politico
137	13915/2017	RAI Radiotelevisione Italiana s.p.a.	D.L.P.	Accuse di tangenti e infiltrazioni malavitose all'interno della Rai	€ 40.000			€ 6.960	Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo
138	13909/2017	S.M., S.D.	P.M., P.A., Editoriale II Fatto s.p.a.	Coinvolgimento nel grave sperpero e spazzione delle risorse destinate all'ente IMAIE	€ 35.000		€ 7.000 ¹⁶⁸	€ 4.835 ¹⁶⁹	Dirigenti
139	14081/2017	M.A., M.A.	B.G.	Utilizzo di metodo antidemocratico nella gestione delle elezioni all'interno dell'associazione italiana sommelier nazionale	€ 8.000			€ 3.200	Dirigenti

¹⁶⁵ Spese compensate tra le parti in considerazione del parziale accoglimento della domanda attorea.

¹⁶⁶ A carico dei convenuti in solido tra loro a favore di B.M..

¹⁶⁷ Sanzione civile a carico di D.A..

¹⁶⁸ Sanzione civile a carico di P.M., a favore di M.S..

¹⁶⁹ A carico dei convenuti condannati in solido in favore di M.S. Sono integralmente compensate le spese tra i convenuti e S.D.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
140	14/15/2017	C.M.G.A., Confapi Confederazione italiana della piccola e media industria privata	Confapi Calabria	Dispotismo gestionale e attribuzione di comportamenti illeciti	€ 20.000 ¹⁷⁰			€ 4.450	Ente
141	15/214/2016	C.D.	Ministero dell'Interno	Collusione con ambienti di malaffare	€ 100.000			€ 13.700	Persona comune
142	15743/2017	C.G.R.G.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., M.D.	Condanna per violenze perpetrate ai danni degli occupanti della scuola Diaz durante il G8 di Genova	€ 10.000		€ 3.000 ¹⁷¹	€ 5.000	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
143	15748/2017	S.A., S.P.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F.	Cattiva gestione di denaro pubblico	€ 8.000 ¹⁷²		€ 2.000 ¹⁷³	€ 2.000 ¹⁷⁴	Dirigente pubblico
144	16256/2017	S.S.L.	Caltagirone s.p.a., Il Messaggero s.p.a., V.V.C., M.A.	Utilizzo meramente strumentale del nominativo dell'attore in un articolo	€ 5.000			€ 6.830 ¹⁷⁵	Persona comune

¹⁷⁰ Di cui € 10.000 a favore di ciascun attore.

¹⁷¹ Sanzione civile a carico di M.D..

¹⁷² A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁷³ Sanzione civile a carico di B.F..

¹⁷⁴ Spese di lite compensate per metà; la restante quota è a carico dei convenuti in solido tra loro.

¹⁷⁵ Di cui € 2.280 a carico dell'attore, in favore della Caltagirone Editore s.p.a., € 4.550 a carico del Messaggero s.p.a., V.V.C., M.A., in favore dell'attore.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
145	16/4/28/2017	30-ago-2017 C.P.	R.P., V.M.E., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Accostamento della fotografia dell'attore ad articoli concernenti vicende della banca IOR per errore di persona	€ 1.000			Integralmente compensate	Persona comune
146	16/7/25/2017	7-set-2017 M.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., M.L., G.M.	Riferimento all'attore nella lista elettorale presentata dal Pdl e composta da soggetti "indagati" o "condannati"	€ 12.000		€ 4.000 ¹⁷⁶	Integralmente compensate	Politico
147	16/7/8/2017	8-set-2017 D.P.A.	D.D.M., F.A., A.G.	Appropriazioni indebite, abusi, uso personale del denaro ricevuto dallo Stato a titolo di rimborso per spese elettorali	€ 7.500 ¹⁷⁷			€ 5.503	Magistrato / Politico
148	17/7/07/2017	21-set-2017 L.C.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.S., M.B.	Mancanza di imparzialità nel c.d. "processo Ruby"	€ 50.000 ¹⁷⁸		€ 10.000 ¹⁷⁹	€ 13.430	Magistrato

¹⁷⁶ Di cui € 2.000 a carico di M.L. e € 2.000 a carico di G.M.

¹⁷⁷ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

¹⁷⁸ Condannati i convenuti in solido tra loro.

¹⁷⁹ Sanzione civile a carico di S.M..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
149	22-03/2017	30-nov-2017 C.D.	Quotidiano Il Tempo s.r.l., S.G., Il Messaggero s.p.a., N.R., Editoriale La Provincia s. coop. r.l., G.M.	Accuse di traffico di droga, traffico di armi e partecipazione ad associazione a delinquere di stampo mafioso	€ 80.000 ¹⁸⁰			€ 19.343 ¹⁸¹	Persona comune
150	1709/2018	24-gen-2018 S.M.	Il Messaggero s.p.a., V.C.V.G., C.S., M.S.	Coinvolgimento nell'inchiesta "Mafia Capitale"	€ 10.000	X		€ 4.818	Dirigente pubblico
151	5891/2018	20-mar-2018 C.G.	D.A.M.	Contenuto diffamatorio di un fax	€ 3.000			€ 2.014	Sindacalista
152	6052/2018	21-mar-2018 C.V.	D.G.E., B.P., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., F.E., D.O.C., Arnoldo Mondadori s.p.a.	Abuso delle proprie funzioni giurisdizionali per motivi di lucro	€ 65.000 ¹⁸²		€ 10.000 ¹⁸³	€ 27.000 ¹⁸⁴	Magistrato

¹⁸⁰ Di cui € 30.000 a carico di Quotidiano Il Tempo s.p.a. e S.G., in solido tra loro; € 30.000 a carico del Messaggero s.p.a. e N.R., in solido tra loro; € 20.000 a carico di Editoriale La Provincia soc. coop. r.l. e G.M., in solido tra loro.

¹⁸¹ Di cui € 7.254 a carico di Quotidiano Il Tempo s.p.a. e S.G., condannati in solido tra loro; € 7.254 a carico del Messaggero s.p.a. e N.R., condannati in solido tra loro; € 4.835 a carico di Editoriale La Provincia soc. coop. r.l. e G.M., condannati in solido tra loro.

¹⁸² A carico di D.G.E., B. P., M. E. e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. in solido tra loro.

¹⁸³ Sanzione civile a carico di B.P.;

¹⁸⁴ Di cui € 12.000 a carico di D.G.E., B. P., M. E. e Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.; 15.000 € a carico di C.V. in favore di D.G.E., F.E., D.O.C. e Arnoldo Mondadori s.p.a..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
153	14755/2018	17-lug-2018 Formica Ambienti s.r.l., F.V.	E.P., Provincia di Brindisi, Regione Puglia	Collusione con la "Camorra" e con la "Banda della Magliana"	€ 80.000 ¹⁸⁵			€ 5.870 ¹⁸⁶	Imprenditore
154	1527/2018	20-lug-2018 S.R.	Società Editrice Multimediale s.r.l., B.M.	Notizia relativa a rapporti dell'attore con noto boss superlatitante	€ 5.000 ¹⁸⁷	X		€ 5.160	Persona comune
155	15943/2018	31-lug-2018 S.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., S.G.	Acquisto di immobile con proventi derivanti da truffa a danni dello stato	€ 5.000 ¹⁸⁸	X		€ 7.160	Persona comune
156	16197/2018	3-ago-2018 M.I.	RCS Mediagroup s.p.a., F.I., R.S., Editoriale del Mezzogiorno s.r.l., D.E.E.	Accuse di evasione fiscale	€ 50.000 ¹⁸⁹	X		€ 6.130	Politico

¹⁸⁵ A carico di E.P., di cui € 40.000 in favore di ciascuna parte attrice.

¹⁸⁶ Le spese di lite sono compensate per metà; la restante parte è liquidata in € 2.740 a carico di P.E. in favore degli attori e € 3.130 a carico del convenuto in favore della Provincia di Brindisi.

¹⁸⁷ A carico dei convenuti in solido tra loro.

¹⁸⁸ A carico dei convenuti in solido tra loro.

¹⁸⁹ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
157	6-ago-2018	D.P.A.	GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., M.E.	Appropriazione indebita di denaro pubblico ricevuto dallo Stato a titolo di rimborsi elettorali	€ 10.000 ¹⁹⁰			€ 5.522	Magistrato / Politico
158	8-ago-2018	P.M., C.C. in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su P.S., P.F., R.P., P.M., C.G., S.S., S.C.	Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a.	Diffusione nel corso del Tg1 di immagini familiari e riservate	€ 4.000 ¹⁹¹			Integralmente compensate ¹⁹²	Persone comuni
159	13-ago-2018	G.E.	T.M., B.D.	Gravi condotte illecite nello svolgimento della professione di medica	€ 30.000 ¹⁹³			€ 18.482 ¹⁹⁴	Professionista
160	27-ago-2018	Z.L.N.	L.G.L., Rai s.p.a., M.V.	Truffa	Da determinarsi in separato giudizio	X		€ 6.450	Imprenditori

¹⁹⁰ A carico dei convenuti in solido tra loro.

¹⁹¹ Di cui € 2.000 a favore di S.S. e € 2.000 a favore di C.G. Sono rigettate le domande degli altri attori.

¹⁹² Le spese sono compensate attesa la circostanza che solo per due attori la domanda è risultata fondata.

¹⁹³ A carico di T.M. in favore dell'attore.

¹⁹⁴ Di cui € 10.687 a carico di T.M. in favore di C.E.; € 7.795 a carico di T.M. in favore di B.D.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
161	16689/2018 29-ago-2018	Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali	P.R., R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a., B.C.	Perseguimento di un fine di lucro personale nello svolgimento di un servizio istruzioneale	€ 10.000			€ 17.000 ¹⁹⁵	Ente
162	16722/2018 30-ago-2018	A.G.	M.G., S.A.	Coinvolgimento nella vicenda della sparizione dell'agenda rossa a seguito della strage di Via D'Amelio.	€ 80.000 ¹⁹⁶			€ 13.966	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
163	18623/2018 1-ott-2018	A.B.	GEDI Gruppo Editoriale Espresso s.p.a., C.G., M.E.	Commissione di gravi reati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie	€ 70.000	X	€ 4.000 ¹⁹⁷	€ 8.350	Magistrato
164	18996/2018 5-ott-2018	I.M.C.	L.M., P.A., G.P., T.M., Editoriale Il Fatto Quotidiano s.p.a.	Condotte illecite nell'acquisto di quote societarie	€ 20.000	X		€ 7.966	Politico

¹⁹⁵ Di cui € 8.000 a carico di P.R. in favore del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali; € 9.000 a carico del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali in favore di B.C. e R.T.I. Reti Televisive Italiane s.p.a.

¹⁹⁶ Di cui € 40.000 a carico di ciascun convenuto.

¹⁹⁷ Sanzione civile a carico di C.G..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
165	19407/2018	D.P.A.	MC s.r.l., R.M.E., B.N.A., , Edizioni SI s.r.l., A.G., F.A.	Appropriazione indebita di fondi pubblici	€ 10.000 ¹⁹⁸	X		€ 4.500 ¹⁹⁹	Magistrato / Politico
166	19767/2018	E.A.	Società Editrice Sud s.p.a., N.A., B.A.	Legami con personalità prossime ad associazioni di stampo mafioso	€ 15.000 ²⁰⁰		€ 1.500 ²⁰¹	€ 5.800	Magistrato
167	21118/2018	D.C.	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., ANSA- Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop.	Coinvolgimento nel c.d. "Caso Ruby"	€ 10.000			€ 7.500 ²⁰²	Persona comune
168	21385/2018	So.co.stra.mo s.r.l	B.V.	Rilascio di dichiarazioni critiche nei confronti dei lavori di costruzione di una strada svolti dalla società attrice	€ 40.000			€ 6.739	Impresa

¹⁹⁸ A carico di MC s.r.l. Edizioni, SI s.r.l. e C.R.

¹⁹⁹ Di cui € 3.500 a carico di MC s.r.l. Edizioni, SI s.r.l. e C.R.; € 1.000 a carico della parte attrice in favore di A.G., A.R., M.E..

²⁰⁰ A carico dei convenuti in solido tra loro.

²⁰¹ A carico di B.A. e E.A..

²⁰² Di cui € 4.500 a carico di Rai-Radiotelevisione Italiana s.p.a. in favore di D.C.; € 3.000 a carico di ANSA-Agenzia Nazionale Stampa Associata soc. coop. in favore di Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.; ANSA è condannata a tenere indenne Rai dagli effetti pregiudizievoli della pronuncia.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
169	21356/2018	7-nov-2018	G.A.	Società Europea di Edizioni s.p.a., S.A.	Abuso della posizione politica e istituzionale al fine di censurare la stampa	X		€ 8.118	Politico
170	21359/2018	7-nov-2018	M.G., Assunta Madre s.r.l.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., T.G., A.L.	Vicinanza ad ambienti mafiosi	X	€ 5.000 ²⁰³	€ 5.500	Impresa
171	22597/2018	22-nov-2018	D.L.C.	Il Mattino s.p.a., B.A., L.V.	Peculato		€ 1.000 ²⁰⁵	€ 3.734	Magistrato
172	22628/2018	23-nov-2018	S.M.	L.S.M.	Reciproca diffusione di volantini diffamatori all'interno di condominio			€ 7.795 ²⁰⁷	Professionista
173	23669/2018	11-dic-2018	C.I.	La7 s.p.a.	Coinvolgimento in pratiche corruttive e legami con "mafia capitale"			€ 4.835	Dirigente pubblico

²⁰³ Di cui € 2.500 a carico di T.G. e € 2.500 a carico di A.L..

²⁰⁴ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

²⁰⁵ Sanzione civile a carico di L.V..

²⁰⁶ A carico dell'attore nei confronti del convenuto, per accoglimento della domanda riconvenzionale presentata da quest'ultimo.

²⁰⁷ Spese di lite a carico dell'attore.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
174 23707/2018	12-dic-2018	Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a.	B.G., Codacons, R.C	Contenuto diffamatorio di dichiarazioni rese nel corso di un'assemblea della BMPS	€ 3.000			integralmente compensate	Istituto bancario
175 1693/2019	23-gen-2019	M.R.	M.M., R.L.G.	Dichiarazioni lesive della reputazione	€ 5.000 ²⁰⁸			€ 4.500	Persona comune
176 2432/2019	4-feb-2019	G.S.	G.A.	Invio di missive contenenti espressioni offensive relative alla dubbio professionalità dell'attore	€ 1.500			€ 1.012	Professionista
177 4560/2019	28-feb-2019	E.A.	Quotidiano Il Tempo s.r.l., C.G.M., R.L.	Collusione con la mafia	€ 30.000		€ 3.000 ²⁰⁹	€ 6.050	Magistrato
178 4646/2019	1-mar-2019	S.M.G.C.	GEDI Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., Z.V., B.C., S.C., S.F.M., B.P.	Coinvolgimento in associazioni criminali di stampo mafioso	€ 25.000 ²¹⁰	X	€ 1.000 ²¹¹	€ 10.018	Imprenditore

²⁰⁸ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

²⁰⁹ Sanzione civile a carico di R.L..

²¹⁰ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

²¹¹ A carico di ciascun giornalista B.C., S.C., S.F.M., B.P.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
179	6-mar-2019	B.G.	Leggo s.p.a., R.G.	Pubblicazione della fotografia dell'attore, per errore di omonimia, in relazione alla notizia della partecipazione al Grande Fratello di un concorrente trans	€ 5.000 ²¹²			€ 3.045	Persona comune
180	23-mar-2019	S.M.G.C.	Caltagirone s.p.a., N.R., M.M.G., C.I., E.V.	Convulgimento nell'illecita gestione degli appalti per i lavori post terremoto de L'Aquila, contatti con criminalità organizzata	€ 10.000 ²¹³	X	€ 1.500 ²¹⁴	€ 8.018	Magistrato
181	1-apr-2019	B.L.	Reti Televisive Italiane s.p.a.	Trasmissione dell'immagine dell'attore nel servizio televisivo "Il molestatore di minorenni"	€ 100.000			€ 13.430	Persona comune

²¹² A carico dei convenuti in solido tra loro.

²¹³ A carico del Messaggero s.p.a., N.R., M.M.G., C.I., E.V..

²¹⁴ Di cui € 500 a carico di ciascun giornalista.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
182	8/9/2019	29-apr-2019	Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro (CNOCL)	M.E., Associazione Mevaluate Onlus, Mevaluate Italia s.r.l.	Illegittima revoca del patrocinio per pressioni ricevute da una parte di consulenti del lavoro di "opaca" reputazione professionale	€ 25.000 ²¹⁵	€ 5.000	Ente	
183	10/5/2019	20-mag-2019	Casa Eoma & C. Di Rocco Pennetti s.a.s., U.L.	U.L.	Publicazione di commenti diffamatori sulla pagina Facebook della società attrice	€ 3.000	€ 1.844	Imprenditori	
184	11/3/2019	29-mag-2019	S.M.	B.M.	Esposto denunciante irregolarità procedurali	€ 35.000	€ 2.200 ²¹⁶	Magistrato	
185	11/9/2019	6-giu-2019	S.M.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F.	Coinvolgimento nell'inchiesta di "Mafia Capitale"	€ 25.000 ²¹⁷	€ 6.050	Politico	
186	13/8/2019	1-lug-2019	L.R.T.	G.M.	Inoltro di messaggio contenente espressioni offensive all'indirizzo mail dello studio legale	€ 1.000	€ 885	Professionista	

215 A carico dei convenuti in solido tra loro.

216 Le spese sono compensate per metà in considerazione dell'eccessività della richiesta risarcitoria.

217 A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

218 Sanzione civile a carico di B.M..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
187	14007/2019	3-lug-2019	A.M.V.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.-divisione La Repubblica, R.c.s. Mediagroup s.p.a.- divisione quotidiani, Google Inc.	Notizia risalente relativa al risarcimento penale in cui l'attore era coinvolto	La domanda di risarcimento non è accolta per mancata allegazione del danno sofferto		€ 6.780 ²¹⁹	Professionista
188	14017/2019	3-lug-2019	B.G.	F.G.	Sms qualificanti l'attore come "noto mafioso" operante in conflitto di interessi	€ 5.000		€ 3759,99	Professionista
189	14493/2019	9-lug-2019	M.I.	Editoriale Libero s.r.l., B.M. A.G.O.	Conferimento di incarico arbitrale per rapporti personali e partecipazione ad arbitrato a danni dello stato	€ 6.000 ²²⁰		€ 5.621	Politico
190	15577/2019	25-lug-2019	Cisal	T.C.	Collegamento tra la Cisl e la 'ndrangheta	€ 20.000		€ 3.250	Ente
191	15611/2019	26-lug-2019	C.A.	Gedi gruppo editoriale s.p.a.	Abusiva pubblicazione di immagine fotografica	€ 2.500		€ 3.706	Persona comune

²¹⁹ Spese di lite compensate per 1/3 tra le parti. La restante somma è a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e R.c.s. Mediagroup s.p.a.

²²⁰ A carico dei convenuti in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
192	1-ago-2019	D.G.G.	Rai s.p.a., B.B., M.M., C.A., G.P., M.E., V.L., G.A.S.M., D.B.A., R.M.I., O.M., C.G., M.F., C.C., M.F., M.A.G., T.F.	Diffusione di notizia relativa all'indagine a carico dell'attore per associazione per delinquere e traffico d'influenze illecite	€ 30.000 ²²¹			€ 11.600	Ufficiale dell'Esercito
193	1-ago-2019	S.R.	Il Mattino s.p.a., B.A.	Sostegno ad attività terroristiche anti-israeliane	€ 20.000	X		€ 3.737	Giornalista
194	5-ago-2019	F.M.	S.G.	Espressioni diffamatorie rilasciate nel corso di assemblea sindacale	€ 5.000			€ 3.018	Giornalista
195	9-ago-2019	S.A.	V.E.	Pubblicazione di commenti offensivi sulla pagina Facebook dell'attore	€ 15.000			€ 2.664	Docente
196	9-ago-2019	Briani S.p.a., Roman Style S.p.a., M.F., M.J.F.A.	Società Editrice SL Mediainvest S.r.l. A.S., D.A.M.	Campagna di stampa diffamatoria nei confronti della gestione aziendale	€ 12.000			€ 5.200	Imprenditori

²²¹ A carico di Rai s.p.a. Si dispone che i convenuti nella qualità di direttore responsabile (D.B.A., O.M., M.F., M.M., B.B.M.) rispondano in solido con gli altri ma nei limiti di 1/5 dell'intero per ciascuno di loro e i convenuti quali giornalisti (G.A.S.M., C.A., G.P., M.F., M.A.G., T.F.) nei limiti di 1/10 dell'intero per ciascuno dei medesimi.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
197	9-agro-2019	B.S.	M.M., S.A.	Coinvolgimento nell'inchiesta "Mafia Capitale"	€ 21.000 ²²²			€ 11.300 ²²³	Politico
198	27-set-2019	E.A.	Il Messaggero s.p.a., C.V.V.	Collusione con la mafia	€ 10.000 ²²⁴	X	€ 2.500 ²²⁵	€ 6.018	Magistrato
199	28-ott-2019	L.P.	P.V.	Presunto diniego di prestare assistenza legale per rifiuto di avance sessuali	€ 7.000			€ 3.087	Persona comune
200	7-gen-2020	Avis Comunale di Roma	N.N.	Accuse relative all'esercizio di attività informativa per finalità illecite	€ 5.000			€ 2.687	Ente
201	7-gen-2020	G.A.	N.D.	Contenuto diffamatorio di commenti su Twitter	€ 3.000			€ 2.598	Personaggio pubblico
202	13-gen-2020	Z.V., Z.V., N.A.	RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a., R.A.	Accuse di raccomandazioni in ambito politico	€ 50.000 ²²⁶			€ 3.627 ²²⁷	Politico e suoi familiari

²²² Sono condannati i convenuti Il Giornale Online s.r.l. e M.M..

²²³ Di cui € 3.700 a carico dei convenuti condannati e € 7.600 A carico dell'attrice nei confronti di S.A., direttore della testata giornalistica, di cui si esclude la responsabilità.

²²⁴ A carico dei convenuti in solido tra loro.

²²⁵ Sanzione civile a carico di C.V.V..

²²⁶ A carico di RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a.

²²⁷ In favore di Z.V. a carico di RTI - Reti Televisive Italiane s.p.a.; viene dichiarata la compensazione delle spese processuali tra le altre parti in causa.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
203 2541/2020	5-feb-2020	E.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E.	Collusione con alcuni soggetti appartenenti ad associazioni a delinquere di stampo mafioso.	€ 40.000 ²²⁸	X		€ 5.018	Magistrato
204 2875/2020	10-feb-2020	S.A.	D.V.G.	Contenuto diffamatorio di un commento su Facebook	€ 2.000			€ 988	Persona comune
205 3477/2020	17-feb-2020	L.S.	A.F.	Dubbia professionalità	€ 15.000			€ 4.500	Persona comune
206 4051/2020	25-feb-2020	Banca d'Italia	Adusbef- Associazione difesa consumatori ed utenti bancari, finanziari e assicurativi, L.E.	Publicazione di un libro e di commenti sull'account Twitter e Facebook contenenti invettive contro la Banca d'Italia, accostata alla criminalità organizzata	€ 20.000			€ 5.415	Ente

²²⁸ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
207	9-mar-2020	C.A.	GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., E.M., F.V., A.G.	Contenuto diffamatorio di articoli che qualificavano l'attore come indagato nella vicenda dello scandalo del MPS	€ 8.000 ²²⁹		€ 2.400 ²³⁰	€ 2.850	Dirigente impresa
208	2-apr-2020	C.B.	Agenzia Ansa soc. coop., C.L.	Pubblicazione di notizia inesatta relativa all'assoluzione dell'attore in relazione alla vicenda Pantani	€ 5.000 ²³¹			€ 4.018	Persona comune
209	2-apr-2020	C.S.	T.I.	Svolgimento di indagini in cambio di favori sessuali.	€ 8.000			€ 1.670 ²³²	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
210	9-apr-2020	B.R.	D.L.	Relazione di servizio contenente false informazioni	€ 3.000			€ 1.215	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
211	27-apr-2020	Domus Sapiens s.r.l., T.C.	B.S.	Contenuto ingiurioso di commenti	€ 99.000 (danno patrimoniale) € 50.000 (danno non patrimoniale)			€ 7.056	Impresa

²²⁹ A carico dei convenuti in solido tra loro.

²³⁰ Di cui € 800 a carico di ciascun articolista E.M., F.V., A.G..

²³¹ A carico dei convenuti in solido tra loro.

²³² A carico del convenuto. Le spese sono compensate per 2/3 in considerazione della manifesta infondatezza della misura del risarcimento richiesta dall'attore pari a € 100.000.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
212	27-apr-2020	Ai.Bi. Associazione Amici Dei Bambini	GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., G.V., V.L.	Traffico di minori	€ 30.000 ²³³	X	€ 2.000 ²³⁴	€ 4.711 ²³⁵	Ente
213	5-mag-2020	G.A.	Caltagirone Editore s.p.a., C.V.V., G.E.	Coinvolgimento nello scandalo "Seramflex-Globo" di Latina	€ 4.000 ²³⁶		€ 1.000 ²³⁷	€ 2.998 ²³⁸	Professionista
214	5-mag-2020	D.M.L.	GEDI Gruppo Editoriale s.p.a., C.M., B.C.	Articolo diffamatorio contenente accuse di menzogna	€ 25.000 ²³⁹		€ 5.000 ²⁴⁰	€ 7.795	Politico
215	5-mag-2020	Croce Rossa Italiana	D.C.	Campagna denigratoria nei confronti del nuovo management della CRI	€ 8.000			€ 2.460	Ente
216	19-mag-2020	B.P.	RTI s.p.a.	Condotta imperita e negligente	Da determinarsi in separato giudizio			€ 2.940 ²⁴¹	Professionista

²³³ A carico dei convenuti in solido tra loro.

²³⁴ Sanzione civile a carico di G.F..

²³⁵ Spese di lite compensate tra le parti per metà.

²³⁶ A carico di C.V.V. e G.E. condannati in solido.

²³⁷ Sanzione civile a carico di G.E..

²³⁸ Di cui € 2.187 a carico dei convenuti C.V.V. e G.E. in favore dell'avvocato di parte attrice; € 811 a carico di C.V.V. e G.E. in favore di Caltagirone Editore s.p.a..

²³⁹ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

²⁴⁰ Sanzione civile a carico di B.C..

²⁴¹ Le spese di lite sono compensate per i 2/3 in considerazione della parziale soccombenza reciproca.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
217	7533/2020	A.A.M.	M.M.	Ingiuria aggravata nel corso di assemblea condominiale	€ 6.000 ²⁴²			€ 5.085	Persona comune
218	9631/2020	S.N.	D.A.R., AGI-Agenzia Giornalistica Italia s.p.a., I.R., L.E., ADUSBEF, T.R., Federconsumatori	Mancanza di imparzialità nello svolgimento dell'attività ispettiva svolta per la Banca d'Italia	€ 20.000 ²⁴³			€ 4.500 ²⁴⁴	Dirigente pubblico
219	11816/2020	C.B.	Gedi Gruppo Editoriale s.p.a., C.M., A.F.	Coinvolgimento nell'inchiesta relativa all'ampliamento del maxi villaggio turistico nella riserva protetta di Castel Fusano	€ 6.000			€ 2.177	Dirigente pubblico
220	14305/2020	S.M.	V.V.C., A.S.	Coinvolgimento nella vicenda di "Mafia Capitale"	€ 30.000 ²⁴⁵	X		€ 5.018	Dirigente pubblico
221	14783/2020	M.F.	I.G., S.U., F.M.	"Sabotaggio della cultura italiana"	€ 10.000 ²⁴⁶			€ 7.200	Diplomatico

²⁴² Di cui € 5.000 per il risarcimento del danno non patrimoniale, e € 1.000 per lite aggravata ex art. 96 c.p.c.

²⁴³ Di cui € 5.000, a carico di D.A.R. e Dagospia s.r.l.; € 15.000 a carico di L.E., T.R., ADUSBEF, Federconsumatori, I.R., AGI.

²⁴⁴ Di cui € 1600 a carico di D.A.R. e Dagospia s.r.l., corrispondenti alla metà delle spese essendo l'altra metà compensata tra le parti; € 2.900 a carico dei restanti convenuti (corrispondenti alla misura di 2/3 delle spese, essendo 1/3 compensato tra le parti).

²⁴⁵ A carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

²⁴⁶ A carico dei convenuti in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	LIQUIDAZ.	PUBBLICAZ. SENTENZA	RIPARAZ. PECUNIARIA	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
222	17240/2020	2-dic-2020 D.G.G.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., C.M., D.F.G., D.A.D., F.E.G., L.E., L.C., M.M., A.L.	Contenuto diffamatorio di articoli per accuse di associazione a delinquere e traffico di influenze illecite spese folli e conduzione di uno stile di vita ad altissimo tenore non giustificato	€ 25.000 ²⁴⁷			integralmente compensate	Ufficiale delle Forze Armate
223	18400/2020	21-dic-2020 G.R.	Il Messaggero s.p.a., V.V.C., A.M.	Azione di contrasto all'attività di governo per interessi personali	€ 20.000		€ 2.000 ²⁴⁸	€ 6.000	Magistrato

²⁴⁷ A carico di M.M., F.G.E e L.C., condannati in solido tra loro nei limiti di 1/3 ciascuno.
²⁴⁸ Sanzione civile a carico di A.M..

TAVOLA SINOTTICA SENTENZE DI RIGETTO DI DOMANDE PER LESIONE DELLA REPUTAZIONE
TRIBUNALE DI ROMA (2015-2020)

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
1	2555/2015	D.S.G.	S.N.	Diffusione a terzi di notizie e giudizi riguardanti abitudini sessuali	Domanda rigettata	€ 4.500	Persona comune
2	1307/2015	B.G.	M.A., Caltagirone s.p.a.	Pubblicazione della fotografia dell'attore e indicazione di quest'ultimo come futuro concorrente transessuale del reality "Il Grande Fratello" per errore di omonimia	Domanda rigettata	€ 5.000 ¹	Persona comune
3	2069/2015	P.S.	D.B.L., Zurich Insurance Public Limited Company	Redazione di atto di citazione contenente dichiarazioni offensive	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Professionista
4	2266/2015	Le Reve s.r.l.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a.	Infiltrazioni camorristiche nella gestione di locali notturni	Domanda rigettata	€ 3.500	Impresa
5	2323/2015	M.F.	Editoriale Libero s.r.l., F.V., S.A., S.C.	Vendita di saggio storico caratterizzato da lacune e inesattezze	Domanda rigettata	€ 20.649,60	Personaggio pubblico
6	2302/2015	Ferrovie dello Stato Italiane s.p.a., M.M., Trenitalia s.p.a.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., M.D.	Condotte illecite anticoncorrenziali	Domanda rigettata	Integralmente compensate ²	Impresa
7	2336/2015	F.V.	Editoriale Il Fatto s.p.a., Commissione Parlamentare Antimafia	Presunta condanna per concorso in estorsione	Domanda rigettata	integralmente compensate ³	Politico

¹ Di cui € 2.500 per accoglimento della domanda riconvenzionale dei convenuti per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.

² La presenza di alcune inesattezze negli articoli contestati giustifica la compensazione delle spese di lite.

³ In ragione della novità e difficoltà delle questioni trattate.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
8	2384/2015	31-gen-2015	E.GIOVI s.r.l., Consorzio Laziale Rifiuti, C.M.	A.S., M.M.	Inquinamento derivante dall'attività di smaltimento dei rifiuti della discarica di Malagrotta	Domanda rigettata	€ 7.500 ⁴ Impresa
9	2314/2015	31-gen-2015	B.G.	E.V., C.V., Il Mattino s.p.a., Caltagrone s.p.a.	Collegamento con l'inchiesta dei "Grandi Eventi"	Domanda rigettata ⁵	€ 5.355 Dirigente pubblico
10	2556/2015	3-feb-2015	M.A.	C.P., B.L., G.G., L.M., M.M., M.S., P.A.	Tentativo di estorsione	Domanda rigettata	€ 4.500 Persona comune
11	2996/2015	9-feb-2015	P.S.	L'Espresso s.p.a., H.D.	Collusione con la 'ndrangheta calabrese in Germania	Domanda rigettata	€ 6.000 Persona comune
12	3211/2015	10-feb-2015	D.P.A.	Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.G.M., M.M., C.M.T., A.G.	Articolo insinuante un "complotto giudiziario"	Domanda rigettata ⁶	€ 15.000 ⁷ Magistrato / Politico
13	3215/2015	10-feb-2015	Federazione Italiana Tennis F.I.T., B.A.	S.U.	Contenuto diffamatorio di commenti relativi ai casi Relandini e De Fraia	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁸ Ente e suo presidente
14	3405/2015	12-feb-2015	L.G.S.	Nuova Iniziativa Editoriale S.P.A., D.G.C.	Conflitto di interessi nelle funzioni esercitate, progressione di carriera favorita da legami personali	Domanda rigettata	€ 5.000 Professionista

⁴ Spese di lite a carico degli attori in solido tra loro.

⁵ Non è accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale poiché l'attore non ha allegato danni "conseguenza" causalmente ricollegabili alla pubblicazione.

⁶ La domanda viene rigettata poiché gli articoli corrispondono al legittimo esercizio del diritto di critica. Rigettata anche la domanda riconvenzionale promossa da G.A. ex art 89 c.p.c. al risarcimento dei danni per le frasi offensive contenute nell'atto di citazione e non attinenti con l'oggetto della causa.

⁷ Di cui € 5.000 a favore di G.A. e € 10.000 a favore degli altri convenuti in solido.

⁸ Spese integralmente compensate tra le parti in ragione della complessità delle questioni trattate (responsabilità del blogger) e in ragione della soccombenza delle parti sulle reciproche domande.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
15	16-feb-2015	P.M.	Banca CR Firenze s.p.a., Garante per la protezione dei dati personali	Trattamento illecito di dati personali	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁹	Persona comune
16	3060/2015	S.F.	C.A., H.F., Res quotidiani s.p.a., Res Mediagroup s.p.a., D.B.F., M.P.	Coingolimento in vicenda giudiziaria in materia di sanità	Domanda rigettata	€ 8.000	Professionista
17	4073/2015	M.F., C.A.	Generali Italia s.p.a., D.B.M.	Divulgazione di dati personali nel corso di un'assemblea condominiale	Domanda rigettata	€ 4.290 ¹⁰	Persone comuni
18	4827/2015	P.A.M., C.G., C.F., U.C. n.q. di eredi di C.A.	L'Espresso s.p.a., S.G., Z.V.	Errore di persona in articolo concernente vicenda di raccomandazione e favoritismi	Domanda rigettata	€ 7.000	Personaggio pubblico
19	4954/2015	B.G.	C.I., N.R., M.C., Il Messaggero s.p.a.	Interferenza illecita nell'assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Dirigente pubblico
20	4953/2015	B.G.	C.I., V.V.C., M.C., Il Mattino s.p.a.	Interferenza illecita nell'assegnazione di appalti pubblici in cambio di tangenti	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹¹	Dirigente pubblico
21	4955/2015	B.G.	C.I., N.R., M.C., Il Messaggero s.p.a.	Coingolimento nell'inchiesta "Grandi Appalti"	Domanda rigettata	€ 6.000	Dirigente pubblico

⁹ Spese integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla complessiva valutazione dell'esito della lite e considerato che la stessa trova origine in un comportamento colposo della società convenuta.

¹⁰ Spese a carico delle parti attrici in solido tra loro, di cui € 2.360 a favore della Generali Italia s.p.a., € 1.930 a favore di D.B.M.

¹¹ A causa della presenza di inesattezze nell'articolo pubblicato, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese compensate tra le parti.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
22	4052/2015	B.G.	M.R.C. s.p.a., G.C.A., C.M.R.	Interferenza nell'assegnazione degli appalti pubblici in cambio di favori sessuali di prostitute	Domanda rigettata	€ 6.200	Dirigente pubblico
23	6752/2015	M.T. (F.A.), Ordin e di Santa Brigida	Editoriale Libero s.r.l., F.V., R.C.	Comportamenti violenti e minacciosi	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²	Ente ecclesiastico
24	6863/2015	M.V.	D.B.F., M.E., RCS Mediagroup s.p.a.	Presunto contenuto diffamatorio di articolo riguardante l'organizzazione di un evento da parte dell'attrice	Domanda rigettata	€ 8.000	Personaggio pubblico
25	7035/2015	A.A., G.A.	Rai s.p.a., S.M., B.G., P.R.	Mala gestione aziende sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Regionale	Domanda rigettata	€ 96.000 ¹³	Imprenditori
26	7033/2015	San Raffaele s.p.a.	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., S.M., B.G., P.R.	Critica della gestione privata di servizi sanitari	Domanda rigettata	€ 114.000 ¹⁴	Impresa
27	7143/2015	W.T.	P.C., C.F., W.M., D.F. ¹⁵	Presunte molestie sessuali	Domanda rigettata	integralmente compensate ¹⁶	Docente

¹² Le spese sono integralmente compensate tra le parti alla luce dell'impropria terminologia impiegata nell'articolo in relazione alla posizione processuale rivestita dall'attrice nel procedimento penale aperto nei suoi confronti.

¹³ Condannati gli attori in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 32.000 a favore della Rai s.p.a., in € 32.000 a favore di P.R. e in € 32.000 a favore di S.M. e B.G. in solido tra loro.

¹⁴ Spese a carico della società attrice, liquidate in € 38.000 a favore della Rai s.p.a., € 38.000 a favore di P.R., e € 38.000 a favore di S.M. e B.G., in solido tra loro.

¹⁵ In proprio e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulle minori C.L. e D.E.C..

¹⁶ Spese integralmente compensate dalle parti per le circostanze del fatto, si ritiene che le minori non fossero capaci di valutare il significato e la portata delle loro azioni.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
28	2-apr-2015	G.D.	S.M.T.	Reiterate accuse di violazione della legge sulla privacy per illegittimo trattamento di dati personali	Domanda rigettata	€ 3.000	Persona comune
29	10-apr-2015	C.F.	N.R., C.M., Il Messaggero s.p.a., Callagrone s.p.a.	Falsità delle notizie divulgate coperte da segreto istruttorio	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Politico
30	10-apr-2015	B.M.E., Fininvest- Finanziaria d'Investimento s.p.a.	T.M., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.	Corruzione, ricettazione e ritrattamento giornalistico	Domanda rigettata	€ 8.000	Impresa
31	14-apr-2015	Italtbrokers s.p.a.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., L.M., G.P., P.V., S.F.	Corruzione	Domanda rigettata	€ 15.000	Impresa
32	14-apr-2015	C.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., P.M.	Negazionismo dell'olocausto	Domanda rigettata	€ 8.000	Docente
33	14-apr-2015	Z.V.	S.L., B.D., B.M.	Abuso di ufficio per aver rilasciato una concessione in sanatoria illegittima	Domanda rigettata	€ 3.000	Persona comune
34	15-apr-2015	Z.M.L.	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., Ciao Ragazzi s.r.l., M.T.	Riproduzione non autorizzata di un'intervista all'interno di una fiction	Domanda rigettata	€ 15.000 ¹⁷	Dirigente pubblico
35	16-apr-2015	Intersos	Première Lignes Télévision s.r.l., P.M.	Contenuto diffamatorio di documentario riguardante mala gestione di finanziamenti pubblici per la costruzione di un ospedale	Domanda rigettata	€ 14.000	ONG

¹⁷ Spese di lite a carico della parte attrice, di cui € 5.000 a favore di ciascun convenuto.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
36	17-apr-2015	S.M.	L'Espresso s.p.a., M.F., B.C.	Coinvolgimento nell'inchiesta sul G8 e sui c.d. "Grandi Appalti"	Domanda rigettata	€ 8.000	Dirigente pubblico
37	17-apr-2015	A.S.	C.M.	Dichiarazioni offensive in reazione alla pubblicazione in articolo di una conversazione privata	Domanda rigettata	€ 15.000	Giornalista
38	22-apr-2015	A.D.P.	M.D.D.	Coinvolgimento in contributi illeciti a partiti politici	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese	Magistrato / Politico
39	22-apr-2015	B.G.	N.R., Caltagirone Editore s.p.a.	Sfruttamento del ruolo pubblico per ottenere favori, collegamento con società indagata	Domanda rigettata ¹⁸	€ 1.800	Dirigente pubblico
40	29-apr-2015	B.F.	Il Messaggero s.p.a., N.R., D.D., F.A., C.A., L'Espresso s.p.a., M.E.	Articolo concernente illecito utilizzo di contrassegno per disabili per parcheggiare all'interno della ZTL e diffusione non consentita di dati personali	Domanda rigettata	€ 27.000 ¹⁹ € 11.000 ²⁰	Politico
41	30-apr-2015	M.R.	Chiarelettere Editore s.r.l., T.M., G.P., L.M.	Raccomandazioni per incarichi televisivi	Domanda rigettata	€ 9.785	Giornalista
42	4-mag-2015	P.C.	Espresso s.p.a., M.B., M.A.	Illegittima attività extragiudiziaria	Domanda rigettata	€ 630 ²¹	Magistrato

¹⁸ Il contenuto dell'articolo è diffamatorio poiché non è rispettato il criterio della verità dei fatti. Tuttavia la domanda risarcitoria non può essere accolta in assenza di allegazione di qualsivoglia voce di danno conseguenza risarcibile.

¹⁹ Spese a carico della parte attrice, liquidate nella somma di € 8.800 a favore del Messaggero s.p.a., N.R. e D.D. in solido tra loro, nella somma di € 7.200 a favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e M.E. in solido tra loro, di € 5.500 a favore di C.A., e di € 5.500 a favore di F.A..

²⁰ Spese poste a carico della parte attrice per lite temeraria, di cui € 5.500 a favore di C.A., e di € 5.500 a favore di F.A..

²¹ Spese di lite compensate per 2/3 tra le parti.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
43	4-mag-2015	E.S.M.M.	B.F., P.C., Quotidiano Il Tempo S.r.l., Litosud S.r.l., Il Tempo S.r.l.	Esercizio illecito della professione odontoiatrica	Domanda rigettata ²²	€ 8.000 ²³	Professionista
44	9474/2015	V.D.	Il Centro-quotidiano dell'Abruzzo, Fincgil Editoriale s.p.a., M.R.	Condotta corruttiva volta all'acquisizione di voti a sostegno del proprio partito	Domanda rigettata	€ 6.000	Politico
45	9667/2015	A.M.	R.P., Espresso s.p.a., C.A.B. A.C.	Attribuzione all'attore di affari loschi e condotte illecite	Domanda rigettata	€ 9.000 ²⁴	Imprenditore
46	9659/2015	B.I.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., G.A., G.M.	Contenuto diffamatorio di articoli	Domanda rigettata	€ 8.703	Politico
47	9665/2015	P.L.	Il Sole 24 Ore S.p.a., S.L.	Favoritismi nell'assunzione di parenti	Domanda rigettata	€ 5.000	Dirigente
48	10064/2015	P.A.	A. DA., P.D., Editori Riuniti S.p.a.	Convolgimento nell'inchiesta giudiziaria "Lady Asl"	Domanda rigettata	€ 8.000	Dirigente
49	10060/2015	L.A., G.A.	Gruppo editoriale L'Espresso s.p.a., E.M.	Violazione del diritto alla riservatezza per articolo concernente un caso di malsanità nella famiglia dell'attore	Domanda rigettata ²⁵	Integralmente compensate ²⁶	Persone comuni

²² Dichiarata fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalle parti convenute. Viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Il Quotidiano Il Tempo s.r.l. e Litosud s.r.l.

²³ Spese a carico dei convenuti, di cui € 5.000 a carico di B.F. e P.C. e € 3.000 a carico di Litosud s.r.l.

²⁴ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in complessivi € 9.000, di cui € 5.000,00 per compensi in favore del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e € 4.000 in favore dell'Avvocatura dello Stato.

²⁵ La domanda risarcitoria è stata respinta per mancata prova dei danni patiti. Nel merito il contenuto dell'articolo viene considerato lesivo delle disposizioni riguardanti il trattamento dei dati personali.

²⁶ Le spese sono compensate poiché è accertata l'illiceità della pubblicazione sotto il profilo della lesione del diritto alla riservatezza.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
50	10053/2015 9-mag-2015	P.C.	Callagione Editore s.p.a., N.R., J.L., Il Messaggero s.p.a.	Articolo di denuncia di mala sanità con pubblicazione dell'immagine dell'attore	Domanda rigettata	€ 6.000	Professionista
51	10071/2015 9-mag-2015	D.R.	L'Espresso s.p.a., A.G., M.E., Associazione Dirigenti Ospedalità No profit, (ADONP)	Presunta irregolarità nella gestione della divisione dell'IDI diretta dall'attrice	Domanda rigettata	€ 8.500 ²⁷	Professionista
52	7673/2015 9-mag-2015	N.A.	L'Espresso s.p.a., M.E., G.S.	Falsa attribuzione all'attore di omissione di atti di ufficio e falso ideologico	Domanda rigettata	€ 5.000	Magistrato
53	10041/2015 9-mag-2015	G.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., M.E., B.M., P.C.	Manovre illecite in concorso pubblico per favorire la figlia	Domanda rigettata ²⁸	Integralmente compensate	Personaggio pubblico
54	10308/2015 12-mag-2015	Comune di Bracciano	RAI s.p.a., F.R., A.T., I.S., M.L.	Servizio giornalistico su abusi edilizi commessi con complicità degli enti locali	Domanda rigettata	€ 106.000 ²⁹	Ente locale
55	10489/2015 13-mag-2015	P.L.	R.A.I. s.p.a.	Dubbia professionalità dei commissari in sede di Amministrazione straordinaria	Domanda rigettata	Integralmente compensate ³⁰	Imprenditore
56	10547/2015 14-mag-2015	B.F.	Il Messaggero s.p.a., G.R., S.A.	Asserito passaggio di forza politica	Domanda rigettata	€ 5.000	Politico

²⁷ Spese di lite a carico della parte attrice, di cui € 5.000 a favore del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., A.F., E.M., € 3.500 a favore di ADONP - Associazione Europea Dirigenti Ospedalità No profit.

²⁸ L'attore non ha allegato, né provato i danni non patrimoniali subiti, tantomeno il nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e i danni stessi.

²⁹ Spese di lite a carico della parte attrice, di cui € 30.000 da liquidare a favore di F.R., € 30.000 a favore di A.T., € 30.000 a favore della RAI e di M.L. in solido tra loro, € 16.000 in favore di I.S.

³⁰ Spese integralmente compensate tra le parti in considerazione della complessità delle questioni trattate.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
57	14-mag-2015	S.S.	C.K.	Diffusione di false informazioni	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese. ³¹	Politico
58	15-mag-2015	B.V.	L'Espresso s.p.a., E.M.	Coinglobamento dell'attore nella cosiddetta "inchiesta P4"	Domanda rigettata	€ 4.000	Ufficiale Forze dell'Ordine
59	15-mag-2015	C.G.	Il Fatto s.p.a., G.G.P., M.A.A., P.A.	Utilizzo di un nomignolo offensivo e falsità dei fatti riportati nell'articolo	Domanda rigettata	€ 5.600	Politico
60	15-mag-2015	G.D., G.D., P.S.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., T.P.	Appartenenza ad associazione mafiosa	Domanda rigettata	€ 9.000	Persone comuni
61	15-mag-2015	S.P.	A.S.	Attribuzione all'attore di molteplici condotte illecite	Domanda rigettata	€ 5.000	Politico
62	16-mag-15	Ass. Scienza per l'amore, Byohist Overseas Sagl, P.P.D.O, F.L., B.C.	C.I.	Screditamento della tecnologia Hyst promossa dagli attori	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese	Ente
63	19-mag-2015	A.T.	A.T., P.M.L.	Presunte espressioni diffamatorie nell'ambito di una lite ereditaria	Domanda rigettata	€ 1.500	Persona comune
64	20-mag-2015	Gesconet SCPA, Fly Service Soc. Coop.	L'Espresso s.p.a., M.E., C.D., D.R.S.	Traffico illecito di materiale radioattivo	Domanda rigettata	€ 6.000	Impresa
65	23-mag-2015	Ass. Scienza per l'Amore, Byohist Overseas Sagl	P.M.	Distrazione di fondi dell'associazione per fini personali	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese	Ente
66	23-mag-2015	L.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., M.E., V.G.	Condotta illecita nella gestione di fondi pubblici	Domanda rigettata	€ 7.200	Politico

31 Nessuna statuizione sulle spese per il rigetto delle domande dell'unica parte costituita.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
67	11/353/2015	C.R.	Comunicazione & Editoria s.r.l., P.G., P.N.	Presunto contenuto diffamatorio di articoli	Domanda rigettata	€ 3.000 ³²	Politico
68	11/620/2015	B.G.	C.S.I.	Presunta testimonianza lesiva dell'onore	Domanda rigettata	€ 3.235	Persona comune
69	12/462/2015	T.E.	Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.G.M., M.M., V.S., C.A., T.S., S.A., Libero s.r.l., B.M., S.A., B.B., M.G., P.F., F.E.A., A.G., M.L.A.	Notizie false relative al contenzioso con l'ex compagno.	Domanda rigettata	€ 51.000 ³³	Compagna di politico
70	12/583/2015	L.D.	Il Messaggero s.p.a., D.D.	Contenuto diffamatorio di articoli di giornale contenenti dati personali dell'attore	Domanda rigettata	€ 3.300	Dipendente pubblico
71	12/865/2015	L.P.	P.P., P.S.	Condotto negligente nello svolgimento della professione medica	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Professionista
72	12/864/2015	O.A.	Coop Italia s.c.r.l., Unicoop Tirreno s.c.r.l. & R Italia s.r.l., Corbis Italia s.r.l., D.C.U.	Utilizzo non autorizzato di immagine per campagna pubblicitaria	Cessata la materia del contendere ³⁴	Integralmente compensate	Personaggio pubblico
73	13/042/2015	D.V.A.	L'Espresso s.p.a., M.B.	Illeciti vantaggi economici nella gestione di ONG	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Dirigente di ente

³² Oltre al 15% di spese generali e contributi come previsto dalla legge.

³³ Spese a carico della parte attrice, di cui € 24.000 a favore dei convenuti Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.G.M., M.M., V.S., C.A., T.S., S.A.; € 12.000 a favore di Editoriale Libero s.r.l., B.M., S.A., B.B.; € 15.000 a favore di M.G., P.F., F.E.A., A.G., M.L.A..

³⁴ Per morte della parte attrice. In considerazione della natura di diritti personalissimi, intransmissibili mortis causa, si esclude che l'erede abbia legittimazione attiva.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
74	12973/2015	M.M.M.	Rai Radio Televisione Italiana s.p.a.	Falsa dichiarazione dei redditi	Domanda rigettata	€ 14.000	Politico
75	13026/2015	P.F.	S.F., Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a.	Presunta corruzione	Domanda rigettata	Integralmente compensate ³⁵	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
76	13423/2015	V.F.	RCS Mediagroup s.p.a.	Errata indicazione nell'articolo della condanna inflitta	Domanda rigettata	€ 6.800 ³⁶	Personaggio pubblico
77	13734/2015	A.D.P.	M.S.L.G. Kimon	Rapporti con personaggi appartenenti alla mafia	Domanda rigettata ³⁷	Integralmente compensate	Magistrato / politico
78	13732/2015	SNALS - Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori della Scuola	P.P.P., Associazione C.RE.DI.CI.	Presunte condotte di mala gestione	Domanda di rigetto	€ 5.500	Sindacato
79	12726/2016	C.V., A.C.	R.T.I. s.p.a., P.A., M.C.J.	Dichiarazioni dal contenuto diffamatorio rilasciate durante un'intervista relativa ad un decreto di revoca dell'affidamento di minori	Domanda rigettata	€ 8.810 ³⁸	Persone comuni
80	14250/2015	P.G.	Reti Televisive Italiane R.t.i. s.p.a.	Articolo concernente la condanna dell'attore per diffamazione	Domanda rigettata	€ 5.000	Docente
81	14417/2015	F.A.	R.M., Pegaso Comunicazione s.r.l.	Presunte affermazioni diffamatorie in articolo di satira politica	Domanda rigettata	€ 5.400	Professionista

³⁵ Spese integralmente compensate tra le parti in ragione della presenza nell'interviste di inesattezze.

³⁶ Spese legali a carico dell'attrice, liquidate nella somma di € 6.800, per compensi oltre alle spese generali pari al 15%.

³⁷ La domanda viene rigettata in quanto l'attore non ha allegato sufficienti prove relative al danno subito. Viene invece accertata la condotta illecita del convenuto, che ha divulgato informazioni false.

³⁸ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 4.355 a favore di R.T.I. s.p.a. e € 4.355 a favore di P.A. e M.C.J..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
82	14419/2015	2-lug-2015	S.P.A.F., Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., T.G., D.N.P.	Attività illecite nella gestione di ente previdenziale di interesse pubblico	Domanda rigettata	€ 14.000 ³⁹ Presidente di ente pubblico
83	14592/2015	6-lug-2015	V.B.	R.C.S. Mediagroup s.p.a.	Coinvolgimento nell'inchiesta delle c.d. "toghe lucane"	Domanda rigettata ⁴⁰	€ 3.000 Magistrato
84	14770/2015	7-lug-2015	S.G.	A.F., C.D.	Presunta calunnia ai danni dell'attore	Domanda rigettata	€ 4.800 Persona comune
85	15080/2015	9-lug-2015	D.M.C.	Secolo d'Italia s.r.l.	Coinvolgimento dell'attrice nell'inchiesta relativa al c.d. "Caso Ruby"	Domanda rigettata	€ 6.200 Personaggio pubblico
86	15045/2015	9-lug-2015	M.G.	Reti Televisive Italiane R.T.I. S.p.a.	Presunta violazione del diritto di replica radiotelevisiva	Domanda rigettata	€ 6.000 Professionista
87	15175/2015	10-lug-2015	A.E.	Gruppo editoriale L'Espresso s.p.a.	Infiltrazioni mafiose nell'ambito della grande distribuzione (Despar)	Domanda rigettata	€ 6.700 Dirigente
88	15420/2015	14-lug-2015	A.L.	Espresso s.p.a., D.H., F.B., E.A., P.F.	Rievocazione di passate vicende giudiziarie dell'attore in violazione del diritto all'oblio	Domanda rigettata	€ 9.608 Avvocato dello stato
89	15344/2015	14-lug-2015	C.C.G.	M.D., P.V.	Presunto contenuto diffamatorio di un articolo concernente gli Ultras della curva sud di San Siro	Domanda rigettata	€ 6.738 ⁴¹ Persona comune

³⁹ Condannati i convenuti in solido tra loro.

⁴⁰ Domanda rigettata poiché è accertata l'incompetenza territoriale del Tribunale di Roma. La causa deve essere riassunta dinanzi al Tribunale di Milano.

⁴¹ Spese di lite a carico dell'attore, oltre al rimborso forfetario spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
90	15-lug-2015	MOIGE, Movimento italiano genitori Onlus	Wikimedia Foundation, Inc.	Diffusione di false informazioni sul Moige	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁴²	Ente
91	14-lug-2015	P.C.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., A.L.	Presunta collusione con la mafia	Domanda rigettata	€ 6.500	Imprenditore
92	15-lug-2015	M.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a., M.E., B.P., S.R.	presunte ingerenze illecite in attività politiche	Domanda rigettata	€ 7.630	Coniuge di politico
93	15-lug-2015	F.R.	M.E.	Operato politico incoerente e inconsistente	Domanda rigettata	€ 8.000	Politico
94	28-lug-2015	Fallimento D.M.R.	E.L.	Dichiarazioni diffamatorie circa irregolarità nella gestione imprenditoriale	Domanda rigettata	€ 8.537	Imprenditore
95	28-lug-2015	C.D.M.L.	D.R., Dagospia S.r.l.	Contenuto diffamatorio di articoli satirici	Domanda rigettata	€ 19.388	Dirigente
96	29-lug-2015	D.P.P.	G.M., Ministero dell'Economia e delle Finanze	Presunta portata diffamatoria della relazione effettuata dall'Ispettore sul servizio di consulenza legale	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Avvocato dello stato
97	30-lug-2015	C.C.	RAI s.p.a., G.T.	Coinvolgimento dell'attore nel calcio scommesse, in particolare frequentazione di un centro gestito dalla criminalità mafiosa	Domanda rigettata	€ 13.430	Personaggio pubblico

⁴² Spese integralmente compensate dalle parti in considerazione della peculiarità e novità delle questioni trattate al momento dell'introduzione del giudizio.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
98	30-lug-2015	C.M., A.G.	P.M., Z.F., Ministero dell'Interno	Ripetute querele promosse dalle autorità pubbliche nei confronti degli attori	Domanda rigettata	€ 4.500 ⁴³	Persone comuni
99	16848/2015	Q.F.	Il Fatto s.p.a., P.A., C.G.	Progressione di carriera favorita da rapporti di parentela	Domanda rigettata	€ 700	Dirigente pubblico
100	16905/2015	C.N.	C.M.G., C.G., M.L., M.E., G.F., L'Espresso s.p.a.	Condotte non trasparenti	Domanda rigettata	€ 8.020 ⁴⁴	Politico
101	10024/2015	H.R.	S.A., R.P.E., Editoriale Libero s.r.l.	Collegamento dell'attore con società coinvolta in non chiara vicenda riguardante affari economici	Domanda rigettata	€ 6.340	Persona comune
102	17297/2015	A.D.P.	Editoriale Libero s.r.l., M.B., F.F.	Distrazione di denaro pubblico	Domanda rigettata	€ 4.500	Magistrato / politico
103	17289/2015	P.C.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., T.C.	Corruzione di magistrato e illeciti movimenti di denaro	Domanda rigettata	€ 5.800	Professionista
104	17299/2015	I.M.C.	L'Espresso s.p.a., M.B., S.M.	Collegamento con società coinvolta in maxi evasione fiscale	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁴⁵	Professionista
105	17595/2015	B.V.	L'Espresso s.p.a.	Coinvolgimento in indagine concernente associazione a delinquere, truffa aggravata, corruzione in atti giudiziari e altri gravi reati	Domanda rigettata	€ 6.000	Magistrato

⁴³ Condannati gli attori in solido tra loro.

⁴⁴ Spese di lite compensate tra le parti per la metà, tenuto conto del fatto che i contenuti diffusi negli articoli sono ancora da accertarsi. Le restanti spese, pari a € 3160 sono poste a carico dell'attore a favore di tutti i convenuti eccetto G.F. che, essendo capo redattore della redazione di Napoli del quotidiano non è in alcun modo responsabile. È disposto il pagamento integrale delle spese a favore di G.F., liquidate nella somma di € 4860.

⁴⁵ Spese integralmente compensate tra le parti in considerazione delle inesattezze e imprecisioni contenute nell'articolo pubblicato.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
106	7-set-2015	C.F.	P.C., S.G., P.R.	Espressione spregiativa nel corso di una testimonianza	Domanda rigettata	€ 4.355 ⁴⁶	Persona comune
107	17-set-2015	B.G.	B.A., M.M., Z.P.	Coinvolgimento in attività illecite riguardanti la filiera energetica	Domanda rigettata	€ 10.000	Dirigente pubblico
108	17-set-2015	Fondazione Nicolò Piccolomini per l'accademia di arte drammatica.	Il Fatto s.p.a., M.B., P.A., D.P., L.M., G.P.	Sottrazione di un'area verde e creazione di un campo da golf a danno del vicinato	Domanda rigettata	€ 12.000 ⁴⁷ € 6.000 ⁴⁸	Ente
109	17-set-2015	M.R.	R.c.s. Mcdiagroup s.p.a., D.B.F., S.I.	Coinvolgimento nello scandalo "parentopoli"	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁴⁹	Dirigente privato
110	17-set-2015	U.F.	Lait-Lazio Innovazione Tecnologica s.p.a.	Apertura procedimento penale a carico dell'attore per querela sporta dalla parte convenuta	Domanda rigettata	€ 7.500	Dirigente privato
111	21-set-2015	P.L.	M.M.	Presunta diffamazione a mezzo di querela	Domanda rigettata	€ 3.000	Giornalista
112	22-set-2015	Sicurezza e Ambiente s.p.a.	Editoriale Il Fatto, P.A., D.G.M.	Attività illecite con la collaborazione del corpo dei vigili urbani	Domanda rigettata	€ 11.000	Impresa
113	25-set-2015	D.M.P.	D.P.N.	False dichiarazioni del convenuto determinanti licenziamento per motivi disciplinari	Domanda rigettata	€ 5.500	Professionista

⁴⁶ Oltre rimborso forfetario spese generali 15%, Iva e Cpa.

⁴⁷ Spese legali a carico degli attori in solido tra loro, di cui € 6.000 a favore di M.B. e € 6.000 a favore delle altre parti convenute.

⁴⁸ Condannati gli attori in solido tra loro alle spese di lite temeraria di cui all'art. 96 c.p.c.

⁴⁹ Di fatto, alcun pregiudizio è stato subito a livello professionale da M.M., a causa degli articoli in questione. In considerazione degli esiti del giudizio, riconosciuta la diffamatorietà degli articoli oggetto di causa, sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
114	19122/2015	Rete Ferroviaria italiana s.p.a.	Nuovo Trasporto Viaggiatori s.p.a., D.V.D., S.G., C.D.M.L.	Presunta condotta anticoncorrenziale e ostruzionistica	Domanda	€ 18.300 ⁵⁰	Impresa
115	1-ott-2015	M.D. M.M., L.M., M.G.G., S.G.	R.R., M.M., M.P., C.E., S.F., M.C.F., D.U.I., B.G., C.G.P.	Distribuzione di un volantino di critica della gestione del consorzio	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Dirigenti privati
116	19895/2015	T.N.	D.P.A.	Presunte condotte ricattatorie	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁵¹	Politico / Magistrato
117	20218/2015	I Borghi s.r.l.	RCS Quotidiani s.p.a., D.B.F., C.P.	Presunto contenuto disereditante di articolo concernente l'Auditorium della musica in via della Conciliazione	Domanda rigettata	€ 27.600 ⁵²	Impresa
118	20313/2015	P.E.	G.E.	Inoltro di denunce ed esposti volti ad ottenere la decadenza dall'incarico dell'attore	Domanda rigettata	€ 2.450	Magistrato
119	20539/2015	S.r.l. Romano, E.C.F., B.A., R.V., G.R., L.I., D.F.A., D.G.F., L.L., D.P., B.F., S.M.	L'Espresso s.p.a., M.E., S.I.	Coinvolgimento nella vicenda delle c.d. "interviste a pagamento" dei politici da parte di emittenti televisive	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁵³	Impresa
120	20529/2015	A.V.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E.	Accuse di corruzione	Domanda rigettata	€ 5.800	Politico

⁵⁰ Di cui € 18.000 per compensi legali e € 300 per esborsi.

⁵¹ Spese integralmente compensate tra le parti poiché sia la domanda che quella riconvenzionale devono essere rigettate.

⁵² Spese di lite a carico dei convenuti condannati in solido tra loro.

⁵³ In considerazione della complessità delle questioni trattate.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
121 20751/2015	16-ott-2015	B.P.	M.E., G.A., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Coinvolgimento ed interessi imprenditoriali nel settore edilizio ed immobiliare russo	Domanda rigettata	€ 10.000	Imprenditore
122 21070/2015	20-ott-2015	CGIL, C.S.I.G.	FISMIC- sindacato autonomo metalmeccanici e industrie collegate, D.M.R., B.V.	Attribuzione alla CGIL e a C.S. di atteggiamenti di sudditanza nei confronti della Confindustria e del suo Presidente	Domanda rigettata	€ 5.000	Sindacato
123 22670/2015	10-nov-2015	C.G.	L'Espresso s.p.a., D.A.A., M.E.	Coinvolgimento nell'inchiesta sulla c.d. "Loggia P3"	Domanda rigettata	€ 6.000	Politico
124 23172/2015	17-nov-2015	L.E.	T.M., RCS Libri s.p.a., Fazi Editore s.r.l., L.P., Finedit Finanziaria Editoriale s.r.l., Luedi s.r.l., L.S., S.R., Chiare Lettere s.r.l., V.W., Il Quotidiano della Basilicata, Editori Riuniti, I.A., G.P., B.G.	Appartenenza a logge massoniche e cosche mafiose	Domanda rigettata	€ 3.315 ⁵⁴	Professionista
125 23493/2015	21-nov-2015	V.F., O.G.	V.D.	Affermazioni offensive	Domanda rigettata ⁵⁵	Integralmente compensate ⁵⁶	Persona comune

⁵⁴ Spese a carico della parte attrice, di cui € 690 in favore di T.M. e RCS Libri s.p.a.; € 805 in favore di L.P., Finedit Finanziaria Editoriale s.r.l., Luedi s.r.l.; € 805 S.R., Chiare Lettere s.r.l., RCS Libri s.p.a.; € 575 in favore di Fazi Editore s.r.l.; € 440 in favore di V.W.; integralmente compensate le spese fra l'attore ed i restanti convenuti contumaci.

⁵⁵ Viene rigettata anche la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto poiché non dipende dal titolo dedotto in giudizio dalla domanda principale.

⁵⁶ Le spese sono compensate stante la reciproca soccombenza delle parti.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
126	25618/2015	L.V.	Reti Televisive Italiane s.p.a.	Notizia relativa alla concessione della revisione di un'autovettura nonostante la presenza di anomalie, all'interno di un servizio intitolato "Revisioni farlocche"	Domanda rigettata	€ 5.000	Imprenditore
127	25851/2015	N.G., N.C.	Monaco s.p.a.	Presunta natura calunniosa di denuncia per violenza privata	Domanda rigettata	€ 7.458. ⁵⁷	Persone comuni
128	24566/2015	T.R.	Arnoldo Mondadori s.p.a., A.G.	Pubblicazione della fotografia dell'attore in articolo giornalistico concernente attività illecite per errore	Domanda rigettata ⁵⁸	€ 5.000	Persona comune
129	24680/2015	B.P.M., Più Blu s.r.l.	Il Messaggero s.p.a., C.V.V., Caltagnone Editore s.p.a.	Accostamento della fotografia dell'attore a notizia relativa alla precedente condanna del fratello	Domanda rigettata	€ 6.500	Imprenditore
130	2563/2015	B.S., Bernabei Li- quori s.r.l.	Il Messaggero s.p.a., V.V.C., Caltagnone Editore s.p.a.	Notizia relativa alla condanna per corruzione pronunciata nei confronti dell'attore risalente a dieci anni prima	Domanda rigettata	€ 6.500	Imprenditore

⁵⁷ Oltre rimborso forfetario delle spese generali (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge. Spese a carico degli attori in solido tra loro.
⁵⁸ La domanda attrice viene rigettata per prescrizione del diritto al risarcimento del danno da diffamazione.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
131 25586/2015	29-dic-2015	A.G.	Reti Televisive Italiane s.p.a., F.G.G.M.	Sfruttamento della carica politica per l'acquisto di un immobile prestigioso alienato da un ente pubblico ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁵⁹	Politico
132 25653/2015	24-dic-2015	S.G., S.M., S.L.	S.I., B.B., B.M.	Calunnia, presentazione di esposti ad autorità amministrative e giudiziarie per presunti reati edilizi	Domanda rigettata	€ 43.254 ⁶⁰	Persone comuni
133 621/2016	13-01-2016	A.A., A.A., A.A., A.G.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., A.L., S.M.	Accuse di associazione criminale legata alla mala-vita organizzata	Domanda rigettata	€ 30.000 ⁶¹	Imprenditori
134 615/2016	13-gen-2016	H.C.	Il Messaggero s.p.a., O.M., E.V., G.M.	Accanimento terapeutico e violazioni del codice deontologico	Domanda rigettata	€ 9.600	Professionista
135 619/2016	13-gen-2016	V.A.	Publichieri s.r.l., G.M., M.M.	Partecipazione ai c.d. "Bunga bunga"	Domanda rigettata	€ 5.000	Personaggio pubblico
136 587/2016	13-gen-2016	L.P.	D.V.	Presunto contenuto diffamatorio di denuncia per diffamazione aggravata, violenza privata, lesioni psicologiche, falso ideologico, calunnia.	Domanda rigettata	€ 4.000	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
137 619/2016	13-gen-2016	V.A.	Pubblibchieri s.r.l., G.M., M.M.	Coinvolgimento nello scandalo "Bunga bunga"	Domanda rigettata	€ 5.000	Personaggio pubblico

⁵⁹ Le spese sono compensate in quanto la diffusione di un dato errato, che si è rivelato essere conforme al canone della verità putativa ma difforme rispetto dal dato reale, ha legittimato l'azione dell'attore.

⁶⁰ Spese di lite a carico degli attori in solido tra loro, liquidate nella somma di € 18.000 a favore di S.I., € 18.000 a favore di B.B., e € 7.254 a favore di B.M.

⁶¹ Di cui € 18.000 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e 12.000 nei confronti di S.M.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
138	724/2016	N.I.	F.A.	Esposto Alla Guardia di Finanza e all'Ordine degli Avvocati concernente la mancata emissione di fattura per prestazioni professionali	Domanda rigettata	€ 2.870	Professionista
139	725/2016	M.A.	C.M.	Presunto contenuto diffamatorio di e-mail	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Persona comune
140	1273/2016	B.G.	O.C.L.	Attribuzione del ruolo di personaggio chiave all'attore nell'ambito di un'inchiesta in materia di "fotovoltaico selvaggio"	Domanda rigettata	€ 3.500	Imprenditore
141	755/2016	B.G.	P.M.	Reciproche denunce per calunnia	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁶²	Persona comune
142	911/2016	Q.B.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., B.C., V.G., R.S., Eurostands s.p.a.	Critiche riguardanti l'allestimento del Padiglione Italia all'Expo di Shangai 2010	Domanda rigettata	€ 27.000 ⁶³	Dirigente pubblico
143	957/2016	C.C., S.G.	M.A., M.F., G.M.	Contenuto diffamatorio di un atto giudiziario per attribuzione agli attori della commissione di reati di truffa ed estorsione	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Professionista e persona comune
144	1017/2016	C.R., G.R.	D.E.	Presunta denuncia calunniosa	Domanda rigettata	/ ⁶⁴	Persona comune

⁶² Viene rigettata oltre alla domanda principale anche la domanda riconvenzionale avanzata da P.M., di conseguenza appare giustificata la compensazione integrale delle spese.

⁶³ Di cui € 15.000 a carico dell'attore in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., B.C., V.G., R.S., € 12.000 a carico di Eurostands s.p.a. in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., B.C., V.G.

⁶⁴ In mancanza di costituzione in giudizio del convenuto, non vi è nessuna statuizione in ordine alle spese di lite.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
145	21-gen-2016	V.A.	V.L., San Michele Rima s.p.a.,	Indebita divulgazione di dati sensibili, in particolare di un certificato medico	Domanda rigettata	€ 7.600 ⁶⁵	Persona comune
146	22-gen-2016	Bellatrix Acquisizioni Immobiliari s.r.l. unipersonale, A.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Costituzione di società fantasma	Domanda rigettata	€ 8.000 ⁶⁶	Impresa
147	3-feb-2016	B.A. ⁶⁷	Il Mattino s.p.a., C.V.V., M.G.M.	Accuse per partecipazione in atti di estrema violenza	Domanda rigettata	€ 10.630	Persona comune
148	4-feb-2016	Linea Ricambi Auto s.r.l.	P.S.	Post pubblicato su Facebook che denunciava la società attrice per mobbing	Domanda rigettata	€ 8.020	Persona comune
149	4-feb-2016	M.C.	Calligione Editore s.p.a., O.M., E.V., M.C.	Truffa ed associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio e alla raccolta abusiva di denaro	Domanda rigettata	€ 8.000	Professionista
150	11-feb-2016	S.G.	L.G., P.C., Edizioni Metropolitane s.r.l.	Affermazioni critiche riguardanti la promozione professionale dell'attore in virtù di precedenti sanzioni disciplinari	Domanda rigettata ⁶⁸	Integralmente compensate	Persona comune
151	11-feb-2016	F.I.T.-Federazione Italiana Tennis, B.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.F., A.A.	Accuse di mancata trasparenza nella gestione dei bilanci della federazione sportiva	Domanda rigettata	€ 15.000	Presidente di ente

⁶⁵ Spese di lite a carico della parte attrice in favore delle parti convenute in solido tra loro, liquidate in € 3.800 a titolo di compensi legali, oltre accessori come per legge e € 3.800 per lite temeraria ex art. 96, 3° comma c.p.c..

⁶⁶ A carico degli attori condannati in solido.

⁶⁷ In proprio e nella qualità di referenti rappresentanti di "Rete 29 Aprile, Ricercatori per Una Università Pubblica, Libera e Aperta".

⁶⁸ La domanda è rigettata, pur dovendosi reputare la diffamatorietà dell'articolo, per mancata prova da parte dell'attore del danno subito.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA	
152	4020/2016	25-feb-2016	Asset Banca s.p.a., Asset Broker s.r.l.	RAI- Radiotelevisione Italiana s.p.a.	Presunta contiguità con la mafia	Domanda rigettata	€ 12.000	Imprese
153	4019/2016	25-feb-2016	S.S.	D.C.F., A.R., B.D., Poligrafici Editoriale s.p.a.	Diffusione di notizia relativa ad episodio di violenza di cui l'attrice era stata vittima	Domanda rigettata ⁶⁹	€ 8.295 ⁷⁰	Sindacalista
154	3912/2016	25-feb-2016	Palladio Finanziaria s.p.a.	Gruppo Editoriale l'Espresso s.p.a., B.M., L.P.	Denuncia di pratiche finanziarie illecite	Domanda rigettata	€ 12.000	Impresa
155	4311/2016	1-mar-2016	C.A.P.	C.G.	Denuncia calunniosa riguardante gravi irregolarità ed omissioni nella gestione del condominio	Domanda rigettata ⁷¹	€ 2.000	Professionista
156	4289/2016	1-mar-2016	J.P.R.	L.I., G.G.	Simulazione di negozio giuridico di compravendita immobiliare	Domanda rigettata	€ 15.542 ⁷²	Professionista
157	4309/2016	1-mar-2016	F.G.	Ittica San Paolo Due s.r.l., P.F.	Presunto contenuto diffamatorio di lettere di messa in mora	Domanda rigettata	€ 4.000	Persona comune

⁶⁹ Viene dichiarata cessata la materia del contendere per conclusione di accordo transattivo, tra l'attrice e V.P. e Poligrafici Editoriale s.p.a. Per quanto riguarda i convenuti D.C.F. e A.R. la domanda attorea è dichiarata improcedibile per estinzione del processo conseguente al trasferimento dell'azione civile nel procedimento penale.

⁷⁰ Spese di lite a carico di parte attrice a favore di B.D., di cui € 7.795 a titolo di spese processuali e € 500 per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma III, c.p.c.

⁷¹ La domanda viene rigettata in quanto l'attore non ha allegato sufficienti prove relative al danno subito. Viene invece accertata la condotta illecita del convenuto, che ha divulgato informazioni false.

⁷² Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 7.571 a favore di ciascun convenuto.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
158	1-mar-2016	F.P.	Finedit Finanziaria Editoriale s.r.l., G.D.	Coinvolgimento dell'attore nella polemica sorta tra opposte fazioni politiche sull'utilizzo dei fondi ottenuti per la gestione dell'aeroporto	Domanda rigettata	€ 6.000 ⁷³	Dirigente Impresa
159	3-mar-2016	D.R.D.	RCS Mediagroup s.p.a., C.A., M.A.O.	Attribuzione all'attore di frasi offensive nei confronti del proprio allenatore	Domanda rigettata	€ 5.000	Personaggio pubblico
160	10-mar-2016	C.S.L.G., C.G.I.L.	S.S., P.G., Giornalisti Editori Associati- Gea s.r.l.	Descrizione della C.G.I.L. come organismo dedito ad attività di impresa	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Sindacato
161	14-mar-2016	Reti Televisiva Italiane s.p.a.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., T.C., Q.R.	Contenuto diffamatorio di articoli	Domanda rigettata	€ 10.000 ⁷⁴	Impresa
162	16-mar-2016	B.F.	D.A., Società cooperativa Amici dell'Opinione, G.P., Cooperative Editoriale Giornalisti Poligrafici	Coinvolgimento nell'inchiesta di sanitopoli viterbese	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Politico
163	17-mar-2016	G.C.	Cannocchiale s.r.l., Dol s.r.l., E.F.	Contenuto razzista e diffamatorio di commenti anonimi sul sito internet gestito dai convenuti	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁷⁵	Magistrato
164	17-mar-2016	Sicily by car s.p.a., D.T.	B.S.	Presunta truffa	Domanda rigettata	€ 8.000	Imprenditori
165	17-mar-2016	C.M.	B.M.G., LIT Edizioni s.r.l.	Accuse di corruzione relative al tema dei condomini edilizi	Domanda rigettata	€ 4.000	Politico / Funzionario pubblico

⁷³ Di cui € 3.000 a favore di P.C. e € 3.000 a favore di G.D. e Finedit Finanziaria Editoriale s.r.l..

⁷⁴ Di cui € 7.000 in favore di Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., T.C. e € 3.000 in favore di Q.R.

⁷⁵ In considerazione della natura ancora controversa delle questioni trattate.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
166	22-mar-2016	D.U.E.P.	P.M., Condominio via Andrea del Castagno 180	Violazione della privacy per diffusa notizia di morosità nel pagamento degli oneri condominiali	Domanda rigettata	€ 4.760	Persona comune
167	4-apr-2016	P.G.	A.S.	Accuse di rapporti tra l'attore e soggetti appartenenti ad ambienti malavitosi e di stampo mafioso	Domanda rigettata	€ 5.000	Politico
168	4-apr-2016	L.R.E.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Violazione del diritto all'oblio per reperibilità sul sito internet di notizie non aggiornate e relative a passate indagini cui era sottoposto l'attore	Domanda rigettata ⁷⁶	€ 6.000	Persona comune
169	12-apr-2016	Comune di Ischia	B.G.	Dichiarazioni a proposito della pericolosità dell'attività vulcanica dell'isola di Ischia	Domanda rigettata	€ 4.500	Dirigente pubblico
170	12-apr-2016	M.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., RCS Mediagroup s.p.a., I.M., T.M.	Presunto contenuto diffamatorio di un articolo	Domanda rigettata	€ 9.760	Persona comune
171	19-apr-2016	Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a.	Società Europea di Edizioni s.p.a., F.V., C.M.G., M.M.	Coinvolgimento in indagini per corruzione nell'ambito dell'inchiesta dei c.d. Grandi Eventi	Domanda rigettata	€ 7.600	Impresa

⁷⁶ La domanda di risarcimento per il danno non patrimoniale subito dall'attore non può essere accolta in considerazione della totale assenza di allegazioni in merito al danno causato dalla divulgazione dello scritto non aggiornato.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
172	19-apr-2016	P.G.	Sperling & Kupfer Editori s.p.a.	Coinvolgimento nello scandalo "Vatileaks"	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁷⁷	Dirigente
173	26-apr-2016	Associazione Giovani Per La Libertà, C.M.	C.A.G.	Appropriazione indebita di prerogative spettanti al presidente dell'associazione	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁷⁸	Ente
174	26-apr-2016	D.L.R.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., D.F.G.	Abuso di potere nell'acquisto di aerei di stato	Domanda rigettata	€ 8.000 ⁷⁹	Dirigente pubblico
175	26-apr-2016	B.A.	C.C.	Presunte dichiarazioni diffamatorie contenenti accuse di mancata adozione dei necessari provvedimenti per la tutela della salute della popolazione	Domanda rigettata	€ 4.500	Politico
176	26-apr-2016	L.L., C.A., L.L.M., L.C., L.L.	Quotidiano Il Tempo s.r.l., RCS Mediagroup s.p.a.	Pubblicazione della notizia della "gambizzazione" di L.L. avvenuta per presunto collegamento di quest'ultimo in reati di usura e rapina	Domanda rigettata	€ 8.000 ⁸⁰	Persone comuni
177	26-apr-2016	S.G.	M.P.	Accusa rivolta all'attore di sottrazione di un timbro ufficiale della Rai	Domanda rigettata	€ 3.500	Dirigente pubblico

⁷⁷ Il corretto esercizio del diritto di cronaca e critica si è accompagnato a inesattezze nella descrizione del fatto, che pur se marginali possono aver indotto il ricorrente a richiedere una valutazione giudiziale in merito.

⁷⁸ Spese di lite integralmente compensate tra le parti in ragione del rigetto delle reciproche domande.

⁷⁹ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 7.000 a favore di D.F.G. e € 7.000 a favore del Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a. e di M.B. in solido tra loro.

⁸⁰ Condannati gli attori L.L. e C.A., in proprio e in qualità di esercenti la potestà genitoriale su L.L.M., L.C., L.L. a pagare le spese di lite, liquidate in € 4.000 a favore di RCS Mediagroup s.p.a. e in € 4.000 a favore di Quotidiano Il Tempo s.r.l..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
178	8789/2016	A.D.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., D.L., B.M.	Accusa di truffa	Domanda rigettata	€ 4.560	Persona comune
179	9417/2016	L.A.	Il Foglio Quotidiano società cooperativa, F.G., M.G.	Atteggiamenti antisemiti e negazionisti	Domanda rigettata	€ 9.000	Dirigente privato
180	9444/2016	P.F.P.	M.C., O.M., Il Messaggero s.p.a.	Accusa di falsa assunzione per ottenere illeciti rimborsi dalla Provincia di Roma	Domanda rigettata	€ 9.600	Dirigente pubblico
181	9448/2016	V.A.	T.G., P.M.	Comportamenti illeciti nella gestione interna della Federazione, nepotismo nelle assunzioni e nelle promozioni	Domanda rigettata	€ 6.000	Dirigente di ente
182	9631/2016	S.P.A.F., Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR)	Romacapitale.net, Contropiano, C.S., Associazione Inquilini e assegnatari, F.A.	Operazioni oscure riguardanti gli immobili degli enti previdenziali	Domanda rigettata	€ 38.276 ⁸¹	Presidente di ente previdenziale
183	9700/2016	C.G.B.	D.D.A.	Contenuto diffamatorio di uno scritto difensivo in cui venivano attribuiti all'attore comportamenti violenti	Domanda rigettata	€ 6.738	Persona comune

⁸¹ Spese di lite a carico delle parti attrici, liquidate in € 19.138 a favore di F.A. e Associazione Inquilini e assegnatari e € 19.138 a favore di C.S.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
184	9977/2016	S.F.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., RCS Mediagroup s.p.a., Il Messaggero s.p.a., Associazione culturale viavai, Editoriale La provincia soc. coop. R.I.	Coinvolgimento dell'attore nell'indagine "Operazione Tempesta"	Domanda rigettata	€ 12.000	Persona comune
185	10527/2016	Impresa Pietro Cidonio s.p.a.	Reti Televisive Italiane s.p.a., P.D., P.L.	Critica dell'operazione di bonifica svolta dalla società attrice in vista del G8	Domanda rigettata	€ 13.340 ⁸²	Impresa
186	11576/2016	R.L.	S.D.	Presunto carattere diffamatorio del rigetto della domanda di ammissione al passivo presentata dall'attore	Domanda improcedibile ⁸³	Integralmente compensate	Professionista
187	11863/2016	D.R.R.M.	Casapound Italia	Illegittimo utilizzo del nome di "Ezra Pound" da parte di "Casapound"	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Personaggio pubblico
188	12491/2016	D.U.M.	I.A.	Coinvolgimento nella trattativa "Stato-mafia"	Domanda rigettata	€ 6.000	Magistrato
189	12606/2016	B.M.	Acea s.p.a.	Presunta condotta scorretta consistente nell'affissione di avvisi di distacco delle utenze	Domanda rigettata	€ 4.000	Professionista
190	12603/2016	M.C.	A.B.	Presunta natura calunniosa di denuncia	Domanda rigettata	€ 2.200	Persona comune

82

Spese di lite a carico della parte attrice, liquidate in € 5.560 a favore di R.T.I. s.p.a. e € 7.780 a favore di P.D. e P.L.
 83 L'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta in ordine all'inesistenza del rapporto processuale perché la morte dell'attore sarebbe avvenuta precedentemente al perfezionamento della notifica dell'atto di citazione merita accoglimento.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
191	12609/2016	C.M., Consorzio Laziale Rifiuti, R.F., E. Giovi s.r.l.	Il Messaggero s.p.a., C.V., D.M.D., M.S., A.M., E.M.	Illegaltà dell'attività di raccolta e smaltimento di rifiuti	Domanda rigettata	€ 10.630	Imprenditori
192	12621/2016	C.N.	S.R., M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Rapporti con boss mafioso	Domanda rigettata	€ 29.941,92 ⁸⁴	Politico
193	12610/2016	C.M., Consorzio Laziale Rifiuti, R.F., Società E. Giovi s.r.l., Società Pontina Ambiente	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., F.E.	Indagini relative alla gestione di servizi pubblici di discarica e gestione di impianti di smaltimento rifiuti	Domanda rigettata	€ 7.730 ⁸⁵	Imprese
194	12763/2016	F.M.M.L.	D.L.A.	Fraasi denigratorie nei confronti dell'attrice in vista della campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Napoli del 2011	Domanda rigettata	€ 6.000	Politico
195	13206/2016	M.F.	Editoriale Il Fatto s.p.a., S.F., P.A.	Sospetti favoreggiamenti di progressione di carriera aeronautica per rapporto di parentela con un ministro	Domanda rigettata	€ 9.650	Professionista
196	13614/2016	P.F.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., B.P.	Critica dell'attività di direzione e controllo dei lavori di bonifica svolti dall'attore	Domanda rigettata	€ 12.848	Professionista
197	13613/2016	P.F.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., B.P.	Presunto contenuto diffamatorio di un articolo che attribuiva all'attore un ruolo direttivo nella gestione lavori di bonifica sull'isola la Maddalena	Domanda rigettata	€ 12.848	Professionista

⁸⁴ Di cui € 11.472 in favore di S.R. e € 18.469,92 in favore di M.E., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.

⁸⁵ A carico degli attori in solido tra loro.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
198	5-lug-2016	Federfarma - Federazione Nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani	Reti Televisive Italiane s.p.a., T.N., R.S.	Coinvolgimento nello scandalo "Ricettopoli" e accuse di irregolarità poste in essere da titolari di farmacie, medici di base e case farmaceutiche	Domanda rigettata	€ 16.000 ⁸⁶	Ente
199	5-lug-2016	C.P.	C.T., M.B., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Riproduzione dell'immagine dell'attore per errore dovuto ad omonimia	Domanda rigettata	€ 7.630	Persona comune
200	27-lug-2016	V.S.M.	S.M.	Inoltro di missiva ad ambasciatore contenente giudizi negativi sull'attività dell'attore	Domanda rigettata	€ 5.000	Dirigente pubblico
201	27-lug-2016	R.F.S.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., RCS Mediagroup s.p.a., M.E., M.B., A.L., B.A.	Indagato per mafia	Domanda rigettata	€ 15.000 ⁸⁷	Politico
202	29-lug-2016	C.D.	RCS Libri s.p.a., T.A., S.T.	Collusione con la criminalità organizzata per la gestione dello smaltimento dei rifiuti	Domanda rigettata	€ 7.500	Magistrato
203	1-ago-2016	D.P.E.M	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., Il Messaggero s.p.a.	Pubblicazione di fotografie senza il consenso	Domanda rigettata	€ 14.000 ⁸⁸	Persona comune
204	1-ago-2016	A.C., F.C.	Il Messaggero s.p.a., A.M., M.O., V.E.	Coinvolgimento nel "Processo Lande"	Domanda rigettata	€ 8.854	Imprenditori

⁸⁶ Di cui € 8.000 in favore di Reti Televisive Italiane s.p.a. e T.L. E € 8.000 in favore di T.N. Sono compensate le spese tra l'attore e R.S..

⁸⁷ Di cui € 7.500 in favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., M.B., A.L., € 7.500 in favore di RCS Mediagroup s.p.a..

⁸⁸ Spese di lite a carico della parte attrice, liquidate in € 7.000 a favore di ciascun convenuto.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
205	1-ago-2016	B.G.	RCS Mediagroup s.p.a., F.D.B., L.F.	Presunta vicinanza dell'attore al latitante Matteo Messina Denaro	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁸⁹	Persona comune
206	1-ago-2016	S.M.	T.F.	Esposto presentato al Consiglio superiore della Magistratura per lamentare anomale investigative	Domanda rigettata	€ 2.500	Magistrato
207	1-ago-2016	P.M.	S.G.	Presentazione di esposto all'Ordine Notarile concernente la responsabilità dell'attrice per truffa aggravata	Domanda rigettata	€ 5.736	Professionista
208	5-ago-2016	F.G.	G.F., T.M., A.P., Editoriale Il Fatto s.p.a.	Comportamenti illeciti nello svolgimento della funzione di funzionario pubblico.	Domanda rigettata	€ 11.000 ⁹⁰	Dirigente pubblico
209	8-ago-2016	R.F.	Laf7 s.r.l., Teleggi s.p.a., C.V., R.R., P.A.	Presunti rapporti corruttivi e contiguità con personaggi legati ad un gruppo criminale della 'ndrangheta	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁹¹	Magistrato
210	12-ago-2016	P.F.	Rai - Radiotelevisione Italiana s.p.a., P.R., I.R., B.F.	Critiche relative all'attività di bonifica del tratto mare della Maddalena, in vista del GS	Domanda rigettata	€ 5.500	Professionista

⁸⁹ Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in considerazione delle inesattezze contenute nell'articolo che, pur essendo marginali e tali da non aver prodotto alcuna lesione della reputazione, possono aver ingenerato nell'attore il dubbio sul legittimo esercizio del diritto di cronaca.

⁹⁰ Di cui € 4.500 in favore di F.G. e € 6.500 in favore degli altri convenuti.

⁹¹ L'articolo in questione non contiene elementi idonei a condurre all'esatta individuazione dell'attrice come uno dei due magistrati coinvolti nella vicenda della collega incriminata.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
211	2-set-2016	D.E.	Ansa, C.L.	Collegamento con la Banda della Magliana	Domanda rigettata ⁹²	€ 7.944 ⁹³	Persona comune
212	2-set-2016	D.S.	P.E.	Pubblicazione di una chat privata	Domanda rigettata	€ 6.738	Persona comune
213	2-set-2016	G.R.H. Gambero Rosso Holding s.p.a., C.P., S.L., O.C.	S.C.	Presunti comportamenti illeciti e diffamatori	Domanda rigettata	€ 12.000	Impresa
214	2-set-2016	S.B., Bernabei Liquori s.r.l.	RCS Mediagroup s.p.a., F.D.B.	Concessione di canoni di favore per l'occupazione di suolo pubblico	Domanda rigettata	€ 12.600 ⁹⁴	Impresa e suo dirigente
215	9-set-2016	G.E.C.	Z.V.	Fraasi ingiuriose, minacciose e lesive della reputazione contenute in una mail inoltrata dal convenuto	Domanda rigettata	€ 5.000	Professionista
216	16-set-2016	K.R.F.	L'Espresso s.p.a., E.M., G.A., E.L.	Pubblicazione dell'attore dell'immagine senza il suo consenso e errore nella qualificazione professionale inserita nella didascalia	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁹⁵	Professionista
217	20-set-2016	Evabeta s.r.l.	L'Espresso s.p.a., La Repubblica, C.V., E.M.	Presunta diffamazione	Domanda rigettata	€ 4.880	Impresa

⁹² Accertato il contenuto diffamatorio dell'articolo, non viene riconosciuto un risarcimento a favore dell'attore poiché quest'ultimo, avendo già ottenuto risarcimenti per la medesima lesione del suo onore e della sua reputazione, non ha dimostrato di aver subito un ulteriore danno.

⁹³ Spese di lite a carico dell'attore, liquidante in € 3.972 a favore di ciascun convenuto.

⁹⁴ Attori condannati in solido alla rifusione delle spese.

⁹⁵ L'errore contenuto nella didascalia pubblicata a corredo della foto dell'attore consente l'integrale compensazione delle spese di lite.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
218	17844/2016	M.E., Giorni s.p.a.	Mondadori Editore s.p.a., G.M., G.I. B.M., F.M.S., G.R.M., F.J., G.G., M.M., L.S., E.A.M., V.M., B.L.G., Z.M., P.P., Z.P.	Corruzione e collusione con la criminalità organizzata	Domanda rigettata	€ 23.500 ⁹⁶	Impresa
219	18590/2016	P.M.		Denuncia dello stato di disagio istituzionale dell'Accademia	Domanda rigettata	€ 10.960	Dirigente ente
220	5093/2016	A.P.	RCS Mediagroup s.p.a., D.G.L.	Accusa di tentata estorsione	Domanda rigettata	€ 6.000	Persona comune
221	18702/2016	Basso Fedele e Figli s.r.l.	Editoriale Il Fatto s.p.a.	Coinvolgimento della società attrice in una frode	Domanda rigettata	€ 3.050	Impresa
222	18695/2016	C.G.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., A.D.O.	Contenuto diffamatorio di un articolo riguardante i contenuti di un libro edito dall'attore	Domanda rigettata	€ 4.000	Giornalista
223	18713/2016	M.S., Il Nuovo Manifesto società cooperative editrici, R.N. ⁹⁷	F.V.	Messaggi diffamatori postati su siti e blog	Domanda rigettata	€ 3.630 ⁹⁸	Giornalista
224	18695/2016	C.L.	RCS Mediagroup s.p.a., B.F.D., D.O.A.	Critiche e giudizi negativi sul libro pubblicato dall'attore	Domanda rigettata	€ 4.000	Giornalista
225	18892/2016	S.S.	Il Messaggero s.p.a.	Pubblicazione di foto ritraente la facciata esterna dell'impresa dell'attrice, accostata a fatto di cronaca	Domanda rigettata	€ 2.500	Imprenditore

⁹⁶ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 14.500 (corrispondenti alla metà delle spese, considerandosi l'altra metà compensata tra le parti) a favore di Mondadori s.p.a. e G.M. in solido tra loro, e € 9.000 (corrispondenti alla metà delle spese, considerandosi l'altra metà compensata tra le parti) a favore di G.I.

⁹⁷ Il Nuovo Manifesto società cooperative editrici e R.N. sono terzi chiamati nella domanda riconvenzionale promossa dal convenuto.

⁹⁸ Sono compensate le spese tra l'attore e il convenuto in quanto sono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale. Sono compensate per un terzo le spese il convenuto e i terzi chiamati, la restante parte è liquidata in € 3.630 a carico del convenuto.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
226	20019/2016	G.R.	C.A.	Attività illecite nelle operazioni di vendita di un immobile mediante asta	Domanda rigettata	€ 8.660	Professionista
227	20265/2016	R.C.	R.G.	Ricorso per ottenere la nomina di un amministratore di sostegno per l'attrice	Domanda rigettata	€ 3.500	Persona comune
228	20598/2016	C.M.	L.A., M.B., Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a.	Descrizione dell'attore come massimo esponente della criminalità organizzata romana	Domanda rigettata	€ 9.000	Persona comune
229	21131/2016	D.P.P.	E.V., C.V., Caltagirone Editore s.p.a.	Conflitto di interesse tra gli incarichi pubblici svolti dall'attore	Domanda rigettata	Integralmente compensate ⁹⁹	Dipendente pubblico
230	21133/2016	B.M.V.	T.C., A.F., T.L., B.D.E., Z.R., M.D., P.A., Società Editoriale Il Fatto s.p.a.	Presunto contenuto diffamatorio di articoli riguardanti lo svolgimento dell'attività istituzionale dell'attrice	Domanda rigettata	€ 14.580	Politico
231	21935/2016	A.A.	Rai Radiotelevisione Italiana s.p.a., P.S.	Diffusione di messaggi denigratori ed offensivi nel corso di una trasmissione televisiva	Domanda rigettata	€ 12.000	Persona comune
232	22187/2016	S.A.	Il Sole 24 Ore s.p.a., N.R., E.S., M.A.	Presunto contenuto diffamatorio di un articolo qualificante l'attore come indagato	Domanda rigettata	€ 10.452	Persona comune

⁹⁹ Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione di alcune inesattezze presenti nell'articolo contestato, che hanno condotto l'attore a non ritenere rispettato il requisito della verità dei fatti.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
233	23/7/2016	I.F.	Metamorfofi s.r.l.	Inoltro di e-mail riguardanti l'inadempimento contrattuale dell'attore	Domanda rigettata	€ 4.320	Giornalista
234	23/8/2016	V.M., P.R., M.C., U.D.A., C.A., M.A., L.D., I.W., P.P.A., B.S., S.A., B.S.	Editoriale Libero s.r.l., D.S., B.M.	Critica all'apparente sproporzionata remunerazione di alcuni dipendenti del Senato	Domanda rigettata	€ 5.630	Persona comune
235	24/3/2016	R.F.S.	Editoriale Il Fatto Quotidiano s.p.a, P.A., R.L.	Indagato per mafia	Domanda rigettata	€ 27.000	Politico
236	10/5/2017	V.A.	C.D.V.F.	Missive di denuncia di problematiche societarie e di conflitto di interessi in capo al Presidente del C.D.A. della IPC	Domanda rigettata	€ 3.500	Professionista
237	21/8/2017	R.U.	C.R., Il Velino s.r.l. unipersonale	Conclusione di contratto di locazione lucrativo con amministrazione comunale di Catania	Domanda rigettata ¹⁰⁰	Integralmente compensate	Persona comune
238	24/3/2017	G.M.	S.M., Società Editrice Il Tempo, Affari Italiani, C.F.	Critica del rigore professionale dell'attore	Domanda rigettata	€ 5.885 ¹⁰¹	Persona comune
239	30/9/2017	R.F.	G.G.	Coinvolgimento dell'attore nell'inchiesta "Why Not"	Domanda rigettata	€ 4.000	Politico
240	3/4/2017	"Noi sud" Confederazione Sindacale Autonoma	"Libertà e autonomia noi sud" Associazione- Partito politico	Illegittimo utilizzo del marchio	Domanda rigettata	€ 4.680	Sindaco

¹⁰⁰ Domanda rigettata per mancata allegazione di conseguenze dannose.

¹⁰¹ Spese di lite a carico dell'attore, in favore di S.M., essendo le altre parti rimaste contumaci.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
241	2-mar-2017	F.G.	T.A., Poligrafici Editoriale s.p.a., C.G., G.S.	Articolo relativo a provvedimenti disciplinari a carico dell'attore	Domanda rigettata	€ 16.200 ¹⁰²	Persona comune
242	22-mar-2017	F.G.	Editoriale Libero s.r.l.	Notizia relativa al rifiuto da parte della Fondazione Alleanza Nazionale dell'iscrizione del politico per "indegnità morale"	Domanda rigettata	€ 6.540	Politico
243	6-apr-2017	M.P.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., L.O., M.T., G.A., S.A., M.A., E.M.	Atti di molestia nei confronti di una dipendente e una dirigente del consolato norvegese	Domanda rigettata	€ 9.130	Politico
244	11-apr-2017	F.I.M.M.G.- Federazione Italiana Medici Medicina Ge- nerale	C.S.	Presunte dichiarazioni diffamatorie sulla vicenda dei rimborsi erogati per le sostituzioni dei medici impegnati in attività sindacale	Domanda rigettata	€ 4.500	Ente
245	19-apr-2017	I.N.	Google Inc.	Associazione del nome dell'attore a nome di noto stupefacente	Domanda rigettata	€ 13.000	Professionista
246	20-apr-2017	CO.R.A. s.r.l.	Sogefi Rejima s.p.a.	Contenuto di una pec relativa allo stato di insolvenza della società attrice	Domanda rigettata	€ 13.000	Impresa
247	20-apr-2017	Eustema s.p.a.	Giornalisti Editori Associati-G.E.A. s.r.l., P.G., S.S.	Accuse di illecita percezione di denaro pubblico	Domanda rigettata	€ 6.000	Impresa

¹⁰² Di cui 4.050 per ciascuna parte convenuta.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
248	9-mag-2017	L.T.G.	ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata Soc. Coop., C.L.	Coinvolgimento in indagini relative a distorsione nella gestione di fondi pubblici destinati a gruppi consiliari	Domanda rigettata	€ 6.000	Politico
249	9-mag-2017	P.C.	T.L., Fallimento E-factory s.r.l.	Presunto contenuto diffamatorio del libro "La Marehessa, la villa e il cavaliere. Una storia di sesso e potere da Arcore ad hardcore"	Domanda rigettata	€ 10.730 ¹⁰³	Professionalista
250	9-mag-2017	G.A.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., V.S., V.M.	Critiche a progetto di ricerca istituito dal Ministero della difesa	Domanda rigettata	€ 10.000	Professionalista
251	10-mag-2017	A.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., P.D.	Coinvolgimento in inchieste giudiziarie	Domanda rigettata	€ 5.000	Politico
252	10-mag-2017	Z.M.	RTI s.p.a. Gruppo Mediaset, P.D., G.G., N.A., M.S.	Condotto di dubbia professionalità a fini di arricchimento personale	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Professionalista
253	17-mag-2017	Azienda Ospedaliera Complesso ospedaliero San Giovanni Addolorata	Assotutela- Associazione per la tutela del cittadino, M.M.E.	Denuncia di incuria e abbandono della struttura ospedaliera	Domanda rigettata	€ 6.715	Azienda ospedaliera
254	25-mag-2017	So.co.stra.mo s.r.l.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., T.G.	Attività illecite e corruzione in appalti pubblici	Domanda rigettata	€ 60.000	Impresa

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
255	7-giu-2017	Enav s.p.a., G.M.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., D.G.M.R.	Accuse di favoritismo nelle assunzioni	Domanda rigettata	€ 6.050 ¹⁰⁴	Impresa e suo dirigente
256	14-giu-2017	M.S., P.J.U. in qualità di esercenti responsabilità genitoriale su M.U.C.	Il Messaggero s.p.a.	Pubblicazione di dati personali di persona minore in relazione a notizia di incidente stradale	Domanda rigettata ¹⁰⁶	Integralmente compensate ¹⁰⁶	Persone comuni
257	14-giu-2017	C.D.	Condominio via A. Meldola N. 102/104/488, N.R., D.T.D.	Fraasi offensive pronunciate nel corso di assemblea condominiale	Domanda rigettata	€ 7.130	Persona comune
258	21-giu-2017	R.A.	M.D.	Espressioni offensive contenute in atto di reclamo avverso ordinanza	Domanda rigettata ¹⁰⁷	€ 2.425 ¹⁰⁸	Persona comune
259	21-giu-2017	A.R.	M.D.	Accuse di frode processuale perpetrate tramite commento Facebook	Domanda rigettata ¹⁰⁹	€ 2.425	Persona comune
260	30-giu-2017	W.H.J.	C.A., Rubbettino Editore s.r.l., Mondadori Editore s.p.a.	Abuso di potere nell'esercizio della carica istituzionale	Domanda rigettata	€ 12.762 ¹¹⁰	Magistrato

¹⁰⁴ A carico delle parti attrici condannate in solido.

¹⁰⁵ Si riconosce il contenuto diffamatorio dell'articolo, che ha travalicato i limiti del diritto di cronaca. È tuttavia rigettata la domanda di risarcimento per assenza di allegazione di sufficienti elementi relativi ai pregiudizi subiti.

¹⁰⁶ Il rigetto della domanda solo per l'inesistenza del danno giustifica la compensazione delle spese.

¹⁰⁷ È accolta invece la domanda riconvenzionale del convenuto, per la pubblicazione da parte dell'attore di alcuni commenti offensivi sulla propria pagina Facebook. Il danno non patrimoniale è liquidato nella somma di € 6.000 a carico dell'attore.

¹⁰⁸ Spese di lite a carico dell'attore.

¹⁰⁹ Accoglimento parziale della domanda riconvenzionale da parte di M.D. avente ad oggetto commenti diffamatori nei suoi confronti e condanna di A.R. al risarcimento dei danni in favore di quest'ultimo, liquidati nella somma di € 6.000.

¹¹⁰ Spese di lite a carico dell'attore, liquidate in € 4.254 a favore di ciascun convenuto.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
261	30-giu-2017	C.P.	A.L., L.C., S.G., F.G., L.E., A.A.	Denuncia calunniosa per comportamenti fraudolenti dell'attore	Domanda rigettata	€ 15.400 ¹¹¹	Professionista
262	30-giu-2017	Emilio s.r.l.	Reti Televisive Italiane s.p.a.	Servizio televisivo denunciante condotto illecite della società attrice nella gestione di attività nel centro commerciale "Porte di Roma"	Domanda rigettata	€ 15.000	Impresa
263	15676/2017	Eni s.p.a	C.A.	Responsabilità della società attrice per l'inquinamento di alcune sorgenti di acqua	Domanda rigettata ¹¹²	€ 25.000	Impresa
264	15949/2017	B.A.	C.S., B.F.	Lettera relativa alla dubbia responsabilità e capacità genitoriale dell'attore	Domanda rigettata ¹¹³	€ 13.190	Persona comune
265	16027/2017	C.A.	C.C.	Accusa di infedeltà nei confronti del Presidente del Consiglio	Domanda rigettata	€ 13.000	Personaggio pubblico
266	16010/2017	C.A.	Il Messaggero s.p.a., P.A., RCS Mediagroup s.p.a., D.S.G.	Responsabilità penale per errore commesso durante un intervento	Domanda rigettata ¹¹⁴	€ 20.000 ¹¹⁵	Professionista

¹¹¹ Di cui € 4.800 in favore di A.L., € 5.802 in favore di L.C. e V.M., € 4.800 in favore di S.G.; compensate le spese tra l'attore e A.A..

¹¹² Eni s.p.a. condannata al pagamento ex art. 96 ultimo comma c.p.c. della somma di 25.000 in favore di C.A..

¹¹³ € 3.000 a carico dell'attore, per compensare la convenuta C.S. dall'essersi dovuta difendere nel processo nei confronti di chi la ha sostanzialmente accusata per aver svolto, con diligenza il suo mandato professionale.

¹¹⁴ Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti RCS Mediagroup s.p.a. e D.S.G..

¹¹⁵ Di cui 10.000 a carico del Messaggero s.p.a. e P.A. e 10.000 a carico di RCS Mediagroup s.p.a. e D.S.G..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
267	15986/2017	P.C.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., D.E.	Rapporti con la mafia	Domanda rigettata ¹¹⁶	€ 6.500	Imprenditore
268	16442/2017	V.G.C.F.	F.A., M.E.	Accostamento a narcotrafficanti e a personaggi della malavita romana	Domanda rigettata	€ 8.000	Politico
269	16468/2017	B.G.L., Complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata	M.E.M., Assotutela- Associazione per la tutela del cittadino	Dichiarazioni relative alla presunta indizione di una gara d'appalto per l'affidamento del servizio estero di archivio e protocollo in assenza di autorizzazione	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹¹⁷	Azienda ospedaliera e suo Direttore
270	16703/2017	C.F., Eurocontrol s.r.l.	Editoriale Il Fatto s.p.a.	Rapporti dell'attore, titolare della Eurocontrol s.r.l., con la criminalità organizzata	Domanda rigettata	€ 15.000 ¹¹⁸	Impresa e suo dirigente
271	17730/2017	S.L.R.	G.C., C.V.V., Il Messaggero s.p.a., B.A. Il Mattino s.p.a.	Vicinanza con l'inchiesta "Roma Capitale", interesse personale dei prefetti nella gestione dei centri di accoglienza migranti	Domanda rigettata	€ 20.000	Dirigente pubblico
272	19586/2017	S.M.G.C.	RCS Mediagroup s.p.a., S.F., B.G., R.S., D.B.F., P.M.	Coinvolgimento nell'inchiesta dei c.d. "Grandi Appalti"	Domanda rigettata	€ 6.630	Magistrato

¹¹⁶ Sono dichiarate inammissibili invece la domanda di condanna del direttore responsabile al pagamento della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12 della l.n. 47/1948, e la domanda di cancellazione dell'articolo dal sito internet in cui è stato pubblicato.

¹¹⁷ Spese compensate per reciproca soccombenza. È rigettata la domanda riconvenzionale di condanna al risarcimento del danno morale e di quello conseguente a lite temeraria in quanto il fatto oggetto di critica era stato riportato in modo inesatto.

¹¹⁸ A carico delle parti attrici condannate in solido.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
273	18-ott-2017	D.M.C., D.M.A.M., F.P.C.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F., C.V.	Critiche relative alla gestione del Teatro dell'Opera di Roma e accuse di favoritismi nelle assunzioni	Domanda rigettata	€ 5.000	Dirigente pubblico
274	19982/2017	T.M.	Editore Ges-Gruppo Editoriale Sud s.r.l., G.W., D.D.F., L.F., P.C.	Publicazione di un commento nel blog dell'attore a seguito della condanna di quest'ultimo per aggressione nei confronti della convenuta P.C.	Domanda rigettata ¹¹⁹	€ 7.000 ¹²⁰	Persona comune
275	20504/2017	P.M.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F.	Truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale	Domanda rigettata	€ 5.700	Professionista
276	20828/2017	B.D.	Il Quotidiano Il Tempo s.r.l., C.G.M.	Coingolimento in sequestro di persona	Domanda rigettata	€ 6.640	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
277	20823/2017	T.A.	E.A.	Denunce e segnalazioni relative al comportamento deontologicamente scorretto dell'attore	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²¹	Professionista
278	21506/2017	L.G.	Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a., S.C., L.L.	Notizia inesatta relativa a condanna penale dell'attore	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Professionista
279	21508/2017	M.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., H.D., G.F.	Dubbia professionalità	Domanda rigettata	€ 3.850	Persona comune

¹¹⁹ T.M. condannato al risarcimento dei danni, ex art. 96 c.p.c., nei confronti di L.F. e P.C., per l'importo di € 7.000 ciascuno.

¹²⁰ A carico dell'attore, in favore di P.C. e L.F.

¹²¹ La fondatezza dell'assunto preliminare in ordine alla sussistenza dell'illecito lamentato ne consente l'integrale compensazione fra le parti.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
280	10-gen-2018	B.F.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., F.E.	Accuse di favoritismo nel conferimento di incarichi istituzionali	Domanda rigettata	€ 10.000 ¹²²	Politico
281	1892/2018	S.M.G.C.	Editoriale Libero s.r.l., B.M., B.F., S.A., I.S.	Coinvolgimento nell'inchiesta della c.d. "erica"	Domanda rigettata	€ 5.000	Magistrato
282	1900/2018	Lumen s.r.l.	B.G.	Lettere denuncianti inadempimento contrattuale	Domanda rigettata	€ 6.000	Impresa
283	3872/2018	M.U.C.	Quotidiano Il Tempo s.r.l.	Divulgazione di dati in identificativi di un minore	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²³	Persona comune
284	3941/2018	P.E.	Rai-Radio Televisione Italiana s.p.a., G.M.I.	Coinvolgimento nell'inchiesta di "Mafia Capitale"	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²⁴	Politico
285	4855/2018	C.E., S.P., D.G.	E.S.	Accuse relative alla gestione dell'ATAC	Domanda improcedibile ¹²⁵	€ 3.200 ¹²⁶	Politico
286	5287/2018	M.M.	R.M.	Espressioni offensive	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Persona comune
287	6393/2018	M.A.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.G., D.P., B.P.	Comportamenti contrari all'etica	Domanda rigettata	€ 5.800	Persona comune
288	7362/2018	R.R.A.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., V.S., V.L.	Acquisti illegali di terreni per la produzione di biocarburante in America Latina	Domanda rigettata	€ 33.511,80	Dirigente privato

¹²² A carico degli attori condannati in solido.

¹²³ Il rigetto della domanda solo per inesistenza del danno giustifica una compensazione delle spese.

¹²⁴ Le spese sono compensate in considerazione dell'asprezza dei toni utilizzati, seppure rientranti nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica e cronaca giornalistica.

¹²⁵ Nel caso di specie ricorrono pienamente i presupposti per la declaratoria di improcedibilità dell'azione, in quanto le opinioni espresse dal parlamentare costituiscono manifestazione del pensiero politico del convenuto esplicitato nell'esercizio delle sue funzioni di parlamentare.

¹²⁶ A carico degli attori condannati in solido tra loro.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
289	24-apr-2018	I.G.	UGL Polizia di Stato, V.G., S.M.	Presunto contenuto diffamatorio di articoli pubblicati sul sito web del Sindacato UGL Polizia di Stato	Domanda rigettata	€ 9.000	Sindacalista
290	27-apr-2018	C.A.	C.E.	Presunto contenuto diffamatorio di una mail diffusa in ambito condominiale	Domanda rigettata	€ 4.000	Professionista
291	19-giu-2018	S.M.A., I.A.C., I.E., in qualità di eredi di I.F.	Il Messaggero s.p.a., P.A.	Presunte truffe e abuso di ufficio	Domanda rigettata	€ 9.000	Professionista
292	14-giu-2018	D.B.C.	Cinque Editore s.r.l., C.S.	Accostamento del proprio nome ai fatti di "Mafia Capitale"	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²⁷	Dirigente privato
293	18-giu-2018	Società Sorain Cecchini ambiente- Sca s.p.a., C.M.	C.S., T.F., Società E. Giovi s.r.l.	Dichiarazioni rese nel corso di conversazioni telefoniche, relative a una sovralfatturazione da parte della società attrice nei confronti della Giovi s.r.l.	Domanda rigettata	€ 2.500	Impresa
294	4-lug-2018	B.M.	V.B.	Contenuto diffamatorio di querela per appropriazione indebita di beni di azienda	Domanda rigettata	€ 2.417.50	Persona comune

¹²⁷ In considerazione della presenza di alcune inesattezze che, seppure non aventi di per sé valenza diffamatoria, possono essere ritenute ragioni idonee ad aver indotto legittimamente l'attore a proporre domanda giudiziale per la richiesta di una valutazione giudiziaria in merito all'accertamento del corretto esercizio del diritto di cronaca e critica.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
295	13-lug-2018	D.J.F.	A.B.	Affermazioni offensive nel corso di una discussione e nella memoria difensiva prodotta per il procedimento innanzi al Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹²⁸	Giornalista
296	6-ago-2018	M.M.	D.G.	Scambio di lettere reciprocamente offensive all'interno di condominio	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Persona comune
297	6-ago-2018	P.M.	Il Messaggero s.p.a., A.M.	Notizia concernente indagine penale cui era sottoposto l'attore	Domanda rigettata	€ 6.000	Persona comune
298	6-ago-2018	C.P.	Facebook Ireland Ltd	Pubblicazione di insulti rivolti all'attore sulla sua stessa pagina personale di Facebook	Domanda rigettata	€ 5.000	Giornalista
299	6-ago-2018	Confintesa Funzione Pubblica(UGL), P.F.	G.A.	Dichiarazioni diffamatorie nel corso della riunione della Segreteria Generale di UGL riguardanti indebito accredito di contributi sindacali	Domanda rigettata	€ 6.800 ¹²⁹	Confederazione sindacale

¹²⁸ In considerazione della situazione di fatto che ha determinato l'attore all'azione in ragione della percezione soggettiva della vicenda.

¹²⁹ A carico degli attori condannati in solido.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA	
300	16/02/2018	8-ago-2018	G.M.	Curatela del fallimento Iacobelli s.r.l., Trerefusi s.r.l., Eredi M.M. senior, M.M. junior	Presunto contenuto diffamatorio del libro "Il Morandini delle donne", in relazione alle origini familiari dell'attrice	Domanda rigettata ¹³⁰	€ 23.385 ¹³¹	Personaggio pubblico
301	16/08/2018	29-ago-2018	F.C.	Reti Televisive Italiane s.p.a., D.M.C.,	Presunto contenuto diffamatorio di servizi televisivi riguardanti contrasti per la gestione e manutenzione di beni ereditari	Domanda rigettata	€ 8.000	Persona comune
302	16/476/2018	31-ago-2018	G.P.	Gruppo editoriale L'Espresso s.p.a., M.E., P.S.	Attribuzione all'attore di reato di concussione	Domanda rigettata	€ 10.730	Persona comune
303	16884/2018	5-set-2018	M.L.M, S.F.	V.T.	Presunto contenuto diffamatorio di esposto inviato al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro	Incompetenza territoriale	€ 4.000	Professionista
304	16885/2018	5-set-2018	Re Innova s.c.a.r.l.	RCS Mediagroup s.p.a., S.I., F.L.	Descrizione della società attrice come impresa creata a fini di evasione fiscale	Domanda rigettata	€ 34.800	Impresa
305	16911/2018	6-set-2018	S.A.	N.V.	Dichiarazioni diffamatorie e contrarie al conferimento all'attore del titolo di Professore Emerito	Domanda rigettata	€ 11.000	Docente

¹³⁰ Le domande proposte da G.M. nei confronti di Curatela del fallimento Iacobelli s.r.l. sono dichiarate inammissibili; viene dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Trerefusi s.r.l.

¹³¹ A carico di G.M. in favore di Curatela del fallimento Iacobelli s.r.l., Trerefusi s.r.l. e M.M. junior, € 7.795 ciascuno. Spese irripetibili nei rapporti tra G.M. e Eredi M.M. senior.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
306	16970/2018	Domus Caritatis Società Cooperative Sociale, Cooperativa di Lavoro La Cascina soc. coop., Tre Fontane soc. coop. Sociale	G.M. Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.	Coinvolgimento in ambiti di malaffare in relazione al "business degli immigrati"	Domanda rigettata ¹³²	€ 24.750 ¹³³	Società cooperative
307	18318/2018	M.C.	RCS Mediagroup s.p.a.	Responsabilità per la morte di una neonata a causa di condotta imperita e negligente	Domanda rigettata	€ 1.260 ¹³⁴	Professionista
308	18909/2018	D.A.M.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., M.B., A.I.,	"Spartizione" di appalti tra istituzioni, imprenditori e politici	Domanda rigettata	€ 5.500	Politico
309	19309/2018	Nuova Villa Maria Luisa s.r.l.	Il Messaggero s.p.a., C.V.	Accusa di evasione fiscale e violenza sui pazienti della casa di riposo	Domanda rigettata	€ 1.617,50	Impresa
310	19676/2018	Mancsa s.r.l., M.A., N.R., M.G., S.U.	L'Espresso s.p.a., M.E., F.G.	Coinvolgimento in indagini collegate a presunti disastri ambientali	Domanda rigettata	€ 2.870 ¹³⁵	Imprenditori
311	19976/2018	B.G.	C.R.	Missive contenenti accuse di sottrazione fraudolenta ad oneri di pagamento	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹³⁶	Dirigente privato

¹³² Difetto di legittimazione passiva della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a..

¹³³ Di cui € 8.250 a carico delle società cooperative attrici, in solido, in favore della Arnoldo Mondadori Editore s.p.a.; € 16.500 a carico delle società cooperative attrici, in solido, in favore di G.M.

¹³⁴ Le spese sono compensate per metà, in quanto all'esito dell'assoluzione dell'attore nel processo a suo carico nel 2018, quest'ultimo ha certamente diritto ad ogni opportuna rettifica da parte della testata.

¹³⁵ Spese di lite compensate per 2/3, gravando la restante quota sugli attori in solido tra loro.

¹³⁶ La compensazione delle spese processuali è giustificata in considerazione della situazione di fatto che ha determinato l'attore all'azione.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
312 21512/2018	8-nov-2018	P.M.R.	C.M.A., S.M.	Publicazione di post su Facebook a contenuto offensivo ed aggressivo	Domanda rigettata	€ 7.000	Personaggio pubblico
313 21691/2018	12-nov-2018	B.A.	N.A., S.R., Generali Italia s.p.a.	Presunto contenuto diffamatorio di una lettera di impugnazione di licenziamento	Domanda rigettata	Integralmente compensate uz	Dirigente privato
314 22028/2018	16-nov-2018	S.G.	La Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a.	Notizia relativa all'arresto dell'attore per rapina	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese	Persona comune
315 22638/2018	23-nov-2018	C.D.B.D.S.	Associazione Real Circolo Francesco II di Borbone	Contenuto diffamatorio di un post pubblicato su Facebook	Domanda rigettata	€ 3.000	Personaggio pubblico
316 22924/2018	28-nov-2018	C.F.	RCS Mediagroup s.p.a., D.B.F.	Presunto contenuto diffamatorio di un articolo in cui l'attore veniva descritto come "pusher" in relazione all'omicidio Pantani	Domanda rigettata	€ 7.500	Persona comune
317 24008/2018	14-dic-2018	I.M.Y	Adnkronos Comunicazione s.r.l., GMC-Giuseppe Marra Communications s.p.a., Adnkronos International s.r.l.	Diffusione di notizia falsa attribuita all'attore concernente la fuga in Italia di due personalità politiche egiziane	Domanda rigettata	€ 3.000	Giornalista
318 510/2019	9-gen-2019	B.F.	M.F.	Diffusione di notizia falsa relativa ad una relazione tra l'attrice e un giocatore della Lazio	Domanda rigettata	€ 4.835	Persona comune

137 La compensazione delle spese processuali è giustificata in considerazione della situazione di fatto che ha determinato l'attore all'azione.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
319	9-gen-2019	D.P.C.	Edizioni Alegre, Società cooperativa giornalistica, M.A.	Contiguità ad ambienti mafiosi in relazione al progetto di realizzazione del ponte sullo stretto di Messina	Domanda rigettata	€ 8.704,80	Persona comune
320	17-gen-2019	F.C.	T.L., Quotidiano Il Tempo s.r.l., C.G.M.	Presunta paternità di un piano di licenziamenti di massa sotto copertura di un piano di risanamento	Domanda rigettata	€ 5.635	Dirigente pubblico
321	17-gen-2019	S.M.G.C.	S.E.T.A., Società Editrice Tipografica Atesina s.p.a., B.S., A.N.	Coinvolgimento nell'inchiesta dei c.d. "Grandi eventi"	Domanda rigettata	€ 6.394	Magistrato
322	29-gen-2019	F.G.	A.S., P.A., Editoriale Il Fatto s.p.a.	Proscioglimento legato ad atteggiamento parziale dovuto a rapporti personali	Domanda rigettata	€ 7.625	Magistrato
323	1-feb-2019	F.G.	R.c.s. Mediagroup s.p.a., F.F., F.L.	Dubbia professionalità	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹³⁸	Persona comune
324	11-feb-2019	D.A.G.	Res Mediagroup s.p.a., S.I.,	Vicinanza con il clan dei Casamonica	Domanda rigettata	€ 3.000	Professionista
325	28-feb-2019	Enav s.p.a., G.M.	La 7 s.r.l., F.F. M.E.	Accuse di nepotismo	Domanda rigettata	€ 19.884	Ente pubblico e suo amministratore
326	12-mar-2019	S.M.	Secolo d'Italia s.r.l., F.G.	Coinvolgimento nei fatti di "mafia capitale"	Domanda rigettata	€ 2.850	Politico
327	4-apr-2019	M.G.	Res Mediagroup s.p.a., D.B.F., S.F.	Coinvolgimento in vicenda di irregolarità nell'aggiudicazione di appalti	Domanda rigettata	€ 3.600	Ufficiale delle Forze dell'Ordine

138 Le spese di lite devono essere compensate in considerazione della presenza di alcune inesattezze che seppure non aventi di per sé valenza diffamatoria possono essere ritenute ragioni idonee ad aver indotto legittimamente l'attore a proporre domanda giudiziale.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
328	4-apr-2019	P.P., P.L., B.S., A.N., C.O., P.G., D.G., V.C., V.G., Q.A., Z.L., I.L., T.L.	Rai s.p.a.	Notizia relativa alla presenza nel corpo dei forestali in servizio presso la regione Sicilia di persone condannate per gravi reati, tra cui l'associazione mafiosa	Domanda rigettata	€ 2.630	Persone comuni
329	4-apr-2019	C.S.	C.S., Cinque Editore s.r.l., Res Medigroup s.p.a., F.L., D.S.G.	Corruzione	Domanda rigettata	€ 3.300	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
330	8-apr-2019	G.A.	Res Medigroup s.p.a., D.B.F., C.F., L.A.M., C.S., D.F.M., P.F., P.F., M.A., L.C., G.R., B.A., G.A., T.M., C.S., F.F., D.F.S., P.C., C.M., S.R., A.E., D.R.G., M.G., T.N.	Contenuto diffamatorio di articolo di giornale	Domanda rigettata	€ 7.325,50	Politico
331	17-apr-2019	M.D.		Pubblicazione di commenti offensivi sul profilo Facebook	Domanda improcedibile ¹³⁹	Integralmente compensate	Persona comune
332	24-apr-2019	C.S.	Società Editrice Il Tempo s.r.l., C.G.M., D.C.V.	Coingolimento dell'attore in vicenda di "sesso, video e ricatti"	Domanda rigettata	€ 9.000	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
333	30-apr-2019	S.G.	M.G.	Notizia relativa al sospetto finanziamento di 50 milioni di euro ottenuto dall'attore	Domanda rigettata	€ 13.300	Imprenditore
334	6-mag-2019	M.M.	M.G., S.C.F.	Atto giudiziario relativo a giudizio di dichiarazione giudiziale di paternità contenente affermazioni offensive	Domanda rigettata	€ 2.800	Persona comune

¹³⁹ Per carenza di procura ad litem rilasciata dall'attrice all'avvocato che ha proceduto alle notificazioni.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
335	9-mag-2019	D.P.	M.M., Sperling & Kupfer Editori s.p.a.	Presunte notizie false relative alla vicenda giudiziaria dell'attore accusato di omicidio preterintenzionale	Domanda rigettata	€ 8.000	Persona comune
336	13-mag-2019	S.A.	P.T.S	Paree negativo relativo al conferimento all'attore del titolo di "Professore Emerito"	Domanda rigettata	€ 3.397	Docente
337	29-mag-2019	Fendi s.r.l.	T.P.	Rapporti tra Fendi e soggetti coinvolti in indagini per gravi reati	Domanda rigettata	€ 16.000	Impresa
338	6-giu-2019	D.F.M.	Gruppo Cairo Editore s.p.a., A.A., M.G.	Articolo relativo a fatti della vita privata dell'attrice	Domanda rigettata	€ 11.000	Personaggio pubblico
339	10-giu-2019	P.G.A.	Res Mediagroup s.p.a., F.L., F.F., S.I.	Coinvolgimento in inchiesta per corruzione sui servizi nei campi rom, contatti con soggetti indagati o arrestati	Domanda rigettata	€ 3.000	Dirigente pubblico
340	2-lug-2019	D.L.A.F.	Res Mediagroup s.p.a., D.B.F.	Notizia relativa al procedimento penale in corso nei confronti dell'attore	Domanda rigettata	€ 6.000	Persona comune
341	9-lug-2019	C.G., Cannavò & Partners stp a responsabilità limitata	Finegri Editoriale s.p.a.	Accusa di evasione fiscale milionaria realizzata attraverso la creazione di società	Domanda rigettata	€ 3.670	Professionista e impresa
342	19-lug-2019	I.G.	Editoriale Libero s.r.l., B.P.M., G.M.	Presunto contenuto diffamatorio di articoli	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Personaggio pubblico
343	29-lug-2019	G.A.	Editoriale Il Fatto s.p.a., P.A., H.P.G., T.M.	Accuse di nepotismo	Domanda rigettata	€ 6.762	Politico

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
344	6-ago-2019	C.V.	Res Mediagroup s.p.a., D.B.F., F.F., M.E., Gruppo editoriale L'Espresso s.p.a., L.D., E.M., Rai s.p.a.	Coinvolgimento in indagine per peculato	Domanda rigettata	€ 9.000 ¹⁴⁰	Politico
345	7-ago-2019	S.C.S.S.	V.C.V., L.L., Il Messaggero s.p.a.	Notizia relativa all'arresto dell'attore per molestie	Domanda rigettata	€ 2.200	Persona comune
346	8-ago-2019	S.P., Associazione Nazionale Libera Caccia	C.F.	Campagna diffamatoria tramite messaggi di posta elettronica	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁴¹	Ente e suo Presidente
347	27-ago-2019	B.S., Fininvest s.p.a.	I.A.	Diffusione di notizia relativa alla vicinanza tra l'attore e la mafia	Domanda rigettata	€ 5.500 ¹⁴²	Politico
348	3-set-2019	Byom s.r.l., M.A., N.R., S.M., G.U.	Il Messaggero s.p.a., B.S., C.V.V.	Coinvolgimento nell'inchiesta sul presunto disastro ambientale cagionato dal ciclo produttivo della centrale Tirreno Power	Domanda rigettata	€ 8.710,50	Imprenditori
349	3-set-2019	T.P.G.	Il Mattino s.p.a., B.A., D.F.L.	Critiche nei confronti dello svolgimento delle indagini dirette dall'attore, pubblicazione della fotografia ritraente quest'ultimo in assenza di consenso	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁴³	Magistrato

¹⁴⁰ Di cui € 4.500 a favore di Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., e L.D.; € 4.500 a favore di Rai s.p.a.; sono compensate le spese tra la parte attrice e Res Mediagroup s.p.a., D.B.F., F.F. e M.E.

¹⁴¹ Le ragioni della decisione ed in particolare il rigetto della domanda attorea e della domanda riconvenzione proposta da parte convenuta giustificano l'integrale compensazione delle spese di giudizio.

¹⁴² Spese di lite a carico degli attori in solido tra loro.

¹⁴³ Le spese del procedimento sono compensate in considerazione delle inesattezze di alcuni dati presenti nell'articolo.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
350	4-set-2019	T.T.F., Associazione Sergio Minelli Onlus	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., Z.V.	Descrizione della Onlus come una "setta" e della fondatrice come una "santona"	Domanda rigettata	€ 7.865	Ente e suo dirigente
351	9-set-2019	Hippogroup Roma Capannelle s.p.a.	D.P.L., D.L., D.A., F.V., S.L.	Presentazione di esposto e dichiarazioni rese in trasmissione televisiva relative a presunte illegittimità per l'assegnazione di risorse economiche	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁴⁴	Impresa
352	18-set-2019	Sil Campeggi s.r.l., V.M.	B.A., C.G., D.O.A.C.	Illicità della costruzione del campeggio e collusione con la mafia	Domanda rigettata	€ 6.000	Impresa
353	27-set-2019	G.B.	Gedi-Gruppo Editoriale s.p.a., C.M., R.E., M.M.	Pubblicazione di conversazione intercettata nell'ambito di un'inchiesta giudiziaria per finanziamenti illeciti	Domanda rigettata	€ 4.200	Professionista
354	30-set-2019	Stanley International Betting Limited, Stanleybet Malta Limited	Gedi Gruppo editoriale s.p.a., M.B., C.T.	Esercizio dell'attività di gioco e scommesse in violazione degli obblighi tributari	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁴⁵	Impresa
355	3-ott-2019	Sicurezza e Ambiente s.p.a., C.A., Euro Sistra s.r.l.	Quotidiano Il Tempo s.r.l., C.M., D.C.V., V.M.	Ottenimento tramite accordi illeciti dell'affidamento del servizio di ripristino della sicurezza stradale	Domanda rigettata	€ 30.000	Imprese

¹⁴⁴ Le spese sono compensate in considerazione della presenza di omissioni e inesattezze nell'esposto che, seppure non tali da rendere diffamatori i contenuti del testo, sono tali da far ritenere legittima la richiesta della società attrice di intervento giudiziale.

¹⁴⁵ Le spese del procedimento sono compensate in considerazione delle inesattezze di alcuni dati presenti nell'articolo.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
336	18-ott-2019	S.M.	Editoriale Libero s.r.l.	Notizia relativa al presunto compenso milionario percepito dall'attore	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁴⁶	Giornalista
337	4-nov-2019	R.S.F.	F.F., T.E.	Esposto relativo all'irregolarità di un bando di gara attribuita all'attore	Domanda rigettata	€ 5.000	Dirigente pubblico
338	21-nov-2019	F.G.T.	S.A., P.E.	Coinvolgimento dell'attore nella squalifica dell'atleta S.A. e contraffazione del controllo antidoping	Domanda rigettata	Nessuna statuizione sulle spese ¹⁴⁷	Dirigente di ente
339	4-dic-2019	D.S.	B.V.	Coinvolgimento nell'inchiesta "Mafia capitale"	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Politica
360	7-gen-2020	Romeo Gestioni s.p.a., R.A.	La7 s.p.a., M.E.	Coinvolgimento nell'inchiesta c.d. "caso Consp" per corruzione	Domanda rigettata	€ 36.755	Imprenditore e Impresa
361	13-gen-2020	A.R.	ATER-Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma	Denuncia per truffa	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Imprenditore

¹⁴⁶ Sussistono giusti motivi, considerato che i toni usati negli articoli potevano essere soggettivamente sentiti come offensivi, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

¹⁴⁷ In considerazione della contumacia della parte convenuta.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
362	14-gen-2020	P.G., Pastini s.r.l.	Blogo.it s.r.l., Il Messaggero s.p.a., Il Gazzettino s.p.a., Leggo s.p.a.	Notizia relativa ai presunti prezzi differenziati proposti in dipendenza del tipo di clientela, italiana o straniera	Domanda rigettata	€ 5.787 ¹⁴⁸	Impresa
363	14-gen-2020	V.G.	Il Messaggero s.p.a.	Coinvolgimento nella vicenda di "Mafia Capitale"	Domanda rigettata	€ 7.625	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
364	14-gen-2020	G.A.	La7 s.p.a., S.A.	Coinvolgimento in indagini penali e in contesti di criminalità organizzata	Domanda rigettata	€ 15.000 ¹⁴⁹	Politico
365	7-feb-2020	Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti	C.F., C.M., Edilazio '92 Società Cooperativa	Contenuto diffamatorio di articolo	Domanda improcedibile ¹⁵⁰	€ 6.000 ¹⁵¹	Ente
366	18-feb-2020	G.C.	P.P.	Natura calunniosa di querela sporta dal convenuto	Domanda rigettata	€ 12.678	Persona comune
367	18-feb-2020	Q.L.B.	Leggo	Accusa di percezione indebita della pensione del padre deceduto	Domanda rigettata	€ 3.235	Persona comune
368	25-feb-2020	A.D.A.	Edisud s.p.a.-Società per Azioni Editrice del Sud	Coinvolgimento in una vicenda di corruzione	Domanda rigettata	€ 7.000	Professionista
369	25-feb-2020	B.S.	Associazione Rousseau	Accuse di truffa e coinvolgimento nella vicenda di "Mafia Capitale"	Domanda rigettata	€ 6.050	Politico

¹⁴⁸ Di cui € 2.572 in favore di Blogo.it s.r.l. e € 3.215 in favore di Il Messaggero s.p.a., Il Gazzettino s.p.a. e Leggo s.p.a.

¹⁴⁹ Di cui € 7.500 per ciascuna parte convenuta.

¹⁵⁰ È fondata l'eccezione sollevata da parte convenuta, relativa alle modalità di comunicazione della lettera di convocazione, assumendo che avrebbe dovuto essere inviata alla parte personalmente e non al procuratore costituito nel giudizio instaurato successivamente alla notifica dell'atto di citazione.

¹⁵¹ Di cui € 2.000 per ciascuna parte convenuta.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
370	25-feb-2020	S.M.	S.L., F.L., RCS Mediagroup s.p.a.	Coinvolgimento nelle vicende di "Mafia Capitale"	Domanda rigettata	€ 3.796	Professionista
371	4-mar-2020	C.A.	S.I.M.	Affermazioni false nel corso di una riunione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁵²	Professionista
372	4-mar-2020	M.M.	RCS Mediagroup s.p.a., I.S., F.F.	Coinvolgimento in vicenda di corruzione relativa alla gestione di campi nomadi di Roma	Domanda rigettata	€ 10.500	Dirigente pubblico
373	5058/2020	F.U.	C.D.	Presunti comportamenti di sbeffeggiamento, umiliazione e tendenza a ridicolizzare l'attore	Domanda rigettata	€ 2.200	Imprenditore
374	5568/2020	K.L.Z.	Editoriale Libero s.r.l., S.P.	Riferimento all'attrice in articolo di giornale come "attrice hard", "attrice hard di origine bulgara"	Domanda rigettata	€ 3.972 ¹⁵³	Personaggio pubblico
375	5641/2020	B.F.	T.F., P.P.	Presunte condotte di natura affettivo-sessuale subite nel corso di un campo estivo organizzato dalla Parrocchia della Natività di Maria	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁵⁴	Persona comune
376	5638/2020	P.P.	G.A., M.A., RCS Mediagroup s.p.a.	Presunto contenuto diffamatorio di espressioni contenute in un libro	Domanda rigettata	€ 3.500	Persona comune

¹⁵² La circostanza che, sulla base delle dichiarazioni dei presenti all'evento, sia stato avviato procedimento penale e la non univocità delle dichiarazioni dei presenti, costituiscono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.

¹⁵³ Di cui € 1.384 a favore di S.P. e € 2.588 a favore di Editoriale Libero s.r.l.

¹⁵⁴ In considerazione della peculiare natura della controversia, della mancata costituzione della convenuta e dei rapporti tra le parti costituire.

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
377	2-apr-2020	L.A.	M.I.	Frase ingiuriosa pronunciata nel corso di un'assemblea condominiale	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁵⁵	Professionista
378	2-apr-2020	U.R.	Ansa soc. coop., C.L.	Notizia relativa all'arresto dell'attore	Domanda rigettata	€ 5.802	Professionista
379	7-apr-2020	R.A., Romeo Gestioni s.p.a.	Editoriale Il Fatto s.p.a., T.M., G.P., D.E.F., L.M., P.V.	Accuse di corruzione nella gestione di appalti pubblici	Domanda rigettata ¹⁵⁶	€ 21.540	Imprenditore
380	17-apr-2020	S.D., Algebris Investments LLP	Base per Altezza s.r.l., Z.G., A.M.	Condotte illecite e pratiche poco trasparenti in relazione ai rapporti tra il governo e la Banca Etruria	Domanda rigettata	€ 3.283	Imprenditore
381	28-apr-2020	A.G.	G.L.	Lettera richiedente diffida inviata alle autorità militari competenti	Domanda rigettata	€ 7.320	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
382	5-mag-2020	B.G.	Gedi Gruppo Editoriale s.p.a.	Notizia relativa a un'indagine della Procura di Roma nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui l'attore, per vari reati tra cui peculato, concussione, corruzione, abuso di ufficio.	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁵⁷	Ufficiale delle Forze dell'Ordine
383	13-mag-2020	A.M.	Società Europea di Edizioni s.p.a., S.A., B.C., S.M.	Presunto conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni dell'attore quale componente dell'Antitrust	Domanda rigettata	€ 5.787 ¹⁵⁸	Personaggio pubblico

¹⁵⁵ Le spese di giudizio devono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda e la natura dei rapporti tra le parti.

¹⁵⁶ È rigettata la domanda riconvenzionale di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla convenuta.

¹⁵⁸ In ragione della posizione marginale dell'attore nell'inchiesta e della successiva assoluzione per i fatti a lui contestati.

Di cui € 2.572 a carico di S.A. e € 3.215 a carico di Società Europea di Edizioni s.p.a., B.C., S.M..

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
384	15-mag-2020	S.R.	S.F., Allianz s.p.a.	Danno negligenzemente causato alla capigliatura dell'attrice	Domanda rigettata	Integralmente compensate ¹⁵⁹	Personaggio pubblico
385	18-mag-2020	M.G.	Moonlight Cinema, Eagle Pictures s.p.a., V.O.F., F.P., Fotocinema s.r.l., Cinecittà Luce s.p.a. in liquidazione, Rai s.p.a., F.M.	Rappresentazione del coinvolgimento dell'attore nell'omicidio di A.I. in opera cinematografica	Domanda rigettata	Integralmente compensate	Persona comune
386	25-mag-2020	S.D., Algebris Investments LLP	Editoriale Il Fatto s.p.a., B.G.B., T.M.	Presunto contenuto diffamatorio di articoli	Domanda rigettata	€ 6.050 ¹⁶⁰	Imprenditore
388	20-lug-2020	P.S.	B.P.	Fraasi ingiuriose in occasione di un'udienza innanzi al giudice del lavoro	Domanda rigettata	€ 3.392	Persona comune
389	29-lug-2020	F.A.	RCS Mediagroup s.p.a., D.S.G., D.B.F.	Indagini a carico dell'attore per omicidio colposo	Domanda rigettata	€ 7.000 ¹⁶¹	Professionista
390	30-lug-2020	V.D.	Ministero della Difesa	Pubblicazione sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato della perizia tecnico-estimativa relativa all'immobile di proprietà dell'attrice, unitamente all'immagine della stessa	Domanda rigettata	Spese irripetibili	Persona comune
391	11412/2020	A.S.	G.M.J., B.J., Rai s.p.a.	Dubbia professionalità	Domanda rigettata	€ 10.743	Dirigente privato

¹⁵⁹ In considerazione della peculiarità del caso in esame e del fatto che il trattamento di colorazione applicato, anche se correttamente eseguito può causare una reazione allergica, si ritiene compensare integralmente le spese del giudizio tra tutte le parti.

¹⁶⁰ A carico degli attori condannati in solido.

¹⁶¹ In favore di RCS Mediagroup s.p.a. e D.S.G.; sono dichiarate irripetibili le spese di giudizio nei rapporti tra F.A. e D.B.F..

IL DANNO ALLA REPUTAZIONE NELL'ORIENTAMENTO DEL TRIB. DI ROMA

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
392	11/14/2020	T.C.C.	T.S.	Presunta natura calunniosa di denuncia sporta nei confronti dell'attore per circonvenzione di incapace ai danni del padre	Domanda rigettata	€ 3.235	Persona comune
393	11/16/2020	N.M.C.	C.F.	Espressioni ingiuriose	Domanda rigettata ¹⁶²	€ 2.580	Persona comune
394	23-set-2020	S.S.N.A.	D.C.P.	Presunta portata lesiva di una memoria depositata per un procedimento cautelare	Azione dichiarata inammissibile	€ 4.018	Persona comune
395	12/16/2020	M.M.	Santander Consumer Bank s.p.a.	Richiesta di accesso e contestuale richiesta di cancellazione dei propri dati personali in possesso della resistente	Cessazione della materia del contendere	€ 2.588	Persona comune
396	14/16/2020	B.L.	Gruppo Editoriale L'Espresso s.p.a., V.L., T.G.	Coinvolgimento in scandalo di mala gestione nell'ambito del settore giovanile di calcio nel Lazio	Domanda rigettata	€ 6.738	Professionista
397	15/10/2020	C.M.A., Movimento Sociale Italiano Destra Nazionale Nuovo MSI	V.M., C.P.	Presunta violazione di diritti inviolabili della persona	Estinzione del giudizio per rinuncia di parte attrice ¹⁶³	€ 3.972 ¹⁶⁴	Politico e partito politico
398	15/13/2020	P.M.	P.L.A.	Incompetenza professionale	Domanda rigettata	€ 4.385	Professionista
399	15/582/2020	M.I.	Associazione culturale network	Evasione fiscale	Domanda rigettata	€ 7.800	Politico

¹⁶² Viene accolta la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta. Il danno al sereno svolgimento della vita privata si stima equo liquidare in € 1.000.

¹⁶³ Data la rinuncia di parte attrice agli atti del giudizio e accettazione dei convenuti.

¹⁶⁴ A carico degli attori condannati in solido.

N. SENTENZA	DATA	ATTORI	CONVENUTI	ADDEBITO	ESITO	SPESE PROCESSUALI	QUALIFICA
400	16-nov-2020	C.F.G.	Ia7 s.p.a., P.G., B.M.A.G., B.P., C.G.	Notizia relativa ad opere pubbliche ipotizzate nella città di Roma in vista di potenziali giochi olimpici del 2024 volte ad arricchire la società dell'attore	Domanda rigettata	€ 82.500 ¹⁶⁵	Imprenditore
401	20-nov-2020	C.G.	Unione di Banche Italiane s.c.p.a., Pacis s.r.l.	Presunto contenuto diffamatorio di una segnalazione alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria	Domanda rigettata	€ 7.625 ¹⁶⁶	Persona comune
402	30-nov-2020	P.C., Sport 85 s.r.l.	M.F.	Accuse di condotte di mobbing	Domanda rigettata	€ 5.000	Persona comune
403	7-dic-2020	F.T.R.L.	G.T.	Presunta violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del convenuto con conseguente lesione della dignità e reputazione dell'attrice	Domanda rigettata	€ 3.500	Persona comune
404	14-dic-2020	M.S.	C.R., C.M.G., B.F.	Presunto contenuto diffamatorio di denuncia	Domanda rigettata	€ 4.567,80	Persona comune
405	2-set-2106	B.P.M., Più Blu s.r.l.	RCS Mediagroup s.p.a., B.F.D.	Concessione di canoni di favore per l'occupazione di suolo pubblico	Domanda rigettata	€ 12.600	Impresa e suo dirigente

¹⁶⁵ Spese di lite compensate per 1/3, liquidate in € 16.500 per ciascun convenuto.

¹⁶⁶ In favore di Unione di Banche Italiane s.c.p.a..

LE PRECEDENTI RILEVAZIONI

- I. **Analisi di 170 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1988-1994) - *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 1995, 701**
- II. **Analisi di 200 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (1994-1997) - *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 1998, 823**
- III. **Analisi di 286 sentenze sulla lesione della reputazione rese dal Tribunale di Roma (1997-2000) - *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 2002, 109**
- IV. **Analisi di 320 sentenze sulla lesione della personalità rese dal Tribunale di Roma (2003-2008) - *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 2009, 263**
- V. **La quantificazione del danno alla reputazione e ai dati personali: ricognizione sugli orientamenti 2013 del Tribunale di Roma - *Il diritto dell'informazione e dell'informatica* 2014, 405**